



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione

L'anno duemilaventiquattro il mese di luglio il giorno trentuno alle ore 20:00, in Municipio Sala Consiglio, si è riunito il consiglio comunale.

Presiede il Sindaco Loris Maccagnan.

Partecipa il segretario comunale Nicola Todesco.

Sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Maccagnan Loris	P	Pintus Roberta	P
Da Rugna Gian Pietro	P	Largo Corinna	P
Bee Paolo	P	Malacarne Paolo	P
Dall'Agnol Giordano	P	Pante Gino	A
Coldebella Paola	P	Tommasini Tullio	P
Pradel Meryl	P	Manzoni Alice	P
Dell'Olivo Alessia	P		

Numero totale presenti 12

Numero totale assenti 1

Assessore esterno:

Il presidente, sussistendo il numero legale, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 19.07.2024, n. 29 ad oggetto: “Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione”, Il Sindaco chiede, ai sensi dell’art 15 del Regolamento del Consiglio Comunale (DCC nr 25/1999), di poter far partecipare alla discussione l’architetto dott. De Conz.

Pone ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità dei presenti.

L’assessore Dall’Agnol illustra la proposta di delibera, dando atto che si tratta di un lavoro corposo che giunge a termine. L’amministrazione ha fortemente voluto realizzare uno strumento di lavoro per gli uffici e per i portatori di interessi attraverso la sistemazione normativa delle 41 modifiche intervenute nel corso degli anni, con il recepimento delle norme statali e regionali di settore. Il testo è stato sottoposto con un incontro pubblico ai professionisti locali, le cui osservazioni sono state tutte sostanzialmente accolte. La cartografia sarà oggetto di sistemazione in sede di adozione del PAT. Sono inoltre presenti delle specifiche per il cambio dei gradi di protezione degli edifici.

De Conz introduce la trattazione evidenziando che essendo il comune privo di PAT, non sono ammesse varianti al PRG salvo che per le OO.PP o per interventi definiti minori. Non sono certamente ammesse modifiche agli indici dei parametri edilizi. Questa forma di blocco normativo dello strumento urbanistico attuale ha come risolto la necessità di accelerare per l’approvazione del PAT.

La variazione in proposta è una variazione tecnica che ha una parte invisibile e una parte visibile. La parte invisibile è legata alla informatizzazione del piano regolatore esistente con la predisposizione di 30 tavole tecniche, di cui 9 tavole realizzate sia su carta tecnica regionale sia su tavole catastali. Tale digitalizzazione è uno strumento che sarà utile comunque anche per il futuro piano degli interventi. La parte visibile è la proposta di un testo unico delle norme di attuazione del PRG, aggiornato alle norme nazionali, regionali e hai vincoli che si sono aggiunti dopo la prima approvazione del PRG, tipo le zone SIC/zps ecc.

Si è trattato di un lavoro corposo, in cui fondamentale è stato il contributo attivo dell’ufficio tecnico comunale a cui va dato il giusto riconoscimento.

Lo strumento in proposta questa sera sarà valido fino all’approvazione del PAT, e sicuramente sarà di utilità per almeno i prossimi due anni.

L’elemento di novità riguarda i gradi di protezione, individuati ormai trent’anni fa nel PRG. Nel tempo sono intervenuti nuovi vincoli, tra cui quello sismico. Lo stesso DPR 380/2001 è cambiato, prevedendo che sia considerata ristrutturazione la demolizione con ricostruzione. Dei 6 gradi previsti viene introdotta una ulteriore graduazione per il grado 6. Si potrà ricostruire con apposito piano di recupero rispettando il grado di protezione esistente, nel nuovo PI si potrà accedere al credito edilizio.

Altro tema rilevante è la fascia di rispetto cimiteriale che il regio decreto 1265/1936 regola in 200 metri per ragioni igieniche, salubrità e di riguardo per i luoghi. Negli anni 2000 è stato possibile derogare al limite fino a 50 metri su autorizzazione Ulss e apposita deliberazione comunale. Tale deroga non è più ammissibile.

L’assessore Dall’Agnol rimarca la necessità e l’utilità di avere a disposizione un testo unico delle norme attuative del PRG, anche per lenire il contraddittorio tra ufficio tecnico e professionisti. Evidenzia che il cambio dei gradi di protezione degli edifici sarà approvato dalla giunta del caso di uno, mentre sarà di competenza consigliare nel caso di due.

Entra il consigliere Largo, ore 20.38

De Conz aggiunge che nel caso di richiesta del cambio di grado di protezione, sarà richiesta la compilazione di una scheda con il rilievo dello stato di fatto e l’intervento che vuole essere realizzato: in funzione ad un sistema di punteggi verrà possibile supportare l’ufficio tecnico per l’espressione del relativo parere.

E' previsto che il consiglio sia convocato almeno due volte l'anno per valutare le richieste pervenute all'ufficio edilizia.

L'assessore Dall'Agnol sottolinea l'importanza degli aspetti paesaggistici, di cui l'ufficio tecnico rileva l'importanza. È evidente comunque che non è volontà di nessuno ostacolare l'attività dei privati.

Il Vicesindaco chiede quale sia l'impatto del decreto Salvini sulle norme del PRG.

De Conz risponde che si tratta di norma nazionale, che va applicata a prescindere dal PRG. Di impatto è l'altezza minima che passa a 2,40 m.

Il consigliere Tommasini chiede specificatamente quali sino le regole per la fascia di rispetto del cimitero di Arina, tenuto conto della particolare orografia a schiena d'asino del territorio circostante.

De Conz conferma che la normativa dice in modo esplicito solo cosa non si può fare, negli altri casi è il consiglio comunale che ha il potere di decidere nell'ambito di una valutazione di interesse pubblico. Al di là del grado di protezione dell'edificio nella fascia di rispetto cimiteriale è ammissibile un adeguamento volumetrico del 10% nel rispetto del grado di protezione.

Nel caso di spostamento dei volumi, il tema è più legato al futuro PAT e al PI, secondo il principio che per la zona urbana è il comune che dà le regole, mentre per le aree agricole la competenza è regionale. Per le aree agricole il comune è interessato solo per i volumi esistenti e per i cambi di destinazione d'uso.

Il consigliere Malacarne chiede se la deroga dei 50 metri per le aree di rispetto cimiteriale oggi è decaduta.

De Conz ribadisce che i limiti sono quelli normativi dei 200 metri che valgono per le nuove costruzioni. Il vincolo non sussiste per gli edifici già esistenti. Ciò che è stato costruito in difformità è oggetto di demolizione.

Il Vicesindaco Da Rugna e il consigliere Largo ritengono sussista una deroga concessa dalla regione al comune di Lamon e che va trovata. Qualora fosse pure minimale o limitata è comunque meglio che nulla. L'obiettivo è favorire la residenzialità.

De Conz ribadisce che se sussiste questa deroga regionale è assolutamente da fare propria, ma ritiene allo stato attuale improbabile la sua esistenza in quanto si tratta di aspetti e temi sanitari la cui competenza è nazionale e non regionale, diversamente dal Trentino Alto Adige che per effetto dello statuto speciale ha competenza normativa anche per gli aspetti sanitari.

L'assessore Dall'Agnol rafforza il concetto che dal punto di vista politico l'obiettivo è favorire la residenzialità.

Il Sindaco racconta un fatto storico degli anni 50 in cui a San Donato la Parrocchia voleva realizzare su un terreno di proprietà un asilo a servizio dei 1.000 abitanti allora presenti ma il consiglio comunale di Lamon non ne consentì la realizzazione per l'applicazione della norma del R.D. 1265/1936. L'interesse del comune è e deve essere quello di tutelare la comunità.

Ringrazia pubblicamente l'assessore dall'Agnol per il lavoro svolto.

Conclude affermando che i documenti in adozione questa sera sono un'opera poderosa di semplificazione burocratica, di razionalizzazione dello strumento PRG con l'introduzione di elementi di chiarezza nella gestione dei gradi di protezione.

Il consigliere Tommasini chiede che le norme di attuazione siano pubblicate nel sito comunale quanto prima.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

Presenti: 12

Favorevoli: 10

Contrari: 2 (Largo, Malacarne)

Astenuti: 0

Il Sindaco pone al voto l'immediata eseguibilità.

Presenti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione del 19.07.2024, n. 29 ad oggetto: "Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione",

Proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 19-07-2024

OGGETTO: Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Lamon è dotato di P.R.G., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 31.01.1995;
- il suddetto Piano è stato successivamente modificato con diverse varianti parziali;
- che è in corso la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi degli artt. 12 e seguenti della L.R. n. 11/2004;

Ritenuto che:

- che sia necessario provvedere alla stesura di un testo unico delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.R.G. che riprenda organicamente le varianti normative già approvate;
- che sia necessario integrare il testo delle N.d.A. del P.R.G. con i vari richiami e riferimenti della normativa sovraordinata statale e regionale intervenuti dal 1995 ad oggi relativamente alla disciplina urbanistica e edilizia;
- che sia necessario integrare il testo delle N.d.A. del P.R.G. con i vari richiami e riferimenti agli strumenti sovraordinati statali e regionali intervenuti dal 1995 ad oggi relativamente ai vincoli e alle tutele ambientali e paesaggistiche;
- che si rende opportuno individuare con precisione le procedure e le competenze per la gestione delle richieste di cambio di grado di protezione (G.d.P.) al fine di semplificare e accelerare i relativi procedimenti;

Considerato che con Determinazione n. 151 del 30/12/2022 è stato affidato allo Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia l'incarico per "informatizzazione e aggiornamento elaborati del PRG del Comune di Lamon, redazione ReCrEd e variante all'art. 5,1 delle norme tecniche di attuazione";

Visti gli elaborati trasmessi dal progettista incaricato e acquisiti al prot. 2328 del 20/04/2024;

Dato atto:

- che la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" interviene unicamente sulle Norme di Attuazione del P.R.G. senza modifiche delle relative cartografie, azzonamenti, indici, disciplina delle distanze, standard, carichi urbanistici;
- che, in funzione di tali caratteristiche, in data 31/05/2024 con prot. 3402, è stata trasmessa all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno della Regione Veneto l'Asseverazione di NON necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui all'Allegato "A" della D.G.R. n. 2948/2009 a firma del dott. urb. Mauro De Conz dello studio Planwork;
- che, in funzione di tali caratteristiche, in data 31/05/2024 con prot. 3402, è stata trasmessa all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno della Regione Veneto l'Asseverazione di NON necessità della Valutazione di Compatibilità Sismica di cui alla D.G.R. n. 1572/2013 a firma del dott. geol. Livio Sartor;
- che il Genio Civile di Belluno ha espresso parere idraulico e sismico favorevole con nota prot. 4090 del 02/07/2024;
- che la variante è accompagnata dalla dichiarazione di NON necessità di valutazione di

incidenza ambientale (Allegato E alla D.G.R. n. 1400/2017) a firma dell'Arch. Stefania Zuglian;

Ritenuto di adottare, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 50, commi 4 e seguenti della L.R. n. 61/1985 e n. 48 comma 1-ter della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione";

Richiamati:

- l'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e ss.mm.ii.
- l'art. 48 della L.R. n. 11/2004;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) che la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" viene redatta quale testo unico delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.R.G. per riprenda organicamente le varianti normative già approvate;
- 3) che la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" viene redatta al fine di integrare nel testo delle N.d.A. del P.R.G. i richiami e i riferimenti della normativa sovraordinata statale e regionale intervenuti dal 1995 ad oggi relativamente alla disciplina urbanistica e edilizia nonché ai vincoli e alle tutele ambientali e paesaggistiche;
- 4) che la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" viene altresì redatta ai fini di precisare procedure e competenze per la gestione delle richieste di cambio di grado di protezione (G.d.P.) al fine di semplificare e accelerare i relativi procedimenti;
- 5) che la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" interviene unicamente sulle Norme di Attuazione del P.R.G. senza modifiche delle relative cartografie, azzonamenti, indici, disciplina delle distanze, standard, carichi urbanistici;
- 6) di adottare, ai sensi del combinato disposto degli articoli degli articoli n. 50, commi 4 e seguenti della L.R. n. 61/1985 e n. 48 comma 1-ter della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. la "Variante n. 1/2024 al P.R.G. per adeguamento normativo delle Norme di Attuazione" composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa con Asseverazioni;
 - elab. 1: "Relazione" con allegato "Testo comparativo di variante";
 - elab. 2: "Norme Tecniche" con allegati Allegato A, B e C;
 - Compatibilità Idraulica: Asseverazione di non necessità;
 - Compatibilità Sismica: Asseverazione di non necessità;
 - Valutazione di Incidenza Ambientale: Dichiarazione di non necessità;
- 7) di dare atto che il Genio Civile di Belluno ha espresso parere idraulico e sismico favorevole con nota prot. 4090 del 02/07/2024;

- 8) di dare mandato al responsabile del servizio tecnico competente di provvedere alla pubblicazione della Variante con la procedura di cui al comma 6 dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985:
- le varianti adottate dal Consiglio comunale entro 5 (cinque) giorni sono depositate per dieci giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia;
 - dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato dal Comune e dalla Provincia con le procedure di legge;
 - nei successivi 20 (venti) giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
F.to Loris Maccagnan

Il segretario comunale
F.to Dott. Nicola Todesco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 19-07-2024 n.29 ad oggetto “Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione”, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 19-07-2024

Il responsabile dell’ufficio
F.to Stefania Zuglian

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 19-07-2024 n.29 ad oggetto “Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione”, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 31-07-2024

Il responsabile dell’ufficio
F.to Nicola Todesco

ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Dajana Largo certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 31-07-2024, n. 29 ad oggetto: “Variante n. 42 al P.R.G. per adeguamento normativo delle norme di attuazione - Adozione” è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 02-08-2024 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione
F.to Dajana Largo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Desy Zonta certifica che la presente delibera:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;

è divenuta esecutiva il giorno 13-08-2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.)

Il responsabile dell'ufficio
F.to Desy Zonta

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



LAMON

ELABORATO

1

Relazione

Allegato: Testo comparativo di variante

IL SINDACO

Variante nr al P.R.G. 1/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

1. Finalità

Il Comune di Lamon (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 31.01.1995 e successivamente modificato.

La presente variante n.1/2024 interviene ai sensi dell'art. 48 c.1 della l.r. 11/2004 che prevede che *“Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle ... disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”*.

In particolare, l'aspetto di interesse è relativo al punto l) del citato comma 4 che consente *“le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione”*.

La finalità fondamentale della presente variante è quella, in attesa dell'approvazione del PAT (la cui stesura è in corso) e del successivo P.I., di aggiornare le Norme di Attuazione del PRG alle disposizioni sovraordinate della normativa statale e regionali nonché realizzare un testo unico comprensivo di quanto approvato nelle molteplici varianti al P.R.G. intervenute dal 1995 ad oggi.

Contestualmente si è proceduto anche all'informatizzazione della cartografia di P.R.G. secondo le disposizioni degli Atti di Indirizzo della l.r. 11/2004; questi elaborati, che rappresentano la base per la realizzazione del futuro P.I. nonché anche in sede di redigendo P.A.T., sono unicamente depositati presso gli uffici comunali per utilità tecnica ma non sono previsti in adozione.

La presente variante, pertanto, pur rientrando nel novero di quanto previsto all'art. 50 c.4 della l.r. 61/1985, modifica le vigenti N.d.A. solo con integrazioni e richiami a disposizioni già operanti ai sensi della normativa sovraordinata; viene pertanto adottata essenzialmente per rappresentare un “testo unico” della normativa comunale con lo scopo di garantire una corretta gestione della pianificazione urbanistica da parte degli uffici comunali ed un altrettanto adeguato ed aggiornato utilizzo da parte di progettisti, cittadini e portatori di interesse.

Per quanto sopra, ed ai sensi dell'art. 50 c.16 della l.r. 61/1985, la variante non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore.

2. Il nuovo assetto normativo

Il nuovo assetto delle N.d.A. mantiene lo schema e la struttura delle previgenti. In allegato alla presente relazione viene riportato il testo normativo vigente con evidenziate integrazioni e modifiche per riscontrare l'intervento di variante (e quindi il testo eliminato, integrato, mantenuto ¹) mentre in un elaborato a parte sono presenti le Norme finali di variante.

Le integrazioni più significative si riferiscono al richiamo alle disposizioni sopravvenute:

- del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), con particolare riferimento alle "definizioni degli interventi edilizi" di cui al relativo art. 3;
- degli artt. 44, 45 e 48 della l.r. 11/2004 relativamente alla disciplina delle zone agricole;
- della l.r. 50/2012 relativamente alla "pianificazione commerciale";
- della l.r. 4/2015 relativamente alle "varianti verdi";
- del D.P.R. 160/2010 e della l.r. 55/2012 relativamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); e
- del "contributo straordinario" di cui all'art.16 c.4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001;
- relative al "credito edilizio" di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004;
- degli "Atti di Indirizzo" di cui all'art. 50 della l.r. 11/2004, con particolare riferimento agli standard;
- della direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 1400/2017 relativamente ai "Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)" e alle "Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)";
- del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) approvato con D.C.R. n.62 del 30/06/2020 relativamente agli ambiti naturalistici-ambientali di "Natura 2000";
- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Piave e del Fiume Livenza e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA);
- della O.P.C.M. 3519/2006, D.C.R. 67/2003 e D.G.R. 71/2008 relativamente al vincolo sismico;
- dell'art. 338 c. 5 del R.D. 1265/1934 e dei disposti dell'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004 per quanto concerne il vincolo cimiteriale;
- nazionali e regionali che trattano, in molteplici atti normativi, la disciplina dei distributori di carburante;
- del D.L. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle fasce di rispetto di sorgenti e depuratori.

Per alcuni articoli si è invece trattato non di integrazione quanto di reimpaginazione di contenuti comunque esistenti nella normativa vigente al fine di una più chiara argomentazione delle varie tematiche.

In tema di interventi edilizi si è introdotto un nuovo G.d.P. per rispondere alla modifica del D.P.R. 380/2001 relativamente al mutato concetto di "ristrutturazione" demandando al Consiglio Comunale, su istruttoria dell'U.T., le possibilità di modifica del G.d.P. in precedenza prevista di esclusiva competenza dell'U.T., riformulando in modo più completo ed esaustivo la scheda di rilievo dello stato di fatto da accompagnare alle richieste di variazione del G.d.P..

¹ *Compaiono evidenziate anche correzioni lessicali/grammaticali (di nessun interesse normativo) di modifica del testo originario.*

3. Elaborati e procedura amministrativa

La variante 1/2024 al P.R.G. del Comune di Lamon è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione - allegato alla relazione "Testo comparativo di variante";
2. Norme Tecniche;
3. Compatibilità idraulica (asseverazione di non necessità);
4. Compatibilità sismica (asseverazione di non necessità);
5. V.Inc.A. (dichiarazione di non necessità).

La procedura di approvazione della variante è quella prevista dall'articolo 50 della l.r. 61/1985 ed in particolare:

- adozione da parte del Consiglio Comunale;
- deposito entro cinque giorni per la pubblicazione;
- pubblicazione (in sede comunale e provinciale) per dieci giorni;
- avviso di pubblicazione all'albo del comune e sul relativo sito web;
- possibilità, nei successivi venti giorni, per chiunque di presentare osservazioni alla variante adottata;
- approvazione entro i trenta giorni successivi da parte del Consiglio Comunale che eventualmente apporta le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni accolte;
- la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato.

Per quanto evidenziato al precedente par. 1 la presente variante:

- non modifica né dimensionamento (sia in termini volumetrici che di standard) né consumo di suolo o aspetti pianificatori del vigente P.R.G.;
- non modifica gli elaborati cartografici del P.R.G.;
- data la sua tipologia non richiede una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ed è pertanto accompagnata da un modello per la dichiarazione di non necessità V.Inc.A. di cui all'allegato "E" alla DGR n. 2299/2014;
- relativamente alla compatibilità idraulica presenta l'asseverazione che dichiara come la variante non comporti alterazione del regime idraulico e che pertanto non si ritenga necessaria la valutazione di carattere idraulico prevista all'Allegato "A" della D.G.R. 2948/2009;
- prevede un'asseverazione di compatibilità sismica dal momento che non vengono modificati né azionamenti né indici del vigente P.R.G..

**Comune di Lamon – Variante 1/2024 al P.R.G.
Relazione**

4. ALLEGATO – “Testo comparativo di variante”

Legenda:

Testo vigente mantenuto: "carattere Verdana corpo 10 normale colore nero"

Testo vigente eliminato: "~~carattere Verdana barrato corpo 10 normale colore blu~~"

Testo di variante: "**carattere Verdana sottolineato corpo 10 normale colore rosso**"

Parte Prima - GENERALITÀ

Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.

1. Le presenti Norme di Attuazione integrano e specificano i contenuti prescrittivi delle tavole grafiche del P.R.G. di cui posseggono la medesima efficacia.
2. Tali prescrizioni regolano le attività inerenti ~~l'uso~~all'uso del territorio sia in relazione alle attività edilizie, sia in relazione ad altre attività che incidono sull'assetto dello stesso e vengono applicate a tutto il ~~territori~~territorio comunale.
3. Ogni attività edilizia o che incida sull'assetto del territorio dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme presenti e delle indicazioni grafiche del P.R.G., delle leggi dello Stato in materia urbanistica, delle leggi della Regione Veneto in materia urbanistica e del Regolamento Edilizi Comunale; per quanto non previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizi valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.
4. Per quanto attiene alle tavole grafiche, nel caso si riscontrino discordanze tra le indicazioni riguardanti lo stesso ~~territori~~territorio nelle scale 1:5000 e 1:2000 si riterrà prevalente l'indicazione delle tavole in scala 1:2000.

Art. 1.2 - Parametri urbanistico-edilizi.

1. ~~Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti~~I parametri urbanistico-edilizi ~~con eventuale riferimento alle definizioni del~~sono definiti nel nuovo REC:
 - ~~DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE: voce A3 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC;~~
 - ~~DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA: voce A4 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC;~~
 - ~~COPERTURA FONDIARIA: voce A11 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC;~~
2. ~~SUPERFICIE FONDIARIA DI ASSERVIMENTO O CORRISPONDENTE:~~ All'entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contiguo a quella su cui insiste il fabbricato medesimo purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari, fino a raggiungere il valore degli indici indicati ai punti precedenti edilizi. Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. Salvo diverse prescrizioni previste da specifico grado di protezione, la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie ad esso corrispondente ed il conseguente vincolo, ciò non si verifica nei casi di demolizione e immediata ricostruzione. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede ad aggiornare la planimetria.

Art. 1.3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici si ~~richiama~~richiamano le corrispondenti ~~voce~~disposizioni del REC ~~ed.~~ Inoltre, in particolare:
 - ~~SUPERFICIE FONDIARIA: voce A2 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC. E'~~relativamente alla Superficie Fondiaria è ammesso l'accorpamento di aree separate da una strada di proprietà pubblica;
 - ~~SUPERFICIE COPERTA: voce A8 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC.~~

- ~~— ALTEZZA DEL FABBRICATO: voce A28 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC;~~
- ALTEZZA DELLE FRONTI: voce A27 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC; relativamente all'Altezza delle fronti è definita al fine del calcolo degli arretramenti prescritti nei confronti di strade, confini, spazi pubblici, ecc. ~~La modifica della linea di colmo senza alterazione della quota superiore della linea di gronda non modifica l'altezza delle fronti; .;~~
- ~~— VOLUME DEL FABBRICATO: voce A19 di cui all' "Allegato "A" Quadro delle Definizioni Uniformi a Livello Nazionale" del REC;~~
- VOLUME URBANISTICO: voce C19 di cui all' "Allegato "A1" Quadro delle Definizioni Uniformi di Competenza Comunale" del REC ed utilizzato nel calcolo dei volumi al fine del mantenimento dell'invarianza dimensionale del PRG. relativamente al volume concorrono alla formazione del volume eventuali costruzioni accessorie, ancorché a carattere provvisorio.
- ~~— DISTANZA DALLA STRADA: voce C21 di cui all' "Allegato "A1" Quadro delle Definizioni Uniformi di Competenza Comunale" del REC;~~
- ~~— DISTANZA DAI CONFINI: voce C24 di cui all' "Allegato "A1" Quadro delle Definizioni Uniformi di Competenza Comunale" del REC;~~
- ~~— DISTACCO TRA I FABBRICATI: voce C22 di cui all' "Allegato "A1" Quadro delle Definizioni Uniformi di Competenza Comunale" del REC;~~

Art. 1.4 - Definizioni adottate.

1. Nell'ambito delle presenti norme valgono le definizioni di seguito riportate allo scopo di riferire gli interventi ad un insieme di parametri certi ed applicabili:
 - per EDIFICIO o ORGANISMO EDILIZIO si intende l'unità edilizia elementare riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche unitarie dotata di accesso e gruppo di scale originariamente indipendenti, anche in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici;
 - per IMPIANTO VOLUMETRICO si intende la conformazione esterna di ciascun edificio individuata dalle sue dimensioni totali o parziali in ogni direzione, rispetto anche agli spazi esterni e agli altri edifici;
 - per INVOLUCRO ESTERNO si intende l'insieme delle parti dell'edificio visibili dall'esterno: facciate, portici, androni, logge, scale esterne, coperture, ecc.;
 - per IMPIANTO DISTRIBUTIVO si intende l'insieme degli elementi verticali e orizzontali, portanti e non, di ciascun edificio e l'insieme degli spazi da questi definiti;
 - per COLLEGAMENTO VERTICALE si intende il sistema delle scale esterne ed interne;
 - per COLLEGAMENTO ORIZZONTALE si intende il sistema dei ballatoi esterni o quello dei percorsi interni (atri-corridoi);
 - per ELEMENTO VERTICALE PORTANTE si intende una muratura di ambito o interna, con fondazione propria o no, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure un elemento portante puntiforme (pilastro, colonna, spalla, ecc.);
 - per TRAMEZZO si intende una muratura o una suddivisione di altro materiale, di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 15, non costituente suddivisione principale dell'edificio;
 - per ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE si intende un solaio un impalcato concepito per sopportare originariamente un carico accidentale pari o superiore a 150 kg. ogni mq.;

- per ALLINEAMENTO ORIZZONTALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento della pianta di un edificio, o parte di essa, sul filo indicato nella planimetria di progetto;
- per ALLINEAMENTO VERTICALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento dei prospetti di un edificio, o parte di essi, entro determinate altezze;
- per CONSERVAZIONE si intende una prescrizione che comporta il mantenimento allo stato di fatto di un edificio di elementi di esso anche come posizione. È concessa la possibilità di spostamento temporaneo di angoli elementi nel corso dei lavori purché avvenga poi un ripristino conforme alla situazione originaria;
- per EDIFICIO A CORPO SEMPLICE si intende un edificio a profondità variabile da m. 4 a m. 7, comprendente un'unica stanza;
- per EDIFICIO A CORPO DOPPIO si intende un edificio con profondità > a m. 7, comprendente due stanze affiancate;
- per PERCORSO MATRICE si intende l'elemento generatore dell'insediamento sul quale si organizza e si relaziona il tessuto urbano. A seconda dell'importanza, può trattarsi di una connessione di tipo territoriale, che collega i centri maggiori e serve un territorio ben definito (fondo valle, altopiano, ecc.); oppure di una diramazione da una connessione territoriale primaria al servizio di centri minori o territori marginali;
- per PERCORSO DI IMPIANTO EDILIZIO si intende l'elemento generatore dell'insediamento residenziale. Nel caso di centri più complessi, dal percorso matrice si diramano i percorsi secondari di impianto edilizi, con direzione ortogonale al percorso principale, sul quale si attestano le residenze;
- per PERCORSO DI COLLEGAMENTO si intende quel percorso che collega la struttura urbana e quindi i percorsi principali con la campagna circostante per consentire l'accesso ai fondi.

Parte Prima bis – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 1.5 – Modalità di attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed interventi edilizi diretti (I.E.D.)

Art. 1.6 – Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

1. L'intervento urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente solamente in determinate zone del territorio comunale, individuate con apposita grafia nelle tavole di azionamento e richiamate nella normativa di zona.
2. Si richiamano le disposizioni in ordine ai contenuti, validità e procedure dei singoli strumenti attuativi di cui agli artt. 19, 20, 21 della L.R. 11/04.
3. Per le aree inferiori ai 150 mq previste a verde pubblico dagli standard di P.U.A. il Comune ne può prevedere la monetizzazione o la sostituzione con aree a parcheggio alberato.
4. Il Comune potrà chiedere la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria qualora, per conformazione, estensione, ubicazione, non le ritenga congrue, con l'eccezione degli standard relativi ai parcheggi pertinenziali privati (L. 122/1989) ed ai parcheggi destinati ad attività commerciali ai sensi del regolamento regionale attuativo della L.R. 50/2012.

Art. 1.7 – Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.)

1. L'intervento edilizio diretto (I.E.D.) si applica in tutte le zone ove non sia prescritto il piano urbanistico attuativo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Gli I.E.D. sono rappresentati da:
 - interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - interventi di edilizia libera di cui al D.M. 2/3/2018;
 - interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso subordinati a titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001: Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), SCIA alternativa al Permesso di costruire (SCIAA), Permesso di costruire (PdC), Permesso di costruire Convenzionato (PcC) di cui all'Art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 che intervengano su parti del territorio dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che necessitino dei soli accessi ed allacciamenti.
3. Il Permesso di costruire Convenzionato (PcC), nel rispetto della normativa di zona, può essere previsto qualora la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione possa essere attuata con una modalità semplificata.

Art. 1.8 – Standard e Opere di urbanizzazione (OO.UU.)

1. Fatte salve le integrazioni di cui all'Art. 16 del D.P.R. 380/2001, gli standard primari e secondari sono definiti dagli "Atti di Indirizzo - lett. h" di cui all'Art. 50 della l.r. 11/2004 come:
 - standard primari le OO.UU. che soddisfano le esigenze di carattere primario degli insediamenti, comprendenti:
 - a) strade, compresi raccordi e svincoli;
 - b) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
 - c) spazi di sosta e parcheggio, anche per mezzi pubblici;
 - d) fognature;

- e) rete idrica;
 - f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - g) pubblica illuminazione;
 - h) spazi di verde attrezzato;
 - i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 - j) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dei terreni quali utilizzo di pavimentazioni permeabili drenanti per i parcheggi, aree verdi con capacità di invaso e laminazione, invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane, ecc.;
 - k) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico dei terreni quali rilevati, paramassi, opere di difesa fluviale;
 - l) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni;
 - m) barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico;
 - n) nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona;
 - o) ecopiazze ed impianti di fitodepurazione.
- standard secondari le OO.UU. che soddisfano esigenze di carattere collettivo, comprendenti le aree e gli impianti per:
- a) l'istruzione;
 - b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 - c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 - f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici; le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
2. Gli standard nei P.U.A. sono realizzati a cura e spese del privato e ceduti al Comune con le modalità previste dal disciplinare prestazionale e dalla convenzione del PUA.; negli interventi soggetti a IED gli standard primario e secondario vengono monetizzati mediante pagamento del contributo di costruzione fatta salva diversa disposizione del P.I..
3. In caso di I.E.D., ove si riscontri la carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche ove non direttamente previsto dal P.R.G., è facoltà del Comune sottoporre l'intervento a convenzione per il reperimento diretto di tutti o parte degli standard carenti; il costo di tali interventi potrà essere dedotto dall'importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto all'Art. 16 c. 2 del D.P.R. 380/2001.
4. In caso di compresenza di destinazioni d'uso diverse ciascuna di esse contribuisce allo standard in quota parte secondo la specifica quantità.
5. La dotazione delle aree a standard può essere parzialmente conseguita attraverso forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

Art. 1.9 – Contributo Straordinario

1. Il contributo straordinario di cui all'Art.16 c.4° lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001:
- a) trova applicazione con apposito provvedimento del C.C. che stabilisce i parametri per la monetizzazione degli interventi soggetti a contributo in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione;

b) viene utilizzato dal Comune attraverso un vincolo a specifico centro di costo del bilancio comunale per le seguenti finalità:

- opere di urbanizzazione primaria o secondaria, opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento o in altre parti del territorio comunale;
- acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale, opere pubbliche, atterraggio di crediti edilizi;
- interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale e di mitigazione e compensazione ecologica ed ambientale;
- interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione urbanistica, edilizia, sociale e culturale (dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde).

Art. 1.10 – Credito Edilizio

1. Per Credito Edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi o delle compensazioni di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 11/2004 individuati dallo strumento urbanistico comunale o con apposita delibera del C.C. quali:
 - demolizione di "opere incongrue", eliminazione di elementi di degrado, interventi di ripristino ambientale;
 - demolizione, riconversione, trasferimento delle "attività produttive fuori ambito";
 - interventi di riqualificazione urbanistica e di riordino degli ambiti agricoli;
 - miglioramento, anche sotto il profilo sociale, della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, viabilistica, ambientale e/o idraulica;
 - interventi per il recupero di volumi degradati o inutilizzati da tempo nei centri storici o interventi che ne migliorino la qualità urbana;
 - altri interventi conformi agli indirizzi dell'Art. 36 della L.R. 11/2004 o conseguenti ad accordi urbanistici, di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. 380/2001, finalizzati al conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico.
2. Il C.C., con apposito provvedimento, istituisce il "Registro dei Crediti Edilizi" ed approva i relativi "Atti di Indirizzo" che stabiliscono la parametrizzazione dei valori del credito edilizio in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione o, quando non altrimenti disposto, con riferimento ai valori ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.
3. I proprietari di immobili individuati al precedente comma 1 possono chiedere, previa approvazione da parte del C.C., l'iscrizione dei crediti previsti nel "Registro dei Crediti Edilizi" secondo le modalità stabilite dai relativi "Atti di Indirizzo".
4. Le modalità di applicazione del Credito Edilizio sono disciplinate dalla D.G.R. 263/2020.

Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.

1. **Zone territoriali omogenee.** Il territorio comunale, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, è suddiviso in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) come definite dal D.M. 2.4.1968 n.1444, e dalla L.R. 27.6.85 n. 61 ~~art. 24, dall'art. 11 della~~ dalla L.R. 5.3.85 n. 24 per ~~le sottozone agricole~~ quanto applicabili. Esse sono individuate sulla cartografia del P.R.G. ~~secondo la Grafia e Simbologia regionali unificate di cui all'art. 104 della L.R. 27.6.85 n. 61~~. Tali zone sono le seguenti:

- **zone A:** parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; in esse sono comprese le aree di centro storico individuate e perimetrate, ai sensi della L.R. 31.5.80 n. 80, nell'Atlante dei Centri Storici - Provincia di Belluno;
- **zone B:** parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali ~~la densità~~ l'Indice di edificabilità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- **zone C:** parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B: esse sono suddivise nelle sottozone C1 e C2. Nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e ~~la densità~~ l'Indice di edificabilità territoriale non deve essere ~~inferiore~~ inferiore a 0,5 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2 quando tali limiti non vengano raggiunti;
- **zone D:** parti del territorio destinate a nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilati: esse sono suddivise nelle sottozone D1, D2 e D3;
- **zone E:** parti del territorio ad usi agricoli, comprese quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zona C: esse sono suddivise nelle sottozone E1-E2-E3-E4;
- **zone F:** parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2. **Destinazioni d'uso.** La disciplina del mutamento della destinazione d'uso fra categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) è regolamentata dall'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 42 bis della L.R. 11/2004.

Art. 2.2 - Azionamento del P.R.G.

1. Nel P.R.G. di Lamon le zone risultano così classificate:

- **RESIDENZIALI URBANE**
 - Centro storico A;
 - Completamento e riqualificazione urbanistica B1;
 - Completamento intensive B2;
 - Completamento semi-intensive C1;
 - Nuova espansione C2;
- **PRODUTTIVE ARTIGIANALI-COMMERCIALI**
 - Insediamenti piccolo industriali e artigianali D1;

- Insediamenti artigianali D1-2.3.4;
- Intensiva commerciale D2.1;
- Aggregazioni ricettive D3.1;
- Campeggi D3.2;
- AGRICOLE
 - Delle colture tipiche E1;
 - Forestale e di tutela ambientale E1.2;
 - Dei prati di monte E2.1;
 - Agro turistiche E2.2;
 - Agricolo produttive E3;
 - Aggregazioni edilizie rurali E4.1;
 - Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 E4.2;
- DI INTERESSE GENERALE con relativa numerazione di individuazione:
 - Aree per istruzione: scuola materna 2 - scuola elementare 3 - scuola media 4;
 - Aree attrezzature di interesse comune: chiese 9 - centro sociale 17 - centro turismo sociale 19 - biblioteca 15 - centro culturale 16 - case per anziano 27 - case per ferie, colonie 28 - ospedale 34 - carabinieri 43 - ufficio postale 52 - impianti telefonici 54 - stazione rifornimento e servizio 75 - deposito autocorriere 80;
 - Aree attrezzate parco, gioco - sport: area gioco bambini 82 - giardino pubblico di quartiere 83 - impianti sportivi di base 84 - parco urbano 86 - campi tennis 88 - area ricreativa 94;
- AREE A VERDE PRIVATO
- FASCE O ZONE DI RISPETTO STRADALE
- ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
- AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PER IL TRAFFICO - AREE PER PARCHEGGI
- VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO VINCOLO PAESAGGISTICO
- 2. In ogni zona vengono applicate le particolari norme ad essa assegnate negli articoli seguenti. L'azzonamento, secondo la Grafia e Simbologia Regionali Unificate, è contenuto nei sottoelencati elaborati di P.R.G., nei quali sono previste inoltre tutte le altre precisazioni relative al futuro assetto urbanistico del territorio del Comune di Lamon e che fanno parte integrante del P.R.G. in seguito agli articoli di seguito definiti.
- 3. Elaborato scala:
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.11: 5.000;
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.21: 5.000;
 - PRG. ZONE SIGNIFICATIVE 13.3.11: 2.000;
 - 13.3.21: 2.000
 - 13.3.31: 2.000
 - 13.3.41: 2.000
 - 13.3.51: 2.000
 - 13.3.61: 2.000

Art. 2.3 - Z.T.O. A Centro Storico (A)

- ~~4. (prescrizione Regione: fino a quando non sarà eseguita la nuova schedatura della presente zona: sono consentiti solo interventi edilizi fino al grado di protezione 4 - salvo non vi siano casi con norme più restrittive (1-2-3) è consentito l'applicazione del grado di protezione 5 solo per gli edifici aventi tale classificazione e comunque in presenza di specifico piano attuativo convenzionato o di iniziativa pubblica).~~

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato ~~insediativi~~insediativo urbano che ha conservato nel tempo, totalmente o in parte, la Sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie.
2. Ne costituiscono parte integrante anche le aree di pertinenza dei singoli fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo dell'insediamento.
3. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di ~~Permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività I.E.D.~~ o a mezzo di Piani Attuativi. Con ~~Permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività I.E.D.~~ si attuano gli interventi previsti dallo specifico grado di protezione. Gli edifici (o in alcuni casi raggruppamenti di edifici contigui) sono classificati secondo i valori di arte, di storia, di cultura o, semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione del valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1 delle presenti norme). A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà riferirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4 delle presenti norme.
4. Fino a quando non sarà eseguita la nuova schedatura della presente zona sono consentiti solo interventi edilizi fino al grado di protezione 4, salvo non vi siano casi con norme più restrittive (1-2-3); è consentito l'applicazione del grado di protezione 5 solo per gli edifici aventi tale classificazione e comunque in presenza di specifico piano attuativo convenzionato o di iniziativa pubblica.
- 4-5. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edifici oggetto dei lavori con l'insieme. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica descrittiva, grafica e fotografica nonché planivolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale vegetazione nonché dei rapporti con le aree di uso pubblico.
- 5-6. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) ~~dell'art 31 della L. 457/78~~dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e le costruzioni interrato.
- 6-7. Nel caso in cui il grado di protezione lo consenta i percorsi pedonali coperti (portici) aperti al pubblico non costituiscono aumento di volume urbanistico.
- 7-8. Sono sempre ammissibili i volumi interrati a servizio di unità immobiliari esistenti, la tipologia dei nuovi edifici, qualora ammissibili, dovrà essere in armonia con quelli circostanti.
- 8-9. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
- 9-10. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione, nonché nuove edificazioni o ampliamenti, potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte ~~del Consiglio della Giunta~~ Comunale, di appositi Piani Attuativi nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: l'edificazione deve essere conseguenziale alla tipologia prevalente della zona;
 - ALTEZZA MASSIMA: l'altezza massima non dovrà superare quella degli edifici circostanti di pregi;
 - DISTANZA FRA FABBRICATI E SPAZI PUBBLICI: stabilita dallo studio planivolumetrico del Piano Attuativo;

Art. 2.4 - Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B1)

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che, pur trovandosi a ridosso dell'originario nucleo storico, è caratterizzata da una frammistione di volumi residenziali e non, scarsamente integratisi con l'organizzazione territoriale dell'impianto urbanistico originario così come è andato evolvendosi nel tempo.

2. Trattasi, dunque, di area per la quale il completamento è previsto accompagnato da operazioni di riqualificazione ~~edilizi~~edilizio-ambientale da attuarsi a mezzo di Piani Attuativi, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti Norme.
 - ~~TIPOLOGIA EDILIZIA~~TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione in linea, su allineamento stabilito, con edifici a 2 o 3 piani.
 - ~~DENSITÀ~~INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima ~~1~~1,5mc/mq; massima 2,00 mc/mq.
 - ~~INDICE FONDIARIO MASSIMO~~ DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: ~~m~~m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni;
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ~~m~~m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile, è inoltre consentita una distanza ~~inferire~~inferiore ai mt. 5,00 in presenza di atto di vincolo fra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: ~~m~~m. 10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: ~~m~~m. 5,00 è comunque ammessa una distanza ~~inferire~~inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su ~~conforme parere della Commissione Edilizia~~Delibera di Giunta Comunale.
3. ~~È~~È ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza che essi comportino un aumento volumetrico purché inglobati nell'edificio: in questo caso ~~l'amministratore~~l'Amministrazione Comunale fisserà particolari condizioni per far sì che tali interventi si integrino in una originaria distribuzione di tali percorsi.
4. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi gli interventi di cui alle lettere ~~a-b-e~~a, b, c dell'~~art. 31 della L. 457/78;~~Art. 3 del D.P.R. 380/2001. Sono pure ammessi i seguenti altri interventi:
 - adeguamento funzionale;
 - possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché abitabili, sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente; e nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 37.9 del REC.
5. Per gli edifici esistenti e per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico è ammesso, in eccezione all'Indice di ~~densità~~edificabilità fondiaria, un aumento del volume preesistente al fine di rendere gli alloggi conformi ai requisiti necessari all'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta; esso in ogni caso non deve superare il massimo di 50 mc., inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade; sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi di cui all'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati di cui all'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.5 - Z.T.O. B Completamento intensive.(B2)

1. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di ~~concessione singola~~I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme;
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione isolata, a blocco, o in linea su allineamento preesistente
 - ~~DENSITÀ~~INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,5 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova costruzione, massima 2,0 mc/mq.
 - ~~INDICE FONDIARIO MASSIMO~~ DI COPERTURA: 40% dell'area del lotto.

- ALTEZZA MASSIMA: ~~mt~~m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ~~mt~~m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: ~~mt~~m. 10 oppure in aderenza o appoggio.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: ~~mt~~m. 5,00, è comunque ammessa distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su ~~conforme parere della Commissione Edilizia~~ Delibera di Giunta Comunale.
2. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i Ricoveri Minimi ai sensi dell'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.6 - Z.T.O. C1 Completamento semi intensive (C1)

1. Vengono così definite quelle zone che già sono state interessate nei tempi relativamente recenti o recenti dall'espansione urbana e che si caratterizzano per la necessità del loro riordino urbanistico in merito alla ~~rotazione~~ dotazione di aree per il parcheggio, per il verde collettivo e di un reticolo distributivo stradale più razionale.
2. Il loro completamento ~~edilizi~~ edilizio per i lotti inedificati, è previsto, dal presente Piano, attraverso un'edificazione guidata dai criteri delle sagome limite così come definite all'Art. 4.3 delle presenti norme.
3. L'edificazione, in tale zona, si attua a mezzo di ~~concessione singola~~, I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.
 - SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 500 a valere solo per la nuova edificazione.
 - DENSITÀ INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,00 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova edificazione massima 1,3 mc/mq.
 - INDICE ~~FONDIARIO MASSIMO~~ DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: ~~mt~~m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ~~mt~~m. 5, è tuttavia consentita la costruzione a confine o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile; è inoltre consentita una distanza inferiore in presenza di atto di vincolo sottoscritto tra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: ~~mt~~m. 10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 30-~~4004~~-1992 n. 235285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni; è comunque ammessa una distanza ~~inferiore~~ inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su ~~conforme parere del R.S.U.~~; Delibera di Giunta Comunale.
4. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circinvicini. Prescrizioni particolari: per gli edifici esistenti per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico sanitari è ammesso, in eccesso all'Indice di ~~densità~~ edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di adeguare gli alloggi ai requisiti necessari all'abitabilità.
5. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la volumetria massima di 50 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei

materiali e dei colori degli edifici preesistente nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

6. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi con le caratteristiche architettoniche dell'Art. 4.6.3 lettera b), e con conteggio degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione della Zona Omogenea C1, i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni di accessori ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.7 - Z.T.O. C2 Nuova espansione.(C2)

1. Vengono così definite quelle zone previste per l'espansione urbana; questa è attuabile attraverso l'approvazione di Piani Attuativi fatte salve le previsioni urbanistiche del P.R.G. e secondo tipologie edilizie omogenee in grado di qualificare l'intervento, alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.
 - SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 700.
 - DENSITÀ INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE: 1,00 mc/mq.
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00.
2. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circostanti.
3. A norma dell'art 13 c.14 della l.r. 14/2017 è confermata la disciplina dell'art. 18 c.7 della l.r. 11/2004 relativa alla decadenza delle previsioni relative alle di espansione soggette a strumenti attuativi.

Art. 2.8 - Z.T.O. D Insedimenti piccolo industriali e artigianali. (D1-1)

1. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti industriali e artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con esclusione di edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggi del dirigente e del custode, ad uffici direttivi o simili, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti.
2. Le zone sono divise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. L'edificazione avviene a concessione singola nelle zone di completamento e attraverso piani attuativi in quelle di espansione alle seguenti condizioni:
 - INDICE TERRITORIALE MAX DI COPERTURA: 30%
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: 11,00 m.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: i fabbricati adibiti ad alloggi devono restare almeno m.15,00 dagli altri fabbricati, se non nel caso di laboratori artigianali con annessa abitazione.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 15,00.

- DISTANZA MINIMA DALLE STRADE SECONDARIE DI ACCESSO AI LOTTI O DALLE STRADE DI LOTTIZZAZIONE INTERNA: **mtm.** 7,00
- DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI FRONTEGGIANTESI SU STRADE INTERNE DI LOTTIZZAZIONE: MT. 20,00
- PARCHEGGI: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area di mq. 6 per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria.
- VERDE ALBERATO: almeno 0 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze di alto fusto nella quantità minima di una ogni 9 mq.

Art. 2.9 - Z.T.O. D Insediamenti misti artigianali-commerciali (D1.2)

1. In tali zone sono consentiti insediamenti misti artigianali e commerciali, i magazzini, i depositi, con esclusione delle attività moleste o inquinanti. L'edificazione dovrà rispettare il più possibile la tipologia prevalente delle zone residenziali limitrofe. Sono ammesse, inoltre, l'abitazione per il proprietario, o del dirigente/custode con superficie massima non superiore alla metà della parte produttivo/commerciale, con un massimo di mq. 120 al lordo dei muri perimetrali ma escluse le scale di accesso, la cantina, la soffitta e il garage.
2. Le zone sono suddivise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. Nelle zone di completamento l'edificazione avviene con concessione singola, in quelle di espansione a mezzo di piani attuativi secondo le seguenti norme:
3. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo. ~~L'edificazione, in tale zona l'attuazione~~**L'attuazione** degli interventi è subordinata a pianificazione di tipo attuativo. Valgono le seguenti norme:
 - INDICE TERRITORIALE MASSIMO DI COPERTURA: 45%
 - INDICE **FONDIARIO MASSIMO** DI COPERTURA: 55%
 - ALTEZZA MASSIMA: **mtm.** 7,50
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: **mtm.** 5.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: **mtm.** 10; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: **mtm.** 10,00 o su allineamento preesistente.
4. La cessione di aree per opere di urbanizzazione dovrà corrispondere:
 - a) al 10% della superficie territoriale per le destinazioni artigianali;
 - b) al 100% della superficie lorda calpestarle distribuita piano per piano, per le destinazioni commerciali.

Art. 2.10 - Z.T.O. D Intensiva commerciale. (D2)

1. Viene così definita quella zona, situata all'interno del centro abitato, prevista per insediamenti commerciali e direzionali.
2. L'edificazione può avvenire solo tramite lo strumento del comparto o di lottizzazione, esteso alla limitrofa zona prevista a Parcheggio Pubblico, per la quale, essendo le sagome degli edifici contenute nel Piano puramente indicative, si prevede una ridefinizione a Verde e Parcheggio nel rispetto della superficie totale prevista, attraverso una progettazione unitaria.
 - DESTINAZIONE: sono consentiti edifici aventi destinazione commerciale, direzionale e residenziale;
 - La superficie destinata ad attività commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore al 30% della superficie coperta massima del comparto, di cui almeno la metà a destinazione commerciale.

- ~~DENSITÀ~~~~INDICE DI EDIFICABILITÀ~~ FONDIARIA: minima 2,3 mc/mq massima 3,00 mc/mq.
- ~~DENSITÀ~~~~INDICE DI EDIFICABILITÀ~~ TERRITORIALE MASSIMA: 2,2 mc/mq.
- ~~INDICE FONDIARIO MASSIMO~~ DI COPERTURA: 40%.
- ALTEZZA MASSIMA: ~~m~~~~m~~. 9,50.
- DISTANZE DAI CONFINI E DALLE STRADE: ~~m~~~~m~~. 5,0, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 18 del D.Lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- DISTANZE DAI FABBRICATI: ~~m~~~~m~~. 10,00

Art. 2.11 - Z.T.O. D Aggregazioni ricettive (D3.1)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso ad alberghi, pensioni, residenze turistico alberghiere a gestione unitaria e "garni".
2. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di concessione singola alle seguenti condizioni:

1) Z.T.O. D3/1

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere ~~Commissione Edilizia del Responsabile del Procedimento~~, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- ~~DENSITÀ~~~~INDICE DI EDIFICABILITÀ~~ FONDIARIA MASSIMA: 2,50 mc/mq.
- ~~INDICE FONDIARIO MASSIMO~~ DI COPERTURA: 35 %
- ALTEZZA MASSIMA: 12,00 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: 5,00 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 10,00 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: ~~m~~~~m~~-10,00 ~~m~~

1) Z.T.O. D3/1.2

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere ~~Commissione Edilizia del Responsabile del Procedimento~~, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE 3000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA 10,50 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 ~~m~~~~m~~
- DISTANZA MINIMA CONFINE ~~STRADALE~~~~10~~~~STRADALE~~: 10,00 ~~m~~~~m~~

1) Z.T.O. D3/1.3

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere ~~Commissione Edilizia del Responsabile del Procedimento~~, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti

dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 3000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m

1) Z.T.O. D3/1.4

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere Commissione Edilizia del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi! studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 2000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m.

Art. 2.12 - Z.T.O. D Campeggi.(D3.2)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso a campeggi: come definiti dall'Art.26, c.4 della L.r.11/2013.
2. In tali zone sia la nuova edificazione che l'eventuale ampliamento, sia la sistemazione delle aree scoperte a piazzole, sono consentite solo attraverso un Piano Attuativo, alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: campeggi con installazione di tende e altri simili impianti smontabili costruzioni fisse ed altri impianti purché connessi alla destinazione della zona ed al carattere turistico dell'attività.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: sono consentiti ampliamenti dei volumi esistenti o costruzioni isolate; in ogni caso valgono le norme generali tipologiche previste per l'edificazione ~~in zona~~ in zona agricola, limitatamente all'uso dei materiali, di cui all'Art. 4.6 delle presenti norme.
 - DENSITÀ INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,30 mc/mq. con max di 1200 mc.
 - DENSITÀ INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE MASSIMA: 0,25 mc/mq.
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 5% (per la ricezione, uffici, ristoranti, self-service, servizi igienici, locali accessori).
 - ALTEZZA MASSIMA: 5,00 m.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: 10 m. o allineamento preesistente.
3. Dovrà essere assicurata una dotazione minima di mq. 80 per ogni piazzola, roulotte o tenda.

4. Dovrà essere rivolta particolare cura nella sistemazione di tutte le aree scoperte: le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale.
5. Dovrà essere realizzato un idoneo impianto per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

Art. 2.13 - Z.T.O. E Zone agricole.

~~1. La tutela ed edificabilità delle zone agricole è disciplinata dalla Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dalle presenti norme.~~

1. Il territorio agricolo comunale è stato suddiviso ex Art. 11 L.R. 24/85 nelle seguenti sottozone:

- E1.1 delle colture tipiche
- E1.2 forestale e di tutela ambientale
- E2.1 dei prati di monte
- E2.2 ~~agli~~ agri turistiche
- E3 agricolo produttiva
- E4.1 aggregazioni edilizie rurali
- E4.2 aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'ex Art. 10 L.R. 24/1985

2. Ai sensi dell'ex Art. 10 della L.R. 24/85, oltre alle aggregazioni rurali di antica origine (sottozone E4.2), sono stati individuati singoli edifici ricadenti nelle altre zone rurali (vedi Allegato A), per i quali gli interventi consentiti sono normati dai gradi di protezione di cui all'Art. 5.1 delle presenti ~~norme~~ norme.

3. L'edificazione in zona agricola è disciplinata dalla normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e, qualora più restrittivi, dai successivi articoli da 2.14 a 2.20. In particolare:

a) sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 3 c1. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;

b) sono sempre consentiti gli ampliamenti di edifici da destinarsi a case di abitazione secondo il vigente P.R.G., fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;

c) sono consentiti gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;

d) sono consentiti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

~~3.4.~~ Le nuove edificazioni in aree con preesistenze dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti ed in prossimità della rete viaria esistente o comunque

entro ambiti che garantiscano la massima integrità e tutela del territorio agricolo. Dovrà essere inoltre stipulato un atto unilaterale di un impegno a:

- non realizzare strade di accesso; non richiedere al comune contributi per allacciamento idrico elettrico e ove possibile fognario e al contrario formulare impegno a realizzare tali allacciamenti a proprie totali cure e spese;
- non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi impegno a realizzare adeguata struttura di depurazione dei liquami ove non sia possibile l'allacciamento alla fognatura;
- non richiedere al Comune neppure in futuro deviazioni o estensione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ma impegno a provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore, fisso e areato per il contenimento dei sacchi dei rifiuti in attesa della raccolta.
- non realizzare recinzioni di alcun tipo, fatte salve quelle temporanee per il bestiame al pascolo o quelle fisse per la protezione delle aree di stretta pertinenza degli edifici, queste ultime dovranno essere costituite preferibilmente in legno. Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

Art. 2.14 - Z.T.O. E Zona delle colture tipiche (E1.1)

1. Zona caratterizzata da favorevoli condizioni morfologiche, costituente un ambito sufficientemente ampio.
2. Sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento;
 - gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004.
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
4. Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R.24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 44 c.2 e 3 della L.R. 11/2004 Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti ~~nonne~~norme e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
6. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.15 - Z.T.O. E ~~Zona~~**Zona forestale e di tutela ambientale (E1.2)**

1. Tale zona comprende le superfici boscate, i greti, gli improduttivi di quota, le praterie alpine e riveste importanza prioritaria sotto gli aspetti paesaggistici e naturalistici. Le superfici boscate sono soggette alle norme di gestione del Piano Economico di Riassetto Forestale (per i boschi comunali) e alle prescrizioni di Polizia forestale vigenti. Sono compresi sia popolamenti forestali che, per le proprie caratteristiche selvicolturali sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica,), che formazioni forestali le cui funzioni di protezione idrogeologica, sia per posizione che per caratteristiche dei popolamenti, sono preminenti rispetto al ruolo produttivo.

~~2. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui all'art. 4 e art. 7 della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:~~

~~In tali zone~~ per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

~~3.2.~~ Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di strade e piste di servizio nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano. Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportato terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante;
- è promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione;
- il bosco di proprietà del Comune deve essere gestito in base agli specifici piani economici di riassetto forestale secondo quanto previsto ~~dall'art. 24 L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale, approvate dal Cons. Reg. con provv. 1066 del 21.04.1980;~~dalla D.G.R. 167/2019;
- nei soprasuoli privati le utilizzazioni forestali sono soggette ~~ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti~~ al regolamento regionale n. 2/2020 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art. adottate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 52/78;1978.
- è favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici, boscate o da destinare alla forestazione, della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n. 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto;
- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
- ~~sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento,~~ sono ammessi gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

- gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui gli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;
- sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.

4.3. Parametri:

- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00
- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mi. 20,00 tra edifici di proprietà diverse, ~~mi~~m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
- DISTANZA DAL CONFINE STRADALE = mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 235 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.16 - Z.T.O. E Zona dei prati di monte. (E2.1)

1. Comprende prati di monte tuttora utilizzati e anche quelle superfici prative che, in seguito ad abbandono, sono state più o meno estesamente colonizzate da erbe infestanti o da arbusti, che agevolmente potrebbero essere recuperate alla coltura prativa o pascoliva.
2. Sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti:
 - ~~gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente~~
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3. punto a) delle presenti norme e senza obbligo di Concessione o Autorizzazione edilizia ;
 - la ~~costruzione~~costruzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e ~~senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia~~;secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di strade e piste nonché l'adeguamento della rete esistente di penetrazione.
5. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = ~~mi~~m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE= mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 235 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.17 - Z.T.O. E Zona agro-turistica. (E2.2)

1. Zone che, pur conservando l'interesse agricolo, presentano delle peculiarità naturalistiche-paesaggistiche che le rendono meta di visitatori: per tale motivo

all'interno di questo ambito sono favorite attività in sintonia con queste forme miste di funzione del luogo. Per tali zone valgono le medesime ~~norme~~ norme di cui all'Art. 2.16.

~~2. Sono in ogni caso consentiti, per le costituzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800mc. compreso l'esistente;~~

~~3.2. Sono in ogni caso consentiti gli interventi edilizi relativi ad annessi rustici, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricole produttive con le modalità di cui agli Art. gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricole produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 con esclusione di annessi rustici per allevamenti e solo la costruzione di annessi rustici (prescrizione della Regione in sede di approvazione del P.R.G.).~~

~~4.3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.~~

~~5.4. Norme per le distanze: come da Art. 6 della L.R. 24/85.~~

- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = ~~m~~m. 10.000 e ~~m~~m. 50 per allevamenti intensivi.
- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = ~~m~~m. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ~~m~~m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
- DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE = ~~m~~m. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.18 - Z.T.O. E Zona agricola produttiva. (E3)

1. Comprende le superfici poste in prossimità dei nuclei rurali, utilizzate per colture specializzate quali orti, frutteti, vigneti utilizzate per l'autoconsumo delle famiglie residenti ~~ede~~, inoltre, i seminativi ed i prati. In tali zone sono consentiti ~~gli interventi di cui all'art. 48 della Legge Regionale 11/2004.~~

~~2. Sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800mc. compreso l'esistente;~~

~~- L'ampliamento concesso va riferito agli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricole produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;~~

~~- la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44;~~

- gli ampliamenti ammessi vanno riferiti all'immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta;

~~3. Gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricole produttive con le modalità di cui agli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004.~~

- la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della preesistente rete di penetrazione;

~~4.2. Le~~ Le stalle dimensionate per non più di 30 capi grossi con superficie minore di 200 mq. dovranno essere costruite a una distanza non minore ai 30 metri dalle Z.T.O. A, B, C, F, E4. ~~Stalle di dimensioni maggiori dovranno essere costruite ad una distanza non minore di 200 metri dalle Z.T.O. A, B, C, F, E4.~~

~~5.3. Fabbricati per Le fasce di rispetto delle stalle di maggiori dimensioni e degli allevamenti ZOOTECNICO INTENSIVI, con le caratteristiche degli Annessi Rustici per Allevamenti (art. 4.6.3), aziendali e intensivi, ammessi con copertura fondiaria massima pari al del 10%. Tali nuovi fabbricati dovranno distare almeno 500 metri, se trattasi di %, sono soggette alle disposizioni della DGR 3178/2004, 329/2010 e s.m.i.; in particolare gli allevamenti per suini, 300 metri per avicunicoli e 200 metri per bovini, intensivi sono disciplinati dalla DGR 856/2012 che ne definisce le distanze minime reciproche dai limiti delle Z.T.O. A, B, C, F, E4 degli ambiti agricoli e dalle residenze singole sparse e concentrate.~~

~~6.4.~~ Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.

~~7.5.~~ Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'alt. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

~~8.6.~~ Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3 al punto a) delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
- la ~~costruzione~~ costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e ~~senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia~~; secondo le disposizioni per l'edilizia libera.

~~9.7.~~ Parametri:

- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: mt. 5,00 e mt. 50 per allevamenti intensivi.
- DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: mt. 10,00
- DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno di detta perimetrazione.

Art. 2.19 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (E4.1)

1. Vengono così definite aree di recente formazione interessate all'organizzazione di Centri Rurali.
2. In tali zone sono consentiti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 24/85 11/2004 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
3. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;
 - la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la ~~costruzione~~ costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e ~~senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia~~; secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00

4. È pertanto facoltà del Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia, sentita la C.E., del Procedimento~~ valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
5. La costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme, nei limiti di un rapporto di copertura dello 0,5 % del fondo rustico con un massimo di 70 mq di superficie lorda di pavimento e con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq;
6. Tali annessi rustici potranno essere destinati agli allevamenti per autoconsumo con l'esclusione di stalle per capi grossi.
7. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di ~~ammali~~ animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività.
8. Si prevede inoltre la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza però la possibilità di realizzare ampliamento alcuno.
9. Nelle aggregazioni rurali è inoltre consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti familiari.
10. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni, sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
11. Distanze:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ~~mt.~~ m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: ~~mt.~~ m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: ~~mt.~~ m. 5,00.

Art. 2.20 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 (E4.2)

1. In tali zone tutti gli edifici sono classificati secondo i valori di storia e cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione al valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1. delle presenti norme).
2. A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà definirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4. delle presenti norme.
3. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) e c) ~~dell'art. 31 della L. 457/78~~ dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. delle presenti norme e le costruzioni accessorie: garages interrati, di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;
 - la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la ~~costruzione~~ costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e ~~senza obbligo di Permesso di costruire;~~ secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00

5. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia, sentita la C.E.,~~ del Procedimento valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
6. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività. Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza, però, la possibilità di realizzare ampliamento alcuno. Nelle aggregazioni rurali è, inoltre, consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti famigliari.
7. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
8. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte del ~~Consiglio Comunale, G.C.,~~ di appositi Piani di Recupero, nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00.

Art. 2.21 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.

1. Sono così definite quelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2. Secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. esse sono suddivise in:
 - AREE PER L'ISTRUZIONE
 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
 - AREE ATTREZZATE A PARCO - GIOCO - SPORT.
3. In tali zone si potranno avere interventi, da parte degli Enti, per le attrezzature di propria competenza, o di privati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di ogni progetto di modifica o costruzione.
4. Nel caso di servizi ed impianti ubicati in edifici non rientranti in apposita zona individuata sugli elaborati grafici del P.R.G., valgono le norme urbanistico-edilizie della zona in cui tali edifici ricadono o dallo specifico grado di protezione.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 61/85.

Art. 2.21(1) - Z.T.O. F Aree per l'istruzione. (nA)

1. Zone destinate alle attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste.
2. La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali.
3. DESTINAZIONE: in dette zone sono ammessi i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, compreso l'eventuale abitazione del personale di custodia, nonché eventuali impianti sportivi.
4. TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi edifici dovranno integrarsi compositivamente con le vicine zone edificate che con essi sono in rapporto visuale-prospettico: la progettazione dovrà essere all'uopo preceduta da una attenta analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto di lavori con l'insieme; particolare cura dovrà essere posta nello studio delle aree scoperte, della vegetazione di nuovo impianto e degli aspetti cromatici e dei materiali in vista.
5. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze con un massimo di m. 9,50.

6. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferire all'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m.
7. DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10.
8. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D P R. 16 dicembre 1992 n. 495.
9. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi e sport.
10. Le zone destinate ad attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:
11. SCUOLA MATERNA (2): L'edificazione è normata dallo specifico grado di protezione.
12. SCUOLA ELEMENTARE (3) - SCUOLA DELL'OBBLIGO (4):
 - DENSITÀ INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 2,00 MC/MQ.
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA TERRITORIALE: 30%.

Art. 2.21 (2) - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (B)

1. Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse comune. La fabbricazione, a seconda del tipo di destinazione, dovrà rispettare le vigenti leggi specifiche in materia ed è, inoltre, soggetta alle seguenti norme generali:
2. DESTINAZIONE: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative.
3. Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.
4. Le residenze sono ammesse solo funzionalmente legate alle attrezzature.
5. TIPOLOGIA EDILIZIA TIPOLOGIA EDILIZIA: valgono le medesime prescrizioni di tipologia edilizia di cui all'Art. 2.21 (1).
6. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze.
7. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
8. DISTANZA MINIMA DAI FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
9. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 o su allineamento preesistente.
10. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi. Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - CHIESE (9): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
 - BIBLIOTECA BIBLIOTECA (15) - CENTRO CULTURALE CULTURALE (16) - CENTRO SOCIALE (17): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione;
 - CENTRO TURISMO SOCIALE (19): L'edificazione esistente è normata dallo specifico Grado di Protezione. Per la nuova edificazione: Densità indice di edificabilità fondiaria massima: 0,5 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 10%. - Altezza massima: 7,5 m.
 - CASE PER ANZIANI (27): Densità indice di edificabilità fondiaria massima: 3,00 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 30% - Altezza massima: m. 14,00 - Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.

- ~~COLONIE, CASE PER FERIE (28)~~);
- OSPEDALE (34): DensitàIndice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 20% - Altezza massima: mm. 14,00 -Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.
- ~~MUNICIPIO (37)~~);
- CARABINIERI (43): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
- ~~UFFICIO POSTALE (52)~~);
- IMPIANTI TELEFONICI (54): DensitàIndice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 30%. - Altezza massima: 7,50 mm.
- DEPOSTO AUTOCORRIERE (80) - Indice fondiari massimo di copertura: 40% - Altezza massima: mm. 7,50 riferiti al piano di imposta della copertura.

Art. 2.21 (3) ~~Z.T.O. F Aree attrezzate a parco- gioco e sport. (A)~~

1. Le zone destinate ad attrezzature a parco, gioco e sport, individuate negli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - AREA GIOCO BAMBINI (82): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto dei bambini. Potranno essere inoltre ospitate piccole attrezzature sportive di svago adatte anche alle finalità turistiche purché non siano causa di rumore, pericolo o, comunque, disturbo alle attrezzature di cui sopra. La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalla strada.
 - GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE (83): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero. Tali aree, essendo elemento qualificante del tessuto urbano, dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei collegamenti pedonali, la vegetazione di nuovo impianto e l'eventuale inserimento di chioschi aperti o chiusi a servizi anche delle attività turistiche.
 - IMPIANTI SPORTIVI DI BASE (84) CAMPI DA TENNIS (84-88): In tali zone potranno trovare sede i complessi destinati ad accogliere gli impianti sportivi (campi calcio e gioco attività all'aperto).
 - Eventuali fabbricati a servizi di tali impianti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - DENSITÀINDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,25 mc/mq.
 - DENSITÀ MINIMA DAI CONFINI: mm. 5,00.
 - ALTEZZA MASSIMA: mm. 7,50.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: mm. 10,00.
 - EE' sempre consentita l'installazione di gradinate per il pubblico anche coperte.
 - PARCO URBANO (86): Tale area funge da naturale supporto visuale del Colle di S. Pietro e va destinata a parco urbano conservandone il più possibile intatta la valenza paesaggistico-ambientale. Dovrà essere organizzato con apposito studio particolareggiato il sistema dei percorsi e delle zone di sosta pedonale: eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa Autorizzazione del Sindaco. EE' proibita qualsiasi forma di edificazione.
 - AREA RICREATIVA (94): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei parcheggi e delle immissioni sulla pubblica via, della vegetazione di nuovo impianto, dei chioschi aperti o chiusi e di tutti gli elementi fini di arredo a prevalente servizio delle attività turistiche. Eventuali fabbricati a servizi di tale zona dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 1%.
 - ALTEZZA MASSIMA: mm. 3,50.
 - DISTANZA MASSIMA DAI CONFINI: mm. 5,00.

- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: ~~mt~~m. 10,00.

Art. 2.22 - Aree di verde privato.

1. Tali zone hanno lo scopo di isolare i nuclei originari dalle nuove aree urbanizzate. Esse sono destinate al mantenimento delle colture orticole e agricole in atto nonché dei giardini.
2. L'edificazione è proibita salvo le costruzioni di eventuali strutture in legno connesse all'attività agricola svolta, secondo le dimensioni e tipologie di cui all'Art. 4.6.3 (RICOVERI MINIMI), alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA DAI CONFINI: ~~mt~~m. 3.
 - DISTANZA DAI FABBRICATI: ~~mt~~m. 6.
 - DISTANZA DALLA STRADA: mt. 5,00
3. Per edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. ~~31 della L. 457/78 punti 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d);~~ è inoltre consentita la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3 lettera a) delle presenti norme.

Art. 2.23 - Fasce o zone rispetto (Rispetto stradale, fluviale, idrico)

- ~~1. Questa zona è destinata~~Oltre a specifiche disposizioni sovraordinate, le zone di rispetto e tutela sono disciplinate dall'art. 41 della l.r. 11/2004.
- ~~2.~~Queste zone sono destinate prevalentemente all'agricoltura.
- ~~3.~~E'È prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, l'area, ~~classificata~~classificabile con la zonizzazione delle aree limitrofe, è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti, purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari.
- ~~3.~~4. Sono ammesse le sole costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali cabine o simili.
- ~~4.~~Si richiama l'osservanza del T. U. 25.7.1904 n. 523 e del Regolamento 8.5.1904 circa le distanze dagli argini e dai pubblici collettori.
- ~~5.~~Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti e dalle indicazioni della zonizzazione di piano, in ogni caso, le costruzioni devono rispettare le distanze prescritte dal D.M. n. 1404 del 1-4-1968.
- ~~6.~~5. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; la demolizione comporta il decadere di tale facoltà.

Rispetto stradale

6. Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti e dalle indicazioni della zonizzazione di piano, la relativa disciplina è dettata dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", dal D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e dal D.M. 1404/1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della l. 765/1967".
7. Entro le fasce di rispetto stradale e in fregio a zone umide gli interventi edilizi devono conformarsi all'Art. ~~748 c. 7ter lett. e)~~ della L.R. 11/2004.

Rispetto idraulico e di tutela fluviale

8. Sono disciplinate per quanto riguarda le servitù dai RD 368/1904 (fiumi, torrenti e canali) e 523/1904 (corsi d'acqua consorziali), per la tutela dall'Art. 41 della l.r. 11/2004 e per la pericolosità dal Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).
9. Le distanze del presente articolo sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio di acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

Rispetto di sorgenti e pozzi

10. Le fasce di rispetto delle opere di presa delle acque destinate al consumo umano (sorgenti e pozzi) sono disciplinate dal D.L. 152/2006, dalla Direttiva 2000/60/CE e relative norme di recepimento e dal Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 107/2009 e s.m.i.).

Rispetto degli impianti di depurazione

11. Le fasce di rispetto relative agli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura e le relative disposizioni attuative sono disposte dal D.L. 4/2/1977 Allegato 4, "Norme tecniche per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" applicativo della L. 319/1976 e dalla DGR 2529/1999 (P.R.R.A.) e prevedono un raggio di 100,0 m rispetto alla recinzione degli impianti, salvo diverse disposizioni da parte dell'ULSS.

12. Le vasche imhoff fino a una potenzialità di 500 a.e. non vengono considerate impianti di depurazione ai sensi della relativa disciplina di riferimento.

Fasce di rispetto degli elettrodotti

13. La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va condotta con riferimento a quanto previsto dal D.M. 29.05.2008 e s.m.i.

14. In caso di superamento dei limiti di esposizione e di attenzione della citata normativa nelle relative aree non sono ammesse destinazioni ad aree gioco, istruzione od abitative e comunque luoghi con permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.

~~7.—Art. 2.24/85.~~

ART. 2.24 - Rispetto cimiteriale.

~~1. Dette zone~~Le fasce di rispetto cimiteriale sono vincolate ai sensi dell'art. disciplinate dall'art. 338 del R.D. 27.7.1265/1934 n. 1265 e successive integrazioni dalla l.r. 11/2004.

~~1.2.~~All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna nuova costruzione; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e modifiche i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 c.1 della l. 457/1978.

~~3. E prescritta l'inedificabilità assoluta, tuttavia l'area~~Oltre a quanto previsto al precedente comma, è ammessa l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica con le modalità di cui all'Art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004.

~~2.4.~~La fascia di rispetto cimiteriale è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti; sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché le ristrutturazioni degli edifici esistenti senza aumento di volume.

Art. 2.25 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico.

~~1. Tale zona è normata dalla D.G.R. 07.12.1999 n. 4433.~~I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti devono rispettare le direttive, le prescrizioni e i vincoli di cui ai D.Lgs. 32/1998, l. 133/2008 nonché, per quanto compatibili, alla l.r. 23/2003 e D.G.R. attuative 1562/2004 e 497/2005; tali disposizioni potranno essere recepite attraverso uno specifico regolamento comunale che determinerà anche gli ingombri e le volumetrie massime consentite. Inoltre, in particolare:

- DESTINAZIONE: in tale area oltre agli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione (distributore carburante con annesso: fabbricato servizi, magazzino, vendita accessori, ufficio, stazione di lavaggio) sono altresì ammesse attrezzature di ristoro.

- TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi volumi dovranno essere studiati in modo tale da non essere in contrasto con i caratteri ambientali dell'area circostante. In modo particolare dovranno essere il più possibile studiate soluzioni architettoniche per il fabbricato servizi tali da renderlo compatibile con la tipologia edilizia dell'edificazione in zona agricola.
 - VOLUME MASSIMO: 600 mc
 - INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 10%
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ~~m~~m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: ~~m~~m. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: ~~m~~m. 10,00
- ~~2. E' ammesso una tantum, per ragioni funzionali e su destinazioni pubbliche, l'ampliamento del volume esistente per un massimo del 10%, nel rispetto della tipologia esistente.~~

Art. 2.26 - Aree per ~~parcheeggi~~parcheeggi.

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate ai pubblici parcheggi per coprire le esigenze delle zone già edificate.
2. Su tali aree è fatto divieto collocare qualsiasi tipo di struttura, ancorché a titolo provvisorio. La realizzazione dei Parcheggi Pubblici spetta all'Amministrazione Comunale e dovrà essere effettuata in ~~m~~odo da non compromettere i caratteri morfologici del paesaggio.
3. In zona è ammessa la costruzione di parcheggi privati, ad un piano interrato almeno su 3 lati, in adiacenza a strade pubbliche, purché la superficie sovrastante venga destinata ad uso pubblico.
4. Nelle zone C2 i Parcheggi necessari verranno ricavati secondo le indicazioni dei Piani Attuativi.
5. Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggi di autoveicoli, nella misura di 1 mq per ogni 10 mc in appositi spazi/piani aventi dimensioni idonee al parcheggio delle autovetture e facile accesso alle aree di circolazione: la manovra di immissione ed uscita non deve ostacolare in alcun modo il traffico stradale.
6. La realizzazione di attrezzature di carattere commerciale e direzionale è subordinata al dimensionamento degli standards urbanistici in conformità a quanto prescritto ~~dal~~ D.M. 1444/68 art. 5/2 dall'Art. 31 della L.R. 11/2004; in particolare, la dotazione di parcheggi degli esercizi commerciali dovrà rispettare i disposti di cui alla l.r. 50/2012 e relativi regolamenti attuativi.
7. Alberghi e pensioni dovranno inoltre essere forniti di opportuni piazzali per il parcheggio delle autovetture o di autorimesse, in ragione di almeno un posto macchina ogni 5 letti, entro una distanza massima di m. 100 dall'esercizio.
8. Le norme su riportate sono da intendersi riferite anche a ristoranti, esercizi pubblici ed altre attrezzature di pubblica utilità, con finalità specificatamente turistiche.

Art. ~~2.27~~2.27 – Vincoli e tutele ambientali e di difesa del suolo.

~~La fabbricazione~~ **Zone Z.S.C. e Z.P.S. "Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo"**

1. Nel territorio comunale sono identificati, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la Zona di Conservazione Speciale (Z.S.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) "IT3230035 - Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo".
2. Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità di tale zona sono subordinati, fatte salve le previste ipotesi di esclusione, alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e

delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1400/2017 avente per oggetto "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".

Vincolo forestale idrogeologico

3. Nelle zone ~~comprese entro i limiti del~~ soggette a vincolo forestale idrogeologico, fissata in base a ~~di cui al~~ R.D. 30.12.3267/1923 n. 3267, è soggetta, oltre che alle norme di Piani Regolatore, al nulla osta della competente Autorità e relativo regolamento (R.D. 1126/1926) ed alla l.r. 52/1978 gli interventi sono subordinati:

- all'autorizzazione preventiva di cui al citato R.D. ed alla delega di cui all'Art. 2 della l.r. 58/1996, come integrato dall'Art. 4 della l.r. 25/1997, previa presentazione di idonea documentazione tecnica;
- al rispetto delle disposizioni delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e del Regolamento Comunale di Polizia Rurale; tali disposizioni valgono anche per i boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

Penalità edificatorie

1.4. Il territorio dal punto di vista dell'attitudine a ricevere insediamenti urbani, artigianali ed industriali è stato suddiviso in classi, che si ottengono assemblando le penalità desunte dall'esame degli elaborati clivometrico, idrogeologico, geomorfologico e litologico. Esse sono evidenziate sull'elaborato n. 10/9 (carta delle penalità ai fini edificatori) che si articola in due tavole, la 10/9 a scala 1:10000 e la 10/9/A a scala 1:2000, estesa alle sole zone urbane e ad alcune altre zone significative.

2.5. Queste tavole sintetizzano l'intero studio geologico-tecnico e sono state ricavate dall'elaborazione delle precedenti. Tali classi sono le seguenti:

- TERRENO OTTIMO

Nelle aree così definite non c'è alcun limite alla edificabilità; non si rilevano dissesti nel terreno, possibilità di esondazioni; il drenaggio delle acque superficiali è buono e le caratteristiche geotecniche dei terreni sono, in generale, buone.

- TERRENO BUONO

Vi sono limiti all'edificabilità per edifici particolari, che inducano carichi unitari notevoli sui terreni. Non si rilevano frane o altri dissesti: non vi sono possibilità di esondazioni, se non remote. Il drenaggio delle acque è generalmente buono. Buone, in generale, sono le caratteristiche meccaniche dei terreni. Le pendenze del profilo topografico sono inferiori al 10%.

- TERRENO MEDIOCRE

La penalizzazione è determinata dalla presenza di terreni ~~e-er~~con caratteristiche geotecniche mediocri o variabili, con difficoltà di drenaggi o che divengono sede, vista la configurazione topografica del suolo, di ristagno temporaneo di acque ruscellanti. Le pendenze sono inferiori al 20%; vi sono remote possibilità di esondazioni o si riscontra la presenza di terreni detritici con scarsa matrice, che possono subire assestamenti per cause sismiche o idrogeologiche. Questi terreni sono distribuiti su tutto il territorio. L'edificabilità è possibile, ma richiede interventi specifici, quali adeguate indagini onde stabilire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e definire le modalità di realizzazione delle opere necessarie per sanare la situazione esistente.

- TERRENO SCADENTE

L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Le pendenze dei versanti sono medie o alte (superiori al 20%) e vi sono possibilità di esondazioni; limitati i dissesti, forte ruscellamento superficiale, drenaggi difficoltoso e, infine, caratteristiche meccaniche scadenti del terreno. Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da dettagliate indagini idrogeologiche, sulla stabilità del versante o geotecniche particolareggiate. Molte zone rientrano in questa classe, soprattutto per l'elevata pendenza dei versanti; vi sono comprese aree, prevalentemente montane, che presentano vecchi insediamenti abitativi, adesso per lo più abbandonati.

- TERRENO PESSIMO

L'edificazione è sconsigliata per l'elevatissima penalizzazione. Qualsiasi intervento dovrà essere attentamente valutato e verificato con adeguate indagini geologico-tecniche, idrauliche, forestali. In questa classe sono compresi tutti i terreni caratterizzati da dissesto idrogeologico profondo, da erosione in atto, da pendenze superiori al 100% e tutti gli alvei dei corsi d'acqua.

6. Ai fini dell'idoneità del suolo si richiamano le perimetrazioni presenti alle tavole del P.R.G. conseguenti a prescrizioni puntuali della Regione Veneto.

Vincolo sismico

7. Il Comune di Lamon è classificato in "zona 2" ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 244/2021; in relazione a tale tematica:

- si applicano le vigenti norme di legge nonché le disposizioni di cui alla D.G.R. 244/2021 e D.G.R. 378/2021;
- la progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, va corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, in base a quanto previsto dai D.M. 11/3/1988, D.M. 14/9/2005 e dal T.U. 8/1/2008;

8. Si richiamano inoltre, i disposti degli studi di microzonazione sismica approvati, prevalenti sulle presenti N.d.A., nonché le D.G.R. 1572/2013 e D.G.R. 899/2019.

Vincolo del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A)

9. Gli interventi previsti dal P.R.G. sono ammessi in quanto compatibili con i disposti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Piave (P.A.I.) e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).

Art. 2.28 - Vincolo monumentale e paesaggistico.

~~Sono peraltro~~ **Vincolo monumentale**

1. Gli edifici sottoposti a tale vincolo sono disciplinati ai sensi dell'Art. 10 "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico" del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"; le tutele e gli interventi ammissibili sono riportati negli specifici provvedimenti di vincolo.

2. Sono altresì considerati beni monumentali, qualora di età superiore ai 70 anni, le cose immobili nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'Art. 10 c.1 e c.3a del D.lgs. 42/2004.

Vincolo paesaggistico

~~1-3.~~ Sono sottoposti a vincolo paesaggistico le zone di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, i beni di cui al n. 2 dell'Art. 1 della L. 29.6.39 n. 1497 e della L. 8 agosto 1985 n. 431 e successive modifiche.

4. **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 136 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Sul territorio di Lamon non sono individuate tali aree di vincolo.

5. **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Le aree vincolate, individuate nelle cartografie di P.I. fanno riferimento ad una fascia di m 150,0 per i corsi d'acqua e 300,0 per i laghi.

6. **Le aree di tipo "A" e "B"** del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 sono sottratte, ai sensi del D.lgs. 42/2004, all'applicazione del vincolo.

7. **Foreste e boschi.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" rappresentate da territori

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'Art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Data la dinamicità delle formazioni boscate la perimetrazione di P.R.G., anche ai fini del vincolo forestale di cui alla l.r. 52/1978, presenta carattere ricognitivo;

8. **Usi civici.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. h) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" gravate da usi civici; si tratta di aree, qualora con accertamento concluso, disciplinate inoltre dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. **Ambiti montani per la parte eccedente 1.600m slm.** In tali ambiti l'edificazione, ove ammessa, è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, ai sensi dell'Art. 142 lett. d) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
10. **Vincolo archeologico.** i siti a rischio archeologico sono sottoposti alla tutela di cui all'art. 142 c.1. lett. m) del d.lgs. 42/2004; in caso di ritrovamento fortuito di beni culturali di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004 vanno seguiti i disposti e le procedure di cui all'art. 90 dello stesso. per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è facoltà del responsabile unico del procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. d) del d.p.r. 554/99 e 28 del d.lgs. 42/2004.

Art. 2.29 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).

1. Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza. Sono ammessi inoltre:
 - negozi o botteghe
 - studi professionali o commerciali
 - magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati
 - laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici
 - autorimesse pubbliche o private, purché sia garantito un accesso idoneo
 - alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè
 - banche
 - cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
2. Sono esclusi dalle zone residenziali:
 - industrie
 - ospedali
 - macelli
 - nuove stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti, eccetto quelli per piccoli animali da cortile
 - tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
3. Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali e direzionali in relazione agli standards urbanistici.

Art. 2.30 - SUAP Sportello Unico Attività Produttive

1. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della L.R. 55/2012.

2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla L.R. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla VAS, dalla normativa del P.R.G. e nel rispetto dei vincoli e delle tutele sia indicate dal P.R.G. che dalla pianificazione sovraordinata.

Parte Terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE – ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

(Strutture urbanistiche, aree libere, sistemazioni esterne, decoro degli spazi)

Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.

1. Il Piano prevede il riassetto del sistema viario sia con la costruzione di nuove strade che con l'adeguamento di quelle esistenti.
2. Al riassetto della viabilità provvede di norma il Comune mediante progetti esecutivi i quali potranno discostarsi dalle indicazioni di P.R.G. per esigenze determinate dalle specifiche condizioni dei luoghi, evidenziabili solo dallo studio di dettaglio.
3. Gli interventi dei privati non dovranno in alcun modo pregiudicare il riassetto del sistema viario e la realizzazione dei parcheggi.
4. In particolare, negli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno tener conto del disegno di Piano conformando ad esso ogni opera stabile sul terreno.
5. Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione e al rinverdimento delle scarpate.

Art. 3.2 – Percorsi pedonali e marciapiedi.

1. Le indicazioni grafiche relative a percorsi pedonali segnalano l'ubicazione privilegiata di tali collegamenti in zone dove essi sono ritenuti necessari per ragioni di riqualificazione urbana o, più in generale, per dotare il Comune di infrastrutture pedonali, possibilmente attrezzate, funzionali ad una più organizzata funzione turistica del sito.
2. Il Comune potrà disporre la realizzazione di percorsi pedonali nelle zone dove, per ragioni di riqualificazione funzionale, si renda necessaria tale dotazione. Potrà, inoltre, disporre la realizzazione di marciapiedi lungo i tracciati di cui al precedente articolo.
3. Nelle zone residenziali, ~~il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia sentita la Commissione Edilizia,~~ Giunta Comunale può imporre l'uso pubblico dell'area destinata a marciapiede a carico dei proprietari dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di mlm. 2,00.
4. Nelle zone a carattere storico la pavimentazione di percorsi pedonali e marciapiedi sarà, preferibilmente, in pietra locale, dovrà essere preceduta da uno studio particolareggiato per conferire all'intervento un reale carattere di riqualificazione del contesto urbano.

Art. 3.3 - Piazze pedonali.

1. Con tale indicazione vengono previsti slarghi o piazze da assegnare ad un uso pedonale e sui quali avranno, in generale, affacci negozi, botteghe ed altri esercizi e infrastrutture aperti al pubblico.
2. La progettazione esecutiva di slarghi o piazze pedonali avverrà tenendo in particolare considerazione i materiali di pavimentazione preferibilmente in pietra locale, la disposizione di elementi di arredo fissi o mobili che dovranno, nel loro insieme, diventare elementi di riqualificazione ambientale e connotanti lo specifico sito in cui si collocano.

Art. 3.4 - Filari alberi ad alto fusto.

1. Con tale indicazione vengono previste nuove marginature arboree di strade o percorsi pedonali da ottenersi attraverso la piantumazione di essenze ad alto fusto di tipo locale.
2. E' prescritto il mantenimento di tali essenze: qualora uno o più alberi debbano essere tagliati, vanno sostituiti con nuove giovani piante.

Art. 3.5 - Sistemazine dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.

1. Nell'ambito delle zone residenziali nonché delle zone E4 sono soggetti al rilascio di regolare ~~concessione edilizia~~ titolo edilizio tutte le opere di sistemazione e trasformazione dei terreni di iniziativa dei privati che non rientrino nel normale lavoro orticolo.
2. Le operazioni di modificazione del profilo del suolo connesse al rilascio delle concessioni a edificare non devono produrre modificazioni rilevanti nel paesaggio e nell'assetto dell'area.
3. Nelle aree scoperte private è consentita la sistemazione a verde con orti e giardini; la scelta delle essenze da utilizzare dovrà privilegiare quelle locali in sintonia con il paesaggio vegetale circostante.
4. Proprietari e conduttori della proprietà sono obbligati alla buona e costante manutenzione degli spazi sopracitati, pena le sanzioni che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le corti di antica origine, sulle quali hanno affacci edifici normati da grado di protezione, ubicate all'interno delle zone A e E4.2, vanno considerate spazi comune di pertinenza delle residenze e come tali ripulite da ogni superfetazione: non potranno essere consentiti frazionamenti con cordonate o muretti in c.a.

Art. 3.6 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.

1. Sono consentite recinzioni realizzate con assicelle in legno, palizzate e strutture portanti in legno, rete metallica, ringhiere, siepi, muretti in pietra a vista di tipo tradizionale o muretti intonacati coperti da pietre squadrate.
2. Lungo i percorsi pedonali delle zone A-B e E4.2 le recinzioni dovranno avere cordolature in pietra a vista o in muratura intonacata coperta da pietra a vista; la cordolatura dovrà avere altezza massima di cm. 50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni; sono ammesse altezze maggiori nel caso di delimitazioni di terreno con quote e pendenze diverse.
3. Le recinzioni in rete metallica o legno dovranno avere preferibilmente fondazione a plinti isolati, senza la messa in opera di cordolature continua.
4. Sono ammessi, per la chiusura di accessi pedonali e carrai delle corti prospicienti spazi pubblici, cancelli realizzati in legno o ferro preferibilmente color scuro, secondo i motivi tradizionali, con arretramento di ~~m~~m. 5,0 dal ciglio strada per gli accessi carrai e ~~m~~m. 1,50 per gli accessi pedonali; sono ammesse distanze minori, all'interno dei centri abitati ed in condizioni di particolari difficoltà di realizzazione, su conforme parere della ~~Commissione Edilizia~~ Giunta Comunale, qualora il cancello sia comandato elettronicamente con telecomando.
5. L'altezza massima delle recinzioni, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni, non potrà superare metri 1,50 nelle zone residenziali e metri 3,00 nelle zone industriali o ad esse assimilate; entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali-artigianali-commerciali o ad essi assimilati devono essere trasparenti; il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico edilizio può concedere deroghe per documentate necessità di sicurezza della lavorazione o per diverse motivazioni o prescrizioni, previo parere della ~~Commissione Edilizia~~ Polizia Locale.

6. Le recinzioni delle aree private devono essere tenute staccate dal ciglio stradale secondo il D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495 con un minimo, all'interno dei centri abitati, di m. 1,00, salvo allineamenti preesistenti; la fondazione non deve insistere su suolo pubblico.
7. Al fine di garantire la sicurezza del traffico in corrispondenza di incroci e curve, la natura, l'altezza e la distanza dal nastro stradale delle recinzioni saranno soggette a prescrizioni del Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia sentito il del~~ Procedimento, previo parere della ~~Commissione Edilizia~~ Polizia Locale.
8. È prescritta la valorizzazione delle cinte murarie e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero. Qualora, per cause di forza maggiore, vengano sostituiti i muri di sostegno dei terrapieni vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori.
9. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni dovranno essere realizzati in modo da mascherare, mediante opportuni accorgimenti quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche ritenute valide ~~dall'adal~~ competente Commissione Edilizia Responsabile del Procedimento, la visione della parte continua in calcestruzzo inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante. ~~E'È~~ È facoltà del Responsabile dell'Uffici Urbanistico Edilizio, ~~sentita la Commissione Edilizia~~ sentito il Responsabile del Procedimento, imporre la mobilità di recinzioni che costituiscano deturpamento all'ambiente.
10. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Edilizio, inoltre, può imporre, a secondo il tipo di zona, l'adozione di soluzioni architettoniche omogenee.

Art. 3.7 - Impianti tecnologici pubblici e privati.

1. Nell'ambito delle zone residenziali (A-B-C-E4) tutti gli impianti tecnologici pubblici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognatura) dovranno essere oggetto, prima di qualsiasi nuovo intervento o modifica che riguardi anche solo una categoria di essi, di un progetto unitari che riguardi la loro sistemazione e la previsione delle modifiche nel tempo.
2. In particolare, si prescrive che, di norma, tutte le reti compresa quella elettrica e telefonica siano realizzate in interrato e che, nelle zone A e E4.2, per la rete di illuminazione pubblica il supporto dei punti luce sia di forma e dimensioni tradizionali e realizzato in ferro.
3. Nelle ~~zone~~ zone A e E4.2 non è ammesso nessun volume tecnologico fuori terra: fanno eccezione solamente gli impianti ~~T.V.TV~~ T.V.TV e radio da realizzare nel numero massimo di uno per ogni ~~edifici~~ edificio.

Art. 3.8 - Elementi di arredo.

1. Gli elementi di arredo urbano esistenti vanno opportunamente ripristinati sia nella loro forma che funzione.
2. Nuovi elementi di arredo urbano dovranno essere oggetto, prima della loro installazione, di apposito progetto, nel rispetto di materiali e tecnologie tradizionali.

Art. 3.9 - Pubblicità e ~~affissini~~ affissioni.

1. E' vietata la collocazione di cartelli, scritte, insegne anche luminose o apparecchi comunque pubblicitari sia fissi che mobili, che non abbiano avuto la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Per il servizio di affissioni sono disposti opportuni spazi e quadri in luoghi che potranno di volta in volta venir destinati tali da non turbare le esigenze estetiche del sito.

Art. 3.10 - Coni visuali significativi.

1. Entro l'area indicata dai coni visuali e per una distanza di m. 100 dal vertice è vietata ogni edificazione.
2. I volumi pertinenti a tali aree possono essere trasferiti su lotti contigui fuori dal cono visuale.

Art. 3.11 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale.

1. Il paesaggio rurale tradizionale presenta sintomi di degrado in seguito all'abbandono delle colture tradizionali e quindi alla mancanza di adeguata manutenzione delle opere di sistemazione agraria.
2. Il paesaggio naturale, ricco di motivi di grande rilevanza ambientale, non è oggetto di adeguata attenzione. Su tali ambiti le scelte operative dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
 - all'ambiente naturale, spesso compenetrato al paesaggio rurale, va riconosciuto un suo valore intrinseco e un'importanza irrinunciabile nell'equilibrio del territorio;
 - al paesaggio rurale, vanno riconosciuti non solo un valore storico paesaggistico e una potenzialità produttiva, ma anche un ruolo insostituibile nell'equilibrio del territorio.
3. Sulla base di tali obiettivi vengono date le seguenti indicazioni specifiche:
 - SIEPI
Vanno mantenute e favorite le siepi, costituite prevalentemente da specie autoctone, poste lungo mulattiere, carrarecce, strade silvo-pastorali e interpoderali o delimitanti fondi rustici.
Potrà continuare la loro utilizzazione purché in occasione dei tagli venga mantenuto un adeguato numero di soggetti che ne garantiscano l'integrità strutturale.
Nel caso di allargamento di strade interpoderali alberate, dopo i lavori dovrà essere ricostruita la siepe originale.
 - TERRAZZAMENTI
Nelle operazioni di rinforzo o di ripristino dei muretti in pietrame a secco che sostengono i terrazzamenti va conservato il parametro esterno in pietrame.
Eventuali opere di rinforzo in calcestruzzo dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.
 - FOSSI, RUSCELLI, CORSI D'ACQUA
Va rispettata la loro presenza e il loro ruolo. Nel caso di specifici biotopi, di riconosciuto valore ecologico, gli interventi sull'alveo dovranno essere studiati in modo tale da causare il minor danno possibile agli ambienti interessati.
La pulizia e il controllo del regime vanno fatti con metodi tradizionali.
 - VEGETAZIONE RIPARLALE
Nel caso di interventi di sistemazione idraulica lungo il corso di alvei contornati dalla tipica vegetazione riparale, attraverso tecniche di bioingegneria si dovrà provvedere alla ricostituzione della vegetazione asportata con i lavori.

Art. 3.12 - Varianti Verdi

1. Sono aree di "variante verde" le aree rese inedificabili ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015, rientranti fra le aree inedificabili di cui all'Art. 9 c.1 d) della L.R. 14/2009 e s.m.i., che costituiscono una riserva di verde urbano e periurbano.
2. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi né edificatori, compresi gli interrati e gli elementi di arredo urbano, né di impermeabilizzazione dei suoli o di realizzazione di impianti o reti tecnologiche o superfici a standard e parcheggi.
3. Sono unicamente ammessi:

- gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - opere di pavimentazione strettamente necessarie al passaggio pedonale;
 - interventi di opere tecnologiche di progettualità pubblica;
 - recinzioni perimetrali all'intero ambito.
4. I perimetri delle aree rese inedificabili devono intendersi come "confine" tra proprietà. L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalle norme dell'ambito territoriale nel quale gli stessi risultano inseriti. Non è ammessa:
- la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti;
 - la costruzione a confine ancorché l'ambito "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.
5. In tali aree vanno mantenute le alberature esistenti e si indirizza alla realizzazione o mantenimento di prati arborati.
6. Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato.

Parte Quarta CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA

Art. 4.1 - Allineamenti.

1. Gli allineamenti indicati nei grafici di progetto hanno valore indicativo, dovranno essere definiti in dettagli in sede di progettazione esecutiva, e potranno essere modificati su conforme parere ~~della Commissione Edilizia~~ del Responsabile del Procedimento.

Art. 4.2 ~~Lotti~~ Lotti inedificati.

Lotti inedificati. (Tipo A e tipo B)

1. Vengono così definiti quei lotti presenti in zona agricola E4 per i quali è consentita l'edificazione a concessione edilizia singola nel rispetto della relativa sagoma limite nonché delle prescrizioni ~~edilizi~~ edilizie-urbanistiche stabilite dalla normativa a seconda del tipo specifico.
1. Trattasi di lotti previsti per il completamento residenziale funzionale dei centri rurali ~~(con edificazione svincolata dai criteri stabiliti dagli artt. 3 e 5 della Legge 24/85)~~.
2. In molti casi sono state indicate sagome limite per nuovi edifici affacciatisi su nuovi slarghi o piazze pedonali avendo ravvisato la carenza di spazi aggregativi associativi: tali nuovi edifici, nello spirito delle prescrizioni del presente Piano, dovranno essere organizzati al piano terreno per ospitare attività economiche e servizi connessi alla residenza.
3. In presenza di più lotti contigui sono ammessi Piani Attuativi che, comprendano tutti i lotti, forniscano previsioni planivolumetriche contenenti tipologie edilizie anche a schiera ma che interpretino i caratteri formali dell'edifici tradizionale.
4. ~~Potranno essere maggiorati i tetti volumetrici concessi come definito dalla legge regionale 47/93.~~

5.4. **Lotti inedificati. (Tipo A)**

- Superficie coperta massima: mq. 120.
- Volumetria max: mc. 800.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze minime dai confini ~~m~~m. 5,00
- distacco minimo tra i fabbricati mt. 10,00

6.5. **Lotti inedificati. (Tipo B)**

- Superficie coperta massima: mq.180.
- Volumetria max: mc. 1200.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze dai confini ~~m~~m. 5,00
- distacco minimo tra fabbricati mt. 10,00

Art. 4.3 - Sagome limite nuovi edifici in zona E4

1. Viene così definito il perimetro all'interno del quale va contenuta l'edificazione del volume ammesso, secondo le indicazioni tipologiche e gli indici di zona ovvero secondo le eventuali prescrizioni del pertinente lotto inedificato.
2. Sono consentite modifiche e aggiustamenti nella collocazione planimetrica delle sagome limite purché tali spostamenti non alterino sostanzialmente riorganizzazione distributiva sottesa alle prescrizioni del P.R.G..

3. Tale modifica dovrà comunque essere esaurientemente motivata dal richiedente; verranno fissati allineamenti in modo tale che il nuovo volume possa convenientemente rapportarsi alla edificazione circostante, presente e futura, e alle previsioni viarie.

Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.

1. La realizzazione di nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.
2. Gli edifici dovranno presentare impianto volumetrico semplificato, il tetto a due falde inclinate (con pendenza variabile tra il 40% e il 60%), di forma semplice secondo i moduli tradizionali e materiali di finitura esterna (manto di copertura, intonaci, rivestimenti, ecc.) ripresi da quelli tradizionali ed omogenei per zone.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti privi di valore storico ambientale dovranno perseguire il miglioramento della qualità formale dell'edificio ed un corretto rapporto con le preesistenze di carattere storico ambientale.
4. Si dovrà in particolare perseguire una semplificazione dell'impianto volumetrico con l'inserimento di elementi e materiali ripresi da quelli tradizionali. Potranno essere accettate anche soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle tradizionali qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea.
5. Oltre alle vigenti disposizioni legislative e alle norme di cui all'Art. 2.26, per ogni nuovo edificio dovrà essere previsto almeno un posto macchina ed un magazzino ripostiglio per ogni unità abitativa, che dovranno far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali.

Art. 4.4.1 - Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C.

1. Le coperture, costituendo elemento di rilevante interesse figurativo, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
2. Per le coperture dei tetti è consentito l'impiego dei seguenti elementi: coppi e tegole in cotto o cementizie, tavolette in legno (scandole), lamiera verniciata con tinta opaca scura.
3. In ogni caso il manto deve essere adeguato ai colori e tipi prevalenti nella zona.
4. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal filo del muro esterno di facciata.
5. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10. Gli abbaini con funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia.
6. Le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari; i serramenti, le strutture e i rivestimenti esterni saranno in legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie.
7. Le disposizioni relative alle coloriture, si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti. Il Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia, su conforme parere della Commissione Edilizia, del Procedimento~~ può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni e materiali diversi, se lo ritiene giustificato dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.

Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.

1. Le realizzazioni di nuovi edifici e gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da valutazione dell'impatto planimetrico visivo del fabbricato sul contesto urbanistico e ambientale circostante.

2. Qualora l'impatto non dovesse essere accettabile vanno proposti interventi migliorativi e correttivi, sia occultando l'edificio mediante cortine arboree e movimenti terra, sia mascherando i prospetti con idonei provvedimenti.

Art. 4.6 - Caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola

1. Il presente articolo ha per oggetto norme edilizie che definiscono gli aspetti architettonici formali ai quali attenersi sia nel caso di nuove costruzioni che di interventi sull'esistente edificato in Z.T.O. "E".
2. Tali norme attengono alle seguenti categorie di intervento:
 - Case di abitazione in zona agricola: nuova edificazione e ampliamento;
 - Case di abitazione in zona agricola: interventi sull'esistente;
 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: nuova edificazione;
 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: interventi sull'esistente.

Art. 4.6.1 - Case di abitazione in zona agricola: - nuova edificazione e ampliamenti.

1. La realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.
2. Tale inserimento deve avvenire interpretando anche attraverso l'uso di tecnologie e materiali contemporanei i caratteri morfologici dell'ambiente.
3. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
4. L'edificio dovrà presentare una pianta semplificata di sagoma preferibilmente rettangolare o quadrata ed un max. di 2 piani abitabili fuori terra, più l'eventuale sottotetto abitabile.
5. In particolare, gli interventi dovranno unificarsi alle seguenti indicazioni:
 - la copertura dovrà essere a due falde con pendenza variabile tra il 40% e il 60%, le linee di gronda e di colmo il più possibile costanti.
6. Nel caso di edifici con pianta rettangolare la linea del colmo dovrà essere parallela al lato lungo, nel caso di edifici disposti su pendio la linea di colmo dovrà essere parallela alla curva di livello; il materiale usato per la copertura di edifici appartenenti alla stessa aggregazione edilizia dovrà essere omogeneo.
7. Tale prescrizione vale anche per singole unità componenti schiere che si trovano al di fuori degli aggregati edilizi.
8. Sono vietate coperture in vetroresina e in fibrocemento.
9. Coperture metalliche dovranno essere verniciate con colore opaco scuro.
10. Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone E4₂ dovranno essere realizzate con tegole sui colori tradizionali;
11. E' consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal ~~R.E. Comunale~~ REC.
12. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal muro esterno di facciata.
13. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10.
14. Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia;
15. tutte le facciate degli edifici dovranno essere in muratura intonacata e tinteggiata color chiaro o in sassi a vista di pietra locale.

16. Nella tipologia con ballatoio in legno possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione; è ammessa la realizzazione di poggiali aggettanti purché rispondenti alle tipologie tradizionali.
17. In particolare, dovranno avere il piano di calpestio realizzato in legno con eventuali elementi strutturali in ferro, parapetti sempre in legno a ritzi verticali di disegno semplice.
18. Dovranno preferibilmente disporsi parallelamente alla linea di colmo, possibilmente sulla facciata meglio esposta al sole; è sempre consentita la realizzazione di logge rientranti nel rispetto dell'organizzazione compositiva delle facciate.
19. È fatto divieto della loro chiusura anche con elementi vetrati sul filo facciata.
20. Potranno essere inseriti sul fronte di logge o poggiali montanti verticali in legno o ferro schermato legno a tutta altezza che saranno ancorati al tetto.
21. I lati brevi dei poggiali potranno essere chiusi con elementi lignei a tutta altezza fissati nel sottofalda;
22. Sono vietate pensiline, tettoie e tettucci di riparo non adeguatamente inseriti nel contesto dell'edificio;
23. Le scale principali degli edifici dovranno essere ubicate all'interno degli stessi: eventuali scale secondarie di servizio potranno, nel caso della tipologia a ballatoio, trovar posto esternamente sul fronte purché non sporgano dal filo dei poggiali; finestre, porte e polloni esterni saranno preferibilmente in legno lo schema compositivo delle facciate dovrà rispecchiare il più possibile quello delle tipologie tradizionali con particolare riguardo alle partiture e dimensioni dei fori; in particolare si consigliano finestre di dimensioni max. cm. 100 X 130, porte di dimensioni max. cm. 200 X 210, finestre circolari sui timpani di dimensioni max. diametro cm. 90.
24. Al piano terra sono ammessi fori di dimensioni anormali, per l'esercizio delle attività diverse dalla residenza e per l'accesso alle autorimesse, di dimensioni preferibilmente quadrate di lato max. cm. 250 purché in allineamento verticale col filo esterno della partitura dei fori superiori e non in contrasto con la modularità ed il ritmo dispositivo dei fori stessi;
25. Le finestre saranno munite esternamente di oscuri in legno a 2 ante realizzati secondo le forme e le tecniche tradizionali.
26. Eventuali contorni di cornice nelle finestre saranno a disegni semplici, in pietra locale o malta gli sporti in genere dovranno avere profondità comuni alle caratteristiche tipologiche del fabbricato e della zona in cui è situato, tali sporti dovranno essere eseguiti secondo le forme, finiture e materiali tradizionali.
27. In particolare, qualora la struttura del tetto sia in legno, saranno costituiti dal prolungamento dei travi ed arcarecci lasciati a vista;
28. Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori scuri (bruno grigio) oppure in rame naturale.
29. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare; le torrette di camino dovranno avere, preferibilmente, le caratteristiche di quelle tradizionali. Sono sconsigliate torrette prefabbricate in cemento.
30. E facoltà dell'Ufficio Edilizio Urbanistico, su parere conforme ~~della Commissione Edilizia~~ del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

Art. 4.6.2 - Case di abitazione in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona "E4" sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e compresi nelle zone "E1" "E2" "E3", indicati negli appositi elenchi di cui all'allegato A (Elenco degli Edifici Segnalati compresi nelle zone "E1" "E2" "E3").
2. In tutti gli altri casi gli interventi non sono correlati a specifico grado di protezione; per essi valgono le indicazioni urbanistiche ~~contemplate dalla L.R. 24/85 nonché le prescrizioni edilizie previste per la nuova edificazione e ampliamento in zona agricola della L.R. 11/2004 e delle presenti N.T..~~
3. Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici di qualche interesse non compresi tra quelli correlati a specifico grado di protezione, il Sindaco può sollecitare ~~la Commissione Edilizia~~ il Responsabile del Procedimento che, nello spirito e secondo i metodi indicati dall'Art. 5.1 esprimerà parere in merito all'intervento richiesto.
4. Ovunque possibili saranno da preferire interventi di recupero e consolidamento degli elementi esistenti nello spirito delle categorie facenti capo alla "Ristrutturazione" previste dalla presente normativa.

Art. 4.6.3 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - nuova edificazione.

1. La realizzazione di nuovi fabbricati non residenziali dovrà essere condotta tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.
2. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato e del paesaggio agricolo, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
3. In particolare, i nuovi fabbricati, che qualora esterni alla zona E4 sono soggetti alle disposizioni dell'art. 44 della l.r. 11/2004, dovranno rientrare tra i seguenti tipi:
 - a. BARCHI APERTI: caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a seconda della quantità di fieno da conservare a forma di piramide a base quadrata o a capanna con lato massimo pari a mi. 6,00 (vedi ~~allegata~~ allegato B tavola 1-~~punto A,~~) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo);
 - b. RICOVERI MINIMI: piccole costruzioni contenute nelle misure planimetriche massime pari a mt. 3,50 X 5,00, con altezza del colmo massima pari a mi. 3,50 dal Piano di Campagna, con tetto a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti massimo ~~era, da~~ 60, con struttura in legno rivestita pure in legno e doghe larghe verticali mordentate scuro (vedi ~~allegata~~ allegato B tavola 1-~~punto B~~), ~~è inoltre consentita la costruzione di volumi interrati entro la perimetrazione del ricovero minimo, tali volumi non potranno emergere dalla linea naturale di terra e dovranno avere l'accesso dall'interno;~~; queste costruzioni non contemplate dalla L.R.24/85 ~~trovano~~ 85 trovano motivazione per la manutenzione dei corpi di terreno agricolo e per piccoli allevamenti famigliari non collocati all'interno di una azienda agricola che per la loro esigua estensione o frammentazione o per qualità di coltura non sono suscettibili di reddito.

Avranno diritto a realizzare questi manufatti, tutti i soggetti aventi titolo per richiedere ~~la concessione~~, il Permesso di Costruire che, secondo l'art. 48, c.7 ter, lett. c) della l.r. 11/2004, sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C".
 - c. ~~ANNESI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE: queste costruzioni come definite all'art. 2 della L.R. 24/85 saranno contenute nelle misure planimetriche massime pari a mi. 5,00 X 7,00, ad uno o a due piani, con altezza del colmo massima pari a mi. 4,00 e mi. 7,00, rispettivamente per il tipo a uno e a due piani, riferita al punto più basso, con tetti a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti max cm. 80, struttura in~~

~~muratura e legno, numero minimo di aperture di dimensioni ridotte (vedi allegata tavola 2);~~

~~d.c.~~ ANNESI RUSTICI PER ALLEVAMENTI: queste costruzioni come definite all'Art. 2 della L.R. 24/85 saranno generalmente ad un piano, con tetto a due falde di pendenza > al 30%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in muratura, intonacate color chiaro, con eventuali elementi esterni di finitura in legno scuro.

I progetti relativi a nuovi annessi rustici per allevamenti devono riportare:

- lo schema organizzativo, morfologico e funzionale del centro aziendale, con specificate le modalità di inserimento del nuovo intervento soprattutto in rapporto ad eventuali edifici esistenti di interesse storico ambientale;
- la valutazione dell'impatto visivo del nuovo intervento nel contesto ambientale e paesaggistico, attraverso idonea documentazione (rilievi, fotomontaggi, ecc.);
- la predisposizione delle misure più idonee ad assicurare un corretto inserimento ambientale, generalizzando l'impianto di siepi ed alberature in modo da minimizzare l'impatto visivo del nuovo intervento con l'ambiente.

I nuovi annessi rustici devono avere le sezioni contenute nelle sagome limite allegate (vedi ~~allegata~~ allegato B tavola 3~~7~~) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo).

e.d. FABBRICATI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICO INTENSIVI;

queste costruzioni, come definite all'Art. 2 L.R. 24/85 dovranno rispondere agli stessi requisiti tipologici previsti per gli annessi rustici per allevamenti.

Art. 4.6.4 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona E4, sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e confini (~~zona~~ zone E1, E3), indicati negli appositi Elenchi di cui all'allegato n. 1 (Elenco Edifici Segnalati compresi nelle zone E1, E3).

Art. 4.6.5 - Cambio destinazioni d'uso

1. In tutte le zone agricole sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc a condizione:
 - che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze di fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall' ispettorato regionale dell'agricoltura;
 - che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
 - che l'edificio rispetti tutte le prescrizioni in materia di igiene come disposto dal vigente regolamento edilizio
 - non si tratti di una costruzione precaria: baracche totalmente in legno, tettoie aperte, costruzioni internate
 - edifici con grado di protezione 1,2,3,4 nel caso gli interventi di adeguamento non modifichino sostanzialmente (modifiche imposta solai, modifiche di tutte le ~~foronometrie~~ forometrie) l'aspetto architettonico del bene;
 - l'edificio abbia una volumetria superiore a 80 mc.

Art. 4.6.6 - Adeguamenti.

1. In tutte le zone E è consentito il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro, il ripristino ed il risanamento conservativo degli edifici esistenti connessi all'uso agisco lo, forestale, pastorale, e residenziale.

2. Nella realizzazione dei servizi igienici e l'installazione degli impianti tecnologici, ~~che sono espressamente consentiti dalla L.R. 18/2006,~~ i volumi tecnici devono essere realizzati all'interno degli edifici o, qualora ammessi in ampliamento nel rispetto della L.R. 11/2004, comunque non devono comportare significative alterazioni dell'impianto strutturale e tipologico degli stessi.
3. Il limite di tali alterazioni volumetriche è così determinato: fino al 30% del volume esistente con un massimo di mc. 60 e un minimo di mc 15 per edificio di modeste dimensioni;
4. La presente norma non si applica ad edifici con grado di protezione 1, 2, 3 o 4.
5. Gli adeguamenti di cui ai precedenti commi saranno realizzati nel rispetto delle tipologie locali, dei materiali e dei colori originari dell'edificio esistente, e dovranno integrarsi armonicamente con esso.
6. Sono esclusi interventi di modifica del prospetto principale ad esclusione di interventi interrati.
7. Per gli edifici in muratura di tipologia tradizionale a "casera" per i quali non è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale od assimilabile nei quali è prevista la presenza temporanea ai fini della conduzione del fondo o della ~~maturazione~~ manutenzione delle zone agricole, forestali e private, è ammessa l'installazione di servizi minimi (servizio igienico e punto fuoco) nel rispetto dei gradi di protezione esistenti e delle altre modalità di intervento sugli edifici tradizionali in zona agricola.
8. La volumetria verrà conteggiata come prescritto dal Regolamento edilizio vigente; ~~;~~ sono ~~sempre~~ consentiti ampliamenti interrati, essi comunque dovranno avere una superficie utile al massimo pari alla superficie del sedime già esistente.

Art. 4.6.7 - Ricostruzione di ruderi.

1. ~~E'~~ È consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò sia riscontrabile nelle categorie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
2. La ricostruzione può avvenire solo esclusivamente alla concomitante esistenza delle seguenti condizioni:
 - esistenza ~~di~~ di muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò risulti nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti (catasto; Ufficio del Registro; Amministrazione comunale nel caso di edifici per ~~cui i quali~~ i quali sia stato rilasciato titolo abilitativo) dalle quali emergano dati certi e incontrovertibili;
 - il rispetto della tipologia originaria, come risultante da documentazione fotografica o iconografica o comunque nel rispetto della tipologia degli edifici già presenti in zona;
 - il rispetto della volumetria originaria se possibile ricavabile dalla suddetta documentazione;
 - nel rispetto della volumetria ~~sette indicata~~ sottoindicata nei rimanenti casi; ~~;~~
 - la linea del colmo dovrà correre parallela al lato maggiore;
 - l'altezza massima misurata tra la linea di terra ed il punto d'imposta del tetto sarà:
 - per gli edifici con larghezza del fronte fino a ~~m~~ m. 4,00 massimo 2,80;
 - per gli edifici con larghezza del fronte da ~~m~~ m. 4,00 e fino a ~~m~~ m. 6,00 massimo 4,60;
 - per gli edifici con larghezza del fronte superiore a m. 6,00 massimo 5,60.

Art. 4.6.8 - Aveni titolo agli interventi di nuova edificazione.

1. L'edificazione di nuove case di abitazione nelle zone agricole è consentita per le esigenze della famiglia rurale con le modalità di cui agli 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Art. 4.7 - Costruzioni accessorie: garages o depositi fuori terra.

1. All'interno dei perimetri delle zone residenziali nonché delle zone agricole, (in questo caso secondo i disposti dell'Art. 44 c.5 ter della L.R.11/2004), fatte salve le previsioni di P.R.G. e quando non sia utilizzabile il piano terra degli edifici di abitazione o dei rustici contigui, potranno essere realizzate una tantum, in ragione minimo di numero una cellula per ogni residenza, costruzioni accessorie che potranno servire per ricovero di automezzi come pure per altri annessi alla residenza. (vedi allegato B tavola 4A).
2. Tali costruzioni dovranno essere realizzate preferibilmente in abbinamento con altre simili per formare complessi a schiera e collocate in posizione facilmente accessibile dal collegamento stradale.
3. Sono pertanto ammesse costruzioni unitarie o addossate all'edificio principale di cui sono pertinenza, con unica copertura formata da tetto a una o due falde di pendenza minima pari al 40% e sporti di profondità massima pari a cm. 60, accorpanti, se isolate, un minimo di due cellule con un massimo di sei.
4. Ogni cellula potrà misurare una profondità massima pari a m. 5,50 e una larghezza massima pari a m. 3,50, dovrà avere un'altezza massima dal piano campagna alla Enealinea di gronda pari a m. 2,50 ed un'apertura per l'accesso, eguale a quella delle altre cellule vicine, di dimensioni massime pari a m. 2,20 X 2,20 con un'eventuale apertura per aereazione sul lato opposto pari a max cm. 80 X 80.
5. Il Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia sentita la Commissione Edilizia del Procedimento~~ può disporre per misure diverse. Tamponamenti e paramenti esterni dovranno essere in legno a larghe doghe verticali mordentate scuro per corpi isolati, e dello stesso tipo dell'edificio principale, per corpi addossati. Lo zoccolo di appoggio sarà realizzato con terrapieno; eventuali opere murali e di sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate in pietra a vista del tipo tradizionale.
6. Gronde e pluviali saranno a sezione tonda in lamiera verniciata scura o in rame naturale.
7. Il materiale di copertura dovrà uniformarsi a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola.
8. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.8 - Costruzioni accessorie: garages interrati.

1. Si definiscono interrati i garages che presentino fuori terra soltanto la fronte di accesso e i cui fianchi laterali non fuoriescano dal terreno per un'altezza media pari a m. 1,20.
2. Tale dimensione deve essere raggiunta nello stato originario del terreno senza che lo stesso subisca artificialmente conformazioni diverse.
3. Nella costruzione dei garage interrati va seguita indicativamente la tipologia di cui ~~alla Tavola 4 (B)~~ all'allegato B tavola 4B delle presenti norme.

4. Tutte le parti murarie a vista saranno realizzate o rivestite in pietra a lavorazione tradizionale: può essere lasciata a vista l'eventuale piattabanda in c.a. del foro d'ingresso.
5. La muratura frontale (di accesso) proseguirà lateralmente al manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno.
6. Parapetti di protezione saranno ricavati in prosecuzione del paramento murario così come sopra definito, eventualmente ricoperto da copertina in pietra a filo muro. I portoni di accesso dovranno essere in legno o rivestiti legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie. Nelle costruzioni isolate è fatto obbligo ricoprire l'estradosso del solaio di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm. 30 raccordato al terreno adiacente.
7. Qualora il garage sia costruito in adiacenza a fabbricati può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei o bituminosi.
8. È ammessa la costruzione di garages al confine con strade pubbliche o di uso pubblico purché, per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente ed il proprietario si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare la superficie stessa ad uso pubblico, spazio pedonale o parcheggio auto; dovrà essere garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente. È fatto divieto collocare superficialmente a tali manufatti qualsiasi altro tipo di costruzione accessoria anche a titolo provvisorio.
9. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: legnaie.

1. È ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a legnaia secondo le seguenti prescrizioni:
 - Indici di zona – Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie di cui al presente punto non sono da computarsi ai fini degli indici di fabbricazione della zona sulla quale insistono.
 - Ammissibilità – È ammessa la costruzione di un unico volume accessorio da adibire a legnaia per ogni unità abitativa esistente. Le costruzioni dovranno essere realizzate nelle aree edificabili di pertinenza dell'edificio e nelle aree a verde vincolato ~~e nelle aree agricole,~~ localizzate in addossamento o comunque entro un raggio massimo di m. 60 dall'edificio di riferimento. Nelle aree agricole dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'Art. 44 c.5 ter della L.R. 11/2004 o ricadere nelle fattispecie di edilizia libera.
 - Materiali – Le legnaie saranno realizzate in legno tinta naturale con manto di copertura uguale a quello dell'edificio di riferimento e dimensioni conformi alla Tavola 5 delle presenti Norme. L'eventuale zoccolo di appoggio non potrà sporgere oltre 10 cm dalla quota naturale del terreno. In caso di contestuali opere di rimodellazione del terreno o modificazioni dell'area scoperta, dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa edilizio-urbanistica vigente.
 - Distanze – Le distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti rispetteranno le misure minime rispettivamente di m. 3,0 e m. 6,0. Le distanze minime dalle strade saranno quelle previste dal relativo azzonamento di P.R.G.. È ammessa l'eventuale costruzione in allineamento.

- Collocazione – Di norma le costruzioni accessorie di cui al presente punto saranno costruite su fronti secondari dell’edificio e, per edifici con G.d.P. fino a 4, in modo da non compromettere, per quanto possibile, la visuale di altri prospetti di pregio.
- Alienazione - La legnaia non potrà essere ceduta per nessun titolo separatamente all’unità abitativa per la quale e’ stata richiesta. L’eventuale alienazione del terreno, separatamente dall’unità abitativa di riferimento, comporterà l’obbligo della rimozione della legnaia.

2. Le costruzioni accessorie aventi le caratteristiche indicate al presente articolo sono realizzabili in zona agricola senza alcun titolo abilitativo, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 4.10 - Agriturismo

1. Per gli aventi titolo ai sensi della normativa vigente è ammesso l’ampliamento per usi agrituristici delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; la parte eccedente gli 800 mc va assoggettata a vincolo ventennale di destinazione d’uso.
2. L’agriturismo viene condotto ai sensi delle l.r. 28/2012 e 7/2016 ed alla DGR 502/2016.

Art. 4.11 - Altri interventi in zona “E”

Edificazione in aree boscate e al di sopra dei 1.600 m.

1. Nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione fatta salva la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini; il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all’Art. 50 c.1 lett.d) n.6.

Serre fisse

2. Sono serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; la loro realizzazione è consentita all’imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all’Art. 43 c.2 lett.e) drlla L.R. 11/2004.
3. Le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente sono equiparate ad attività di edilizia libera ai sensi dell’Art. 6 c.6 lett. a) del DPR 380/2001; dovranno uniformarsi a quanto previsto da apposito provvedimento della G.R. relativo a caratteristiche costruttive e condizioni da rispettare per l’installazione.

Ricoveri per equidi

4. È consentita la realizzazione fino ad un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare secondo quanto previsto all’Art. 44 c.5 quinquies della l.r. 11/2004.
5. I box saranno realizzati e tamponati con materiali lignei, ad eccezione di eventuale telaio metallico, con l’esclusione di elementi in muratura. La lettiera potrà essere realizzata con pavimentazione prefabbricata o apposito telaio purché non stabilmente infissa al suolo; le caratteristiche dei box, in ogni caso, dovranno rispettare le linee guida del Ministero della Salute “Norme e Regole per la tutela del Cavallo”.
6. La superficie coperta complessiva per ciascun animale sarà di 9 mq, elevati a 12 in caso di giumento con puledro con spazio libero scoperto non inferiore a 1.000 mq/animale.

7. Le distanze minime previste sono di 10 m dai confini e 30 m dagli edifici di altra proprietà, riducibili a 10 m per edifici della stessa proprietà.
8. Le recinzioni dell'area pertinenziale il ricovero dei cavalli sono ammesse solo con staccionata in legno o elettrificazione.

Piscine scoperte

9. Per le aziende agrituristiche e le attività turistico ricettive è ammessa la realizzazione di piscine scoperte pertinenziali alla residenza qualora:
 - siano localizzate in stretta pertinenza all'edificio di riferimento e comunque entro 60 m dallo stesso;
 - la superficie dello specchio d'acqua non sia superiore a 50mq, elevati ad 80 per strutture ricettive;
 - non emergano con strutture murarie oltre 20 cm. dal piano campagna, eventualmente raccordato per ridurre l'impatto paesaggistico.

Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi

1. Tutti gli edifici ricadenti nelle Z.T.O. "A" ed "E4.2" nonché gli edifici meritevoli di segnalazione ricadenti nelle altre zone sono classificati, a seconda del grado di protezione ed in conseguenza del tipo di intervento consentito, in nove categorie. Tale classificazione si basa sui valori storico-ambientali-morfologici emersi dall'indagine diretta espressa negli elaborati di analisi, nonché su elementi progettuali insostituibili del paesaggio e, in particolare, dove sia stato ritenuto preminente tale aspetto, a singoli episodi costruttivi ritenuti sufficientemente significativi. La classificazione ha lo scopo di prefigurare delle ipotesi limite di intervento a cui ciascun edificio può essere sottoposto, restando inteso che sono sempre applicabili interventi di grado più restrittivo rispetto a quelli fissati, con l'esecuzione dei G.d.P. 8 e 9.
2. Qualsiasi intervento edilizio, diverso da quello previsto dal grado assegnato al singolo edificio, dovrà essere preceduto dalla richiesta dell'interessato di modifica del grado assegnato presentata compilando la scheda di cui all'allegato B, come previsto all'Art. 2.3 c.4.
3. Tale richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico corredata di idonea documentazione atta a verificare le caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato tramite portale SUAP.
- ~~4. L'Ufficio Urbanistica verificherà la rispondenza della documentazione agli atti e della relativa normativa di tutela e, se necessario, assegnerà direttamente il nuovo Grado di intervento.~~
- ~~5.4.~~I privati potranno accedere alla procedura descritta ai commi precedenti anche nel caso in cui sia necessario assegnare un grado di intervento ad un edificio che ne sia privo in quanto non schedato.
- ~~6.5.~~La classificazione riportata nelle tavole 13.3 (interventi sull'esistente edificato) si articola nel modo seguente:
 - 1 - Restauro filologico
 - 2 - Risanamento conservativo
 - 3 - Restauro propositivo
 - 4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A"
 - 5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B"
 - 6 - Ristrutturazione conservativa globale
 - 6b - Ristrutturazione ricostruttiva
 - 6c - Ristrutturazione ricostruttiva programmata
 - 7 - Demolizione e ricostruzione
 - 8 - Demolizione senza ricostruzione
 - 9 - Ristrutturazione urbanistica

Art. 5.1.1 - Restauro filologico - Grado di protezione 1

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la conservazione di edifici di interesse storico-artistico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e restaurato con tecnologie e materiali affini a quelli dell'epoca cui si fa prevalere il riferimento, nel rispetto e nella valorizzazione della sua configurazione d'origine per quanto riguarda rimpianto volumetrico, l'involucro esterno e rimpianto distributivo.

Art. 5.1.2 - Risanamento conservativo - Grado di protezione 2

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente la conservazione di edifici di interesse storico-artistico e di valore architettonico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente delle informazioni sull'edifici emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con tecnologie e materiali scelti a seconda della specificità del caso, nel rispetto degli elementi aggiunti ed evitando, comunque, interventi innovativi o di ripristino.

Art. 5.1.3 - Restauro propositivo - Grado di protezione 3

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la consentine di edifici di valore architettonico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con la possibilità di sostituzione di parti deteriorate o inadeguate anche con tecnologie e materiali di nuova concezione.

Art. 5.1.4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A" - Grado di protezione 4

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, il recupero di edifici di valore ambientale e testimoniale. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della conservazione dell'eventuale ripristino dei loro specifici caratteri Tipologici ed architettonici.
2. Tuttavia, questi edifici presentano spesso aspetti di ordine funzionale non più adeguati alle mutate condizioni di vita. Vengono quindi portati riportati i principali problemi di ordine disibutivo distributivo-funzionali nonché di ordine compositivo-formale accompagnati dalla normativa che ne regola le modalità d'intervento.
3. In generale gli interventi correlati a tale Grado di Protezione dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno.
4. Dovranno essere mantenuti anche elementi dell'impianto dell'impianto distributivo particolarmente significativi.
5. In particolare:
 1. ~~1~~—Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni:
 - a. SUPERFETAZIONI
Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.
 - b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO
II motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.
L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetiche superfetazioni.
E sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edifici a scapito di altri vani.
Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi. Si utilizzeranno per l'aerazione preferibilmente le aperture esistenti.

Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.

Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto – f - del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.

c. SCALE E COLLEGAMENTI

Non è ammesso lo spostamento degli elementi distributivi verticali, è tuttavia ammessa la realizzazione di impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e impianto volumetrico dell'edifici.

In particolare, non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie a ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitativi purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi a vista.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a m.2,40. Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a m. 2,20.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulle quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati color chiaro: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale. Per dimostrate necessità di carattere igienico-edilizio sono ammesse nuove aperture e/o allargamenti di quelle esistenti mantenendo gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista. Nel caso di ripristino di fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona.

Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali.

È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile.

Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

l. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoio o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizio.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigio) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

2. ~~2~~—Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame nonché alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali come individuate nella relazione di analisi.

Art. 5.1.5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B" - Grado di protezione 5

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, recupero degli edifici antichi o recenti in continuità con le tradizioni del luogo.
2. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della consistenza e del ripristino dei loro specifici caratteri tipologici e architettonici, nonché l'esecuzione di tutte quelle opere di sostituzione, anche con materiali e tecnologie di nuova concezione atte a rendere architettonicamente accettabili e coerenti con l'edificio nel suo complesso gli elementi alterati ed i corpi aggiunti nei casi in cui, per motivi di ordine tecnico, economico e funzionale, non sia opportuno procedere ad un ~~riputino~~ ripristino radicale.
3. In generale gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono il mantenimento dell'impianto volumetrico e di parte dell'involucro esterno.
4. In particolare:
 1. ~~1~~—Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
 - a. SUPERFETAZIONI

Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.

b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO

Il motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.

L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetiche superfetazioni.

E sempre possibile ricavare nu ovi vani per servizi igienici all'interno dell'edificio a scapito di altri vani.

Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi.

Si utilizzeranno per l'aereazione preferibilmente le aperture esistenti.

Eventuali nuove aperture dovranno rispettare quanto prescritto al punto g) del presente articolo.

Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.

Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto f) del presente articolo, m modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.

c. SCALE E COLLEGAMENTI

Sono ammesse nuove scale interne, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e rimpianto volumetrico dell'edificio.

In particolare non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie con ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini Abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche ed igieniche previste dal Regolamento Edilizi comunale.

Nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari di dimensione max 60x100) in misura non superiore al 5% della falda interessata.

Nelle schiere disposte sui pendii ciò potrà essere fatto nella falda rivolta verso monte. Eventuali abbaini saranno rivolti verso i cortili interni: nelle schiere disposte sui pendii verso monte.

Dovranno essere di struttura lignea, di dimensioni ridotte (passo d'uomo), di tipo tradizionale a due falde ortogonali alla falda del tetto ed in numero non superiore a uno ogni 25 mq. di superficie lorda della falda interessata.

Allo scopo di utilizzare i sottotetti è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio fino al 50% della sua superficie onde poter realizzare ambienti a più livelli (soppalchi) adatti ad uso abitativo.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi possibilmente in vista.

È eventualmente permessa la traslazione degli elementi orizzontali portanti senza modificare il numero dei piani, la superficie utile complessiva dell'edificio e qualora non comporti lo spostamento delle finestre.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a **m.2,40**.

Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a **m.2,20**.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulla quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Negli edifici già intonacati o in pietra non di pregi sarà concessa la sostituzione dell'intonaco o la nuova intonacatura purché con l'impiego di intonaci non sintetici a grana fine.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati bianco calce: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale.

È ammessa la realizzazione di nuovi fori con le caratteristiche di quelli preesistenti e la modifica di quelli esistenti qualora si rispettino gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti prevalenti nei prospetti.

Nei rustici, compresi nei perimetri delle zone residenziali, aventi i requisiti richiesti dalla presente normativa per il cambio di destinazione d'uso residenziale, è concessa la realizzazione di nuove aperture per finestra solo in casi del tutto eccezionali e in assenza di fori nello stato di fatto: le dimensioni dei nuovi fori finestra non dovranno eccedere quelle di cm. 90x120.

Sono ammesse al piano terra aperture di dimensioni maggiori, sia per ricavare autorimesse, sia per l'esercizio di attività diverse dalla residenza, alle seguenti condizioni:

- nelle tipologie a ballatoio l'operazione è ritenuta ammissibile quando il piano terra, generalmente utilizzato quale rustico, sia già dotato di un portone d'accesso di larghezza maggiore di m. 1,30; in tale caso può essere ricavato un foro di dimensioni max **m. 2,20x2,20**.

Nel caso che tale apertura venga utilizzata per l'accesso al garage è necessari che sia carrabile il percorso d'impianto edilizi;

Nelle tipologie con fronte principale a parete piena l'operazione è ritenuta ammissibile quando i nuovi fori siano disposti secondo i principali allineamenti

verticali e orizzontali dei fori esistenti e non in contrasto con il ritmo dispositivo dei fori stessi.

Nel caso del riuso residenziale dei rustici incorporati o contigui all'edifici principale o dei rustici a blocco isolato compresi nelle zone residenziali e rispondenti ai requisiti fissati dalla presente normativa,

vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura, la chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso (vetrate o legno) oppure arretrando il tamponamento rispetto al piano di facciata e ricavando una loggia.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista.

Nel caso di ripristino dei fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o simil legno secondo le nuove tecnologie. Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti. Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali. E vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

l. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoi o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme, pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizi.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigi) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

Sono ammessi inoltre:

- la sostituzione di tutti i muri interni;
- il rifacimento dei solai in legno con solai di moderna concezione (es. laterocemento);
- la sostituzione del tetto purché vengano conservate linee di colmo e di gronda: le strutture potranno essere realizzate con i materiali oggi a disposizione ad eccezione delle tipologie a ballatoi o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno;
- l'ampliamento sul retro di edifici a corpo semplice e con percorso di impianto edilizio passante sul fronte anteriore dell'edifici stesso, per la realizzazione dei servizi igienici e/o delle scale qualora risulti impossibile ricavarli all'interno data la limitatezza dello spazio disponibile.

Tale ampliamento dovrà avere una profondità max. di ~~m~~m. 2,50 con un aumento max. del volume esistente pari al 10% e non superiore a 50 mc. per ogni unità edilizia: in tal caso valgono le prescrizioni per la distanza dai confini e dai fabbricati previste per il grado di protezione "7" (Demolizione e ricostruzione).

La copertura dovrà essere realizzata possibilmente in prosecuzione e con la medesima presenza di quella esistente;

- nel caso di poggiali rifatti in ferro con eventuali solette in c.a. è eventualmente consentito di rimuovere il solo parapetto e di applicare alla soletta un parapetto in legno di tipo tradizionale a ritti verticali di disegno semplice, con montanti verticali in legno, o ferro mascherato legno, a tutta altezza ancorati al tetto e fascia inferire in legno a mascheramento della testa della soletta.
2. ~~2~~—Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 a - Ristrutturazione conservativa globale - Grado di protezione 6

1. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono, in generale, mantenimento dell'impianto planimetrico con eventuale adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti.
2. Per tali edifici risulta significativa la loro conservazione di elemento sedimentato nel tessuto urbanistico depurandolo da sovrastrutture che ne hanno alterato le originarie caratteristiche.
3. Generalmente queste sovrastrutture, superfetazioni o alterazioni anche sostanziali dei caratteri tipologici originali sono di entità tale da richiedere, ai fini di riportare l'edificio a un sufficiente grado di integrazione con i caratteri tipologici dell'edilizia locale, varie opere edilizie sostitutive di parti manomesse nel tempo.
4. In generale sono previste per questo tipo di categoria anche interventi di demolizioni di parti seriamente degradate e/o non più recuperabili dell'edificio con la conseguente ricostruzione delle stesse.
5. Per ciò che concerne ~~rimpianto~~l'impianto planimetrico al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, ~~sentita la Commissione Edilizia~~sentito il Responsabile del Procedimento, consentire spostamenti dal sedime esistente con aggiustamenti planimetrici semplificativi, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato.
6. In particolare:
 1. ~~1~~—Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle indicazioni di cui alla Ristrutturazione Parziale tipo "B" ad eccezione delle precisazioni, qui di seguito riportate, che consentono, per questa categoria specifica, gradi maggiori di libertà esecutiva.

Sono ammessi:

- la sostituzione di porzioni delle murature esterne fortemente degradate; su perizia asseverata di idoneità statica;
- l'adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti;
- per gli edifici isolati rientranti tra quelli di tipologia con fronte principale in muratura pena l'uso di materiali e tecniche diverse da quelle preesistenti e/o originarie è facoltà del Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia, su parere conforme della Commissione Edilizia~~del Procedimento concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso

dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto d'intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicativa delle forme e dei materiali proposti per l'impegno;

- per gli edifici rientranti nelle schiere edilizie con tipologia a loggiato in legno che presentino alterazioni del fronte (fori di dimensioni ~~anormali~~normali, superfetazioni e aggetti in c.a. ~~encon~~ ringhiere in ferro ecc.) tali da rendere difficili operazioni di ricomposizione di facciata, purché detto fronte non confini con il percorso stradale comunale, il Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia, su parere conforme della Commissione Edilizia, del Procedimento~~ può concedere la modifica dell'impianto volumetrico con l'avanzamento del fronte sino a raggiungere il filo esterno degli edifici finitimi e con la previsione di fori finestra di dimensioni normali con le caratteristiche di quelli vicini preesistenti, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti, presenti nei prospetti.

Tale concessione può concretizzarsi alla condizione che il corpo oggetto dell'avanzamento venga a inglobarsi funzionalmente con un edificio vicino per formare con questo un'unica unità edilizia: il sistema compositivo di facciata farà riferimento alla tipologia "(E) Varianti delle tipologie a ballatoi" esaminata nella Relazione di Analisi. Per quanto riguarda i materiali esterni essi dovranno uniformarsi a quelli previsti per la Ristrutturazione Parziale tipo "B".

2. ~~2~~—Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 b - Ristrutturazione ricostruttiva - Grado di protezione 6b

1. Diversamente dai precedenti gradi di ristrutturazione, il G.d.P. 6b, nei casi di palese degrado delle strutture, su perizia asseverata di idoneità statica, consente anche la demolizione e ricostruzione secondo quanto ammesso dall'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001.
2. Il nuovo intervento farà riferimento alle disposizioni tipologiche del G.d.P. 6; il Responsabile del Procedimento potrà consentire limitate soluzioni diverse qualora compatibili con il tessuto urbanistico circostante.

Art. 5.1.6 c - Ristrutturazione ricostruttiva differita - Grado di protezione 6c

1. E' ammessa la demolizione e ricostruzione. La ricostruzione è subordinata all'approvazione di un P.P. o P.d.R. di iniziativa pubblica che intervenga propositivamente su tutto il centro urbano in particolare sugli edifici diruti, demoliti ai sensi del presente grado od in cattive/pessime condizioni per disciplinarne caratteristiche e modalità di recupero.

Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione - Grado di protezione 7

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici di nessun valore architettonico o ambientale che si collocano all'interno di zone con preesistenze (Zone "A" e "E42") e con esse sono in rapporto compositivo prospettico.
2. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono in generale, oltre agli interventi di cui ~~ai punti a-b-c-d, dell'articolo 31 della Legge 457/78, alle all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d)~~ interventi di demolizione e ricomposizione dei volumi preesistenti con eventuale eliminazione dei caratteri deturpanti o in contrasto con le tipologie tradizionali o con il paesaggio.
3. In generale gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno accompagnarsi a modificazioni sia volumetriche sia planimetriche:

- per ciò che concerne rimpianto volumetrico, al fine di favorire operazioni di riordino distributivo nonché di adeguamento igienico-sanitari, potrà essere concesso un aumento del volume preesistente, complessivamente considerato, del 10% fino a un max. di mc. 50.
 - nel caso l'aumento volumetrico riguardi sopraelevazioni per il solo conseguimento di altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale, si potrà derogare a tali limitazioni:
 - per ciò che concerne rimpianto planimetrico, al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglioramento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere conforme ~~della Commissione Edilizia~~ del Responsabile del Procedimento consentire spostamenti dal sedime esistente, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da un tecnico abilitato:
4. In particolare:
1. ~~1~~—Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le seguenti indicazioni:
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "A" la tipologia edilizia dovrà essere conseguenziale a quella prevalente degli edifici di pregio limitrofi. È facoltà del Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia su parere conforme della Commissione Edilizia~~, del Responsabile del Procedimento consentire soluzioni architettoniche e tipologie diverse ~~potranno essere concesse dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia~~, qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi, a dimostrazione dei rapporti compostivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e dei materiali proposti per l'impiego;
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "E" dovranno essere osservate le norme edilizie previste per la nuova edificazione in tale zona;
 2. ~~2~~—Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente articolo ad eccezione di quanto stabilito per l'aumento della volumetria che non potrà subire variazioni rispetto allo stato di fatto.
5. Gli interventi di ricostruzione dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali così come individuate nella Relazione di analisi.
 6. Nel caso di rustici di modeste entità, gli interventi di ricostruzione dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Art. 4.7 riguardante garages e depositi fuori terra compresi nei perimetri delle zone residenziali.
 7. È sempre consentita la demolizione e ricostruzione per cambi di destinazione d'uso a garage: per le costruzioni di modesta entità è da preferire la demolizione con ricostruzione secondo quanto stabilito all'articolo 4.7 riguardante Garages e Depositi fuori terra.

Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione - Grado di protezione 8

1. Gli interventi correlati a tale categoria di intervento prevedono la demolizione senza ricostruzione di volumi non in sintonia con la fisionomia ambientale originaria del sito. Trattasi, per lo più, di volumi di modesta entità e di natura precaria, in genere baracche comprese nei cortili o attestate su percorsi di impianto edilizio, che si trovano in contrasto con il decoro degli spazi esterni degli edifici.

2. Sulla cartografia di P.R.G., data l'impossibilità di definire tali volumi contrastanti con l'ambiente, sono indicati con il grado di protezione "8" situazioni tipo generalizzabili a tutto il territorio comunale.
3. Il Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia~~ del Procedimento ha sempre la facoltà di ordinare la demolizione di tali volumi per ragioni di riqualificazione ambientale.

Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica - Grado di protezione 9

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici che, in rapporto al nuovo disegno urbanistico previsto dal P.R.G., vengono a sovrapporsi con aree di differente destinazione e quindi debbono essere demoliti per consentire la razionale sistemazione di spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento alla viabilità pubblica.
2. Tali interventi di demolizione sono previsti ed attuati nell'ambito di progetti per la realizzazione delle strutture pubbliche da parte dell'Ente preposto.
3. Alla demolizione può essere associato il trasferimento del volume in area limitrofa non vincolata ad uso pubblico; in tal caso l'intervento sarà concordato dal proprietario con il Responsabile ~~dello Sportello Unico per l'Edilizia~~ del Procedimento al fine di individuare l'area dove edificare il nuovo edificio. In assenza delle operazioni di ristrutturazione urbanistica l'edificio contrassegnato potrà subire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ~~ai punti a) e b) dell'art. 31 della L. 457/78~~ all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Art. 5.1.10 ~~Edifici non classificati~~ – Modifica ed attribuzione del Grado di Protezione

~~Qualora dovessero richieste particolar interventi su edifici esistenti non contemplati dalle presenti norme (vedi allegato A "Elenco degli edifici segnalati compresi nelle zone E1 – E2 – E3" e dalla relativa cartografia (vedi Tav. 13.3), l'Amministrazione Comunale, su conforme parere della Commissione Edilizia, esprimerà parere in merito all'intervento richiesto nello spirito e secondo i modi indicati nella Parte Quinta delle presenti norme.~~

1. Sono ammesse variazioni dei G.d.P., secondo le procedure di cui ai seguenti commi, per intervenute variazioni dello stato di fatto rispetto alla situazione originale, per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici anche con riferimento a studi di microzonazione sismica o di fragilità del territorio o per altre motivazioni probanti.
2. Qualora attraverso studi più puntuali e documentati o attraverso un aggiornamento dello stato di fatto venga richiesta una diversa attribuzione del G.d.P. esistente, la nuova attribuzione è subordinata a:
 - un rilievo completo dell'unità edilizia;
 - una relazione storica, accompagnata da documenti idonei ad accertare gli stati precedenti dell'edificio;
 - ove opportuno una perizia asseverata di idoneità statica redatta da tecnico competente nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa (costruzioni in zona sismica, modeste costruzioni, opere in cemento armato);
 - una documentazione fotografica di tutti i prospetti con particolari degli elementi caratteristici interni ed esterni;
 - copia dei titoli abilitativi rilasciati in precedenza;
 - scheda di indagine, debitamente compilata ed asseverata dal professionista abilitato, di cui all'All. C;
 - documentazione fotografica di tutti i fronti e degli elementi di analisi riportati alla scheda di indagine.
 - l'approvazione, secondo la modalità di cui al successivo articolo.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, per la modifica del grado o della tipologia edilizia è richiesto l'assenso con parere motivato da parte del Responsabile del Procedimento reso definitivo da una deliberazione del Consiglio Comunale. Saranno effettuate un minimo di 2 delibere all'anno per definire tali modifiche, considerando le domande presentate sino ai 2 mesi antecedenti. Gli elaborati cartografici verranno aggiornati dopo ogni Deliberazione e pubblicati nell'apposita sezione nel sito istituzionale del Comune.
4. Il cambio di grado di edifici con G.d.P. "1", "7" e "8" è soggetto a variante al P.I..
5. Per gli edifici con G.d.P.:
 - non sono ammesse premialità, ivi compresi gli incrementi di cui alla l.r. 14/2019 e s.m.i., ad edifici con G.d.P. fino a "3" compreso;
 - per i G.d.P. da "3" in poi, caso di adeguamenti strutturali dell'intero edificio alle normative sismiche potrà essere aumentata l'altezza fino a 30 cm; qualora gli aumenti non siano dovuti all'adeguamento sismico costituiscono, anche ai fini delle distanze, volume;
 - in caso di crollo o demolizione per cause proprie o per conforme ordinanza sindacale, con conseguente perdita del G.d.P., l'eventuale ricostruzione è subordinata:
 - a) nelle zone "A" alle modalità del G.d.P. 6b o ad un intervento di ripristino;
 - b) nelle altre zone all'approvazione di un P.d.R., intendendosi l'edificio in zona di degrado ai sensi della L. 457/78, o ad un intervento di ripristino.
6. Quali interventi di ripristino di cui al precedente comma si intendono interventi che riportino l'edificio alle caratteristiche originali relativamente a assetto planivolumetrico, collegamenti verticali e orizzontali, partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
7. In caso di variazione in riduzione del G.d.P (es. da "5" a "6") previa delibera consiliare la variazione diverrà operativa all'emissione del titolo abilitativo per il quale era stata richiesta; in ogni caso entro 2 anni dalla relativa delibera consiliare, qualora i lavori non siano consistentemente iniziati, viene automaticamente ripristinato il precedente G.d.P..

Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.

1. Gli elementi significativi puntuali sono contrassegnati da apposito simbolo.
2. Per costoro il grado di protezione è il n. 2 (RISANAMENTO CONSERVATIVO); vanno quindi mantenuti e restaurati nella loro totalità, ripristinati nel caso di parziale trasformazione, recuperati completamente in caso di degrado.
3. La normativa è generale e riguarda tutti gli elementi presenti sul territorio, interni ed esterni agli edifici, anche non contrassegnati sulle tavole del Piano.
4. Il numero interno al simbolo (n) si riferisce al tipo di elemento, con la seguente corrispondenza:
 1. Capitello
 2. Cappella
 3. Affresco, immagine votiva
 4. Portale
 5. Fontana
 6. Emergenza archeologica
 7. Portico passante

Art. 5.3 - Zone di particolare interesse ambientale.

1. Tali zone sono contrassegnate da apposita campitura sulla tavola 13.1.1 in scala 1:5000.

2. Esse riguardano i tratti conosciuti della Strada Romana Claudia Augusta Altinate:
 - Crocere di S. Donato lungo Val Cengia e del Bus della Bela fino al torrente Senaiga;
 - tratto presso l'abitato di Lamon verso Rugna, attraversamento della Val Stalena.
3. In queste zone è vietata l'edificazione di qualunque genere.
4. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti ~~a-b-c dell'art. 31 della L. 457/78~~, b) c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 salvo differenti prescrizioni previste dallo specifico Grado di Protezione.

Art. 5.4 - Zone di degrado e piani di recupero.

1. Gli ambiti del Centro Storico ~~perimetrati con apposita grafia~~ nonché tutte le sottozone E4.2 sono assunti come "Zona di Recupero" ai sensi della L. 5.8.78 n. 457 Art. 27, definite anche "Zone Degradate" ai sensi della predetta legge. In tali zone è ammissibile l'adozione di "Piani di Recupero" ai sensi ~~dell'art. 15 della~~ degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. ~~61/85, 11/2004~~ previa definizione dei limiti di ciascun intervento da parte del Consigli Comunale.
- ~~2. Il Comune si riserva la facoltà futura di intervenire in conformità ai contenuti degli artt. 15 e 18 della L.R. 61/85 per destinare edifici ad aree a speciali destinazioni non contemplate dal Presente Piano che si rendano necessarie a seguito di mutate esigenze di ordine sociale economico urbanistico.~~
- ~~3. Il Sindaco ha altresì la facoltà di ordinare la formazione del Consorzi di cui all'art. 18 della L.R. 61/85 e secondo le modalità previste dalla Legge.~~

Art. 5.5 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.

1. Le attività produttive esistenti elencate nelle schede C di analisi (attività produttive secondarie) e le attività relative alle fasi di lavorazione di materiali inerti derivati da estrazione, ricadenti in zone non previste con tali destinazioni dal P.R.G. sono confermate, dovranno, comunque essere osservate le normative ~~regionali~~ regionali specifiche.
2. Per gli edifici esistenti, destinati ad attività produttive, è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza.

Parte Sesta - NORME FINALI

Art. 6.1 - Norme relative alle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini.

1. Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione e al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal Piano e ciò è nelle sottozone E1- E2-E3, sono quelle stabilite dal D.M. 1 Aprile 1968 n. 1404.
2. Le distanze dai confini sono quelle previste dalla normativa relativa a ciascuna zona omogenea.
3. In deroga a tali norme è ammessa la costruzione a distanza ~~inferiore in presenza di atto di vincolo sottoscritto dalle parti~~ inferiore mediante scrittura privata autenticata, registrata e trascritta tra i proprietari confinanti.

Art. 6.2 - Norme relative alla distanza tra fabbricati

1. Ai sensi dell'Art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, è prescritta la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, o, se maggiore, è prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
2. Le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizi di non più di 4 edifici), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
 - m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
3. Qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo, in tutte le zone oggetto di prescrizioni particolari da parte del presente Piano Regolatore Generale.

Art. 6.3 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità)

1. Oltre alle norme descritte agli articoli precedenti, le costruzioni devono rispettare le seguenti distanze:
 - dal ciglio dei corsi d'acqua e comunque dall'unghia verso campagna delle arginature, ~~m~~m. 20;
 - dal ciglio di cave e zone franose ~~m~~m. 100.

Art. 6.4 - Norme riguardanti limiti di zona D - F.

1. I limiti di zona D e F non definiti da sedi stradali o pubblici parcheggi devono considerarsi, a tutti gli effetti, come confini di proprietà, rispetto ai quali valgono le norme sulle distanze stabilite per le singole zone.
2. Per le altre zone è ammessa la costruzione sul limite della zona edificabile, ferme restando le distanze dai confini di proprietà stabilite per la ~~zona~~zona nella quale si intende costruire.

Art. 6.5 - Attuazione del P.R.G.

1. L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà di norma mediante Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, per tutte le zone di nuova espansione, sia a destinazione residenziale che a diversa destinazione.

2. ~~Il rilascio di singole concessioni edilizie~~ L'attività edificatoria singola sarà pertanto limitato alle zone di completamento, ed ivi la fabbricazione dovrà rispettare i parametri riportati nei precedenti articoli per le singole zone.

Art. 6.6. - Piani Attuativi

1. Qualora vengano presentati Piani Attuativi interessanti aree comprese entro le zone edificabili individuate dal P.R.G., dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico e potranno essere modificati i tracciati delle strade indicative e di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti.
2. Nella elaborazione del piano esecutivo, sia per gli interventi esistenti che per le nuove costruzioni dovranno essere prescritte tecnologie e finiture di tipo armonizzato con l'ambiente e la tradizione locale.
3. In particolare, dovrà essere curata, in riguardo all'inserimento dei corpi di fabbrica, la forma e l'orientamento del tetto, la pendenza della falda, il tipo di forature.
4. Si devono prevedere aree per parcheggi in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a ~~m~~m. 5,00 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione.
5. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del piano di lottizzazione.
6. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco o lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature d'essenze adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo.
7. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le caratteristiche vigenti.
8. Dimensioni, profili, materiali, sono concordati e tradotti nella prescritta convenzione che la ditta lottizzante deve stipulare con il Comune.
9. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi che evidenzi tutte le caratteristiche costruttive, formali e funzionali della tradizione locale, nonché le caratteristiche del territorio da pianificare.
10. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica, programmatica, grafica e fotografica.

Art. 6.7. - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E. Comunale

1. Queste norme devono considerarsi integrative ~~die prevalenti rispetto a~~ quelle contenute nel ~~R.E. Comunale~~ REC.
2. ~~Per quanto non richiamato valgono le norme del R.E. Comunale, per eventuali contrasti di norme valgono le presenti.~~

~~ART.~~ Art. 6.8. - Poteri di deroga

1. Il Sindaco, ~~previa deliberazione del Consigli Comunale e nel rispetto della legislazione vigente,~~ ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alla presente normativa secondo quanto previsto dall'Art. 80 della L.R. 61/1985.

Art. 6.9 – Norme finali

1. I rilievi di adeguamento allo stato di fatto e la correzione di errori materiali non costituiscono variante al P.R.G..
2. Il riferimento alle normative sovraordinate vigenti si intende sempre aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni delle stesse senza che ciò costituisca variante al P.R.G., fatte salve diverse e specifiche disposizioni di adeguamento.

Parte Settima – ~~Norme contro i rumori~~ – CONSUMO DI SUOLO

Art. 7 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e limite massimo di consumo di suolo utilizzabile ai sensi della L.R. 14/2017

1. Il PRG individua alla Tavola 13.4 (2022) "Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata " gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti all'Art.2 c. 1 lett. e) della L.r.14/2017.
2. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il comune è determinata dalla DGRV 668/2018 e s.m.i.. La DGRV 668/2018 prevede:
 - all' "Allegato C" una superficie ammessa di consumo di suolo di 33,75 ha;
 - un fattore di correzione per i comuni dotati di P.R.G. che la riduce, a seguito della verifica delle zone di espansione del vigente P.R.G., a 6,6 ha che pertanto va considerata come superficie massima ammessa di nuovo consumo di suolo.
3. A far data dalla presente variante, la quantità di consumo di suolo disponibile verrà aggiornata:
 - aggiungendo le quantità di aree ricomprese nel perimetro del "consolidato" di cui alla presente variante che si renderanno disponibili (anche a seguito di varianti verdi ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015);
 - sottraendo le aree esterne al perimetro del consolidato di cui alla presente variante oggetto di interventi di impermeabilizzazione del suolo come definiti ai sensi dell'Art.2 c.1 lett. d) della L.R. 14/2017.
4. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito, gli interventi previsti dall'Art. 12 c.1 della L.R. 14/2017 e s.m.i..

Parte ottava - NORME CONTRO I RUMORI

Art. ~~8.1~~ ~~Art. 7.1~~ - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

1. Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extra urbani^{7.1}.

Art. ~~7.2~~ - Norme per l'impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

1. Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti aviosuperfici eliporti;
 - b) strade;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:
 - dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
 - la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. ~~7.3~~ - Rilascio nulla-osta acustico .

1. Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio comunale competente, rilascia opportuno NULLA OSTA ACUSTICO

Art. ~~7.4~~ - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche.

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. ~~7.5~~ - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
 - categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Premesso ciò la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo Edifici	Potere Fonoisolante	Isolamento Acustico Standardizz.	Livello Rumore di Calpestio	Livello Massimo di Pressione	Livello Cont. Equivalente di Pressione Sonora
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

4. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997

Art. 78.6 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.
4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
5. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997.

Art. 78.7 - Apertura cantieri edili

1. Per l'attivazione di cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, verrà rilasciata opportuna autorizzazione che consenta l'uso di macchinari rumorosi nei seguenti orari: dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00 dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00-12.00/13.30-19.30.

ALLEGATI

Si omettono gli allegati in quanto confermati per l'allegato A e B e di nuova introduzione per l'allegato C

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



LAMON

ELABORATO

2

Norme Tecniche

Allegato A - Allegato B - Allegato C

IL SINDACO

Variante nr al P.R.G. 1/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

Sommario

Parte Prima - GENERALITÀ	4
Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.	4
Art. 1.2 - Parametri urbanistico-edilizi.	4
Art. 1.3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.....	4
Art. 1.4 - Definizioni adottate.....	4
Parte Prima bis – TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6
Art. 1.5 – Modalità di attuazione del P.R.G.....	6
Art. 1.6 – Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)	6
Art. 1.7 – Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.).....	6
Art. 1.8 – Standard e Opere di urbanizzazione (OO.UU.).....	6
Art. 1.9 – Contributo Straordinario	7
Art. 1.10 – Credito Edilizio.....	8
Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO	9
Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.	9
Art. 2.2 - Azzonamento del P.R.G.....	9
Art. 2.3 - Z.T.O. A Centro Storico (A)	10
Art. 2.4 - Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B1).....	11
Art. 2.5 - Z.T.O. B Completamento intensive.(B2)	12
Art. 2.6 - Z.T.O. C1 Completamento semi intensive (C1).....	12
Art. 2.7 - Z.T.O. C2 Nuova espansione.(C2)	13
Art. 2.8 - Z.T.O. D Inseadimenti piccolo industriali e artigianali. (D1-1).....	14
Art. 2.9 - Z.T.O. D Inseadimenti misti artigianali-commerciali (D1.2)	14
Art. 2.10 - Z.T.O. D Intensiva commerciale. (D2).....	15
Art. 2.11 - Z.T.O. D Aggregazioni ricettive (D3.1)	15
Art. 2.12 - Z.T.O. D Campeggi.(D3.2)	16
Art. 2.13 - Z.T.O. E Zone agricole.....	17
Art. 2.14 - Z.T.O. E Zona delle colture tipiche (E1.1)	18
Art. 2.15 - Z.T.O. E Zona forestale e di tutela ambientale (E1.2).....	19
Art. 2.16 - Z.T.O. E Zona dei prati di monte. (E2.1)	20
Art. 2.17 - Z.T.O. E Zona agro-turistica. (E2.2).....	20
Art. 2.19 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (E4.1).....	21
Art. 2.20 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 (E4.2)	22
Art. 2.21 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.....	23
Art. 2.21(1) - Z.T.O. F Aree per l'istruzione. (A).....	23
Art. 2.21 (2) - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (B).....	24
Art. 2.21 (3) - Z.T.O. F Aree attrezzate a parco- gioco e sport. (C)	25
Art. 2.22 - Aree di verde privato.....	26
Art. 2.23 - Fasce o zone rispetto (Rispetto stradale, fluviale, idrico)	26
Art. 2.24 - Rispetto cimiteriale.	27
Art. 2.25 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico.....	27
Art. 2.26 - Aree per parcheggi.....	27
Art. 2.27 – Vincoli e tutele ambientali e di difesa del suolo.....	28
Art. 2.28 - Vincolo monumentale e paesaggistico.	29
Art. 2.29 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).....	30
Art. 2.30 - SUAP Sportello Unico Attività Produttive.....	31
Parte Terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE – ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	32
Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.	32
Art. 3.2 – Percorsi pedonali e marciapiedi.	32
Art. 3.3 - Piazze pedonali.....	32
Art. 3.4 - Filari alberi ad alto fusto.	32
Art. 3.5 - Sistemazine dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.	33
Art. 3.6 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.	33
Art. 3.7 - Impianti tecnologici pubblici e privati.	34
Art. 3.8 - Elementi di arredo.....	34

Art. 3.9 - Pubblicità e affissioni.....	34
Art. 3.10 - Coni visuali significativi.....	34
Art. 3.11 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale.....	34
Art. 3.12 - Varianti Verdi	35
Parte Quarta CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA.....	36
Art. 4.1 - Allineamenti.....	36
Art. 4.2 - Lotti inedificati.....	36
Art. 4.3 - Sagome limite nuovi edifici in zona E4.....	36
Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.....	36
Art. 4.4.1 - Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C.....	37
Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.....	37
Art. 4.6 - Caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola.....	37
Art. 4.6.1 - Case di abitazione in zona agricola: - nuova edificazione e ampliamenti.....	38
Art. 4.6.2 - Case di abitazione in zona agricola: - interventi sull'esistente.....	39
Art. 4.6.3 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - nuova edificazione.....	39
Art. 4.6.4 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - interventi sull'esistente.....	40
Art. 4.6.5 - Cambio destinazioni d'uso.....	40
Art. 4.6.6 - Adeguamenti.....	41
Art. 4.6.7 - Ricostruzione di ruderi.....	41
Art. 4.6.8 - Aventi titolo agli interventi di nuova edificazione.....	42
Art. 4.7 - Costruzioni accessorie: garages o depositi fuori terra.....	42
Art. 4.8 - Costruzioni accessorie: garages interrati.....	42
Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: legnaie.....	43
Art. 4.10 - Agriturismo.....	44
Art. 4.11 - Altri interventi in zona "E".....	44
Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	46
Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi.....	46
Art. 5.1.1 - Restauro filologico - Grado di protezione 1.....	46
Art. 5.1.2 - Risanamento conservativo - Grado di protezione 2.....	46
Art. 5.1.3 - Restauro propositivo - Grado di protezione 3.....	47
Art. 5.1.4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A" - Grado di protezione 4.....	47
Art. 5.1.5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B" - Grado di protezione 5.....	49
Art. 5.1.6 a - Ristrutturazione conservativa globale - Grado di protezione 6.....	52
Art. 5.1.6 b - Ristrutturazione ricostruttiva - Grado di protezione 6b.....	53
Art. 5.1.6 c - Ristrutturazione ricostruttiva differita - Grado di protezione 6c.....	53
Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione - Grado di protezione 7.....	54
Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione - Grado di protezione 8.....	54
Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica - Grado di protezione 9.....	55
Art. 5.1.10 – Modifica ed attribuzione del Grado di Protezione.....	55
Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.....	56
Art. 5.3 - Zone di particolare interesse ambientale.....	56
Art. 5.4 - Zone di degrado e piani di recupero.....	57
Art. 5.5 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.....	57
Parte Sesta - NORME FINALI.....	58
Art. 6.1 - Norme relative alle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini.....	58
Art. 6.2 - Norme relative alla distanza tra fabbricati.....	58
Art. 6.3 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità).....	58
Art. 6.4 - Norme riguardanti limiti di zona D - F.....	58
Art. 6.5 - Attuazione del P.R.G.....	58
Art. 6.6 - Piani Attuativi.....	59
Art. 6.7 - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E. Comunale.....	59
Art. 6.8 - Poteri di deroga.....	59
Art. 6.9 – Norme finali.....	59
Parte Settima – CONSUMO DI SUOLO.....	60
Art. 7 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e limite massimo di consumo di suolo utilizzabile ai sensi della L.R. 14/2017.....	60

Parte ottava - NORME CONTRO I RUMORI	61
Art. 8.1 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche	61
Art. 8.2 - Norme per l'impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	61
Art. 8.3 - Rilascio nulla-osta acustico	61
Art. 8.4 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche.....	61
Art. 8.5 - Isolamento acustico	62
Art. 8.6 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	62
Art. 8.7 - Apertura cantieri edili	62
ALLEGATO A - alle Norme Tecniche di Attuazione	63
ALLEGATO B - alle Norme Tecniche di Attuazione	66
ALLEGATO C - alle Norme Tecniche di Attuazione	71

Parte Prima - GENERALITÀ

Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.

1. Le presenti Norme di Attuazione integrano e specificano i contenuti prescrittivi delle tavole grafiche del P.R.G. di cui posseggono la medesima efficacia.
2. Tali prescrizioni regolano le attività¹ inerenti all'uso del territorio sia in relazione alle attività edilizie, sia in relazione ad altre attività che incidono sull'assetto dello stesso e vengono applicate a tutto il territorio comunale.
3. Ogni attività edilizia o che incida sull'assetto del territorio dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme presenti e delle indicazioni grafiche del P.R.G., delle leggi dello Stato in materia urbanistica, delle leggi della Regione Veneto in materia urbanistica e del Regolamento Edilizi Comunale; per quanto non previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizi valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.
4. Per quanto attiene alle tavole grafiche, nel caso si riscontrino discordanze tra le indicazioni riguardanti lo stesso territorio nelle scale 1:5000 e 1:2000 si riterrà prevalente l'indicazione delle tavole in scala 1:2000.

Art. 1.2 - Parametri urbanistico-edilizi.

1. I parametri urbanistico-edilizi sono definiti nel nuovo REC.
2. All'entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contiguo a quella su cui insiste il fabbricato medesimo purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi. Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. Salvo diverse prescrizioni previste da specifico grado di protezione, la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie ad esso corrispondente ed il conseguente vincolo, ciò non si verifica nei casi di demolizione e immediata ricostruzione. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede ad aggiornare la planimetria.

Art. 1.3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici si richiamano le corrispondenti disposizioni del REC. Inoltre, in particolare:
 - relativamente alla Superficie Fondiaria è ammesso l'accorpamento di aree separate da una strada di proprietà pubblica;
 - relativamente all'Altezza delle fronti è definita al fine del calcolo degli arretramenti prescritti nei confronti di strade, confini, spazi pubblici, ecc.;
 - relativamente al volume concorrono alla formazione del volume eventuali costruzioni accessorie, ancorché a carattere provvisorio.

Art. 1.4 - Definizioni adottate.

1. Nell'ambito delle presenti norme valgono le definizioni di seguito riportate allo scopo di riferire gli interventi ad un insieme di parametri certi ed applicabili:
 - per EDIFICIO o ORGANISMO EDILIZIO si intende l'unità edilizia elementare riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche unitarie dotata di accesso e gruppo di scale originariamente indipendenti, anche in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici;
 - per IMPIANTO VOLUMETRICO si intende la conformazione esterna di ciascun edificio individuata dalle sue dimensioni totali o parziali in ogni direzione, rispetto anche agli spazi esterni e agli altri edifici;

- per INVOLUCRO ESTERNO si intende l'insieme delle parti dell'edificio visibili dall'esterno: facciate, portici, androni, logge, scale esterne, coperture, ecc.;
- per IMPIANTO DISTRIBUTIVO si intende l'insieme degli elementi verticali e orizzontali, portanti e non, di ciascun edificio e l'insieme degli spazi da questi definiti;
- per COLLEGAMENTO VERTICALE si intende il sistema delle scale esterne ed interne;
- per COLLEGAMENTO ORIZZONTALE si intende il sistema dei ballatoi esterni o quello dei percorsi interni (atri-corridoi);
- per ELEMENTO VERTICALE PORTANTE si intende una muratura di ambito o interna, con fondazione propria o no, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure un elemento portante puntiforme (pilastro, colonna, spalla, ecc.);
- per TRAMEZZO si intende una muratura o una suddivisione di altro materiale, di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 15, non costituente suddivisione principale dell'edificio;
- per ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE si intende un solaio un impalcato concepito per sopportare originariamente un carico accidentale pari o superiore a 150 kg. ogni mq.;
- per ALLINEAMENTO ORIZZONTALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento della pianta di un edificio, o parte di essa, sul filo indicato nella planimetria di progetto;
- per ALLINEAMENTO VERTICALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento dei prospetti di un edificio, o parte di essi, entro determinate altezze;
- per CONSERVAZIONE si intende una prescrizione che comporta il mantenimento allo stato di fatto di un edificio di elementi di esso anche come posizione. È concessa la possibilità di spostamento temporaneo di angoli elementi nel corso dei lavori purché avvenga poi un ripristino conforme alla situazione originaria;
- per EDIFICIO A CORPO SEMPLICE si intende un edificio a profondità variabile da m. 4 a m. 7, comprendente un'unica stanza;
- per EDIFICIO A CORPO DOPPIO si intende un edificio con profondità > a m. 7, comprendente due stanze affiancate;
- per PERCORSO MATRICE si intende l'elemento generatore dell'insediamento sul quale si organizza e si relaziona il tessuto urbano. A seconda dell'importanza, può trattarsi di una connessione di tipo territoriale, che collega i centri maggiori e serve un territorio ben definito (fondo valle, altopiano, ecc.); oppure di una diramazione da una connessione territoriale primaria al servizio di centri minori o territori marginali;
- per PERCORSO DI IMPIANTO EDILIZIO si intende l'elemento generatore dell'insediamento residenziale. Nel caso di centri più complessi, dal percorso matrice si diramano i percorsi secondari di impianto edilizi, con direzione ortogonale al percorso principale, sul quale si attestano le residenze;
- per PERCORSO DI COLLEGAMENTO si intende quel percorso che collega la struttura urbana e quindi i percorsi principali con la campagna circostante per consentire l'accesso ai fondi.

Parte Prima bis – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 1.5 – Modalità di attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed interventi edilizi diretti (I.E.D.)

Art. 1.6 – Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

1. L'intervento urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente solamente in determinate zone del territorio comunale, individuate con apposita grafia nelle tavole di azionamento e richiamate nella normativa di zona.
2. Si richiamano le disposizioni in ordine ai contenuti, validità e procedure dei singoli strumenti attuativi di cui agli artt. 19, 20, 21 della L.R. 11/04.
3. Per le aree inferiori ai 150 mq previste a verde pubblico dagli standard di P.U.A. il Comune ne può prevedere la monetizzazione o la sostituzione con aree a parcheggio alberato.
4. Il Comune potrà chiedere la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria qualora, per conformazione, estensione, ubicazione, non le ritenga congrue, con l'eccezione degli standard relativi ai parcheggi pertinenziali privati (L. 122/1989) ed ai parcheggi destinati ad attività commerciali ai sensi del regolamento regionale attuativo della L.R. 50/2012.

Art. 1.7 – Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.)

1. L'intervento edilizio diretto (I.E.D.) si applica in tutte le zone ove non sia prescritto il piano urbanistico attuativo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Gli I.E.D. sono rappresentati da:
 - interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - interventi di edilizia libera di cui al D.M. 2/3/2018;
 - interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso subordinati a titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001: Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), SCIA alternativa al Permesso di costruire (SCIAA), Permesso di costruire (PdC), Permesso di costruire Convenzionato (PcC) di cui all'Art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 che intervengano su parti del territorio dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che necessitino dei soli accessi ed allacciamenti.
3. Il Permesso di costruire Convenzionato (PcC), nel rispetto della normativa di zona, può essere previsto qualora la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione possa essere attuata con una modalità semplificata.

Art. 1.8 – Standard e Opere di urbanizzazione (OO.UU.)

1. Fatte salve le integrazioni di cui all'Art. 16 del D.P.R. 380/2001, gli standard primari e secondari sono definiti dagli "Atti di Indirizzo - lett. h" di cui all'Art. 50 della l.r. 11/2004 come:
 - standard primari le OO.UU. che soddisfano le esigenze di carattere primario degli insediamenti, comprendenti:
 - a) strade, compresi raccordi e svincoli;
 - b) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
 - c) spazi di sosta e parcheggio, anche per mezzi pubblici;
 - d) fognature;
 - e) rete idrica;
 - f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - g) pubblica illuminazione;

- h) spazi di verde attrezzato;
 - i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 - j) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dei terreni quali utilizzo di pavimentazioni permeabili drenanti per i parcheggi, aree verdi con capacità di invaso e laminazione, invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane, ecc.;
 - k) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico dei terreni quali rilevati, paramassi, opere di difesa fluviale;
 - l) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni;
 - m) barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico;
 - n) nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona;
 - o) ecopiazze ed impianti di fitodepurazione.
- standard secondari le OO.UU. che soddisfano esigenze di carattere collettivo, comprendenti le aree e gli impianti per:
- a) l'istruzione;
 - b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 - c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 - f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici; le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
2. Gli standard nei P.U.A. sono realizzati a cura e spese del privato e ceduti al Comune con le modalità previste dal disciplinare prestazionale e dalla convenzione del PUA.; negli interventi soggetti a IED gli standard primario e secondario vengono monetizzati mediante pagamento del contributo di costruzione fatta salva diversa disposizione del P.I..
 3. In caso di I.E.D., ove si riscontri la carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche ove non direttamente previsto dal P.R.G., è facoltà del Comune sottoporre l'intervento a convenzione per il reperimento diretto di tutti o parte degli standard carenti; il costo di tali interventi potrà essere dedotto dall'importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto all'Art. 16 c. 2 del D.P.R. 380/2001.
 4. In caso di compresenza di destinazioni d'uso diverse ciascuna di esse contribuisce allo standard in quota parte secondo la specifica quantità.
 5. La dotazione delle aree a standard può essere parzialmente conseguita attraverso forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

Art. 1.9 – Contributo Straordinario

1. Il contributo straordinario di cui all'Art.16 c.4° lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001:
 - a) trova applicazione con apposito provvedimento del C.C. che stabilisce i parametri per la monetizzazione degli interventi soggetti a contributo in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione;
 - b) viene utilizzato dal Comune attraverso un vincolo a specifico centro di costo del bilancio comunale per le seguenti finalità:
 - opere di urbanizzazione primaria o secondaria, opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento o in altre parti del territorio comunale;
 - acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale, opere pubbliche, atterraggio di crediti edilizi;
 - interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale e di mitigazione e compensazione ecologica ed ambientale;

- interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione urbanistica, edilizia, sociale e culturale (dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde).

Art. 1.10 – Credito Edilizio

1. Per Credito Edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi o delle compensazioni di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 11/2004 individuati dallo strumento urbanistico comunale o con apposita delibera del C.C. quali:
 - demolizione di "opere incongrue", eliminazione di elementi di degrado, interventi di ripristino ambientale;
 - demolizione, riconversione, trasferimento delle "attività produttive fuori ambito";
 - interventi di riqualificazione urbanistica e di riordino degli ambiti agricoli;
 - miglioramento, anche sotto il profilo sociale, della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, viabilistica, ambientale e/o idraulica;
 - interventi per il recupero di volumi degradati o inutilizzati da tempo nei centri storici o interventi che ne migliorino la qualità urbana;
 - altri interventi conformi agli indirizzi dell'Art. 36 della L.R. 11/2004 o conseguenti ad accordi urbanistici, di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. 380/2001, finalizzati al conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico.
2. Il C.C., con apposito provvedimento, istituisce il "Registro dei Crediti Edilizi" ed approva i relativi "Atti di Indirizzo" che stabiliscono la parametrizzazione dei valori del credito edilizio in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione o, quando non altrimenti disposto, con riferimento ai valori ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.
3. I proprietari di immobili individuati al precedente comma 1 possono chiedere, previa approvazione da parte del C.C., l'iscrizione dei crediti previsti nel "Registro dei Crediti Edilizi" secondo le modalità stabilite dai relativi "Atti di Indirizzo".
4. Le modalità di applicazione del Credito Edilizio sono disciplinate dalla D.G.R. 263/2020.

Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.

- 1. Zone territoriali omogenee.** Il territorio comunale, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, è suddiviso in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) come definite dal D.M. 2.4.1968 n.1444 e dalla L.R. 27.6.85 n. 61 e dalla L.R. 5.3.85 n. 24 per quanto applicabili. Esse sono individuate sulla cartografia del P.R.G. Tali zone sono le seguenti:
 - zone A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; in esse sono comprese le aree di centro storico individuate e perimetrate, ai sensi della L.R. 31.5.80 n. 80, nell'Atlante dei Centri Storici - Provincia di Belluno;
 - zone B: parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali l'Indice di edificabilità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
 - zone C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B: esse sono suddivise nelle sottozone C1 e C2. Nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e l'Indice di edificabilità territoriale non deve essere inferiore a 0,5 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2 quando tali limiti non vengano raggiunti;
 - zone D: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilati: esse sono suddivise nelle sottozone D1, D2 e D3;
 - zone E: parti del territorio ad usi agricolo, comprese quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C: esse sono suddivise nelle sottozone E1-E2-E3-E4;
 - zone F: parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
- 2. Destinazioni d'uso.** La disciplina del mutamento della destinazione d'uso fra categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) è regolamentata dall'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 42 bis della L.R. 11/2004.

Art. 2.2 - Azzonamento del P.R.G.

- 1. Nel P.R.G. di Lamon le zone risultano così classificate:**
 - RESIDENZIALI URBANE
 - Centro storico A;
 - Completamento e riqualificazione urbanistica B1;
 - Completamento intensive B2;
 - Completamento semi-intensive C1;
 - Nuova espansione C2;
 - PRODUTTIVE ARTIGIANALI-COMMERCIALI
 - Insediamenti piccolo industriali e artigianali D1;
 - Insediamenti artigianali D1-2.3.4;
 - Intensiva commerciale D2.1;
 - Aggregazioni ricettive D3.1;
 - Campeggi D3.2;
 - AGRICOLE
 - Delle colture tipiche E1;
 - Forestale e di tutela ambientale E1.2;

- Dei prati di monte E2.1;
- Agro turistiche E2.2;
- Agricolo produttive E3;
- Aggregazioni edilizie rurali E4.1;
- Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 E4.2;
- DI INTERESSE GENERALE con relativa numerazione di individuazione:
 - Aree per istruzione: scuola materna 2 - scuola elementare 3 - scuola media 4;
 - Aree attrezzature di interesse comune: chiese 9 - centro sociale 17 - centro turismo sociale 19 - biblioteca 15 - centro culturale 16 - case per anziano 27 - case per ferie, colonie 28 - ospedale 34 - carabinieri 43 - ufficio postale 52 - impianti telefonici 54 - stazione rifornimento e servizio 75 - deposito autocorriere 80;
 - Aree attrezzate parco, gioco - sport: area gioco bambini 82 - giardino pubblico di quartiere 83 - impianti sportivi di base 84 - parco urbano 86 - campi tennis 88 - area ricreativa 94;
- AREE A VERDE PRIVATO
- FASCE O ZONE DI RISPETTO STRADALE
- ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
- AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PER IL TRAFFICO - AREE PER PARCHEGGI
- VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO VINCOLO PAESAGGISTICO
- 2. In ogni zona vengono applicate le particolari norme ad essa assegnate negli articoli seguenti. L'azzonamento, secondo la Grafia e Simbologia Regionali Unificate, è contenuto nei sottoelencati elaborati di P.R.G., nei quali sono previste inoltre tutte le altre precisazioni relative al futuro assetto urbanistico del territorio del Comune di Lamon e che fanno parte integrante del P.R.G. in seguito agli articoli di seguito definiti.
- 3. Elaborato scala:
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.11: 5.000;
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.21: 5.000;
 - PRG. ZONE SIGNIFICATIVE 13.3.11: 2.000;
 - 13.3.21: 2.000
 - 13.3.31: 2.000
 - 13.3.41: 2.000
 - 13.3.51: 2.000
 - 13.3.61: 2.000

Art. 2.3 - Z.T.O. A Centro Storico (A)

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che ha conservato nel tempo, totalmente o in parte, la Sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie.
2. Ne costituiscono parte integrante anche le aree di pertinenza dei singoli fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo dell'insediamento.
3. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di I.E.D. o a mezzo di Piani Attuativi. Con I.E.D. si attuano gli interventi previsti dallo specifico grado di protezione. Gli edifici (o in alcuni casi raggruppamenti di edifici contigui) sono classificati secondo i valori di arte, di storia, di cultura o, semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione del valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1 delle presenti norme). A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà riferirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4 delle presenti norme.
4. Fino a quando non sarà eseguita la nuova schedatura della presente zona sono consentiti solo interventi edilizi fino al grado di protezione 4, salvo non vi siano casi con norme più

restrittive (1-2-3); è consentito l'applicazione del grado di protezione 5 solo per gli edifici aventi tale classificazione e comunque in presenza di specifico piano attuativo convenzionato o di iniziativa pubblica.

5. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto dei lavori con l'insieme. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica descrittiva, grafica e fotografica nonché planivolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale vegetazione nonché dei rapporti con le aree di uso pubblico.
6. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e le costruzioni interrato.
7. Nel caso in cui il grado di protezione lo consenta i percorsi pedonali coperti (portici) aperti al pubblico non costituiscono aumento di volume urbanistico.
8. Sono sempre ammissibili i volumi interrati a servizio di unità immobiliari esistenti, la tipologia dei nuovi edifici, qualora ammissibili, dovrà essere in armonia con quelli circostanti.
9. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
10. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione, nonché nuove edificazioni o ampliamenti, potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte della Giunta Comunale di appositi Piani Attuativi nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: l'edificazione deve essere conseguenziale alla tipologia prevalente della zona;
 - ALTEZZA MASSIMA: l'altezza massima non dovrà superare quella degli edifici circostanti di pregio;
 - DISTANZA FRA FABBRICATI E SPAZI PUBBLICI: stabilita dallo studio planivolumetrico del Piano Attuativo;

Art. 2.4 - Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B1)

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che, pur trovandosi a ridosso dell'originario nucleo storico, è caratterizzata da una frammistione di volumi residenziali e non, scarsamente integratisi con l'organizzazione territoriale dell'impianto urbanistico originario così come è andato evolvendosi nel tempo.
2. Trattasi, dunque, di area per la quale il completamento è previsto accompagnato da operazioni di riqualificazione edilizio-ambientale da attuarsi a mezzo di Piani Attuativi, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti Norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione in linea, su allineamento stabilito, con edifici a 2 o 3 piani.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,5mc/mq; massima 2,00 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni;
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile, è inoltre consentita una distanza inferiore ai mt. 5,00 in presenza di atto di vincolo fra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00 è comunque ammessa una distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.

3. È ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza che essi comportino un aumento volumetrico purché inglobati nell'edificio: in questo caso l'Amministrazione Comunale fisserà particolari condizioni per far sì che tali interventi si integrino in una originaria distribuzione di tali percorsi.
4. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001. Sono pure ammessi i seguenti altri interventi:
 - adeguamento funzionale;
 - possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché abitabili, sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente e nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 37.9 del REC.
5. Per gli edifici esistenti e per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico è ammesso, in eccezione all'Indice di edificabilità fondiaria, un aumento del volume preesistente al fine di rendere gli alloggi conformi ai requisiti necessari all'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta; esso in ogni caso non deve superare il massimo di 50 mc., inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade; sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi di cui all'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati di cui all'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.5 - Z.T.O. B Completamento intensive.(B2)

1. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme;
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione isolata, a blocco, o in linea su allineamento preesistente
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,5 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova costruzione, massima 2,0 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10 oppure in aderenza o appoggio.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00, è comunque ammessa distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.
2. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i Ricoveri Minimi ai sensi dell'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.6 - Z.T.O. C1 Completamento semi intensive (C1)

1. Vengono così definite quelle zone che già sono state interessate nei tempi relativamente recenti o recenti dall'espansione urbana e che si caratterizzano per la necessità del loro riordino urbanistico in merito alla dotazione di aree per il parcheggio, per il verde collettivo e di un reticolo distributivo stradale più razionale.
2. Il loro completamento edilizio per i lotti ineditati è previsto dal presente Piano attraverso un'edificazione guidata dai criteri delle sagome limite così come definite all'Art. 4.3 delle presenti norme.
3. L'edificazione, in tale zona, si attua a mezzo di I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.

- SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 500 a valere solo per la nuova edificazione.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,00 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova edificazione massima 1,3 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione a confine o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile; è inoltre consentita una distanza inferiore in presenza di atto di vincolo sottoscritto tra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m.10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni; è comunque ammessa una distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.
4. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circostanti. Prescrizioni particolari: per gli edifici esistenti per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico sanitari è ammesso, in eccesso all'Indice di edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di adeguare gli alloggi ai requisiti necessari all'abitabilità.
5. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la volumetria massima di 50 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori degli edifici preesistente nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
6. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi con le caratteristiche architettoniche dell'Art. 4.6.3 lettera b), e con conteggio degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione della Zona Omogenea C1, i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni di accessori ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.7 - Z.T.O. C2 Nuova espansione.(C2)

1. Vengono così definite quelle zone previste per l'espansione urbana; questa è attuabile attraverso l'approvazione di Piani Attuativi fatte salve le previsioni urbanistiche del P.R.G. e secondo tipologie edilizie omogenee in grado di qualificare l'intervento, alle seguenti condizioni:
- DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.
 - SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 700.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE: 1,00 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00.
2. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circostanti.

3. A norma dell'art 13 c.14 della l.r. 14/2017 è confermata la disciplina dell'art. 18 c.7 della l.r. 11/2004 relativa alla decadenza delle previsioni relative alle di espansione soggette a strumenti attuativi.

Art. 2.8 - Z.T.O. D Insediamenti piccolo industriali e artigianali. (D1-1)

1. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti industriali e artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con esclusione di edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggi del dirigente e del custode, ad uffici direttivi o simili, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti.
2. Le zone sono divise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. L'edificazione avviene a concessione singola nelle zone di completamento e attraverso piani attuativi in quelle di espansione alle seguenti condizioni:
 - INDICE TERRITORIALE MAX DI COPERTURA: 30%
 - INDICE DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: 11,00 m.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: i fabbricati adibiti ad alloggi devono restare almeno m.15,00 dagli altri fabbricati, se non nel caso di laboratori artigianali con annessa abitazione.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 15,00.
 - DISTANZA MINIMA DALLE STRADE SECONDARIE DI ACCESSO AI LOTTI O DALLE STRADE DI LOTTIZZAZIONE INTERNA: m. 7,00
 - DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI FRONTEGGIANTESI SU STRADE INTERNE DI LOTTIZZAZIONE: MT. 20,00
 - PARCHEGGI: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area di mq. 6 per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria.
 - VERDE ALBERATO: almeno 0 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze di alto fusto nella quantità minima di una ogni 9 mq.

Art. 2.9 - Z.T.O. D Insediamenti misti artigianali-commerciali (D1.2)

1. In tali zone sono consentiti insediamenti misti artigianali e commerciali, i magazzini, i depositi, con esclusione delle attività moleste o inquinanti. L'edificazione dovrà rispettare il più possibile la tipologia prevalente delle zone residenziali limitrofe. Sono ammesse, inoltre, l'abitazione per il proprietario, o del dirigente/custode con superficie massima non superiore alla metà della parte produttivo/commerciale, con un massimo di mq. 120 al lordo dei muri perimetrali ma escluse le scale di accesso, la cantina, la soffitta e il garage.
2. Le zone sono suddivise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. Nelle zone di completamento l'edificazione avviene con concessione singola, in quelle di espansione a mezzo di piani attuativi secondo le seguenti norme:
3. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo. L'attuazione degli interventi è subordinata a pianificazione di tipo attuativo. Valgono le seguenti norme:
 - INDICE TERRITORIALE MASSIMO DI COPERTURA: 45%
 - INDICE DI COPERTURA: 55%
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 7,50
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 10,00 o su allineamento preesistente.

4. La cessione di aree per opere di urbanizzazione dovrà corrispondere:
 - a) al 10% della superficie territoriale per le destinazioni artigianali;
 - b) al 100% della superficie lorda calpestarle distribuita piano per piano, per le destinazioni commerciali.

Art. 2.10 - Z.T.O. D Intensiva commerciale. (D2)

1. Viene così definita quella zona, situata all'interno del centro abitato, prevista per insediamenti commerciali e direzionali.
2. L'edificazione può avvenire solo tramite lo strumento del comparto o di lottizzazione, esteso alla limitrofa zona prevista a Parcheggio Pubblico, per la quale, essendo le sagome degli edifici contenute nel Piano puramente indicative, si prevede una ridefinizione a Verde e Parcheggio nel rispetto della superficie totale prevista, attraverso una progettazione unitaria.
 - DESTINAZIONE: sono consentiti edifici aventi destinazione commerciale, direzionale e residenziale;
 - La superficie destinata ad attività commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore al 30% della superficie coperta massima del comparto, di cui almeno la metà a destinazione commerciale.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 2,3 mc/mq massima 3,00 mc/mq.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE MASSIMA: 2,2 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40%.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - DISTANZE DAI CONFINI E DALLE STRADE: m. 5,0, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 18 del D.Lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - DISTANZE DAI FABBRICATI: m. 10,00

Art. 2.11 - Z.T.O. D Aggregazioni ricettive (D3.1)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso ad alberghi, pensioni, residenze turistico alberghiere a gestione unitaria e "garni".
2. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di concessione singola alle seguenti condizioni:
 - 1) Z.T.O. D3/1
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 2,50 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 35 %
 - ALTEZZA MASSIMA: 12,00 m
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: 5,00 m
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 10,00 m
 - DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: 10,00 m
 - 1) Z.T.O. D3/1.2
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con

l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

- VOLUME MAX AMMISSIBILE 3000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m

1) Z.T.O. D3/1.3

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 3000 mc
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m

1) Z.T.O. D3/1.4

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi! studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 2000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m.

Art. 2.12 - Z.T.O. D Campeggi.(D3.2)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso a campeggi come definiti dall'Art.26, c.4 della L.r.11/2013.
2. In tali zone sia la nuova edificazione che l'eventuale ampliamento, sia la sistemazione delle aree scoperte a piazzole, sono consentite solo attraverso un Piano Attuativo, alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: campeggi con installazione di tende e altri simili impianti smontabili costruzioni fisse ed altri impianti purché connessi alla destinazione della zona ed al carattere turistico dell'attività.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: sono consentiti ampliamenti dei volumi esistenti o costruzioni isolate; in ogni caso valgono le norme generali tipologiche previste per l'edificazione in zona agricola, limitatamente all'uso dei materiali, di cui all'Art. 4.6 delle presenti norme.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,30 mc/mq. con max di 1200 mc.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE MASSIMA: 0,25 mc/mq.

- INDICE DI COPERTURA: 5% (per la ricezione, uffici, ristoranti, self-service, servizi igienici, locali accessori).
 - ALTEZZA MASSIMA: 5,00 mi.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: 10 m. o allineamento preesistente.
3. Dovrà essere assicurata una dotazione minima di mq. 80 per ogni piazzola, roulotte o tenda.
 4. Dovrà essere rivolta particolare cura nella sistemazione di tutte le aree scoperte: le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale.
 5. Dovrà essere realizzato un idoneo impianto per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

Art. 2.13 - Z.T.O. E Zone agricole.

1. Il territorio agricolo comunale è stato suddiviso ex Art. 11 L.R. 24/85 nelle seguenti sottozone:
 - E1.1 delle colture tipiche
 - E1.2 forestale e di tutela ambientale
 - E2.1 dei prati di monte
 - E2.2 agri turistiche
 - E3 agricolo produttiva
 - E4.1 aggregazioni edilizie rurali
 - E4.2 aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'ex Art. 10 L.R. 24/1985
2. Ai sensi dell'ex Art. 10 della L.R. 24/85, oltre alle aggregazioni rurali di antica origine (sottozone E4.2), sono stati individuati singoli edifici ricadenti nelle altre zone rurali (vedi Allegato A), per i quali gli interventi consentiti sono normati dai gradi di protezione di cui all'Art. 5.1 delle presenti norme.
3. L'edificazione in zona agricola è disciplinata dalla normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e, qualora più restrittivi, dai successivi articoli da 2.14 a 2.20. In particolare:
 - a) sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 3 c1. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;
 - b) sono sempre consentiti gli ampliamenti di edifici da destinarsi a case di abitazione secondo il vigente P.R.G., fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;
 - c) sono consentiti gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - d) sono consentiti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
 - e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché

il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

4. Le nuove edificazioni in aree con preesistenze dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti ed in prossimità della rete viaria esistente o comunque entro ambiti che garantiscano la massima integrità e tutela del territorio agricolo. Dovrà essere inoltre stipulato un atto unilaterale di un impegno a:
 - non realizzare strade di accesso; non richiedere al comune contributi per allacciamento idrico elettrico e ove possibile fognario e al contrario formulare impegno a realizzare tali allacciamenti a proprie totali cure e spese;
 - non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi impegno a realizzare adeguata struttura di depurazione dei liquami ove non sia possibile l'allacciamento alla fognatura;
 - non richiedere al Comune neppure in futuro deviazioni o estensione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ma impegno a provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore, fisso e areato per il contenimento dei sacchi dei rifiuti in attesa della raccolta.
 - non realizzare recinzioni di alcun tipo, fatte salve quelle temporanee per il bestiame al pascolo o quelle fisse per la protezione delle aree di stretta pertinenza degli edifici, queste ultime dovranno essere costituite preferibilmente in legno. Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

Art. 2.14 - Z.T.O. E Zona delle colture tipiche (E1.1)

1. Zona caratterizzata da favorevoli condizioni morfologiche, costituente un ambito sufficientemente ampio.
2. Sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento;
 - gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui gli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004.
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
4. Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R.24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 44 c.2 e 3 della L.R. 11/2004 Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
6. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00

- DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.15 - Z.T.O. E Zona forestale e di tutela ambientale (E1.2)

1. Tale zona comprende le superfici boscate, i greti, gli improduttivi di quota, le praterie alpine e riveste importanza prioritaria sotto gli aspetti paesaggistici e naturalistici. Le superfici boscate sono soggette alle norme di gestione del Piano Economico di Riassetto Forestale (per i boschi comunali) e alle prescrizioni di Polizia forestale vigenti. Sono compresi sia popolamenti forestali che, per le proprie caratteristiche selvicolturali sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica,), che formazioni forestali le cui funzioni di protezione idrogeologica, sia per posizione che per caratteristiche dei popolamenti, sono preminenti rispetto al ruolo produttivo.
In tali zone per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
2. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di strade e piste di servizio nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano. Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportato terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante;
 - è promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione;
 - il bosco di proprietà del Comune deve essere gestito in base agli specifici piani economici di riassetto forestale secondo quanto previsto dalla D.G.R. 167/2019;
 - nei soprasuoli privati le utilizzazioni forestali sono soggette al regolamento regionale n. 2/2020 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della LR. 52/1978.
 - è favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici, boscate o da destinare alla forestazione, della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n. 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto;
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - sono ammessi gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui gli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
3. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00

- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = m. 20,00 tra edifici di proprietà diverse, m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
- DISTANZA DAL CONFINE STRADALE = mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 235 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.16 - Z.T.O. E Zona dei prati di monte. (E2.1)

1. Comprende prati di monte tuttora utilizzati e anche quelle superfici prative che, in seguito ad abbandono, sono state più o meno estesamente colonizzate da erbe infestanti o da arbusti, che agevolmente potrebbero essere recuperate alla coltura prativa o pascoliva.
2. Sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti:
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3. punto a) delle presenti norme e senza obbligo di Concessione o Autorizzazione edilizia
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di strade e piste nonché l'adeguamento della rete esistente di penetrazione.
5. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE= mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 235 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.17 - Z.T.O. E Zona agro-turistica. (E2.2)

1. Zone che, pur conservando l'interesse agricolo, presentano delle peculiarità naturalistiche-paesaggistiche che le rendono meta di visitatori: per tale motivo all'interno di questo ambito sono favorite attività in sintonia con queste forme miste di funzione del luogo. Per tali zone valgono le medesime norme di cui all'Art. 2.16.
2. Sono in ogni caso consentiti gli interventi edilizi relativi ad annessi rustici, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 con esclusione di annessi rustici per allevamenti.
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
4. Norme per le distanze: come da Art. 6 della L.R. 24/85.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = m. 10.000 e m. 50 per allevamenti intensivi.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = m. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE = m. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.18 - Z.T.O. E Zona agricolo produttiva. (E3)

1. Comprende le superfici poste in prossimità dei nuclei rurali, utilizzate per colture specializzate quali orti, frutteti, vigneti utilizzate per l'autoconsumo delle famiglie residenti e, inoltre, i seminativi ed i prati. In tali zone sono consentiti:
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44;
 - gli ampliamenti ammessi vanno riferiti all'immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta;
 - la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della preesistente rete di penetrazione;
2. Le stalle dimensionate per non più di 30 capi grossi con superficie minore di 200 mq. dovranno essere costruite a una distanza non minore ai 30 metri dalle Z.T.O. A, B, C, F, E4.
3. Le fasce di rispetto delle stalle di maggiori dimensioni e degli allevamenti aziendali e intensivi, ammessi con copertura fondiaria massima del 10%, sono soggette alle disposizioni della DGR 3178/2004, 329/2010 e s.m.i.; in particolare gli allevamenti intensivi sono disciplinati dalla DGR 856/2012 che ne definisce le distanze minime reciproche dai limiti degli ambiti agricoli e dalle residenze singole sparse e concentrate.
4. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
5. Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'alt. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
6. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3 al punto a) delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
7. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: mt. 5,00 e mt. 50 per allevamenti intensivi.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: mt. 10,00
 - DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno di detta perimetrazione.

Art. 2.19 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (E4.1)

1. Vengono così definite aree di recente formazione interessate all'organizzazione di Centri Rurali.
2. In tali zone sono consentiti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
3. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;

- la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00
4. È pertanto facoltà del Responsabile del Procedimento valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
 5. La costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme, nei limiti di un rapporto di copertura dello 0,5 % del fondo rustico con un massimo di 70 mq di superficie lorda di pavimento e con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq;
 6. Tali annessi rustici potranno essere destinati agli allevamenti per autoconsumo con l'esclusione di stalle per capi grossi.
 7. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività.
 8. Si prevede inoltre la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza però la possibilità di realizzare ampliamento alcuno.
 9. Nelle aggregazioni rurali è inoltre consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti familiari.
 10. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni, sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
 11. Distanze:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00.

Art. 2.20 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 (E4.2)

1. In tali zone tutti gli edifici sono classificati secondo i valori di storia e cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione al valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1. delle presenti norme).
2. A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà definirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4. delle presenti norme.
3. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) e c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. delle presenti norme e le costruzioni accessorie: garages interrati, di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;
 - la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;

- la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00
5. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Responsabile del Procedimento valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
 6. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività. Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza, però, la possibilità di realizzare ampliamento alcuno. Nelle aggregazioni rurali è, inoltre, consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti famigliari.
 7. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
 8. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte del G.C., di appositi Piani di Recupero, nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00.

Art. 2.21 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.

1. Sono così definite quelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2. Secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. esse sono suddivise in:
 - AREE PER L'ISTRUZIONE
 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
 - AREE ATTREZZATE A PARCO - GIOCO - SPORT.
3. In tali zone si potranno avere interventi, da parte degli Enti, per le attrezzature di propria competenza, o di privati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di ogni progetto di modifica o costruzione.
4. Nel caso di servizi ed impianti ubicati in edifici non rientranti in apposita zona individuata sugli elaborati grafici del P.R.G., valgono le norme urbanistico-edilizie della zona in cui tali edifici ricadono o dallo specifico grado di protezione.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 61/85.

Art. 2.21(1) - Z.T.O. F Aree per l'istruzione. (A)

1. Zone destinate alle attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste.
2. La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali.
3. DESTINAZIONE: in dette zone sono ammessi i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, compreso l'eventuale abitazione del personale di custodia, nonché eventuali impianti sportivi.
4. TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi edifici dovranno integrarsi compositivamente con le vicine zone edificate che con essi sono in rapporto visuale-prospettico: la progettazione dovrà essere all'uopo preceduta da una attenta analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto di lavori con l'insieme; particolare cura dovrà essere posta nello studio delle aree scoperte, della vegetazione di nuovo impianto e degli aspetti cromatici e dei materiali in vista.

5. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze con un massimo di m. 9,50.
6. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferire all'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m..
7. DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10.
8. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D P R. 16 dicembre 1992 n. 495.
9. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi e sport.
10. Le zone destinate ad attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:
11. SCUOLA MATERNA (2): L'edificazione è normata dallo specifico grado di protezione.
12. SCUOLA ELEMENTARE (3) - SCUOLA DELL'OBBLIGO (4):
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 2,00 MC/MQ.
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA TERRITORIALE: 30%.

Art. 2.21 (2) - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (B)

1. Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse comune. La fabbricazione, a seconda del tipo di destinazione, dovrà rispettare le vigenti leggi specifiche in materia ed è, inoltre, soggetta alle seguenti norme generali:
2. DESTINAZIONE: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative.
3. Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.
4. Le residenze sono ammesse solo funzionalmente legate alle attrezzature.
5. TIPOLOGIA EDILIZIA: valgono le medesime prescrizioni di tipologia edilizia di cui all'Art. 2.21 (1).
6. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze.
7. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
8. DISTANZA MINIMA DAI FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
9. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 o su allineamento preesistente.
10. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi. Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - CHIESE (9): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
 - BIBLIOTECA (15) - CENTO CULTURALE (16) - CENTRO SOCIALE (17): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione;
 - CENTRO TURISMO SOCIALE (19): L'edificazione esistente è normata dallo specifico Grado di Protezione. Per la nuova edificazione: Indice di edificabilità fondiaria massima: 0,5 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 10%. - Altezza massima: 7,5 m.
 - CASE PER ANZIANI (27): Indice di edificabilità fondiaria massima: 3,00 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 30% - Altezza massima: m. 14,00 - Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.
 - COLONIE, CASE PER FERIE (28);

- OSPEDALE (34): Indice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 20% - Altezza massima: m. 14,00 -Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.
- MUNICIPIO (37);
- CARABINIERI (43): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
- UFFICIO POSTALE (52);
- IMPIANTI TELEFONICI (54): Indice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 30%. - Altezza massima: 7,50 m.
- DEPOSTO AUTOCORRIERE (80) - Indice fondiari massimo di copertura: 40% - Altezza massima: m. 7,50 riferiti al piano di imposta della copertura.

Art. 2.21 (3) – Z.T.O. F Aree attrezzate a parco- gioco e sport. (C)

1. Le zone destinate ad attrezzature a parco, gioco e sport, individuate negli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - AREA GIOCO BAMBINI (82): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto dei bambini. Potranno essere inoltre ospitate piccole attrezzature sportive di svago adatte anche alle finalità turistiche purché non siano causa di rumore, pericolo o, comunque, disturbo alle attrezzature di cui sopra. La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalla strada.
 - GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE (83): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero. Tali aree, essendo elemento qualificante del tessuto urbano, dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei collegamenti pedonali, la vegetazione di nuovo impianto e l'eventuale inserimento di chioschi aperti o chiusi a servizi anche delle attività turistiche.
 - IMPIANTI SPORTIVI DI BASE (84) CAMPI DA TENNIS (88): In tali zone potranno trovare sede i complessi destinati ad accogliere gli impianti sportivi (campi calcio e gioco attività all'aperto).
 - Eventuali fabbricati a servizi di tali impianti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,25 mc/mq.
 - DENSITÀ MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 7,50.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.E' sempre consentita l'installazione di gradinate per il pubblico anche coperte.
 - PARCO URBANO (86): Tale area funge da naturale supporto visuale del Colle di S. Pietro e va destinata a parco urbano conservandone il più possibile intatta la valenza paesaggistico-ambientale. Dovrà essere organizzato con apposito studio particolareggiato il sistema dei percorsi e delle zone di sosta pedonale: eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa Autorizzazione del Sindaco. E' proibita qualsiasi forma di edificazione.
 - AREA RICREATIVA (94): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei parcheggi e delle immissioni sulla pubblica via, della vegetazione di nuovo impianto, dei chioschi aperti o chiusi e di tutti gli elementi fini di arredo a prevalente servizio delle attività turistiche. Eventuali fabbricati a servizi di tale zona dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 1%.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 3,50.
 - DISTANZA MASSIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.

Art. 2.22 - Aree di verde privato.

1. Tali zone hanno lo scopo di isolare i nuclei originari dalle nuove aree urbanizzate. Esse sono destinate al mantenimento delle colture orticole e agricole in atto nonché dei giardini.
2. L'edificazione è proibita salvo le costruzioni di eventuali strutture in legno connesse all'attività agricola svolta, secondo le dimensioni e tipologie di cui all'Art. 4.6.3 (RICOVERI MINIMI), alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA DAI CONFINI: m. 3.
 - DISTANZA DAI FABBRICATI: m. 6.
 - DISTANZA DALLA STRADA: mt. 5,00
3. Per edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d); è inoltre consentita la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3 lettera a) delle presenti norme.

Art. 2.23 - Fasce o zone rispetto (Rispetto stradale, fluviale, idrico)

1. Oltre a specifiche disposizioni sovraordinate, le zone di rispetto e tutela sono disciplinate dall'art. 41 della l.r. 11/2004.
2. Queste zone sono destinate prevalentemente all'agricoltura.
3. È prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, l'area, classificabile con la zonizzazione delle aree limitrofe, è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti, purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari.
4. Sono ammesse le sole costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali cabine o simili.
5. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; la demolizione comporta il decadere di tale facoltà.

Rispetto stradale

6. Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti e dalle indicazioni della zonizzazione di piano, la relativa disciplina è dettata dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", dal D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e dal D.M. 1404/1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della l. 765/1967".
7. Entro le fasce di rispetto stradale e in fregio a zone umide gli interventi edilizi devono conformarsi all'Art. 48 c. 7ter lett. e) della L.R.11/2004.

Rispetto idraulico e di tutela fluviale

8. Sono disciplinate per quanto riguarda le servitù dai RD 368/1904 (fiumi, torrenti e canali) e 523/1904 (corsi d'acqua consorziali), per la tutela dall'Art. 41 della l.r. 11/2004 e per la pericolosità dal Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).
9. Le distanze del presente articolo sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio di acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

Rispetto di sorgenti e pozzi

10. Le fasce di rispetto delle opere di presa delle acque destinate al consumo umano (sorgenti e pozzi) sono disciplinate dal D.L. 152/2006, dalla Direttiva 2000/60/CE e relative norme di recepimento e dal Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 107/2009 e s.m.i.).

Rispetto degli impianti di depurazione

11. Le fasce di rispetto relative agli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura e le relative disposizioni attuative sono disposte dal D.L. 4/2/1977 Allegato 4, "Norme tecniche per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" applicativo della L. 319/1976 e dalla DGR 2529/1999 (P.R.R.A.) e prevedono un raggio di 100,0 m rispetto alla recinzione degli impianti, salvo diverse disposizioni da parte dell'ULSS.

12. Le vasche imhoff fino a una potenzialità di 500 a.e. non vengono considerate impianti di depurazione ai sensi della relativa disciplina di riferimento.

Fasce di rispetto degli elettrodotti

13. La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va condotta con riferimento a quanto previsto dal D.M. 29.05.2008 e s.m.i.
14. In caso di superamento dei limiti di esposizione e di attenzione della citata normativa nelle relative aree non sono ammesse destinazioni ad aree gioco, istruzione od abitative e comunque luoghi con permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.

Art. 2.24 - Rispetto cimiteriale.

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono disciplinate dall'art. 338 R.D. 1265/1934 e dalla l.r. 11/2004.
2. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna nuova costruzione; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 c.1 della l. 457/1978.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, è ammessa l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica con le modalità di cui all'Art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004.
4. La fascia di rispetto cimiteriale è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti.

Art. 2.25 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico.

1. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti devono rispettare le direttive, le prescrizioni e i vincoli di cui ai D.Lgs. 32/1998, l. 133/2008 nonché, per quanto compatibili, alla l.r. 23/2003 e D.G.R. attuative 1562/2004 e 497/2005; tali disposizioni potranno essere recepite attraverso uno specifico regolamento comunale che determinerà anche gli ingombri e le volumetrie massime consentite. Inoltre, in particolare:
 - DESTINAZIONE: in tale area oltre agli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione (distributore carburante con annesso: fabbricato servizi, magazzino, vendita accessori, ufficio, stazione di lavaggio) sono altresì ammesse attrezzature di ristoro.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi volumi dovranno essere studiati in modo tale da non essere in contrasto con i caratteri ambientali dell'area circostante. In modo particolare dovranno essere il più possibile studiate soluzioni architettoniche per il fabbricato servizi tali da renderlo compatibile con la tipologia edilizia dell'edificazione in zona agricola.
 - VOLUME MASSIMO: 600 mc
 - INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 10%
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 10,00

Art. 2.26 - Aree per parcheggi.

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate ai pubblici parcheggi per coprire le esigenze delle zone già edificate.
2. Su tali aree è fatto divieto collocare qualsiasi tipo di struttura, ancorché a titolo provvisorio. La realizzazione dei Parcheggi Pubblici spetta all'Amministrazione Comunale e dovrà essere effettuata in modo da non compromettere i caratteri morfologici del paesaggio.
3. In zona è ammessa la costruzione di parcheggi privati, ad un piano interrato almeno su 3 lati, in adiacenza a strade pubbliche, purché la superficie sovrastante venga destinata ad uso pubblico.

4. Nelle zone C2 i Parcheggi necessari verranno ricavati secondo le indicazioni dei Piani Attuativi.
5. Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggi di autoveicoli, nella misura di 1 mq per ogni 10 mc in appositi spazi/piani aventi dimensioni idonee al parcheggio delle autovetture e facile accesso alle aree di circolazione: la manovra di immissione ed uscita non deve ostacolare in alcun modo il traffico stradale.
6. La realizzazione di attrezzature di carattere commerciale e direzionale è subordinata al dimensionamento degli standards urbanistici in conformità a quanto prescritto dall'Art. 31 della L.R. 11/2004; in particolare, la dotazione di parcheggi degli esercizi commerciali dovrà rispettare i disposti di cui alla l.r. 50/2012 e relativi regolamenti attuativi.
7. Alberghi e pensioni dovranno inoltre essere forniti di opportuni piazzali per il parcheggio delle autovetture o di autorimesse, in ragione di almeno un posto macchina ogni 5 letti, entro una distanza massima di m. 100 dall'esercizio.
8. Le norme su riportate sono da intendersi riferite anche a ristoranti, esercizi pubblici ed altre attrezzature di pubblica utilità, con finalità specificatamente turistiche.

Art. 2.27 – Vincoli e tutele ambientali e di difesa del suolo.

Zone Z.S.C. e Z.P.S. "Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo"

1. Nel territorio comunale sono identificati, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la Zona di Conservazione Speciale (Z.S.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) "IT3230035 - Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo".
2. Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità di tale zona sono subordinati, fatte salve le previste ipotesi di esclusione, alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1400/2017 avente per oggetto "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".

Vincolo forestale idrogeologico

3. Nelle zone soggette a vincolo forestale idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e relativo regolamento (R.D. 1126/1926) ed alla l.r. 52/1978 gli interventi sono subordinati:
 - all'autorizzazione preventiva di cui al citato R.D. ed alla delega di cui all'Art. 2 della l.r. 58/1996, come integrato dall'Art. 4 della l.r. 25/1997, previa presentazione di idonea documentazione tecnica;
 - al rispetto delle disposizioni delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e del Regolamento Comunale di Polizia Rurale; tali disposizioni valgono anche per i boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

Penalità edificatorie

4. Il territorio dal punto di vista dell'attitudine a ricevere insediamenti urbani, artigianali ed industriali è stato suddiviso in classi, che si ottengono assemblando le penalità desunte dall'esame degli elaborati clivometrico, idrogeologico, geomorfologico e litologico. Esse sono evidenziate sull'elaborato n. 10/9 (carta delle penalità ai fini edificatori) che si articola in due tavole, la 10/9 a scala 1:10000 e la 10/9/A a scala 1:2000, estesa alle sole zone urbane e ad alcune altre zone significative.
5. Queste tavole sintetizzano l'intero studio geologico-tecnico e sono state ricavate dall'elaborazione delle precedenti. Tali classi sono le seguenti:
 - TERRENO OTTIMO
Nelle aree così definite non c'è alcun limite alla edificabilità; non si rilevano dissesti nel terreno, possibilità di esondazioni; il drenaggio delle acque superficiali è buono e le caratteristiche geotecniche dei terreni sono, in generale, buone.
 - TERRENO BUONO
Vi sono limiti all'edificabilità per edifici particolari, che inducano carichi unitari notevoli sui terreni. Non si rilevano frane o altri dissesti: non vi sono possibilità di esondazioni, se non remote. Il drenaggio delle acque è generalmente buono. Buone, in generale,

sono le caratteristiche meccaniche dei terreni. Le pendenze del profilo topografico sono inferiori al 10%.

- TERRENO MEDIOCRE

La penalizzazione è determinata dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o variabili, con difficoltà di drenaggi o che divengono sede, vista la configurazione topografica del suolo, di ristagno temporaneo di acque ruscellanti. Le pendenze sono inferiori al 20%; vi sono remote possibilità di esondazioni o si riscontra la presenza di terreni detritici con scarsa matrice, che possono subire assestamenti per cause sismiche o idrogeologiche. Questi terreni sono distribuiti su tutto il territorio. L'edificabilità è possibile, ma richiede interventi specifici, quali adeguate indagini onde stabilire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e definire le modalità di realizzazione delle opere necessarie per sanare la situazione esistente.

- TERRENO SCADENTE

L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Le pendenze dei versanti sono medie o alte (superiori al 20%) e vi sono possibilità di esondazioni; limitati i dissesti, forte ruscellamento superficiale, drenaggi difficoltoso e, infine, caratteristiche meccaniche scadenti del terreno. Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da dettagliate indagini idrogeologiche, sulla stabilità del versante o geotecniche particolareggiate. Molte zone rientrano in questa classe, soprattutto per l'elevata pendenza dei versanti; vi sono comprese aree, prevalentemente montane, che presentano vecchi insediamenti abitativi, adesso per lo più abbandonati.

- TERRENO PESSIMO

L'edificazione è sconsigliata per l'elevatissima penalizzazione. Qualsiasi intervento dovrà essere attentamente valutato e verificato con adeguate indagini geologico-tecniche, idrauliche, forestali. In questa classe sono compresi tutti i terreni caratterizzati da dissesto idrogeologico profondo, da erosione in atto, da pendenze superiori al 100% e tutti gli alvei dei corsi d'acqua.

6. Ai fini dell'idoneità del suolo si richiamano le perimetrazioni presenti alle tavole del P.R.G. conseguenti a prescrizioni puntuali della Regione Veneto.

Vincolo sismico

7. Il Comune di Lamon è classificato in "zona 2" ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 244/2021; in relazione a tale tematica:
- si applicano le vigenti norme di legge nonché le disposizioni di cui alla D.G.R. 244/2021 e D.G.R. 378/2021;
 - la progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, va corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, in base a quanto previsto dai D.M. 11/3/1988, D.M. 14/9/2005 e dal T.U. 8/1/2008;
8. Si richiamano inoltre, i disposti degli studi di microzonazione sismica approvati, prevalenti sulle presenti N.d.A., nonché le D.G.R. 1572/2013 e D.G.R. 899/2019.

Vincolo del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A)

9. Gli interventi previsti dal P.R.G. sono ammessi in quanto compatibili con i disposti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Piave (P.A.I.) e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).

Art. 2.28 - Vincolo monumentale e paesaggistico.

Vincolo monumentale

1. Gli edifici sottoposti a tale vincolo sono disciplinati ai sensi dell'Art. 10 "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico" del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"; le tutele e gli interventi ammissibili sono riportati negli specifici provvedimenti di vincolo.

2. Sono altresì considerati beni monumentali, qualora di età superiore ai 70 anni, le cose immobili nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'Art. 10 c.1 e c.3a del D.lgs. 42/2004.

Vincolo paesaggistico

3. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico le zone di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, i beni di cui al n. 2 dell'Art. 1 della L. 29.6.39 n. 1497 e della L. 8 agosto 1985 n. 431 e successive modifiche.
4. **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 136 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Sul territorio di Lamon non sono individuate tali aree di vincolo.
5. **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Le aree vincolate, individuate nelle cartografie di P.I. fanno riferimento ad una fascia di m 150,0 per i corsi d'acqua e 300,0 per i laghi.
6. **Le aree di tipo "A" e "B"** del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 sono sottratte, ai sensi del D.lgs. 42/2004, all'applicazione del vincolo.
7. **Foreste e boschi.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" rappresentate da territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'Art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Data la dinamicità delle formazioni boscate la perimetrazione di P.R.G., anche ai fini del vincolo forestale di cui alla l.r. 52/1978, presenta carattere ricognitivo;
8. **Usi civici.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. h) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" gravate da usi civici; si tratta di aree, qualora con accertamento concluso, disciplinate inoltre dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, inalienabili, inusufruibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. **Ambiti montani per la parte eccedente 1.600m slm.** In tali ambiti l'edificazione, ove ammessa, è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, ai sensi dell'Art. 142 lett. d) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
10. **Vincolo archeologico.** i siti a rischio archeologico sono sottoposti alla tutela di cui all'art. 142 c.1. lett. m) del d.lgs. 42/2004; in caso di ritrovamento fortuito di beni culturali di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004 vanno seguiti i disposti e le procedure di cui all'art. 90 dello stesso. per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è facoltà del responsabile unico del procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. d) del d.p.r. 554/99 e 28 del d.lgs. 42/2004.

Art. 2.29 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).

1. Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza. Sono ammessi inoltre:
 - negozi o botteghe
 - studi professionali o commerciali
 - magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati
 - laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici
 - autorimesse pubbliche o private, purché sia garantito un accesso idoneo

- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè
 - banche
 - cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
2. Sono esclusi dalle zone residenziali:
- industrie
 - ospedali
 - macelli
 - nuove stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti, eccetto quelli per piccoli animali da cortile
 - tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
3. Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali e direzionali in relazione agli standards urbanistici.

Art. 2.30 - SUAP Sportello Unico Attività Produttive

1. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della L.R. 55/2012.
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla L.R. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla VAS, dalla normativa del P.R.G. e nel rispetto dei vincoli e delle tutele sia indicate dal P.R.G. che dalla pianificazione sovraordinata.

Parte Terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE – ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

(Strutture urbanistiche, aree libere, sistemazioni esterne, decoro degli spazi)

Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.

1. Il Piano prevede il riassetto del sistema viario sia con la costruzione di nuove strade che con l'adeguamento di quelle esistenti.
2. Al riassetto della viabilità provvede di norma il Comune mediante progetti esecutivi i quali potranno discostarsi dalle indicazioni di P.R.G. per esigenze determinate dalle specifiche condizioni dei luoghi, evidenziabili solo dallo studio di dettaglio.
3. Gli interventi dei privati non dovranno in alcun modo pregiudicare il riassetto del sistema viario e la realizzazione dei parcheggi.
4. In particolare, negli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno tener conto del disegno di Piano conformando ad esso ogni opera stabile sul terreno.
5. Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione e al rinverdimento delle scarpate.

Art. 3.2 – Percorsi pedonali e marciapiedi.

1. Le indicazioni grafiche relative a percorsi pedonali segnalano l'ubicazione privilegiata di tali collegamenti in zone dove essi sono ritenuti necessari per ragioni di riqualificazione urbana o, più in generale, per dotare il Comune di infrastrutture pedonali, possibilmente attrezzate, funzionali ad una più organizzata funzione turistica del sito.
2. Il Comune potrà disporre la realizzazione di percorsi pedonali nelle zone dove, per ragioni di riqualificazione funzionale, si renda necessaria tale dotazione. Potrà, inoltre, disporre la realizzazione di marciapiedi lungo i tracciati di cui al precedente articolo.
3. Nelle zone residenziali la Giunta Comunale può imporre l'uso pubblico dell'area destinata a marciapiede a carico dei proprietari dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di m. 2,00.
4. Nelle zone a carattere storico la pavimentazione di percorsi pedonali e marciapiedi sarà, preferibilmente, in pietra locale, dovrà essere preceduta da uno studio particolareggiato per conferire all'intervento un reale carattere di riqualificazione del contesto urbano.

Art. 3.3 - Piazze pedonali.

1. Con tale indicazione vengono previsti slarghi o piazze da assegnare ad un uso pedonale e sui quali avranno, in generale, affacci negozi, botteghe ed altri esercizi e infrastrutture aperti al pubblico.
2. La progettazione esecutiva di slarghi o piazze pedonali avverrà tenendo in particolare considerazione i materiali di pavimentazione preferibilmente in pietra locale, la disposizione di elementi di arredo fissi o mobili che dovranno, nel loro insieme, diventare elementi di riqualificazione ambientale e connotanti lo specifico sito in cui si collocano.

Art. 3.4 - Filari alberi ad alto fusto.

1. Con tale indicazione vengono previste nuove marginature arboree di strade o percorsi pedonali da ottenersi attraverso la piantumazione di essenze ad alto fusto di tipo locale.
2. E' prescritto il mantenimento di tali essenze: qualora uno o più alberi debbano essere tagliati, vanno sostituiti con nuove giovani piante.

Art. 3.5 - Sistemazione dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.

1. Nell'ambito delle zone residenziali nonché delle zone E4 sono soggetti al rilascio di regolare titolo edilizio tutte le opere di sistemazione e trasformazione dei terreni di iniziativa dei privati che non rientrino nel normale lavoro orticolo.
2. Le operazioni di modificazione del profilo del suolo connesse al rilascio delle concessioni a edificare non devono produrre modificazioni rilevanti nel paesaggio e nell'assetto dell'area.
3. Nelle aree scoperte private è consentita la sistemazione a verde con orti e giardini; la scelta delle essenze da utilizzare dovrà privilegiare quelle locali in sintonia con il paesaggio vegetale circostante.
4. Proprietari e conduttori della proprietà sono obbligati alla buona e costante manutenzione degli spazi sopracitati, pena le sanzioni che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le corti di antica origine, sulle quali hanno affacci edifici normati da grado di protezione, ubicate all'interno delle zone A e E4.2, vanno considerate spazi comune di pertinenza delle residenze e come tali ripulite da ogni superfetazione: non potranno essere consentiti frazionamenti con cordone o muretti in c.a.

Art. 3.6 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.

1. Sono consentite recinzioni realizzate con assicelle in legno, palizzate e strutture portanti in legno, rete metallica, ringhiere, siepi, muretti in pietra a vista di tipo tradizionale o muretti intonacati coperti da pietre squadrate.
2. Lungo i percorsi pedonali delle zone A-B e E4.2 le recinzioni dovranno avere cordolature in pietra a vista o in muratura intonacata coperta da pietra a vista; la cordolatura dovrà avere altezza massima di cm. 50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni; sono ammesse altezze maggiori nel caso di delimitazioni di terreno con quote e pendenze diverse.
3. Le recinzioni in rete metallica o legno dovranno avere preferibilmente fondazione a plinti isolati, senza la messa in opera di cordolature continua.
4. Sono ammessi, per la chiusura di accessi pedonali e carrai delle corti prospicienti spazi pubblici, cancelli realizzati in legno o ferro preferibilmente color scuro, secondo i motivi tradizionali, con arretramento di m. 5,0 dal ciglio strada per gli accessi carrai e m. 1,50 per gli accessi pedonali; sono ammesse distanze minori, all'interno dei centri abitati ed in condizioni di particolari difficoltà di realizzazione, su conforme parere della Giunta Comunale, qualora il cancello sia comandato elettronicamente con telecomando.
5. L'altezza massima delle recinzioni, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni, non potrà superare metri 1,50 nelle zone residenziali e metri 3,00 nelle zone industriali o ad esse assimilate; entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali-artigianali-commerciali o ad essi assimilati devono essere trasparenti; il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico edilizio può concedere deroghe per documentate necessità di sicurezza della lavorazione o per diverse motivazioni o prescrizioni, previo parere della Polizia Locale.
6. Le recinzioni delle aree private devono essere tenute staccate dal ciglio stradale secondo il D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495 con un minimo, all'interno dei centri abitati, di m. 1,00, salvo allineamenti preesistenti; la fondazione non deve insistere su suolo pubblico.
7. Al fine di garantire la sicurezza del traffico in corrispondenza di incroci e curve, la natura, l'altezza e la distanza dal nastro stradale delle recinzioni saranno soggette a prescrizioni del Responsabile del Procedimento, previo parere della Polizia Locale.
8. È prescritta la valorizzazione delle cinte murarie e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero. Qualora, per cause di forza maggiore, vengano sostituiti i muri di sostegno dei terrapieni vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori.

9. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni dovranno essere realizzati in modo da mascherare, mediante opportuni accorgimenti quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche ritenute valide dal competente Responsabile del Procedimento, la visione della parte continua in calcestruzzo inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante. È facoltà del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Edilizio, sentito il Responsabile del Procedimento, imporre la mobilità di recinzioni che costituiscano deturpamento all'ambiente.
10. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Edilizio, inoltre, può imporre, a secondo il tipo di zona, l'adozione di soluzioni architettoniche omogenee.

Art. 3.7 - Impianti tecnologici pubblici e privati.

1. Nell'ambito delle zone residenziali (A-B-C-E4) tutti gli impianti tecnologici pubblici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognatura) dovranno essere oggetto, prima di qualsiasi nuovo intervento o modifica che riguardi anche solo una categoria di essi, di un progetto unitari che riguardi la loro sistemazione e la previsione delle modifiche nel tempo.
2. In particolare, si prescrive che, di norma, tutte le reti compresa quella elettrica e telefonica siano realizzate in interrato e che, nelle zone A e E4.2, per la rete di illuminazione pubblica il supporto dei punti luce sia di forma e dimensioni tradizionali e realizzato in ferro.
3. Nelle zone A e E4.2 non è ammesso nessun volume tecnologico fuori terra: fanno eccezione solamente gli impianti TV e radio da realizzare nel numero massimo di uno per ogni edificio.

Art. 3.8 - Elementi di arredo.

1. Gli elementi di arredo urbano esistenti vanno opportunamente ripristinati sia nella loro forma che funzione.
2. Nuovi elementi di arredo urbano dovranno essere oggetto, prima della loro installazione, di apposito progetto, nel rispetto di materiali e tecnologie tradizionali.

Art. 3.9 - Pubblicità e affissioni.

1. È vietata la collocazione di cartelli, scritte, insegne anche luminose o apparecchi comunque pubblicitari sia fissi che mobili, che non abbiano avuto la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Per il servizio di affissioni sono disposti opportuni spazi e quadri in luoghi che potranno di volta in volta venir destinati tali da non turbare le esigenze estetiche del sito.

Art. 3.10 - Coni visuali significativi.

1. Entro l'area indicata dai coni visuali e per una distanza di m. 100 dal vertice è vietata ogni edificazione.
2. I volumi pertinenti a tali aree possono essere trasferiti su lotti contigui fuori dal cono visuale.

Art. 3.11 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale.

1. Il paesaggio rurale tradizionale presenta sintomi di degrado in seguito all'abbandono delle colture tradizionali e quindi alla mancanza di adeguata manutenzione delle opere di sistemazione agraria.
2. Il paesaggio naturale, ricco di motivi di grande rilevanza ambientale, non è oggetto di adeguata attenzione. Su tali ambiti le scelte operative dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
 - all'ambiente naturale, spesso compenetrato al paesaggio rurale, va riconosciuto un suo valore intrinseco e un'importanza irrinunciabile nell'equilibrio del territorio;
 - al paesaggio rurale, vanno riconosciuti non solo un valore storico paesaggistico e una potenzialità produttiva, ma anche un ruolo insostituibile nell'equilibrio del territorio.

3. Sulla base di tali obiettivi vengono date le seguenti indicazioni specifiche:

- SIEPI

Vanno mantenute e favorite le siepi, costituite prevalentemente da specie autoctone, poste lungo mulattiere, carrarecce, strade silvo-pastorali e interpoderali o delimitanti fondi rustici.

Potrà continuare la loro utilizzazione purché in occasione dei tagli venga mantenuto un adeguato numero di soggetti che ne garantiscano l'integrità strutturale.

Nel caso di allargamento di strade interpoderali alberate, dopo i lavori dovrà essere ricostruita la siepe originale.

- TERRAZZAMENTI

Nelle operazioni di rinforzo o di ripristino dei muretti in pietrame a secco che sostengono i terrazzamenti va conservato il parametro esterno in pietrame. Eventuali opere di rinforzo in calcestruzzo dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.

- FOSSI, RUSCELLI, CORSI D'ACQUA

Va rispettata la loro presenza e il loro ruolo. Nel caso di specifici biotopi, di riconosciuto valore ecologico, gli interventi sull'alveo dovranno essere studiati in modo tale da causare il minor danno possibile agli ambienti interessati.

La pulizia e il controllo del regime vanno fatti con metodi tradizionali.

- VEGETAZIONE RIPARLALE

Nel caso di interventi di sistemazione idraulica lungo il corso di alvei contornati dalla tipica vegetazione riparale, attraverso tecniche di bioingegneria si dovrà provvedere alla ricostituzione della vegetazione asportata con i lavori.

Art. 3.12 - Varianti Verdi

1. Sono aree di "variante verde" le aree rese inedificabili ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015, rientranti fra le aree inedificabili di cui all'Art. 9 c.1 d) della L.R. 14/2009 e s.m.i., che costituiscono una riserva di verde urbano e periurbano.
2. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi né edificatori, compresi gli interrati e gli elementi di arredo urbano, né di impermeabilizzazione dei suoli o di realizzazione di impianti o reti tecnologiche o superfici a standard e parcheggi.
3. Sono unicamente ammessi:
 - gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - opere di pavimentazione strettamente necessarie al passaggio pedonale;
 - interventi di opere tecnologiche di progettualità pubblica;
 - recinzioni perimetrali all'intero ambito.
4. I perimetri delle aree rese inedificabili devono intendersi come "confine" tra proprietà. L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalle norme dell'ambito territoriale nel quale gli stessi risultano inseriti. Non è ammessa:
 - la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti;
 - la costruzione a confine ancorché l'ambito "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.
5. In tali aree vanno mantenute le alberature esistenti e si indirizza alla realizzazione o mantenimento di prati arborati.
6. Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato.

Parte Quarta CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA

Art. 4.1 - Allineamenti.

1. Gli allineamenti indicati nei grafici di progetto hanno valore indicativo, dovranno essere definiti in dettagli in sede di progettazione esecutiva, e potranno essere modificati su conforme parere del Responsabile del Procedimento.

Art. 4.2 - Lotti inediticati.

Lotti inediticati. (Tipo A e tipo B)

1. Vengono così definiti quei lotti presenti in zona agricola E4 per i quali è consentita l'edificazione a concessione edilizia singola nel rispetto della relativa sagoma limite nonché delle prescrizioni edilizie-urbanistiche stabilite dalla normativa a seconda del tipo specifico.
2. Trattasi di lotti previsti per il completamento residenziale funzionale dei centri rurali.
3. In molti casi sono state indicate sagome limite per nuovi edifici affacciatisi su nuovi slarghi o piazze pedonali avendo ravvisato la carenza di spazi aggregativi associativi: tali nuovi edifici, nello spirito delle prescrizioni del presente Piano, dovranno essere organizzati al piano terreno per ospitare attività economiche e servizi connessi alla residenza.
4. In presenza di più lotti contigui sono ammessi Piani Attuativi che, comprendano tutti i lotti, forniscano previsioni planivolumetriche contenenti tipologie edilizie anche a schiera ma che interpretino i caratteri formali dell'edifici tradizionale.

5. Lotti inediticati. (Tipo A)

- Superficie coperta massima: mq. 120.
- Volumetria max: mc. 800.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze minime dai confini m. 5,00
- distacco minimo tra i fabbricati mt. 10,00

6. Lotti inediticati. (Tipo B)

- Superficie coperta massima: mq.180.
- Volumetria max: mc. 1200.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze dai confini m. 5,00
- distacco minimo tra fabbricati mt. 10,00

Art. 4.3 - Sagome limite nuovi edifici in zona E4

1. Viene così definito il perimetro all'interno del quale va contenuta l'edificazione del volume ammesso, secondo le indicazioni tipologiche e gli indici di zona ovvero secondo le eventuali prescrizioni del pertinente lotto inediticato.
2. Sono consentite modifiche e aggiustamenti nella collocazione planimetrica delle sagome limite purché tali spostamenti non alterino sostanzialmente riorganizzazione distributiva sottesa alle prescrizioni del P.R.G..
3. Tale modifica dovrà comunque essere esaurientemente motivata dal richiedente; verranno fissati allineamenti in modo tale che il nuovo volume possa convenientemente rapportarsi alla edificazione circostante, presente e futura, e alle previsioni viarie.

Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.

1. La realizzazione di nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.

2. Gli edifici dovranno presentare impianto volumetrico semplificato, il tetto a due falde inclinate (con pendenza variabile tra il 40% e il 60%), di forma semplice secondo i moduli tradizionali e materiali di finitura esterna (manto di copertura, intonaci, rivestimenti, ecc.) ripresi da quelli tradizionali ed omogenei per zone.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti privi di valore storico ambientale dovranno perseguire il miglioramento della qualità formale dell'edificio ed un corretto rapporto con le preesistenze di carattere storico ambientale.
4. Si dovrà in particolare perseguire una semplificazione dell'impianto volumetrico con l'inserimento di elementi e materiali ripresi da quelli tradizionali. Potranno essere accettate anche soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle tradizionali qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea.
5. Oltre alle vigenti disposizioni legislative e alle norme di cui all'Art. 2.26, per ogni nuovo edificio dovrà essere previsto almeno un posto macchina ed un magazzino ripostiglio per ogni unità abitativa, che dovranno far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali.

Art. 4.4.1 - Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C.

1. Le coperture, costituendo elemento di rilevante interesse figurativo, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
2. Per le coperture dei tetti è consentito l'impiego dei seguenti elementi: coppi e tegole in cotto o cementizie, tavolette in legno (scandole), lamiera verniciata con tinta opaca scura.
3. In ogni caso il manto deve essere adeguato ai colori e tipi prevalenti nella zona.
4. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal filo del muro esterno di facciata.
5. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10. Gli abbaini con funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia.
6. Le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari; i serramenti, le strutture e i rivestimenti esterni saranno in legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie.
7. Le disposizioni relative alle coloriture, si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti. Il Responsabile del Procedimento può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni e materiali diversi, se lo ritiene giustificato dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.

Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.

1. Le realizzazioni di nuovi edifici e gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da valutazione dell'impatto planimetrico visivo del fabbricato sul contesto urbanistico e ambientale circostante.
2. Qualora l'impatto non dovesse essere accettabile vanno proposti interventi migliorativi e correttivi, sia occultando l'edificio mediante cortine arboree e movimenti terra, sia mascherando i prospetti con idonei provvedimenti.

Art. 4.6 - Caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola

1. Il presente articolo ha per oggetto norme edilizie che definiscono gli aspetti architettonico formali ai quali attenersi sia nel caso di nuove costruzioni che di interventi sull'esistente edificato in Z.T.O. "E".
2. Tali norme attengono alle seguenti categorie di intervento:
 - Case di abitazione in zona agricola: nuova edificazione e ampliamento;

- Case di abitazione in zona agricola: interventi sull'esistente;
- Fabbricati non residenziali in zona agricola: nuova edificazione;
- Fabbricati non residenziali in zona agricola: interventi sull'esistente.

Art. 4.6.1 - Case di abitazione in zona agricola: - nuova edificazione e ampliamenti.

1. La realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.
2. Tale inserimento deve avvenire interpretando anche attraverso l'uso di tecnologie e materiali contemporanei i caratteri morfologici dell'ambiente.
3. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
4. L'edificio dovrà presentare una pianta semplificata di sagoma preferibilmente rettangolare o quadrata ed un max. di 2 piani abitabili fuori terra, più l'eventuale sottotetto abitabile.
5. In particolare, gli interventi dovranno unificarsi alle seguenti indicazioni:
 - la copertura dovrà essere a due falde con pendenza variabile tra il 40% e il 60%, le linee di gronda e di colmo il più possibile costanti.
6. Nel caso di edifici con pianta rettangolare la linea del colmo dovrà essere parallela al lato lungo, nel caso di edifici disposti su pendio la linea di colmo dovrà essere parallela alla curva di livello; il materiale usato per la copertura di edifici appartenenti alla stessa aggregazione edilizia dovrà essere omogeneo.
7. Tale prescrizione vale anche per singole unità componenti schiere che si trovano al di fuori degli aggregati edilizi.
8. Sono vietate coperture in vetroresina e in fibrocemento.
9. Coperture metalliche dovranno essere verniciate con colore opaco scuro.
10. Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone E4.2 dovranno essere realizzate con tegole sui colori tradizionali;
11. E' consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal REC.
12. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal muro esterno di facciata.
13. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10.
14. Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia;
15. tutte le facciate degli edifici dovranno essere in muratura intonacata e tinteggiata color chiaro o in sassi a vista di pietra locale.
16. Nella tipologia con ballatoio in legno possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione; è ammessa la realizzazione di poggiosi aggettanti purché rispondenti alle tipologie tradizionali.
17. In particolare, dovranno avere il piano di calpestio realizzato in legno con eventuali elementi strutturali in ferro, parapetti sempre in legno a ritti verticali di disegno semplice.
18. Dovranno preferibilmente disporsi parallelamente alla linea di colmo, possibilmente sulla facciata meglio esposta al sole; è sempre consentita la realizzazione di logge rientranti nel rispetto dell'organizzazione compositiva delle facciate.
19. È fatto divieto della loro chiusura anche con elementi vetrati sul filo facciata.
20. Potranno essere inseriti sul fronte di logge o poggiosi montanti verticali in legno o ferro schermato legno a tutta altezza che saranno ancorati al tetto.
21. I lati brevi dei poggiosi potranno essere chiusi con elementi lignei a tutta altezza fissati nel sottofalda;

22. Sono vietate pensiline, tettoie e tettucci di riparo non adeguatamente inseriti nel contesto dell'edificio;
23. Le scale principali degli edifici dovranno essere ubicate all'interno degli stessi: eventuali scale secondarie di servizio potranno, nel caso della tipologia a ballatoio, trovar posto esternamente sul fronte purché non sporgano dal filo dei poggiali; finestre, porte e polloni esterni saranno preferibilmente in legno lo schema compositivo delle facciate dovrà rispecchiare il più possibile quello delle tipologie tradizionali con particolare riguardo alle partiture e dimensioni dei fori; in particolare si consigliano finestre di dimensioni max. cm. 100 X 130, porte di dimensioni max. cm. 200 X 210, finestre circolari sui timpani di dimensioni max. diametro cm. 90.
24. Al piano terra sono ammessi fori di dimensioni anormali, per l'esercizio delle attività diverse dalla residenza e per l'accesso alle autorimesse, di dimensioni preferibilmente quadrate di lato max. cm. 250 purché in allineamento verticale col filo esterno della partitura dei fori superiori e non in contrasto con la modularità ed il ritmo dispositivo dei fori stessi;
25. Le finestre saranno munite esternamente di oscuri in legno a 2 ante realizzati secondo le forme e le tecniche tradizionali.
26. Eventuali contorni di cornice nelle finestre saranno a disegni semplici, in pietra locale o malta gli sporti in genere dovranno avere profondità comuni alle caratteristiche tipologiche del fabbricato e della zona in cui è situato, tali sporti dovranno essere eseguiti secondo le forme, finiture e materiali tradizionali.
27. In particolare, qualora la struttura del tetto sia in legno, saranno costituiti dal prolungamento dei travi ed arcarecci lasciati a vista;
28. Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori scuri (bruno grigio) oppure in rame naturale.
29. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare; le torrette di camino dovranno avere, preferibilmente, le caratteristiche di quelle tradizionali. Sono sconsigliate torrette prefabbricate in cemento.
30. E facoltà dell'Ufficio Edilizio Urbanistico, su parere conforme del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

Art. 4.6.2 - Case di abitazione in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona "E4" sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e compresi nelle zone "E1" "E2" "E3", indicati negli appositi elenchi di cui all'allegato A (Elenco degli Edifici Segnalati compresi nelle zone "E1" "E2" "E3").
2. In tutti gli altri casi gli interventi non sono correlati a specifico grado di protezione; per essi valgono le indicazioni urbanistiche della L.R. 11/2004 e delle presenti N.T..
3. Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici di qualche interesse non compresi tra quelli correlati a specifico grado di protezione, il Sindaco può sollecitare il Responsabile del Procedimento che, nello spirito e secondo i metodi indicati dall'Art. 5.1 esprimerà parere in merito all'intervento richiesto.
4. Ovunque possibili saranno da preferire interventi di recupero e consolidamento degli elementi esistenti nello spirito delle categorie facenti capo alla "Ristrutturazione" previste dalla presente normativa.

Art. 4.6.3 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - nuova edificazione.

1. La realizzazione di nuovi fabbricati non residenziali dovrà essere condotta tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.

2. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato e del paesaggio agricolo, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
3. In particolare, i nuovi fabbricati, che qualora esterni alla zona E4 sono soggetti alle disposizioni dell'art. 44 della l.r. 11/2004, dovranno rientrare tra i seguenti tipi:
 - a. BARCHI APERTI: caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a seconda della quantità di fieno da conservare a forma di piramide a base quadrata o a capanna con lato massimo pari a mi. 6,00 (vedi allegato B tavola 1) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo);
 - b. RICOVERI MINIMI: piccole costruzioni contenute nelle misure planimetriche massime pari a mt. 3,50 X 5,00, con altezza del colmo massima pari a mi. 3,50 dal Piano di Campagna, con tetto a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti massimo da 60, con struttura in legno rivestita pure in legno e doghe larghe verticali mordentate scuro (vedi allegato B tavola 1); queste costruzioni non contemplate dalla L.R.24/85 trovano motivazione per la manutenzione dei corpi di terreno agricolo e per piccoli allevamenti famigliari non collocati all'interno di una azienda agricola che per la loro esigua estensione o frammentazione o per qualità di coltura non sono suscettibili di reddito.
Avranno diritto a realizzare questi manufatti, tutti i soggetti aventi titolo per richiedere il Permesso di Costruire che, secondo l'art. 48, c.7 ter, lett. c) della l.r. 11/2004, sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C".
 - c. ANNESSI RUSTICI PER ALLEVAMENTI: queste costruzioni come definite all'Art. 2 della L.R. 24/85 saranno generalmente ad un piano, con tetto a due falde di pendenza > al 30%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in muratura, intonacate color chiaro, con eventuali elementi esterni di finitura in legno scuro.
I progetti relativi a nuovi annessi rustici per allevamenti devono riportare:
 - lo schema organizzativo, morfologico e funzionale del centro aziendale, con specificate le modalità di inserimento del nuovo intervento soprattutto in rapporto ad eventuali edifici esistenti di interesse storico ambientale;
 - la valutazione dell'impatto visivo del nuovo intervento nel contesto ambientale e paesaggistico, attraverso idonea documentazione (rilievi, fotomontaggi, ecc.);
 - la predisposizione delle misure più idonee ad assicurare un corretto inserimento ambientale, generalizzando l'impianto di siepi ed alberature in modo da minimizzare l'impatto visivo del nuovo intervento con l'ambiente.I nuovi annessi rustici devono avere le sezioni contenute nelle sagome limite allegate (vedi allegato B tavola 3) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo).
 - d. FABBRICATI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICO INTENSIVI;
queste costruzioni, come definite all'Art. 2 L.R. 24/85 dovranno rispondere agli stessi requisiti tipologici previsti per gli annessi rustici per allevamenti.

Art. 4.6.4 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona E4, sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e confini (zone E1, E3), indicati negli appositi Elenchi di cui all'allegato n. 1 (Elenco Edifici Segnalati compresi nelle zone E1, E3).

Art. 4.6.5 - Cambio destinazioni d'uso

1. In tutte le zone agricole sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc a condizione:
 - che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze di fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura;

- che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
- che l'edificio rispetti tutte le prescrizioni in materia di igiene come disposto dal vigente regolamento edilizio
- non si tratti di una costruzione precaria: baracche totalmente in legno, tettoie aperte, costruzioni internate
- edifici con grado di protezione 1,2,3,4 nel caso gli interventi di adeguamento non modifichino sostanzialmente (modifiche imposta solai, modifiche di tutte le forometrie) l'aspetto architettonico del bene;
- l'edificio abbia una volumetria superiore a 80 mc.

Art. 4.6.6 - Adeguamenti.

1. In tutte le zone E è consentito il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro, il ripristino ed il risanamento conservativo degli edifici esistenti connessi all'uso agisco lo, forestale, pastorale, e residenziale.
2. Nella realizzazione dei servizi igienici e l'installazione degli impianti tecnologici, i volumi tecnici devono essere realizzati all'interno degli edifici o, qualora ammessi in ampliamento nel rispetto della L.R. 11/2004, comunque non devono comportare significative alterazioni dell'impianto strutturale e tipologico degli stessi.
3. Il limite di tali alterazioni volumetriche è così determinato: fino al 30% del volume esistente con un massimo di mc. 60 e un minimo di mc 15 per edificio di modeste dimensioni;
4. La presente norma non si applica ad edifici con grado di protezione 1, 2, 3 o 4.
5. Gli adeguamenti di cui ai precedenti commi saranno realizzati nel rispetto delle tipologie locali, dei materiali e dei colori originari dell'edificio esistente, e dovranno integrarsi armonicamente con esso.
6. Sono esclusi interventi di modifica del prospetto principale ad esclusione di interventi interrati.
7. Per gli edifici in muratura di tipologia tradizionale a "casera" per i quali non è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale od assimilabile nei quali è prevista la presenza temporanea ai fini della conduzione del fondo o della manutenzione delle zone agricole, forestali e private, è ammessa l'installazione di servizi minimi (servizio igienico e punto fuoco) nel rispetto dei gradi di protezione esistenti e delle altre modalità di intervento sugli edifici tradizionali in zona agricola.
8. La volumetria verrà conteggiata come prescritto dal Regolamento edilizio vigente; sono consentiti ampliamenti interrati, essi comunque dovranno avere una superficie utile al massimo pari alla superficie del sedime già esistente.

Art. 4.6.7 - Ricostruzione di ruderi.

1. È consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò sia riscontrabile nelle categorie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
2. La ricostruzione può avvenire solo esclusivamente alla concomitante esistenza delle seguenti condizioni:
 - esistenza di muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò risulti nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti (catasto; Ufficio del Registro; Amministrazione comunale nel caso di edifici per i quali sia stato rilasciato titolo abilitativo) dalle quali emergano dati certi e incontrovertibili;
 - il rispetto della tipologia originaria, come risultante da documentazione fotografica o iconografica o comunque nel rispetto della tipologia degli edifici già presenti in zona;

- il rispetto della volumetria originaria se possibile ricavabile dalla suddetta documentazione;
- nel rispetto della volumetria sottoindicata nei rimanenti casi;
- la linea del colmo dovrà correre parallela al lato maggiore;
- l'altezza massima misurata tra la linea di terra ed il punto d'imposta del tetto sarà:
 - per gli edifici con larghezza del fronte fino a m. 4,00 massimo 2,80;
 - per gli edifici con larghezza del fronte da m. 4,00 e fino a m. 6,00 massimo 4,60;
 - per gli edifici con larghezza del fronte superiore a m. 6,00 massimo 5,60.

Art. 4.6.8 - Aveni titolo agli interventi di nuova edificazione.

1. L'edificazione di nuove case di abitazione nelle zone agricole è consentita per le esigenze della famiglia rurale con le modalità di cui agli 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Art. 4.7 - Costruzioni accessorie: garages o depositi fuori terra.

1. All'interno dei perimetri delle zone residenziali nonché delle zone agricole (in questo caso secondo i disposti dell'Art. 44 c.5 ter della L.R.11/2004), fatte salve le previsioni di P.R.G. e quando non sia utilizzabile il piano terra degli edifici di abitazione o dei rustici contigui, potranno essere realizzate una tantum, in ragione di numero una cellula per ogni residenza, costruzioni accessorie che potranno servire per ricovero di automezzi come pure per altri annessi alla residenza (vedi allegato B tavola 4A).
2. Tali costruzioni dovranno essere realizzate preferibilmente in abbinamento con altre simili per formare complessi a schiera e collocate in posizione facilmente accessibile dal collegamento stradale.
3. Sono pertanto ammesse costruzioni unitarie o addossate all'edificio principale di cui sono pertinenza, con unica copertura formata da tetto a una o due falde di pendenza minima pari al 40% e sporti di profondità massima pari a cm. 60, accorpanti, se isolate, un minimo di due cellule con un massimo di sei.
4. Ogni cellula potrà misurare una profondità massima pari a m. 5,50 e una larghezza massima pari a m. 3,50, dovrà avere un'altezza massima dal piano campagna alla linea di gronda pari a m. 2,50 ed un'apertura per l'accesso, eguale a quella delle altre cellule vicine, di dimensioni massime pari a m. 2,20 X 2,20 con un'eventuale apertura per aereazione sul lato opposto pari a max cm. 80 X 80.
5. Il Responsabile del Procedimento può disporre per misure diverse. Tamponamenti e paramenti esterni dovranno essere in legno a larghe doghe verticali mordentate scuro per corpi isolati, e dello stesso tipo dell'edificio principale, per corpi addossati. Lo zoccolo di appoggio sarà realizzato con terrapieno; eventuali opere murali e di sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate in pietra a vista del tipo tradizionale.
6. Gronde e pluviali saranno a sezione tonda in lamiera verniciata scura o in rame naturale.
7. Il materiale di copertura dovrà uniformarsi a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola.
8. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.8 - Costruzioni accessorie: garages interrati.

1. Si definiscono interrati i garages che presentino fuori terra soltanto la fronte di accesso e i cui fianchi laterali non fuoriescano dal terreno per un'altezza media pari a m. 1,20.

2. Tale dimensione deve essere raggiunta nello stato originario del terreno senza che lo stesso subisca artificialmente conformazioni diverse.
3. Nella costruzione dei garage interrati va seguita indicativamente la tipologia di cui all'allegato B tavola 4B delle presenti norme.
4. Tutte le parti murarie a vista saranno realizzate o rivestite in pietra a lavorazione tradizionale: può essere lasciata a vista l'eventuale piattabanda in c.a. del foro d'ingresso.
5. La muratura frontale (di accesso) proseguirà lateralmente al manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno.
6. Parapetti di protezione saranno ricavati in prosecuzione del paramento murario così come sopra definito, eventualmente ricoperto da copertina in pietra a filo muro. I portoni di accesso dovranno essere in legno o rivestiti legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie. Nelle costruzioni isolate è fatto obbligo ricoprire l'estradosso del solaio di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm. 30 raccordato al terreno adiacente.
7. Qualora il garage sia costruito in adiacenza a fabbricati può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei o bituminosi.
8. È ammessa la costruzione di garages al confine con strade pubbliche o di uso pubblico purché, per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente ed il proprietario si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare la superficie stessa ad uso pubblico, spazio pedonale o parcheggio auto; dovrà essere garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente. È fatto divieto collocare superficialmente a tali manufatti qualsiasi altro tipo di costruzione accessoria anche a titolo provvisorio.
9. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: legnaie.

1. È ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a legnaia secondo le seguenti prescrizioni:
 - Indici di zona – Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie di cui al presente punto non sono da computarsi ai fini degli indici di fabbricazione della zona sulla quale insistono.
 - Ammissibilità – È ammessa la costruzione di un unico volume accessorio da adibire a legnaia per ogni unità abitativa esistente. Le costruzioni dovranno essere realizzate nelle aree edificabili di pertinenza dell'edificio e nelle aree a verde vincolato localizzate in addossamento o comunque entro un raggio massimo di m. 60 dall'edificio di riferimento. Nelle aree agricole dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'Art. 44 c.5 ter della L.R. 11/2004 o ricadere nelle fattispecie di edilizia libera.
 - Materiali – Le legnaie saranno realizzate in legno tinta naturale con manto di copertura uguale a quello dell'edificio di riferimento e dimensioni conformi alla Tavola 5 delle presenti Norme. L'eventuale zoccolo di appoggio non potrà sporgere oltre 10 cm dalla quota naturale del terreno. In caso di contestuali opere di rimodellazione del terreno o modificazioni dell'area scoperta, dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa edilizio-urbanistica vigente.
 - Distanze – Le distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti rispetteranno le misure minime rispettivamente di m. 3,0 e m. 6,0. Le distanze minime dalle strade saranno quelle previste dal relativo azzonamento di P.R.G.. È ammessa l'eventuale costruzione in allineamento.

- Collocazione – Di norma le costruzioni accessorie di cui al presente punto saranno costruite su fronti secondari dell'edificio e, per edifici con G.d.P. fino a 4, in modo da non compromettere, per quanto possibile, la visuale di altri prospetti di pregio.
 - Alienazione - La legnaia non potrà essere ceduta per nessun titolo separatamente all'unità abitativa per la quale e' stata richiesta. L'eventuale alienazione del terreno, separatamente dall'unità abitativa di riferimento, comporterà l'obbligo della rimozione della legnaia.
2. Le costruzioni accessorie aventi le caratteristiche indicate al presente articolo sono realizzabili in zona agricola senza alcun titolo abilitativo, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 4.10 - Agriturismo

1. Per gli aventi titolo ai sensi della normativa vigente è ammesso l'ampliamento per usi agrituristici delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; la parte eccedente gli 800 mc va assoggettata a vincolo ventennale di destinazione d'uso.
2. L'agriturismo viene condotto ai sensi delle l.r. 28/2012 e 7/2016 ed alla DGR 502/2016.

Art. 4.11 - Altri interventi in zona "E"

Edificazione in aree boscate e al di sopra dei 1.600 m.

1. Nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione fatta salva la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini; il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'Art. 50 c.1 lett.d) n.6.

Serre fisse

2. Sono serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; la loro realizzazione è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'Art. 43 c.2 lett.e) della L.R. 11/2004.
3. Le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente sono equiparate ad attività di edilizia libera ai sensi dell'Art. 6 c.6 lett. a) del DPR 380/2001; dovranno uniformarsi a quanto previsto da apposito provvedimento della G.R. relativo a caratteristiche costruttive e condizioni da rispettare per l'installazione.

Ricoveri per equidi

4. È consentita la realizzazione fino ad un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare secondo quanto previsto all'Art. 44 c.5 quinquies della l.r. 11/2004.
5. I box saranno realizzati e tamponati con materiali lignei, ad eccezione di eventuale telaio metallico, con l'esclusione di elementi in muratura. La lettiera potrà essere realizzata con pavimentazione prefabbricata o apposito telaio purché non stabilmente infissa al suolo; le caratteristiche dei box, in ogni caso, dovranno rispettare le linee guida del Ministero della Salute "Norme e Regole per la tutela del Cavallo".
6. La superficie coperta complessiva per ciascun animale sarà di 9 mq, elevati a 12 in caso di giumente con puledro con spazio libero scoperto non inferiore a 1.000 mq/animale.
7. Le distanze minime previste sono di 10 m dai confini e 30 m dagli edifici di altra proprietà, riducibili a 10 m per edifici della stessa proprietà.
8. Le recinzioni dell'area pertinenziale il ricovero dei cavalli sono ammesse solo con staccionata in legno o elettrificazione.

Piscine scoperte

9. Per le aziende agrituristiche e le attività turistico ricettive è ammessa la realizzazione di piscine scoperte pertinenziali alla residenza qualora:
- siano localizzate in stretta pertinenza all'edificio di riferimento e comunque entro 60 m dallo stesso;
 - la superficie dello specchio d'acqua non sia superiore a 50mq, elevati ad 80 per strutture ricettive;
 - non emergano con strutture murarie oltre 20 cm. dal piano campagna, eventualmente raccordato per ridurre l'impatto paesaggistico.

Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi

1. Tutti gli edifici ricadenti nelle Z.T.O. "A" ed "E4.2" nonché gli edifici meritevoli di segnalazione ricadenti nelle altre zone sono classificati, a seconda del grado di protezione ed in conseguenza del tipo di intervento consentito, in nove categorie. Tale classificazione si basa sui valori storico-ambientali-morfologici emersi dall'indagine diretta espressa negli elaborati di analisi, nonché su elementi progettuali insostituibili del paesaggio e, in particolare, dove sia stato ritenuto preminente tale aspetto, a singoli episodi costruttivi ritenuti sufficientemente significativi. La classificazione ha lo scopo di prefigurare delle ipotesi limite di intervento a cui ciascun edificio può essere sottoposto, restando inteso che sono sempre applicabili interventi di grado più restrittivo rispetto a quelli fissati, con l'esecuzione dei G.d.P. 8 e 9.
2. Qualsiasi intervento edilizio, diverso da quello previsto dal grado assegnato al singolo edificio, dovrà essere preceduto dalla richiesta dell'interessato di modifica del grado assegnato presentata compilando la scheda di cui all'allegato B, come previsto all'Art. 2.3 c.4.
3. Tale richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico corredata di idonea documentazione atta a verificare le caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato tramite portale SUAP.
4. I privati potranno accedere alla procedura descritta ai commi precedenti anche nel caso in cui sia necessario assegnare un grado di intervento ad un edificio che ne sia privo in quanto non schedato.
5. La classificazione riportata nelle tavole 13.3 (interventi sull'esistente edificato) si articola nel modo seguente:
 - 1 - Restauro filologico
 - 2 - Risanamento conservativo
 - 3 - Restauro propositivo
 - 4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A"
 - 5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B"
 - 6 - Ristrutturazione conservativa globale
 - 6b - Ristrutturazione ricostruttiva
 - 6c - Ristrutturazione ricostruttiva programmata
 - 7 - Demolizione e ricostruzione
 - 8 - Demolizione senza ricostruzione
 - 9 - Ristrutturazione urbanistica

Art. 5.1.1 - Restauro filologico - Grado di protezione 1

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la conservazione di edifici di interesse storico-artistico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e restaurato con tecnologie e materiali affini a quelli dell'epoca cui si fa prevalere il riferimento, nel rispetto e nella valorizzazione della sua configurazione d'origine per quanto riguarda rimpianto volumetrico, l'involucro esterno e rimpianto distributivo.

Art. 5.1.2 - Risanamento conservativo - Grado di protezione 2

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente la conservazione di edifici di interesse storico-artistico e di valore architettonico.

2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente delle informazioni sull'edifici emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con tecnologie e materiali scelti a seconda della specificità del caso, nel rispetto degli elementi aggiunti ed evitando, comunque, interventi innovativi o di ripristino.

Art. 5.1.3 - Restauro propositivo - Grado di protezione 3

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la consentine di edifici di valore architettonico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con la possibilità di sostituzione di parti deteriorate o inadeguate anche con tecnologie e materiali di nuova concezione.

Art. 5.1.4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A" - Grado di protezione 4

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, il recupero di edifici di valore ambientale e testimoniale. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della conservazione dell'eventuale ripristino dei loro specifici caratteri Tipologici ed architettonici.
2. Tuttavia, questi edifici presentano spesso aspetti di ordine funzionale non più adeguati alle mutate condizioni di vita. Vengono quindi riportati i principali problemi di ordine distributivo-funzionali nonché di ordine compositivo-formale accompagnati dalla normativa che ne regola le modalità d'intervento.
3. In generale gli interventi correlati a tale Grado di Protezione dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno.
4. Dovranno essere mantenuti anche elementi dell'impianto distributivo particolarmente significativi.
5. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni:
 - a. SUPERFETAZIONI
Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.
 - b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO
II motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.
L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetische superfetazioni.
E sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edifici a scapito di altri vani.
Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi. Si utilizzeranno per l'aereazione preferibilmente le aperture esistenti.
Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.
Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto – f - del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.
 - c. SCALE E COLLEGAMENTI

Non è ammesso lo spostamento degli elementi distributivi verticali, è tuttavia ammessa la realizzazione di impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e rimpianto volumetrico dell'edificio.

In particolare, non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie a ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitativi purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi a vista.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a m.2,40. Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a m. 2,20.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulle quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati color chiaro: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale. Per dimostrate necessità di carattere igienico-edilizio sono ammesse nuove aperture e/o allargamenti di quelle esistenti mantenendo gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista. Nel caso di ripristino di fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona.

Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali.

È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile.

Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

I. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoio o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizio.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigio) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame nonché alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali come individuate nella relazione di analisi.

Art. 5.1.5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B" - Grado di protezione 5

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, recupero degli edifici antichi o recenti in continuità con le tradizioni del luogo.
2. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della consistenza e del ripristino dei loro specifici caratteri tipologici e architettonici, nonché l'esecuzione di tutte quelle opere di sostituzione, anche con materiali e tecnologie di nuova concezione atte a rendere architettonicamente accettabili e coerenti con l'edificio nel suo complesso gli elementi alterati ed i corpi aggiunti nei casi in cui, per motivi di ordine tecnico, economico e funzionale, non sia opportuno procedere ad un ripristino radicale.
3. In generale gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono il mantenimento dell'impianto volumetrico e di parte dell'involucro esterno.
4. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
 - a. SUPERFETAZIONI
Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.
 - b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO
Il motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.
L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetische superfetazioni.
E sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edificio a scapito di altri vani.
Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi.
Si utilizzeranno per l'aerazione preferibilmente le aperture esistenti.
Eventuali nuove aperture dovranno rispettare quanto prescritto al punto g) del presente articolo.
Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.
Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto f) del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per

ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.

c. SCALE E COLLEGAMENTI

Sono ammesse nuove scale interne, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e rimpianto volumetrico dell'edificio.

In particolare non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie con ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini Abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche ed igieniche previste dal Regolamento Edilizi comunale.

Nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari di dimensione max 60x100) in misura non superiore al 5% della falda interessata.

Nelle schiere disposte sui pendii ciò potrà essere fatto nella falda rivolta verso monte. Eventuali abbaini saranno rivolti verso i cortili interni: nelle schiere disposte sui pendii verso

monte.

Dovranno essere di struttura lignea, di dimensioni ridotte (passo d'uomo), di tipo tradizionale a due falde ortogonali alla falda del tetto ed in numero non superiore a uno ogni 25 mq. di superficie lorda della falda interessata.

Allo scopo di utilizzare i sottotetti è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio fino al 50% della sua superficie onde poter realizzare ambienti a più livelli (soppalchi) adatti ad uso abitativo.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi possibilmente in vista.

È eventualmente permessa la traslazione degli elementi orizzontali portanti senza modificare il numero dei piani, la superficie utile complessiva dell'edificio e qualora non comporti lo spostamento delle finestre.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a m.2,40.

Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a m. 2,20.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulla quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Negli edifici già intonacati o in pietra non di pregi sarà concessa la sostituzione dell'intonaco o la nuova intonacatura purché con l'impiego di intonaci non sintetici a grana fine.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati bianco calce: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale.

È ammessa la realizzazione di nuovi fori con le caratteristiche di quelli preesistenti e la modifica di quelli esistenti qualora si rispettino gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti prevalenti nei prospetti.

Nei rustici, compresi nei perimetri delle zone residenziali, aventi i requisiti richiesti dalla presente normativa per il cambio di destinazione d'uso residenziale, è concessa la realizzazione di nuove aperture per finestra solo in casi del tutto eccezionali e in assenza di fori nello stato di fatto: le dimensioni dei nuovi fori finestra non dovranno eccedere quelle di cm. 90x120.

Sono ammesse al piano terra aperture di dimensioni maggiori, sia per ricavare autorimesse, sia per l'esercizio di attività diverse dalla residenza, alle seguenti condizioni:

- nelle tipologie a ballatoio l'operazione è ritenuta ammissibile quando il piano terra, generalmente utilizzato quale rustico, sia già dotato di un portone d'accesso di larghezza maggiore di m. 1,30; in tale caso può essere ricavato un foro di dimensioni max m. 2,20x2,20.

Nel caso che tale apertura venga utilizzata per l'accesso al garage è necessario che sia carrabile il percorso d'impianto edilizi;

Nelle tipologie con fronte principale a parete piena l'operazione è ritenuta ammissibile quando i nuovi fori siano disposti secondo i principali allineamenti verticali e orizzontali dei fori esistenti e non in contrasto con il ritmo dispositivo dei fori stessi.

Nel caso del riuso residenziale dei rustici incorporati o contigui all'edifici principale o dei rustici a blocco isolato compresi nelle zone residenziali e rispondenti ai requisiti fissati dalla presente normativa,

vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura, la chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso (vetrate o legno) oppure arretrando il tamponamento rispetto al piano di facciata e ricavando una loggia.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista.

Nel caso di ripristino dei fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o simil legno secondo le nuove tecnologie. Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti. Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali. È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

l. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoi o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme, pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizi.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigi) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

Sono ammessi inoltre:

- la sostituzione di tutti i muri interni;
- il rifacimento dei solai in legno con solai di moderna concezione (es. laterocemento);
- la sostituzione del tetto purché vengano conservate linee di colmo e di gronda: le strutture potranno essere realizzate con i materiali oggi a disposizione ad eccezione delle tipologie a ballatoi o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno;
- l'ampliamento sul retro di edifici a corpo semplice e con percorso di impianto edilizio passante sul fronte anteriore dell'edifici stesso, per la realizzazione dei servizi igienici e/o delle scale qualora risulti impossibile ricavarli all'interno data la limitatezza dello spazio disponibile.

Tale ampliamento dovrà avere una profondità max. di m. 2,50 con un aumento max. del volume esistente pari al 10% e non superiore a 50 mc. per ogni unità edilizia: in tal caso valgono le prescrizioni per la distanza dai confini e dai fabbricati previste per il grado di protezione "7" (Demolizione e ricostruzione).

La copertura dovrà essere realizzata possibilmente in prosecuzione e con la medesima presenza di quella esistente;

- nel caso di poggiali rifatti in ferro con eventuali solette in c.a. è eventualmente consentito di rimuovere il solo parapetto e di applicare alla soletta un parapetto in legno di tipo tradizionale a ritti verticali di disegno semplice, con montanti verticali in legno, o ferro mascherato legno, a tutta altezza ancorati al tetto e fascia inferiore in legno a mascheramento della testa della soletta.

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 a - Ristrutturazione conservativa globale - Grado di protezione 6

1. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono, in generale, mantenimento dell'impianto planimetrico con eventuale adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti.
2. Per tali edifici risulta significativa la loro conservazione di elemento sedimentato nel tessuto urbanistico depurandolo da sovrastrutture che ne hanno alterato le originarie caratteristiche.
3. Generalmente queste sovrastrutture, superfetazioni o alterazioni anche sostanziali dei caratteri tipologici originali sono di entità tale da richiedere, ai fini di riportare l'edificio a un sufficiente grado di integrazione con i caratteri tipologici dell'edilizia locale, varie opere edilizie sostitutive di parti manomesse nel tempo.
4. In generale sono previste per questo tipo di categoria anche interventi di demolizioni di parti seriamente degradate e/o non più recuperabili dell'edificio con la conseguente ricostruzione delle stesse.
5. Per ciò che concerne l'impianto planimetrico al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del Procedimento, consentire spostamenti dal sedime esistente con aggiustamenti planimetrici semplificativi, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato.
6. In particolare:

1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle indicazioni di cui alla Ristrutturazione Parziale tipo "B" ad eccezione delle precisazioni, qui di seguito riportate, che consentono, per questa categoria specifica, gradi maggiori di libertà esecutiva.

Sono ammessi:

- la sostituzione di porzioni delle murature esterne fortemente degradate, su perizia asseverata di idoneità statica;
- l'adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti;
- per gli edifici isolati rientranti tra quelli di tipologia con fronte principale in muratura pena l'uso di materiali e tecniche diverse da quelle preesistenti e/o originarie è facoltà del Responsabile del Procedimento concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto d'intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicativa delle forme e dei materiali proposti per l'impegno;
- per gli edifici rientranti nelle schiere edilizie con tipologia a loggiato in legno che presentino alterazioni del fronte (fori di dimensioni anormali, superfetazioni e aggetti in c.a. con ringhiere in ferro ecc.) tali da rendere difficili operazioni di ricomposizione di facciata, purché detto fronte non confini con il percorso stradale comunale, il Responsabile del Procedimento può concedere la modifica dell'impianto volumetrico con l'avanzamento del fronte sino a raggiungere il filo esterno degli edifici finitimi e con la previsione di fori finestra di dimensioni normali con le caratteristiche di quelli vicini preesistenti, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti, presenti nei prospetti.

Tale concessione può concretizzarsi alla condizione che il corpo oggetto dell'avanzamento venga a inglobarsi funzionalmente con un edificio vicino per formare con questo un'unica unità edilizia: il sistema compositivo di facciata farà riferimento alla tipologia "(E) Varianti delle tipologie a ballatoi" esaminata nella Relazione di Analisi. Per quanto riguarda i materiali esterni essi dovranno uniformarsi a quelli previsti per la Ristrutturazione Parziale tipo "B".

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 b - Ristrutturazione ricostruttiva - Grado di protezione 6b

1. Diversamente dai precedenti gradi di ristrutturazione, il G.d.P. 6b, nei casi di palese degrado delle strutture, su perizia asseverata di idoneità statica, consente anche la demolizione e ricostruzione secondo quanto ammesso dall'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001.
2. Il nuovo intervento farà riferimento alle disposizioni tipologiche del G.d.P. 6; il Responsabile del Procedimento potrà consentire limitate soluzioni diverse qualora compatibili con il tessuto urbanistico circostante.

Art. 5.1.6 c - Ristrutturazione ricostruttiva differita - Grado di protezione 6c

1. E' ammessa la demolizione e ricostruzione. La ricostruzione è subordinata all'approvazione di un P.P. o P.d.R. di iniziativa pubblica che intervenga propositivamente su tutto il centro urbano in particolare sugli edifici diruti, demoliti ai sensi del presente grado od in cattive/pessime condizioni per disciplinarne caratteristiche e modalità di recupero.

Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione - Grado di protezione 7

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici di nessun valore architettonico o ambientale che si collocano all'interno di zone con preesistenze (Zone "A" e "E42") e con esse sono in rapporto compositivo prospettico.
2. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono in generale, oltre agli interventi di cui alle all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d) interventi di demolizione e ricomposizione dei volumi preesistenti con eventuale eliminazione dei caratteri deturpanti o in contrasto con le tipologie tradizionali o con il paesaggio.
3. In generale gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno accompagnarsi a modificazioni sia volumetriche sia planimetriche:
 - per ciò che concerne rimpianto volumetrico, al fine di favorire operazioni di riordino distributivo nonché di adeguamento igienico-sanitari, potrà essere concesso un aumento del volume preesistente, complessivamente considerato, del 10% fino a un max. di mc. 50.
 - nel caso l'aumento volumetrico riguardi sopraelevazioni per il solo conseguimento di altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale, si potrà derogare a tali limitazioni:
 - per ciò che concerne rimpianto planimetrico, al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglioramento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere conforme del Responsabile del Procedimento consentire spostamenti dal sedime esistente, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da un tecnico abilitato:
4. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le seguenti indicazioni:
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "A" la tipologia edilizia dovrà essere conseguenziale a quella prevalente degli edifici di pregio limitrofi. È facoltà del Responsabile del Procedimento consentire soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi, a dimostrazione dei rapporti compostivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e dei materiali proposti per l'impiego;
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "E" dovranno essere osservate le norme edilizie previste per la nuova edificazione in tale zona;
 2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente articolo ad eccezione di quanto stabilito per l'aumento della volumetria che non potrà subire variazioni rispetto allo stato di fatto.
5. Gli interventi di ricostruzione dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali così come individuate nella Relazione di analisi.
6. Nel caso di rustici di modeste entità, gli interventi di ricostruzione dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Art. 4.7 riguardante garages e depositi fuori terra compresi nei perimetri delle zone residenziali.
7. È sempre consentita la demolizione e ricostruzione per cambi di destinazione d'uso a garage: per le costruzioni di modesta entità è da preferire la demolizione con ricostruzione secondo quanto stabilito all'articolo 4.7 riguardante Garages e Depositi fuori terra.

Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione - Grado di protezione 8

1. Gli interventi correlati a tale categoria di intervento prevedono la demolizione senza ricostruzione di volumi non in sintonia con la fisionomia ambientale originaria del sito. Trattasi, per lo più, di volumi di modesta entità e di natura precaria, in genere baracche

comprese nei cortili o attestate su percorsi di impianto edilizio, che si trovano in contrasto con il decoro degli spazi esterni degli edifici.

2. Sulla cartografia di P.R.G., data l'impossibilità di definire tali volumi contrastanti con l'ambiente, sono indicati con il grado di protezione "8" situazioni tipo generalizzabili a tutto il territorio comunale.
3. Il Responsabile del Procedimento ha sempre la facoltà di ordinare la demolizione di tali volumi per ragioni di riqualificazione ambientale.

Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica - Grado di protezione 9

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici che, in rapporto al nuovo disegno urbanistico previsto dal P.R.G., vengono a sovrapporsi con aree di differente destinazione e quindi debbono essere demoliti per consentire la razionale sistemazione di spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento alla viabilità pubblica.
2. Tali interventi di demolizione sono previsti ed attuati nell'ambito di progetti per la realizzazione delle strutture pubbliche da parte dell'Ente preposto.
3. Alla demolizione può essere associato il trasferimento del volume in area limitrofa non vincolata ad uso pubblico; in tal caso l'intervento sarà concordato dal proprietario con il Responsabile del Procedimento al fine di individuare l'area dove edificare il nuovo edificio. In assenza delle operazioni di ristrutturazione urbanistica l'edificio contrassegnato potrà subire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Art. 5.1.10 – Modifica ed attribuzione del Grado di Protezione

1. Sono ammesse variazioni dei G.d.P., secondo le procedure di cui ai seguenti commi, per intervenute variazioni dello stato di fatto rispetto alla situazione originale, per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici anche con riferimento a studi di microzonazione sismica o di fragilità del territorio o per altre motivazioni probanti.
2. Qualora attraverso studi più puntuali e documentati o attraverso un aggiornamento dello stato di fatto venga richiesta una diversa attribuzione del G.d.P. esistente, la nuova attribuzione è subordinata a:
 - un rilievo completo dell'unità edilizia;
 - una relazione storica, accompagnata da documenti idonei ad accertare gli stati precedenti dell'edificio;
 - ove opportuno una perizia asseverata di idoneità statica redatta da tecnico competente nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa (costruzioni in zona sismica, modeste costruzioni, opere in cemento armato);
 - una documentazione fotografica di tutti i prospetti con particolari degli elementi caratteristici interni ed esterni;
 - copia dei titoli abilitativi rilasciati in precedenza;
 - scheda di indagine, debitamente compilata ed asseverata dal professionista abilitato, di cui all'All. C;
 - documentazione fotografica di tutti i fronti e degli elementi di analisi riportati alla scheda di indagine.
 - l'approvazione, secondo la modalità di cui al successivo articolo.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, per la modifica del grado o della tipologia edilizia è richiesto l'assenso con parere motivato da parte del Responsabile del Procedimento reso definitivo da una deliberazione del Consiglio Comunale. Saranno effettuate un minimo di 2 delibere all'anno per definire tali modifiche, considerando le domande presentate sino ai 2 mesi antecedenti. Gli elaborati cartografici verranno aggiornati dopo ogni Deliberazione e pubblicati nell'apposita sezione nel sito istituzionale del Comune.
4. Il cambio di grado di edifici con G.d.P. "1", "7" e "8" è soggetto a variante al P.I..

5. Per gli edifici con G.d.P.:
 - non sono ammesse premialità, ivi compresi gli incrementi di cui alla l.r. 14/2019 e s.m.i., ad edifici con G.d.P. fino a "3" compreso;
 - per i G.d.P. da "3" in poi, caso di adeguamenti strutturali dell'intero edificio alle normative sismiche potrà essere aumentata l'altezza fino a 30 cm; qualora gli aumenti non siano dovuti all'adeguamento sismico costituiscono, anche ai fini delle distanze, volume;
 - in caso di crollo o demolizione per cause proprie o per conforme ordinanza sindacale, con conseguente perdita del G.d.P., l'eventuale ricostruzione è subordinata:
 - a) nelle zone "A" alle modalità del G.d.P. 6b o ad un intervento di ripristino;
 - b) nelle altre zone all'approvazione di un P.d.R., intendendosi l'edificio in zona di degrado ai sensi della L. 457/78, o ad un intervento di ripristino.
6. Quali interventi di ripristino di cui al precedente comma si intendono interventi che riportino l'edificio alle caratteristiche originali relativamente a assetto planivolumetrico, collegamenti verticali e orizzontali, partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
7. In caso di variazione in riduzione del G.d.P (es. da "5" a "6") previa delibera consigliare la variazione diverrà operativa all'emissione del titolo abilitativo per il quale era stata richiesta; in ogni caso entro 2 anni dalla relativa delibera consigliare, qualora i lavori non siano consistentemente iniziati, viene automaticamente ripristinato il precedente G.d.P..

Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.

1. Gli elementi significativi puntuali sono contrassegnati da apposito simbolo.
2. Per costoro il grado di protezione è il n. 2 (RISANAMENTO CONSERVATIVO); vanno quindi mantenuti e restaurati nella loro totalità, ripristinati nel caso di parziale trasformazione, recuperati completamente in caso di degrado.
3. La normativa è generale e riguarda tutti gli elementi presenti sul territorio, interni ed esterni agli edifici, anche non contrassegnati sulle tavole del Piano.
4. Il numero interno al simbolo (n) si riferisce al tipo di elemento, con la seguente corrispondenza:
 1. Capitello
 2. Cappella
 3. Affresco, immagine votiva
 4. Portale
 5. Fontana
 6. Emergenza archeologica
 7. Portico passante

Art. 5.3 - Zone di particolare interesse ambientale.

1. Tali zone sono contrassegnate da apposita campitura sulla tavola 13.1.1 in scala 1:5000.
2. Esse riguardano i tratti conosciuti della Strada Romana Claudia Augusta Altinate:
 - Crocere di S. Donato lungo Val Cengia e del Bus della Bela fino al torrente Senaiga;
 - tratto presso l'abitato di Lamon verso Rugna, attraversamento della Val Stalena.
3. In queste zone è vietata l'edificazione di qualunque genere.
4. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b) c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 salvo differenti prescrizioni previste dallo specifico Grado di Protezione.

Art. 5.4 - Zone di degrado e piani di recupero.

1. Gli ambiti del Centro Storico nonché tutte le sottozone E4.2 sono assunti come "Zona di Recupero" ai sensi della L. 5.8.78 n. 457 Art. 27, definite anche "Zone Degradate" ai sensi della predetta legge. In tali zone è ammissibile l'adozione di "Piani di Recupero" ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2004 previa definizione dei limiti di ciascun intervento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 5.5 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.

1. Le attività produttive esistenti elencate nelle schede C di analisi (attività produttive secondarie) e le attività relative alle fasi di lavorazione di materiali inerti derivati da estrazione, ricadenti in zone non previste con tali destinazioni dal P.R.G. sono confermate, dovranno, comunque essere osservate le normative regionali specifiche.
2. Per gli edifici esistenti, destinati ad attività produttive, è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza.

Parte Sesta - NORME FINALI

Art. 6.1 - Norme relative alle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini.

1. Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione e al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal Piano e ciò è nelle sottozone E1- E2-E3, sono quelle stabilite dal D.M. 1 Aprile 1968 n. 1404.
2. Le distanze dai confini sono quelle previste dalla normativa relativa a ciascuna zona omogenea.
3. In deroga a tali norme è ammessa la costruzione a distanza inferiore mediante scrittura privata autenticata, registrata e trascritta tra i proprietari confinanti.

Art. 6.2 - Norme relative alla distanza tra fabbricati

1. Ai sensi dell'Art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, è prescritta la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, o, se maggiore, è prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
2. Le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizi di non più di 4 edifici), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
 - m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
3. Qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo, in tutte le zone oggetto di prescrizioni particolari da parte del presente Piano Regolatore Generale.

Art. 6.3 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità)

1. Oltre alle norme descritte agli articoli precedenti, le costruzioni devono rispettare le seguenti distanze:
 - dal ciglio dei corsi d'acqua e comunque dall'unghia verso campagna delle arginature, m. 20;
 - dal ciglio di cave e zone franose m. 100.

Art. 6.4 - Norme riguardanti limiti di zona D - F.

1. I limiti di zona D e F non definiti da sedi stradali o pubblici parcheggi devono considerarsi, a tutti gli effetti, come confini di proprietà, rispetto ai quali valgono le norme sulle distanze stabilite per le singole zone.
2. Per le altre zone è ammessa la costruzione sul limite della zona edificabile, ferme restando le distanze dai confini di proprietà stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

Art. 6.5 - Attuazione del P.R.G.

1. L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà di norma mediante Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, per tutte le zone di nuova espansione, sia a destinazione residenziale che a diversa destinazione.
2. L'attività edificatoria singola sarà pertanto limitato alle zone di completamento, ed ivi la fabbricazione dovrà rispettare i parametri riportati nei precedenti articoli per le singole zone.

Art. 6.6 - Piani Attuativi

1. Qualora vengano presentati Piani Attuativi interessanti aree comprese entro le zone edificabili individuate dal P.R.G., dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico e potranno essere modificati i tracciati delle strade indicative e di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti.
2. Nella elaborazione del piano esecutivo, sia per gli interventi esistenti che per le nuove costruzioni dovranno essere prescritte tecnologie e finiture di tipo armonizzato con l'ambiente e la tradizione locale.
3. In particolare, dovrà essere curata, in riguardo all'inserimento dei corpi di fabbrica, la forma e l'orientamento del tetto, la pendenza della falda, il tipo di forature.
4. Si devono prevedere aree per parcheggi in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a m. 5,00 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione.
5. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del piano di lottizzazione.
6. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco o lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature d'essenze adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo.
7. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le caratteristiche vigenti.
8. Dimensioni, profili, materiali, sono concordati e tradotti nella prescritta convenzione che la ditta lottizzante deve stipulare con il Comune.
9. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi che evidenzia tutte le caratteristiche costruttive, formali e funzionali della tradizione locale, nonché le caratteristiche del territorio da pianificare.
10. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica, programmatica, grafica e fotografica.

Art. 6.7 - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E. Comunale

1. Queste norme devono considerarsi integrative e prevalenti rispetto a quelle contenute nel REC..

Art. 6.8 - Poteri di deroga

1. Il Sindaco ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alla presente normativa secondo quanto previsto dall'Art. 80 della L.R. 61/1985.

Art. 6.9 – Norme finali

1. I rilievi di adeguamento allo stato di fatto e la correzione di errori materiali non costituiscono variante al P.R.G..
2. Il riferimento alle normative sovraordinate vigenti si intende sempre aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni delle stesse senza che ciò costituisca variante al P.R.G., fatte salve diverse e specifiche disposizioni di adeguamento.

Parte Settima – CONSUMO DI SUOLO

Art. 7 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e limite massimo di consumo di suolo utilizzabile ai sensi della L.R. 14/2017

1. Il PRG individua alla Tavola 13.4 (2022) "Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata " gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti all'Art.2 c. 1 lett. e) della L.r.14/2017.
2. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il comune è determinata dalla DGRV 668/2018 e s.m.i.. La DGRV 668/2018 prevede:
 - all' "Allegato C" una superficie ammessa di consumo di suolo di 33,75 ha;
 - un fattore di correzione per i comuni dotati di P.R.G. che la riduce, a seguito della verifica delle zone di espansione del vigente P.R.G., a 6,6 ha che pertanto va considerata come superficie massima ammessa di nuovo consumo di suolo.
3. A far data dalla presente variante, la quantità di consumo di suolo disponibile verrà aggiornata:
 - aggiungendo le quantità di aree ricomprese nel perimetro del "consolidato" di cui alla presente variante che si renderanno disponibili (anche a seguito di varianti verdi ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015);
 - sottraendo le aree esterne al perimetro del consolidato di cui alla presente variante oggetto di interventi di impermeabilizzazione del suolo come definiti ai sensi dell'Art.2 c.1 lett. d) della L.R. 14/2017.
4. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito, gli interventi previsti dall'Art. 12 c.1 della L.R. 14/2017 e s.m.i..

Parte ottava - NORME CONTRO I RUMORI

Art. 8.1 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

1. Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extra urbani.

Art. 8.2 - Norme per l'impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

1. Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti aviosuperfici eliporti;
 - b) strade;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:
 - dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
 - la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 8.3 - Rilascio nulla-osta acustico .

1. Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio comunale competente, rilascia opportuno NULLA OSTA ACUSTICO

Art. 8.4 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche.

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 8.5 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
 - categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Premesso ciò la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo Edifici	Potere Fonoisolante	Isolamento Acustico Standardizz.	Livello Rumore di Calpestio	Livello Massimo di Pressione	Livello Cont. Equivalente di Pressione Sonora
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

4. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997

Art. 8.6 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.
4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
5. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997.

Art. 8.7 - Apertura cantieri edili

1. Per l'attivazione di cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, verrà rilasciata opportuna autorizzazione che consenta l'uso di macchinari rumorosi nei seguenti orari: dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00 dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00-12.00/13.30-19.30.

ALLEGATO A - alle Norme Tecniche di Attuazione

1. Elenco degli edifici segnalati compresi nelle zone E1-E2-E3 per i quali valgono le norme dello specifico grado di protezione.
2. (La sezione e il numero dell'edifici fanno riferimento alla schedatura di Rilevamento del Patrimonio Edilizio - Scheda A annessa alla documentazione del P.R.G.).

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
12	7	5
13	25	5
15	29	5
15	30	5
16	18	5
17	2	5
17	4	5
19	1	4
19	2	5
19	4	4
19	20	5
19	25	5
19	26	5
19	55	5
19	58	5
19	67	5
19	69	5
19	72	5
19	76	5
19	88	5
19	93	4
19	100	5
19	108	5
19	110	5
19	114	5
19	115	5
19	123	5
19	125	5
19	126	5
19	127	4
19	132	4
19	142	4
19	145	4
19	160	5
19	161	5
19	163	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
23	3	5
23	16	4
23	20	5
23	23	5
23	25	4
24	33	5
24	37	5
24	42	5
24	43	5
24	44	chiesa
24	45	5
24	50	5
24	54	5
24	55	5
24	57	5
24	58	5
24	60	5
24	64	5
24	66	5
24	68	5
24	87	5
24	88	5
24	89	5
24	90	5
24	96	5
24	97	5
30	45	5
32	5	4
33	1	5
33	2	5
33	3	5
33	4	5
33	9	5
33	10	5
33	11	5
33	13	5

Comune di Lamon – P.R.G. – Norme di Attuazione
 Variante 1/2024

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
33	13	5
33	15	5
33	16	5
33	20	5
33	23	5
33	24	5
33	25	4
33	27	5
33	41	5
33	44	5
33	45	5
33	48	4
33	53	5
33	55	5
33	58	5
33	59	5
35	6	4
35	13	4
49	3	5
49	10	5
49	16	5
49	24	5
49	25	5
49	26	5
49	30	5
49	32	5
49	34	5
49	37	5
49	41	chiesa
49	42	5
50	1	5
50	2	5
50	3	5
50	7	5
50	15	5
50	16	5
50	17	5
50	18	5
50	22	5
50	25	5
50	26	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
50	27	5
50	28	5
50	29	5
50	31	5
50	33	5
50	36	5
50	42	5
50	52	5
50	57	5
50	58	5
50	61	4
50	73	4
50	74	4
50	90	5
50	94	4
50	95	4
50	96	5
50	97	5
50	98	5
50	99	5
50	101	5
50	102	5
50	103	5
50	104	5
50	106	5
50	107	5
50	108	5
50	109	4
50	110	4
50	111	5
50	112	4
50	114	5
50	115	4
50	116	5
50	118	4
56	3	5
56	5	chiesa
61	9	5
61	11	5
65	9	5
65	10	5

Comune di Lamon – P.R.G. – Norme di Attuazione
 Variante 1/2024

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
65	11	5
65	12	5
65	13	5
65	19	5
65	21	5
65	22	5
65	24	4
65	27	5
65	30	5
65	33	5
65	34	5
65	35	5
65	37	5
65	40	5
65	42	5
65	43	4
65	55	4
65	56	4
65	57	5
65	58	4
65	59	5
71	6	5
71	9	5
71	10	4
71	13	5
71	16	5
71	18	5
71	19	5
71	20	5
71	22	5
71	25	5
71	32	5
71	39	5
71	40	5
71	49	4
71	53	5
71	54	5
71	56	5
71	59	5
71	60	5
71	68	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
71	69	5
71	70	5
71	75	5
71	77	5
71	80	5
71	81	5
71	82	5
71	83	5
74	3	5
74	4	5
74	5	5
74	6	5
74	7	4
74	9	5
74	10	5
74	13	5
75	1	5
75	2	5
75	3	5
75	4	5
75	7	5
75	10	5
75	11	5
75	12	5
75	14	5
75	19	5
75	20	5
75	23	5
75	25	5
75	33	5
76	13	5

ALLEGATO B - alle Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATI ALLA NORMATIVA

TAVOLA 1 - Barchi aperti - Ricoveri minimi

TAVOLA 2 - Abrogata dalla LR 11/2004


TAVOLA 3 - Annessi rustici per allevamenti

TAVOLA 4 - Garages o depositi fuori terra - Garages interrati

TAVOLA 1

RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

BARCHI APERTI (A)



RICOVERI MINIMI (B) - TAVOLE INDICATIVE

Devono rispettare solo le dimensioni
Sono accettate piccole modifiche quali piccole aperture (finestre) o colmo perpendicolare a lato lungo




TAVOLA 3 RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

ANNESI RUSTICI

ANNESI RUSTICI PER ALLEVAMENTI







TAVOLA 4 RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

COSTRUZIONI ACCESSORIE

GARAGES O DEPOSITI FUORI TERRA (A)



GARAGES INTERRATI (B)



ALLEGATO C - alle Norme Tecniche di Attuazione

01. EPOCA DI COSTRUZIONE			Comune di Lamon	 Scheda di Valutazione del Patrimonio Edilizio Storico
Impianto originale:	Ristrutturazione:	Volumi aggiunti:		
<input type="checkbox"/> Prima del 1860 <input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Dopo il 1940	<input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Fra il 1940 ed il 1971 <input type="checkbox"/> Dopo il 1971	<input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Fra il 1940 ed il 1971 <input type="checkbox"/> Dopo il 1971		

02. VOLUMETRIA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Originale <input type="checkbox"/> Superfetazioni <input type="checkbox"/> Sopraelevazioni <input type="checkbox"/> Ampliamenti <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Nessun intervento volumetrico <input type="checkbox"/> Eliminazione tutte o parte superfetazioni <input type="checkbox"/> Eliminazione tutte o parte sopraelevazioni <input type="checkbox"/> Eliminazione tutti o parte ampliamenti <input type="checkbox"/> Previsione nuovi ampliamenti <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

03. STRUTTURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Sasso <input type="checkbox"/> Muratura ordinaria <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Struttura mista (barrare i singoli componenti) <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Sasso <input type="checkbox"/> Muratura ordinaria <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento armato <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Struttura mista (barrare singoli componenti) <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

04. RIVESTIMENTI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<p>Tipo di Intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> Calce</p> <p><input type="checkbox"/> Cemento</p> <p><input type="checkbox"/> Malta bastarda</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p> <p>Altri Rivestimenti:</p> <p><input type="checkbox"/> Muratura a vista</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra artificiale</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Pessimo</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo</p> <p><input type="checkbox"/> Discreto</p> <p><input type="checkbox"/> Buono</p>	<p>Trattamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Pulitura</p> <p><input type="checkbox"/> Consolidamento</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento</p> <p><input type="checkbox"/> Nuovo intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> Integrazione</p> <p>Tipo di Intonaco:</p> <p><input type="checkbox"/> Calce</p> <p><input type="checkbox"/> Cemento</p> <p><input type="checkbox"/> Malta bastarda</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p> <p>Altri Rivestimenti:</p> <p><input type="checkbox"/> Muratura a vista</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra artificiale</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Rispettati</p> <p><input type="checkbox"/> Compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In parte non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>

05. SOLAI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<p><input type="checkbox"/> Legno</p> <p><input type="checkbox"/> Laterocemento</p> <p><input type="checkbox"/> CIs</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Pessimo</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo</p> <p><input type="checkbox"/> Discreto</p> <p><input type="checkbox"/> Buono</p>	<p><input type="checkbox"/> Legno</p> <p><input type="checkbox"/> Laterocemento</p> <p><input type="checkbox"/> CIs</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p><input type="checkbox"/> Rispettati</p> <p><input type="checkbox"/> Compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In parte non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>

06. FORATURE			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Originali <input type="checkbox"/> Aggiunte <input type="checkbox"/> Deformate <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	Tipo di intervento: <input type="checkbox"/> Ripristino originali <input type="checkbox"/> Integrazione originali <input type="checkbox"/> Adeguamento originali <input type="checkbox"/> Nuove aperture <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

07. COPERTURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
Tipo: <input type="checkbox"/> Piana <input type="checkbox"/> 1 falda <input type="checkbox"/> 2 falde <input type="checkbox"/> 4 falde <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro Manto: <input type="checkbox"/> Tegole coppo <input type="checkbox"/> Tegole piane <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Plasticati <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	Tipo: <input type="checkbox"/> Piana <input type="checkbox"/> 1 falda <input type="checkbox"/> 2 falde <input type="checkbox"/> 4 falde <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro Manto: <input type="checkbox"/> Tegole coppo <input type="checkbox"/> Tegole piane <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Plasticati <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

08. EVENTUALI AGGETTI (POGGIOLI, BALLATOI. ...)			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Mensola in: <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Parapetto in: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Muratura <input type="checkbox"/> Metallo <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Mensola in: <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Parapetto in: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Muratura <input type="checkbox"/> Metallo <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

09. GRONDE E PLUVIALI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Rame <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Ghisa <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

09. SISTEMI DI OSCURAMENTO			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
Tipologia: <input type="checkbox"/> Persiane <input type="checkbox"/> Avvolgibili <input type="checkbox"/> Scuretti interni <input type="checkbox"/> Altro..... Materiale: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Restauro <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

10. SERRAMENTI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

11. RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Ringhiere <input type="checkbox"/> Cancelli <input type="checkbox"/> Recinzioni Materiali: <input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Misto plastica <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.1 ELEMENTI DECORATIVI - ZOCCOLATURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Intonaco <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra artificiale <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.2 ELEMENTI DECORATIVI – CORNICI, LESENE, MARCAPIANI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Intonaco <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra artificiale <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.3 ELEMENTI DECORATIVI – ELEMENTI TIPICI (SCALE IN PIETRA, VOLTI, ARCHI ...)			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Scale interne in pietra <input type="checkbox"/> Scale esterne in pietra <input type="checkbox"/> Rampe di accesso tradizionali <input type="checkbox"/> Coperture a volta <input type="checkbox"/> Archi <input type="checkbox"/> Punto fuoco tradizionale (caminetto, larin, ritonda, ...) <input type="checkbox"/> Affreschi, pitture <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Restauro <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

13. CONDIZIONE STATICA – RELAZIONE INTEGRATIVA

Relazione integrativa sulle eventuali condizioni specifiche di dissesto, vulnerabilità sismica, criticità di singoli elementi costruttivi (fondazioni, murature, solai, copertura ecc.) - allegare max. 3 cartelle

In particolare, in caso di previsione di rifacimento delle strutture perimetrali verticali, specificare la percentuale di muratura interessata:

Fino al 15%

Fino al 30%

Fino al 50%

Oltre il 50%

14. RIEPILOGO DICHIARAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE – A CURA DEL TECNICO COMUNALE														
	Singoli “Elementi di valutazione”													
Stato di conservazione	02 (3)	03 (3)	04 (2)	05 (2)	06 (3)	07(2)	08 (1)	09 (0,5)	10 (1)	11(1)	12.1(0,5)	12.2(0,5)	12.3 (3)	T
Pessimo (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cattivo (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discreto (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buono (-2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. RIEPILOGO DICHIARAZIONE RISPETTO AI CARATTERI TIPOLOGICI TRADIZIONALI – A CURA DEL TECNICO COMUNALE														
	Singoli “Elementi di valutazione”													
Compatibilità Tipologica	02 (3)	03 (3)	04 (2)	05 (2)	06 (3)	07(2)	08 (1)	09 (0,5)	10 (1)	11(1)	12.1(0,5)	12.2(0,5)	12.3 (3)	T
Rispettata (-2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compatibile (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In parte non compatibile (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In prevalenza non compatibile (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gli “Elementi di valutazione”, gli “Stati di Conservazione” e la “Compatibilità Tipologia” sono accompagnati da un coefficiente moltiplicativo.

In via indicativa, fermo restando il parere motivato finale del Responsabile dell’Ufficio, la modifica del G.d.P. può essere valutata positivamente a partire da un punteggio complessivo dello “Stato di Conservazione” superiore a 40 punti e, contemporaneamente, un punteggio complessivo relativo ai “Caratteri tipologici tradizionali” inferiore a 40 punti.

La valutazione finale terrà conto del parametro “1 – Epoca di costruzione” e dell’eventuale assenza di singole voci (p.es. “Aggetti”, “Elementi decorativi”, ecc.).

A seguito della verifica della consistenza dell’algoritmo valutativo potranno essere rivisti i punteggi di cui ai precedenti commi senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



LAMON

ELABORATO

2

Norme Tecniche

Allegato A - Allegato B - Allegato C

IL SINDACO

Variante nr al P.R.G. 1/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

Sommario

Parte Prima - GENERALITÀ.....	4
Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.	4
Art. 1.2 - Parametri urbanistico-edilizi.	4
Art. 1.3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.....	4
Art. 1.4 - Definizioni adottate.....	4
Parte Prima bis – TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	6
Art. 1.5 – Modalità di attuazione del P.R.G.....	6
Art. 1.6 – Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)	6
Art. 1.7 – Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.).....	6
Art. 1.8 – Standard e Opere di urbanizzazione (OO.UU.).....	6
Art. 1.9 – Contributo Straordinario	7
Art. 1.10 – Credito Edilizio.....	8
Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO.....	9
Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.	9
Art. 2.2 - Azzonamento del P.R.G.....	9
Art. 2.3 - Z.T.O. A Centro Storico (A)	10
Art. 2.4 - Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B1).....	11
Art. 2.5 - Z.T.O. B Completamento intensive.(B2)	12
Art. 2.6 - Z.T.O. C1 Completamento semi intensive (C1).....	12
Art. 2.7 - Z.T.O. C2 Nuova espansione.(C2)	13
Art. 2.8 - Z.T.O. D Inseadimenti piccolo industriali e artigianali. (D1-1).....	14
Art. 2.9 - Z.T.O. D Inseadimenti misti artigianali-commerciali (D1.2)	14
Art. 2.10 - Z.T.O. D Intensiva commerciale. (D2).....	15
Art. 2.11 - Z.T.O. D Aggregazioni ricettive (D3.1)	15
Art. 2.12 - Z.T.O. D Campeggi.(D3.2)	16
Art. 2.13 - Z.T.O. E Zone agricole.....	17
Art. 2.14 - Z.T.O. E Zona delle colture tipiche (E1.1)	18
Art. 2.15 - Z.T.O. E Zona forestale e di tutela ambientale (E1.2).....	19
Art. 2.16 - Z.T.O. E Zona dei prati di monte. (E2.1)	20
Art. 2.17 - Z.T.O. E Zona agro-turistica. (E2.2).....	20
Art. 2.19 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (E4.1).....	21
Art. 2.20 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 (E4.2)	22
Art. 2.21 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.....	23
Art. 2.21(1) - Z.T.O. F Aree per l'istruzione. (A).....	23
Art. 2.21 (2) - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (B).....	24
Art. 2.21 (3) - Z.T.O. F Aree attrezzate a parco- gioco e sport. (C)	25
Art. 2.22 - Aree di verde privato.....	26
Art. 2.23 - Fasce o zone rispetto (Rispetto stradale, fluviale, idrico)	26
Art. 2.24 - Rispetto cimiteriale.	27
Art. 2.25 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico.....	27
Art. 2.26 - Aree per parcheggi.....	27
Art. 2.27 – Vincoli e tutele ambientali e di difesa del suolo.....	28
Art. 2.28 - Vincolo monumentale e paesaggistico.	29
Art. 2.29 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).....	30
Art. 2.30 - SUAP Sportello Unico Attività Produttive.....	31
Parte Terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE – ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	32
Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.	32
Art. 3.2 – Percorsi pedonali e marciapiedi.	32
Art. 3.3 - Piazze pedonali.....	32
Art. 3.4 - Filari alberi ad alto fusto.	32
Art. 3.5 - Sistemazine dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.	33
Art. 3.6 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.	33
Art. 3.7 - Impianti tecnologici pubblici e privati.	34
Art. 3.8 - Elementi di arredo.....	34

Art. 3.9 - Pubblicità e affissioni.....	34
Art. 3.10 - Coni visuali significativi.....	34
Art. 3.11 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale.....	34
Art. 3.12 - Varianti Verdi	35
Parte Quarta CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA.....	36
Art. 4.1 - Allineamenti.....	36
Art. 4.2 - Lotti inedificati.....	36
Art. 4.3 - Sagome limite nuovi edifici in zona E4.....	36
Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.....	36
Art. 4.4.1 - Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C.....	37
Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.....	37
Art. 4.6 - Caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola	37
Art. 4.6.1 - Case di abitazione in zona agricola: - nuova edificazione e ampliamenti.....	38
Art. 4.6.2 - Case di abitazione in zona agricola: - interventi sull'esistente.....	39
Art. 4.6.3 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - nuova edificazione.....	39
Art. 4.6.4 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - interventi sull'esistente.....	40
Art. 4.6.5 - Cambio destinazioni d'uso	40
Art. 4.6.6 - Adeguamenti.....	41
Art. 4.6.7 - Ricostruzione di ruderi.....	41
Art. 4.6.8 - Aventi titolo agli interventi di nuova edificazione.....	42
Art. 4.7 - Costruzioni accessorie: garages o depositi fuori terra.....	42
Art. 4.8 - Costruzioni accessorie: garages interrati.....	42
Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: legnaie.....	43
Art. 4.10 - Agriturismo.....	44
Art. 4.11 - Altri interventi in zona "E"	44
Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	46
Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi.....	46
Art. 5.1.1 - Restauro filologico - Grado di protezione 1	46
Art. 5.1.2 - Risanamento conservativo - Grado di protezione 2.....	46
Art. 5.1.3 - Restauro propositivo - Grado di protezione 3.....	47
Art. 5.1.4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A" - Grado di protezione 4.....	47
Art. 5.1.5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B" - Grado di protezione 5.....	49
Art. 5.1.6 a - Ristrutturazione conservativa globale - Grado di protezione 6.....	52
Art. 5.1.6 b - Ristrutturazione ricostruttiva - Grado di protezione 6b	53
Art. 5.1.6 c - Ristrutturazione ricostruttiva differita - Grado di protezione 6c.....	53
Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione - Grado di protezione 7	54
Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione - Grado di protezione 8	54
Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica - Grado di protezione 9.....	55
Art. 5.1.10 – Modifica ed attribuzione del Grado di Protezione	55
Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.....	56
Art. 5.3 - Zone di particolare interesse ambientale.....	56
Art. 5.4 - Zone di degrado e piani di recupero.....	57
Art. 5.5 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.....	57
Parte Sesta - NORME FINALI.....	58
Art. 6.1 - Norme relative alle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini.....	58
Art. 6.2 - Norme relative alla distanza tra fabbricati.....	58
Art. 6.3 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità)	58
Art. 6.4 - Norme riguardanti limiti di zona D - F.....	58
Art. 6.5 - Attuazione del P.R.G.....	58
Art. 6.6 - Piani Attuativi	59
Art. 6.7 - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E. Comunale.....	59
Art. 6.8 - Poteri di deroga.....	59
Art. 6.9 – Norme finali.....	59
Parte Settima – CONSUMO DI SUOLO.....	60
Art. 7 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e limite massimo di consumo di suolo utilizzabile ai sensi della L.R. 14/2017	60

Parte ottava - NORME CONTRO I RUMORI	61
Art. 8.1 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche	61
Art. 8.2 - Norme per l'impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	61
Art. 8.3 - Rilascio nulla-osta acustico	61
Art. 8.4 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche.....	61
Art. 8.5 - Isolamento acustico	62
Art. 8.6 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	62
Art. 8.7 - Apertura cantieri edili	62
ALLEGATO A - alle Norme Tecniche di Attuazione	63
ALLEGATO B - alle Norme Tecniche di Attuazione	66
ALLEGATO C - alle Norme Tecniche di Attuazione	71

Parte Prima - GENERALITÀ

Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.

1. Le presenti Norme di Attuazione integrano e specificano i contenuti prescrittivi delle tavole grafiche del P.R.G. di cui posseggono la medesima efficacia.
2. Tali prescrizioni regolano le attività¹ inerenti all'uso del territorio sia in relazione alle attività edilizie, sia in relazione ad altre attività che incidono sull'assetto dello stesso e vengono applicate a tutto il territorio comunale.
3. Ogni attività edilizia o che incida sull'assetto del territorio dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme presenti e delle indicazioni grafiche del P.R.G., delle leggi dello Stato in materia urbanistica, delle leggi della Regione Veneto in materia urbanistica e del Regolamento Edilizi Comunale; per quanto non previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizi valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.
4. Per quanto attiene alle tavole grafiche, nel caso si riscontrino discordanze tra le indicazioni riguardanti lo stesso territorio nelle scale 1:5000 e 1:2000 si riterrà prevalente l'indicazione delle tavole in scala 1:2000.

Art. 1.2 - Parametri urbanistico-edilizi.

1. I parametri urbanistico-edilizi sono definiti nel nuovo REC.
2. All'entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contiguo a quella su cui insiste il fabbricato medesimo purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi. Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. Salvo diverse prescrizioni previste da specifico grado di protezione, la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie ad esso corrispondente ed il conseguente vincolo, ciò non si verifica nei casi di demolizione e immediata ricostruzione. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede ad aggiornare la planimetria.

Art. 1.3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici si richiamano le corrispondenti disposizioni del REC. Inoltre, in particolare:
 - relativamente alla Superficie Fondiaria è ammesso l'accorpamento di aree separate da una strada di proprietà pubblica;
 - relativamente all'Altezza delle fronti è definita al fine del calcolo degli arretramenti prescritti nei confronti di strade, confini, spazi pubblici, ecc.;
 - relativamente al volume concorrono alla formazione del volume eventuali costruzioni accessorie, ancorché a carattere provvisorio.

Art. 1.4 - Definizioni adottate.

1. Nell'ambito delle presenti norme valgono le definizioni di seguito riportate allo scopo di riferire gli interventi ad un insieme di parametri certi ed applicabili:
 - per EDIFICIO o ORGANISMO EDILIZIO si intende l'unità edilizia elementare riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche unitarie dotata di accesso e gruppo di scale originariamente indipendenti, anche in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici;
 - per IMPIANTO VOLUMETRICO si intende la conformazione esterna di ciascun edificio individuata dalle sue dimensioni totali o parziali in ogni direzione, rispetto anche agli spazi esterni e agli altri edifici;

- per INVOLUCRO ESTERNO si intende l'insieme delle parti dell'edificio visibili dall'esterno: facciate, portici, androni, logge, scale esterne, coperture, ecc.;
- per IMPIANTO DISTRIBUTIVO si intende l'insieme degli elementi verticali e orizzontali, portanti e non, di ciascun edificio e l'insieme degli spazi da questi definiti;
- per COLLEGAMENTO VERTICALE si intende il sistema delle scale esterne ed interne;
- per COLLEGAMENTO ORIZZONTALE si intende il sistema dei ballatoi esterni o quello dei percorsi interni (atri-corridoi);
- per ELEMENTO VERTICALE PORTANTE si intende una muratura di ambito o interna, con fondazione propria o no, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure un elemento portante puntiforme (pilastro, colonna, spalla, ecc.);
- per TRAMEZZO si intende una muratura o una suddivisone di altro materiale, di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 15, non costituente suddivisione principale dell'edificio;
- per ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE si intende un solaio un impalcato concepito per sopportare originariamente un carico accidentale pari o superiore a 150 kg. ogni mq.;
- per ALLINEAMENTO ORIZZONTALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento della pianta di un edificio, o parte di essa, sul filo indicato nella planimetria di progetto;
- per ALLINEAMENTO VERTICALE si intende la prescrizione che vincola al mantenimento dei prospetti di un edificio, o parte di essi, entro determinate altezze;
- per CONSERVAZIONE si intende una prescrizione che comporta il mantenimento allo stato di fatto di un edificio di elementi di esso anche come posizione. È concessa la possibilità di spostamento temporaneo di angoli elementi nel corso dei lavori purché avvenga poi un ripristino conforme alla situazione originaria;
- per EDIFICIO A CORPO SEMPLICE si intende un edificio a profondità variabile da m. 4 a m. 7, comprendente un'unica stanza;
- per EDIFICIO A CORPO DOPPIO si intende un edificio con profondità > a m. 7, comprendente due stanze affiancate;
- per PERCORSO MATRICE si intende l'elemento generatore dell'insediamento sul quale si organizza e si relaziona il tessuto urbano. A seconda dell'importanza, può trattarsi di una connessione di tipo territoriale, che collega i centri maggiori e serve un territorio ben definito (fondo valle, altopiano, ecc.); oppure di una diramazione da una connessione territoriale primaria al servizio di centri minori o territori marginali;
- per PERCORSO DI IMPIANTO EDILIZIO si intende l'elemento generatore dell'insediamento residenziale. Nel caso di centri più complessi, dal percorso matrice si diramano i percorsi secondari di impianto edilizi, con direzione ortogonale al percorso principale, sul quale si attestano le residenze;
- per PERCORSO DI COLLEGAMENTO si intende quel percorso che collega la struttura urbana e quindi i percorsi principali con la campagna circostante per consentire l'accesso ai fondi.

Parte Prima bis – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 1.5 – Modalità di attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed interventi edilizi diretti (I.E.D.)

Art. 1.6 – Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

1. L'intervento urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente solamente in determinate zone del territorio comunale, individuate con apposita grafia nelle tavole di azionamento e richiamate nella normativa di zona.
2. Si richiamano le disposizioni in ordine ai contenuti, validità e procedure dei singoli strumenti attuativi di cui agli artt. 19, 20, 21 della L.R. 11/04.
3. Per le aree inferiori ai 150 mq previste a verde pubblico dagli standard di P.U.A. il Comune ne può prevedere la monetizzazione o la sostituzione con aree a parcheggio alberato.
4. Il Comune potrà chiedere la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria qualora, per conformazione, estensione, ubicazione, non le ritenga congrue, con l'eccezione degli standard relativi ai parcheggi pertinenziali privati (L. 122/1989) ed ai parcheggi destinati ad attività commerciali ai sensi del regolamento regionale attuativo della L.R. 50/2012.

Art. 1.7 – Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.)

1. L'intervento edilizio diretto (I.E.D.) si applica in tutte le zone ove non sia prescritto il piano urbanistico attuativo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Gli I.E.D. sono rappresentati da:
 - interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - interventi di edilizia libera di cui al D.M. 2/3/2018;
 - interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso subordinati a titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001: Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), SCIA alternativa al Permesso di costruire (SCIAA), Permesso di costruire (PdC), Permesso di costruire Convenzionato (PcC) di cui all'Art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 che intervengano su parti del territorio dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che necessitino dei soli accessi ed allacciamenti.
3. Il Permesso di costruire Convenzionato (PcC), nel rispetto della normativa di zona, può essere previsto qualora la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione possa essere attuata con una modalità semplificata.

Art. 1.8 – Standard e Opere di urbanizzazione (OO.UU.)

1. Fatte salve le integrazioni di cui all'Art. 16 del D.P.R. 380/2001, gli standard primari e secondari sono definiti dagli "Atti di Indirizzo - lett. h" di cui all'Art. 50 della l.r. 11/2004 come:
 - standard primari le OO.UU. che soddisfano le esigenze di carattere primario degli insediamenti, comprendenti:
 - a) strade, compresi raccordi e svincoli;
 - b) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
 - c) spazi di sosta e parcheggio, anche per mezzi pubblici;
 - d) fognature;
 - e) rete idrica;
 - f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - g) pubblica illuminazione;

- h) spazi di verde attrezzato;
 - i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 - j) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dei terreni quali utilizzo di pavimentazioni permeabili drenanti per i parcheggi, aree verdi con capacità di invaso e laminazione, invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane, ecc.;
 - k) opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico dei terreni quali rilevati, paramassi, opere di difesa fluviale;
 - l) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni;
 - m) barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico;
 - n) nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona;
 - o) ecopiazze ed impianti di fitodepurazione.
- standard secondari le OO.UU. che soddisfano esigenze di carattere collettivo, comprendenti le aree e gli impianti per:
- a) l'istruzione;
 - b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 - c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) le attività culturali, associative e politiche;
 - e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 - f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici; le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
2. Gli standard nei P.U.A. sono realizzati a cura e spese del privato e ceduti al Comune con le modalità previste dal disciplinare prestazionale e dalla convenzione del PUA.; negli interventi soggetti a IED gli standard primario e secondario vengono monetizzati mediante pagamento del contributo di costruzione fatta salva diversa disposizione del P.I..
 3. In caso di I.E.D., ove si riscontri la carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche ove non direttamente previsto dal P.R.G., è facoltà del Comune sottoporre l'intervento a convenzione per il reperimento diretto di tutti o parte degli standard carenti; il costo di tali interventi potrà essere dedotto dall'importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto all'Art. 16 c. 2 del D.P.R. 380/2001.
 4. In caso di compresenza di destinazioni d'uso diverse ciascuna di esse contribuisce allo standard in quota parte secondo la specifica quantità.
 5. La dotazione delle aree a standard può essere parzialmente conseguita attraverso forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

Art. 1.9 – Contributo Straordinario

1. Il contributo straordinario di cui all'Art.16 c.4° lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001:
 - a) trova applicazione con apposito provvedimento del C.C. che stabilisce i parametri per la monetizzazione degli interventi soggetti a contributo in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione;
 - b) viene utilizzato dal Comune attraverso un vincolo a specifico centro di costo del bilancio comunale per le seguenti finalità:
 - opere di urbanizzazione primaria o secondaria, opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento o in altre parti del territorio comunale;
 - acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale, opere pubbliche, atterraggio di crediti edilizi;
 - interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale e di mitigazione e compensazione ecologica ed ambientale;

- interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione urbanistica, edilizia, sociale e culturale (dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde).

Art. 1.10 – Credito Edilizio

1. Per Credito Edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi o delle compensazioni di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 11/2004 individuati dallo strumento urbanistico comunale o con apposita delibera del C.C. quali:
 - demolizione di "opere incongrue", eliminazione di elementi di degrado, interventi di ripristino ambientale;
 - demolizione, riconversione, trasferimento delle "attività produttive fuori ambito";
 - interventi di riqualificazione urbanistica e di riordino degli ambiti agricoli;
 - miglioramento, anche sotto il profilo sociale, della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, viabilistica, ambientale e/o idraulica;
 - interventi per il recupero di volumi degradati o inutilizzati da tempo nei centri storici o interventi che ne migliorino la qualità urbana;
 - altri interventi conformi agli indirizzi dell'Art. 36 della L.R. 11/2004 o conseguenti ad accordi urbanistici, di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. 380/2001, finalizzati al conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico.
2. Il C.C., con apposito provvedimento, istituisce il "Registro dei Crediti Edilizi" ed approva i relativi "Atti di Indirizzo" che stabiliscono la parametrizzazione dei valori del credito edilizio in funzione della loro diversa tipologia e localizzazione o, quando non altrimenti disposto, con riferimento ai valori ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.
3. I proprietari di immobili individuati al precedente comma 1 possono chiedere, previa approvazione da parte del C.C., l'iscrizione dei crediti previsti nel "Registro dei Crediti Edilizi" secondo le modalità stabilite dai relativi "Atti di Indirizzo".
4. Le modalità di applicazione del Credito Edilizio sono disciplinate dalla D.G.R. 263/2020.

Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.

1. **Zone territoriali omogenee.** Il territorio comunale, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, è suddiviso in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) come definite dal D.M. 2.4.1968 n.1444 e dalla L.R. 27.6.85 n. 61 e dalla L.R. 5.3.85 n. 24 per quanto applicabili. Esse sono individuate sulla cartografia del P.R.G. Tali zone sono le seguenti:
 - zone A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; in esse sono comprese le aree di centro storico individuate e perimetrate, ai sensi della L.R. 31.5.80 n. 80, nell'Atlante dei Centri Storici - Provincia di Belluno;
 - zone B: parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali l'Indice di edificabilità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
 - zone C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B: esse sono suddivise nelle sottozone C1 e C2. Nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e l'Indice di edificabilità territoriale non deve essere inferiore a 0,5 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2 quando tali limiti non vengano raggiunti;
 - zone D: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilati: esse sono suddivise nelle sottozone D1, D2 e D3;
 - zone E: parti del territorio ad usi agricolo, comprese quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C: esse sono suddivise nelle sottozone E1-E2-E3-E4;
 - zone F: parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2. **Destinazioni d'uso.** La disciplina del mutamento della destinazione d'uso fra categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) è regolamentata dall'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 42 bis della L.R. 11/2004.

Art. 2.2 - Azzonamento del P.R.G.

1. Nel P.R.G. di Lamon le zone risultano così classificate:
 - RESIDENZIALI URBANE
 - Centro storico A;
 - Completamento e riqualificazione urbanistica B1;
 - Completamento intensive B2;
 - Completamento semi-intensive C1;
 - Nuova espansione C2;
 - PRODUTTIVE ARTIGIANALI-COMMERCIALI
 - Insediamenti piccolo industriali e artigianali D1;
 - Insediamenti artigianali D1-2.3.4;
 - Intensiva commerciale D2.1;
 - Aggregazioni ricettive D3.1;
 - Campeggi D3.2;
 - AGRICOLE
 - Delle colture tipiche E1;
 - Forestale e di tutela ambientale E1.2;

- Dei prati di monte E2.1;
- Agro turistiche E2.2;
- Agricolo produttive E3;
- Aggregazioni edilizie rurali E4.1;
- Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 E4.2;
- DI INTERESSE GENERALE con relativa numerazione di individuazione:
 - Aree per istruzione: scuola materna 2 - scuola elementare 3 - scuola media 4;
 - Aree attrezzature di interesse comune: chiese 9 - centro sociale 17 - centro turismo sociale 19 - biblioteca 15 - centro culturale 16 - case per anziano 27 - case per ferie, colonie 28 - ospedale 34 - carabinieri 43 - ufficio postale 52 - impianti telefonici 54 - stazione rifornimento e servizio 75 - deposito autocorriere 80;
 - Aree attrezzate parco, gioco - sport: area gioco bambini 82 - giardino pubblico di quartiere 83 - impianti sportivi di base 84 - parco urbano 86 - campi tennis 88 - area ricreativa 94;
- AREE A VERDE PRIVATO
- FASCE O ZONE DI RISPETTO STRADALE
- ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
- AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PER IL TRAFFICO - AREE PER PARCHEGGI
- VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO VINCOLO PAESAGGISTICO
- 2. In ogni zona vengono applicate le particolari norme ad essa assegnate negli articoli seguenti. L'azzonamento, secondo la Grafia e Simbologia Regionali Unificate, è contenuto nei sottoelencati elaborati di P.R.G., nei quali sono previste inoltre tutte le altre precisazioni relative al futuro assetto urbanistico del territorio del Comune di Lamon e che fanno parte integrante del P.R.G. in seguito agli articoli di seguito definiti.
- 3. Elaborato scala:
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.11: 5.000;
 - PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE 13.1.21: 5.000;
 - PRG. ZONE SIGNIFICATIVE 13.3.11: 2.000;
 - 13.3.21: 2.000
 - 13.3.31: 2.000
 - 13.3.41: 2.000
 - 13.3.51: 2.000
 - 13.3.61: 2.000

Art. 2.3 - Z.T.O. A Centro Storico (A)

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che ha conservato nel tempo, totalmente o in parte, la Sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie.
2. Ne costituiscono parte integrante anche le aree di pertinenza dei singoli fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo dell'insediamento.
3. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di I.E.D. o a mezzo di Piani Attuativi. Con I.E.D. si attuano gli interventi previsti dallo specifico grado di protezione. Gli edifici (o in alcuni casi raggruppamenti di edifici contigui) sono classificati secondo i valori di arte, di storia, di cultura o, semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione del valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1 delle presenti norme). A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà riferirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4 delle presenti norme.
4. Fino a quando non sarà eseguita la nuova schedatura della presente zona sono consentiti solo interventi edilizi fino al grado di protezione 4, salvo non vi siano casi con norme più

restrittive (1-2-3); è consentito l'applicazione del grado di protezione 5 solo per gli edifici aventi tale classificazione e comunque in presenza di specifico piano attuativo convenzionato o di iniziativa pubblica.

5. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto dei lavori con l'insieme. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica descrittiva, grafica e fotografica nonché planivolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale vegetazione nonché dei rapporti con le aree di uso pubblico.
6. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e le costruzioni interrato.
7. Nel caso in cui il grado di protezione lo consenta i percorsi pedonali coperti (portici) aperti al pubblico non costituiscono aumento di volume urbanistico.
8. Sono sempre ammissibili i volumi interrati a servizio di unità immobiliari esistenti, la tipologia dei nuovi edifici, qualora ammissibili, dovrà essere in armonia con quelli circostanti.
9. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
10. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione, nonché nuove edificazioni o ampliamenti, potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte della Giunta Comunale di appositi Piani Attuativi nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: l'edificazione deve essere conseguenziale alla tipologia prevalente della zona;
 - ALTEZZA MASSIMA: l'altezza massima non dovrà superare quella degli edifici circostanti di pregio;
 - DISTANZA FRA FABBRICATI E SPAZI PUBBLICI: stabilita dallo studio planivolumetrico del Piano Attuativo;

Art. 2.4 - Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B1)

1. Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che, pur trovandosi a ridosso dell'originario nucleo storico, è caratterizzata da una frammistione di volumi residenziali e non, scarsamente integratisi con l'organizzazione territoriale dell'impianto urbanistico originario così come è andato evolvendosi nel tempo.
2. Trattasi, dunque, di area per la quale il completamento è previsto accompagnato da operazioni di riqualificazione edilizio-ambientale da attuarsi a mezzo di Piani Attuativi, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, e alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti Norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione in linea, su allineamento stabilito, con edifici a 2 o 3 piani.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,5mc/mq; massima 2,00 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni;
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile, è inoltre consentita una distanza inferiore ai mt. 5,00 in presenza di atto di vincolo fra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00 è comunque ammessa una distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.

3. È ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza che essi comportino un aumento volumetrico purché inglobati nell'edificio: in questo caso l'Amministrazione Comunale fisserà particolari condizioni per far sì che tali interventi si integrino in una originaria distribuzione di tali percorsi.
4. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001. Sono pure ammessi i seguenti altri interventi:
 - adeguamento funzionale;
 - possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché abitabili, sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente e nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 37.9 del REC.
5. Per gli edifici esistenti e per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico è ammesso, in eccezione all'Indice di edificabilità fondiaria, un aumento del volume preesistente al fine di rendere gli alloggi conformi ai requisiti necessari all'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta; esso in ogni caso non deve superare il massimo di 50 mc., inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade; sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi di cui all'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati di cui all'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.5 - Z.T.O. B Completamento intensive.(B2)

1. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme;
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione isolata, a blocco, o in linea su allineamento preesistente
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,5 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova costruzione, massima 2,0 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI: n. 3.
 - LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: senza limitazioni
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10 oppure in aderenza o appoggio.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00, è comunque ammessa distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.
2. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i Ricoveri Minimi ai sensi dell'Art. 4.6.3 lettera b), i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni accessorie ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.6 - Z.T.O. C1 Completamento semi intensive (C1)

1. Vengono così definite quelle zone che già sono state interessate nei tempi relativamente recenti o recenti dall'espansione urbana e che si caratterizzano per la necessità del loro riordino urbanistico in merito alla dotazione di aree per il parcheggio, per il verde collettivo e di un reticolo distributivo stradale più razionale.
2. Il loro completamento edilizio per i lotti ineditati è previsto dal presente Piano attraverso un'edificazione guidata dai criteri delle sagome limite così come definite all'Art. 4.3 delle presenti norme.
3. L'edificazione, in tale zona, si attua a mezzo di I.E.D. alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.

- SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 500 a valere solo per la nuova edificazione.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 1,00 mc/mq a valere solo per gli edifici di nuova edificazione massima 1,3 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione a confine o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile; è inoltre consentita una distanza inferiore in presenza di atto di vincolo sottoscritto tra le parti confinanti;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m.10 oppure in aderenza o appoggio;
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni; è comunque ammessa una distanza inferiore in presenza di allineamenti orizzontali e verticali preesistenti su Delibera di Giunta Comunale.
4. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circostanti. Prescrizioni particolari: per gli edifici esistenti per i quali è dimostrata la necessità di carattere igienico sanitari è ammesso, in eccesso all'Indice di edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di adeguare gli alloggi ai requisiti necessari all'abitabilità.
5. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la volumetria massima di 50 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori degli edifici preesistente nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
6. Sono sempre ammesse le costruzioni interrato, i ricoveri minimi con le caratteristiche architettoniche dell'Art. 4.6.3 lettera b), e con conteggio degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione della Zona Omogenea C1, i garages interrati ai sensi dell'Art. 4.8 e le costruzioni di accessori ai sensi dell'Art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.7 - Z.T.O. C2 Nuova espansione.(C2)

1. Vengono così definite quelle zone previste per l'espansione urbana; questa è attuabile attraverso l'approvazione di Piani Attuativi fatte salve le previsioni urbanistiche del P.R.G. e secondo tipologie edilizie omogenee in grado di qualificare l'intervento, alle seguenti condizioni:
- DESTINAZIONE: vedi Art. 2.29 delle presenti norme.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato o a schiera.
 - SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 700.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE: 1,00 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 30% dell'area del lotto.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - NUMERO MASSIMO DEI PIANI FUORI TERRA: n. 3
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5, è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile;
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00.
2. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale riducendole al minimo necessari. Sono da preferirsi tipi di recinzione omogenei con quelli degli edifici circostanti.

3. A norma dell'art 13 c.14 della l.r. 14/2017 è confermata la disciplina dell'art. 18 c.7 della l.r. 11/2004 relativa alla decadenza delle previsioni relative alle di espansione soggette a strumenti attuativi.

Art. 2.8 - Z.T.O. D Insediamenti piccolo industriali e artigianali. (D1-1)

1. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti industriali e artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con esclusione di edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggi del dirigente e del custode, ad uffici direttivi o simili, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti.
2. Le zone sono divise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. L'edificazione avviene a concessione singola nelle zone di completamento e attraverso piani attuativi in quelle di espansione alle seguenti condizioni:
 - INDICE TERRITORIALE MAX DI COPERTURA: 30%
 - INDICE DI COPERTURA: 40%
 - ALTEZZA MASSIMA: 11,00 m.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: i fabbricati adibiti ad alloggi devono restare almeno m.15,00 dagli altri fabbricati, se non nel caso di laboratori artigianali con annessa abitazione.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 15,00.
 - DISTANZA MINIMA DALLE STRADE SECONDARIE DI ACCESSO AI LOTTI O DALLE STRADE DI LOTTIZZAZIONE INTERNA: m. 7,00
 - DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI FRONTEGGIANTESI SU STRADE INTERNE DI LOTTIZZAZIONE: MT. 20,00
 - PARCHEGGI: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area di mq. 6 per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria.
 - VERDE ALBERATO: almeno 0 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze di alto fusto nella quantità minima di una ogni 9 mq.

Art. 2.9 - Z.T.O. D Insediamenti misti artigianali-commerciali (D1.2)

1. In tali zone sono consentiti insediamenti misti artigianali e commerciali, i magazzini, i depositi, con esclusione delle attività moleste o inquinanti. L'edificazione dovrà rispettare il più possibile la tipologia prevalente delle zone residenziali limitrofe. Sono ammesse, inoltre, l'abitazione per il proprietario, o del dirigente/custode con superficie massima non superiore alla metà della parte produttivo/commerciale, con un massimo di mq. 120 al lordo dei muri perimetrali ma escluse le scale di accesso, la cantina, la soffitta e il garage.
2. Le zone sono suddivise nella cartografia di piano in zone di completamento e di espansione. Nelle zone di completamento l'edificazione avviene con concessione singola, in quelle di espansione a mezzo di piani attuativi secondo le seguenti norme:
3. Vengono così definite quelle zone previste per gli insediamenti artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo. L'attuazione degli interventi è subordinata a pianificazione di tipo attuativo. Valgono le seguenti norme:
 - INDICE TERRITORIALE MASSIMO DI COPERTURA: 45%
 - INDICE DI COPERTURA: 55%
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 7,50
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: m. 10; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggi potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 10,00 o su allineamento preesistente.

4. La cessione di aree per opere di urbanizzazione dovrà corrispondere:
 - a) al 10% della superficie territoriale per le destinazioni artigianali;
 - b) al 100% della superficie lorda calpestarle distribuita piano per piano, per le destinazioni commerciali.

Art. 2.10 - Z.T.O. D Intensiva commerciale. (D2)

1. Viene così definita quella zona, situata all'interno del centro abitato, prevista per insediamenti commerciali e direzionali.
2. L'edificazione può avvenire solo tramite lo strumento del comparto o di lottizzazione, esteso alla limitrofa zona prevista a Parcheggi Pubblico, per la quale, essendo le sagome degli edifici contenute nel Piano puramente indicative, si prevede una ridefinizione a Verde e Parcheggio nel rispetto della superficie totale prevista, attraverso una progettazione unitaria.
 - DESTINAZIONE: sono consentiti edifici aventi destinazione commerciale, direzionale e residenziale;
 - La superficie destinata ad attività commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore al 30% della superficie coperta massima del comparto, di cui almeno la metà a destinazione commerciale.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA: minima 2,3 mc/mq massima 3,00 mc/mq.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE MASSIMA: 2,2 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 40%.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 9,50.
 - DISTANZE DAI CONFINI E DALLE STRADE: m. 5,0, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 18 del D.Lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - DISTANZE DAI FABBRICATI: m. 10,00

Art. 2.11 - Z.T.O. D Aggregazioni ricettive (D3.1)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso ad alberghi, pensioni, residenze turistico alberghiere a gestione unitaria e "garni".
2. L'edificazione in tale zona si attua a mezzo di concessione singola alle seguenti condizioni:
 - 1) Z.T.O. D3/1
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 2,50 mc/mq.
 - INDICE DI COPERTURA: 35 %
 - ALTEZZA MASSIMA: 12,00 m
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: 5,00 m
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 10,00 m
 - DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: 10,00 m
 - 1) Z.T.O. D3/1.2
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con

l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

- VOLUME MAX AMMISSIBILE 3000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m

1) Z.T.O. D3/1.3

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 3000 mc
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m

1) Z.T.O. D3/1.4

- TIPOLOGIA EDILIZIA: dovrà rapportarsi armonicamente a quella tradizionale del luogo. E altresì consentito, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi! studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.
- VOLUME MAX AMMISSIBILE: 2000 mc.
- ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m
- DISTANZA MINIMA CONFINI: 5,00 m
- DISTANZA MINIMA FABBRICATI: 10,00 m
- DISTANZA MINIMA CONFINE STRADALE: 10,00 m.

Art. 2.12 - Z.T.O. D Campeggi.(D3.2)

1. Vengono così definite quelle zone ritenute adatte per una destinazione d'uso a campeggi come definiti dall'Art.26, c.4 della L.r.11/2013.
2. In tali zone sia la nuova edificazione che l'eventuale ampliamento, sia la sistemazione delle aree scoperte a piazzole, sono consentite solo attraverso un Piano Attuativo, alle seguenti condizioni:
 - DESTINAZIONE: campeggi con installazione di tende e altri simili impianti smontabili costruzioni fisse ed altri impianti purché connessi alla destinazione della zona ed al carattere turistico dell'attività.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: sono consentiti ampliamenti dei volumi esistenti o costruzioni isolate; in ogni caso valgono le norme generali tipologiche previste per l'edificazione in zona agricola, limitatamente all'uso dei materiali, di cui all'Art. 4.6 delle presenti norme.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,30 mc/mq. con max di 1200 mc.
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE MASSIMA: 0,25 mc/mq.

- INDICE DI COPERTURA: 5% (per la ricezione, uffici, ristoranti, self-service, servizi igienici, locali accessori).
 - ALTEZZA MASSIMA: 5,00 mi.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: 10 m. o allineamento preesistente.
3. Dovrà essere assicurata una dotazione minima di mq. 80 per ogni piazzola, roulotte o tenda.
 4. Dovrà essere rivolta particolare cura nella sistemazione di tutte le aree scoperte: le parti pavimentate dovranno preferibilmente essere in pietra locale.
 5. Dovrà essere realizzato un idoneo impianto per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

Art. 2.13 - Z.T.O. E Zone agricole.

1. Il territorio agricolo comunale è stato suddiviso ex Art. 11 L.R. 24/85 nelle seguenti sottozone:
 - E1.1 delle colture tipiche
 - E1.2 forestale e di tutela ambientale
 - E2.1 dei prati di monte
 - E2.2 agri turistiche
 - E3 agricolo produttiva
 - E4.1 aggregazioni edilizie rurali
 - E4.2 aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'ex Art. 10 L.R. 24/1985
2. Ai sensi dell'ex Art. 10 della L.R. 24/85, oltre alle aggregazioni rurali di antica origine (sottozone E4.2), sono stati individuati singoli edifici ricadenti nelle altre zone rurali (vedi Allegato A), per i quali gli interventi consentiti sono normati dai gradi di protezione di cui all'Art. 5.1 delle presenti norme.
3. L'edificazione in zona agricola è disciplinata dalla normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e, qualora più restrittivi, dai successivi articoli da 2.14 a 2.20. In particolare:
 - a) sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 3 c1. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;
 - b) sono sempre consentiti gli ampliamenti di edifici da destinarsi a case di abitazione secondo il vigente P.R.G., fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, qualora eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria salvo diversa specifica disposizione;
 - c) sono consentiti gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - d) sono consentiti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
 - e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché

il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

4. Le nuove edificazioni in aree con preesistenze dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti ed in prossimità della rete viaria esistente o comunque entro ambiti che garantiscano la massima integrità e tutela del territorio agricolo. Dovrà essere inoltre stipulato un atto unilaterale di un impegno a:
 - non realizzare strade di accesso; non richiedere al comune contributi per allacciamento idrico elettrico e ove possibile fognario e al contrario formulare impegno a realizzare tali allacciamenti a proprie totali cure e spese;
 - non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi impegno a realizzare adeguata struttura di depurazione dei liquami ove non sia possibile l'allacciamento alla fognatura;
 - non richiedere al Comune neppure in futuro deviazioni o estensione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ma impegno a provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore, fisso e areato per il contenimento dei sacchi dei rifiuti in attesa della raccolta.
 - non realizzare recinzioni di alcun tipo, fatte salve quelle temporanee per il bestiame al pascolo o quelle fisse per la protezione delle aree di stretta pertinenza degli edifici, queste ultime dovranno essere costituite preferibilmente in legno. Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

Art. 2.14 - Z.T.O. E Zona delle colture tipiche (E1.1)

1. Zona caratterizzata da favorevoli condizioni morfologiche, costituente un ambito sufficientemente ampio.
2. Sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento;
 - gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui gli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004.
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
4. Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R.24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 44 c.2 e 3 della L.R. 11/2004 Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
6. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00

- DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.15 - Z.T.O. E Zona forestale e di tutela ambientale (E1.2)

1. Tale zona comprende le superfici boscate, i greti, gli improduttivi di quota, le praterie alpine e riveste importanza prioritaria sotto gli aspetti paesaggistici e naturalistici. Le superfici boscate sono soggette alle norme di gestione del Piano Economico di Riassetto Forestale (per i boschi comunali) e alle prescrizioni di Polizia forestale vigenti. Sono compresi sia popolamenti forestali che, per le proprie caratteristiche selvicolturali sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica,), che formazioni forestali le cui funzioni di protezione idrogeologica, sia per posizione che per caratteristiche dei popolamenti, sono preminenti rispetto al ruolo produttivo.
In tali zone per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
2. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di strade e piste di servizio nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano. Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportato terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante;
 - è promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione;
 - il bosco di proprietà del Comune deve essere gestito in base agli specifici piani economici di riassetto forestale secondo quanto previsto dalla D.G.R. 167/2019;
 - nei soprasuoli privati le utilizzazioni forestali sono soggette al regolamento regionale n. 2/2020 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della LR. 52/1978.
 - è favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici, boscate o da destinare alla forestazione, della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n. 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto;
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - sono ammessi gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui gli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
3. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = mi. 5,00

- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = m. 20,00 tra edifici di proprietà diverse, m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
- DISTANZA DAL CONFINE STRADALE = mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 235 e D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.16 - Z.T.O. E Zona dei prati di monte. (E2.1)

1. Comprende prati di monte tuttora utilizzati e anche quelle superfici prative che, in seguito ad abbandono, sono state più o meno estesamente colonizzate da erbe infestanti o da arbusti, che agevolmente potrebbero essere recuperate alla coltura prativa o pascoliva.
2. Sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti:
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3. punto a) delle presenti norme e senza obbligo di Concessione o Autorizzazione edilizia
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di strade e piste nonché l'adeguamento della rete esistente di penetrazione.
5. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = mt. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE= mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 235 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.17 - Z.T.O. E Zona agro-turistica. (E2.2)

1. Zone che, pur conservando l'interesse agricolo, presentano delle peculiarità naturalistiche-paesaggistiche che le rendono meta di visitatori: per tale motivo all'interno di questo ambito sono favorite attività in sintonia con queste forme miste di funzione del luogo. Per tali zone valgono le medesime norme di cui all'Art. 2.16.
2. Sono in ogni caso consentiti gli interventi edilizi relativi ad annessi rustici, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 con esclusione di annessi rustici per allevamenti.
3. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
4. Norme per le distanze: come da Art. 6 della L.R. 24/85.
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI = m. 10.000 e m. 50 per allevamenti intensivi.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI = m. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e m. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE = m. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno dei centri abitati.

Art. 2.18 - Z.T.O. E Zona agricolo produttiva. (E3)

1. Comprende le superfici poste in prossimità dei nuclei rurali, utilizzate per colture specializzate quali orti, frutteti, vigneti utilizzate per l'autoconsumo delle famiglie residenti e, inoltre, i seminativi ed i prati. In tali zone sono consentiti:
 - gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004;
 - la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44;
 - gli ampliamenti ammessi vanno riferiti all'immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta;
 - la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della preesistente rete di penetrazione;
2. Le stalle dimensionate per non più di 30 capi grossi con superficie minore di 200 mq. dovranno essere costruite a una distanza non minore ai 30 metri dalle Z.T.O. A, B, C, F, E4.
3. Le fasce di rispetto delle stalle di maggiori dimensioni e degli allevamenti aziendali e intensivi, ammessi con copertura fondiaria massima del 10%, sono soggette alle disposizioni della DGR 3178/2004, 329/2010 e s.m.i.; in particolare gli allevamenti intensivi sono disciplinati dalla DGR 856/2012 che ne definisce le distanze minime reciproche dai limiti degli ambiti agricoli e dalle residenze singole sparse e concentrate.
4. Sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi ed interventi di cambio destinazione d'uso alle condizioni indicate in calce al presente articolo.
5. Per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'alt. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
6. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'alt. 4.6.3 al punto a) delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
7. Parametri:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: mt. 5,00 e mt. 50 per allevamenti intensivi.
 - DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: mt. 10,00
 - DISTANZA DAL CONFINE STRADALE: mt. 5,00 all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e D.P.R. n. 495 e successive modificazioni, se all'esterno di detta perimetrazione.

Art. 2.19 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (E4.1)

1. Vengono così definite aree di recente formazione interessate all'organizzazione di Centri Rurali.
2. In tali zone sono consentiti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli Art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici di cui all'Allegato A, individuati ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
3. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. e le costruzioni accessorie di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;

- la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
 - la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00
4. È pertanto facoltà del Responsabile del Procedimento valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
 5. La costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme, nei limiti di un rapporto di copertura dello 0,5 % del fondo rustico con un massimo di 70 mq di superficie lorda di pavimento e con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq;
 6. Tali annessi rustici potranno essere destinati agli allevamenti per autoconsumo con l'esclusione di stalle per capi grossi.
 7. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività.
 8. Si prevede inoltre la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza però la possibilità di realizzare ampliamento alcuno.
 9. Nelle aggregazioni rurali è inoltre consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti familiari.
 10. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni, sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
 11. Distanze:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00.

Art. 2.20 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali di antica origine di cui all'Art. 10 L.R. 24/1985 (E4.2)

1. In tali zone tutti gli edifici sono classificati secondo i valori di storia e cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione al valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico-tipologica, è assegnato loro un grado di protezione (Art. 5.1. delle presenti norme).
2. A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà definirsi è l'edificio così come definito all'Art. 1.4. delle presenti norme.
3. Purché non in contrasto con lo specifico grado di protezione sono sempre ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) e c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.2./4.3. e 4.6. delle presenti norme;
 - la costruzione di garages o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'Art. 4.7. delle presenti norme e le costruzioni accessorie: garages interrati, di cui all'Art. 4.8 delle presenti norme;
 - la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'Art. 4.6.3. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;

- la costituzione di SERRE MOBILI/TEMPORANEE come da tabella 2 dell'Allegato "A" della DGR 172/2010 purché prive di strutture murarie e secondo le disposizioni per l'edilizia libera.
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'Art. 4.6.3. lettera b) delle presenti norme in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - distanza minima dal confine: mt. 3,00
 - distanza dai fabbricati: mt. 6,00
 - distanza minima dalla strada: mt. 5,00
5. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Responsabile del Procedimento valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità.
 6. Nella zona potrà continuare l'allevamento, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc. solo per quelle aziende che non hanno mai cessato detta attività. Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti senza, però, la possibilità di realizzare ampliamento alcuno. Nelle aggregazioni rurali è, inoltre, consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti famigliari.
 7. Destinazioni d'uso: oltre alle costruzioni a servizi dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni sono consentite le destinazioni di cui all'Art. 2.29 delle presenti norme.
 8. Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte del G.C., di appositi Piani di Recupero, nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 5,00.

Art. 2.21 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.

1. Sono così definite quelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2. Secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. esse sono suddivise in:
 - AREE PER L'ISTRUZIONE
 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
 - AREE ATTREZZATE A PARCO - GIOCO - SPORT.
3. In tali zone si potranno avere interventi, da parte degli Enti, per le attrezzature di propria competenza, o di privati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di ogni progetto di modifica o costruzione.
4. Nel caso di servizi ed impianti ubicati in edifici non rientranti in apposita zona individuata sugli elaborati grafici del P.R.G., valgono le norme urbanistico-edilizie della zona in cui tali edifici ricadono o dallo specifico grado di protezione.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 61/85.

Art. 2.21(1) - Z.T.O. F Aree per l'istruzione. (A)

1. Zone destinate alle attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste.
2. La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali.
3. DESTINAZIONE: in dette zone sono ammessi i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, compreso l'eventuale abitazione del personale di custodia, nonché eventuali impianti sportivi.
4. TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi edifici dovranno integrarsi compositivamente con le vicine zone edificate che con essi sono in rapporto visuale-prospettico: la progettazione dovrà essere all'uopo preceduta da una attenta analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto di lavori con l'insieme; particolare cura dovrà essere posta nello studio delle aree scoperte, della vegetazione di nuovo impianto e degli aspetti cromatici e dei materiali in vista.

5. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze con un massimo di m. 9,50.
6. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferire all'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m..
7. DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10.
8. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D P R. 16 dicembre 1992 n. 495.
9. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi e sport.
10. Le zone destinate ad attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:
11. SCUOLA MATERNA (2): L'edificazione è normata dallo specifico grado di protezione.
12. SCUOLA ELEMENTARE (3) - SCUOLA DELL'OBBLIGO (4):
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 2,00 MC/MQ.
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA TERRITORIALE: 30%.

Art. 2.21 (2) - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (B)

1. Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse comune. La fabbricazione, a seconda del tipo di destinazione, dovrà rispettare le vigenti leggi specifiche in materia ed è, inoltre, soggetta alle seguenti norme generali:
2. DESTINAZIONE: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative.
3. Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.
4. Le residenze sono ammesse solo funzionalmente legate alle attrezzature.
5. TIPOLOGIA EDILIZIA: valgono le medesime prescrizioni di tipologia edilizia di cui all'Art. 2.21 (1).
6. ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze.
7. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
8. DISTANZA MINIMA DAI FABBRICATI: non inferire a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.
9. DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 o su allineamento preesistente.
10. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggi. Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - CHIESE (9): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
 - BIBLIOTECA (15) - CENTO CULTURALE (16) - CENTRO SOCIALE (17): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione;
 - CENTRO TURISMO SOCIALE (19): L'edificazione esistente è normata dallo specifico Grado di Protezione. Per la nuova edificazione: Indice di edificabilità fondiaria massima: 0,5 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 10%. - Altezza massima: 7,5 m.
 - CASE PER ANZIANI (27): Indice di edificabilità fondiaria massima: 3,00 mc/mq. - Indice fondiario massimo di copertura: 30% - Altezza massima: m. 14,00 - Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.
 - COLONIE, CASE PER FERIE (28);

- OSPEDALE (34): Indice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 20% - Altezza massima: m. 14,00 -Spazi per parcheggi in ragione di 6 mq per ogni addetto e 1 mq per ogni posto letto.
- MUNICIPIO (37);
- CARABINIERI (43): L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione.
- UFFICIO POSTALE (52);
- IMPIANTI TELEFONICI (54): Indice di edificabilità fondiaria massima: 2,00 mc/mq - Indice fondiari massimo di copertura: 30%. - Altezza massima: 7,50 m.
- DEPOSTO AUTOCORRIERE (80) - Indice fondiari massimo di copertura: 40% - Altezza massima: m. 7,50 riferiti al piano di imposta della copertura.

Art. 2.21 (3) – Z.T.O. F Aree attrezzate a parco- gioco e sport. (C)

1. Le zone destinate ad attrezzature a parco, gioco e sport, individuate negli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito.
 - AREA GIOCO BAMBINI (82): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto dei bambini. Potranno essere inoltre ospitate piccole attrezzature sportive di svago adatte anche alle finalità turistiche purché non siano causa di rumore, pericolo o, comunque, disturbo alle attrezzature di cui sopra. La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalla strada.
 - GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE (83): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero. Tali aree, essendo elemento qualificante del tessuto urbano, dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei collegamenti pedonali, la vegetazione di nuovo impianto e l'eventuale inserimento di chioschi aperti o chiusi a servizi anche delle attività turistiche.
 - IMPIANTI SPORTIVI DI BASE (84) CAMPI DA TENNIS (88): In tali zone potranno trovare sede i complessi destinati ad accogliere gli impianti sportivi (campi calcio e gioco attività all'aperto).
 - Eventuali fabbricati a servizi di tali impianti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA MASSIMA: 0,25 mc/mq.
 - DENSITÀ MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 7,50.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.E' sempre consentita l'installazione di gradinate per il pubblico anche coperte.
 - PARCO URBANO (86): Tale area funge da naturale supporto visuale del Colle di S. Pietro e va destinata a parco urbano conservandone il più possibile intatta la valenza paesaggistico-ambientale. Dovrà essere organizzato con apposito studio particolareggiato il sistema dei percorsi e delle zone di sosta pedonale: eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa Autorizzazione del Sindaco. E' proibita qualsiasi forma di edificazione.
 - AREA RICREATIVA (94): In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei parcheggi e delle immissioni sulla pubblica via, della vegetazione di nuovo impianto, dei chioschi aperti o chiusi e di tutti gli elementi fini di arredo a prevalente servizio delle attività turistiche. Eventuali fabbricati a servizi di tale zona dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - INDICE FONDIARIO MASSIMO DI COPERTURA: 1%.
 - ALTEZZA MASSIMA: m. 3,50.
 - DISTANZA MASSIMA DAI CONFINI: m. 5,00.
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00.

Art. 2.22 - Aree di verde privato.

1. Tali zone hanno lo scopo di isolare i nuclei originari dalle nuove aree urbanizzate. Esse sono destinate al mantenimento delle colture orticole e agricole in atto nonché dei giardini.
2. L'edificazione è proibita salvo le costruzioni di eventuali strutture in legno connesse all'attività agricola svolta, secondo le dimensioni e tipologie di cui all'Art. 4.6.3 (RICOVERI MINIMI), alle seguenti condizioni:
 - DISTANZA DAI CONFINI: m. 3.
 - DISTANZA DAI FABBRICATI: m. 6.
 - DISTANZA DALLA STRADA: mt. 5,00
3. Per edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d); è inoltre consentita la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'Art. 4.6.3 lettera a) delle presenti norme.

Art. 2.23 - Fasce o zone rispetto (Rispetto stradale, fluviale, idrico)

1. Oltre a specifiche disposizioni sovraordinate, le zone di rispetto e tutela sono disciplinate dall'art. 41 della l.r. 11/2004.
2. Queste zone sono destinate prevalentemente all'agricoltura.
3. È prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, l'area, classificabile con la zonizzazione delle aree limitrofe, è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti, purché legate da un vincolo di asservimento regolarmente registrato nei registri immobiliari.
4. Sono ammesse le sole costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali cabine o simili.
5. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; la demolizione comporta il decadere di tale facoltà.

Rispetto stradale

6. Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti e dalle indicazioni della zonizzazione di piano, la relativa disciplina è dettata dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", dal D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e dal D.M. 1404/1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della l. 765/1967".
7. Entro le fasce di rispetto stradale e in fregio a zone umide gli interventi edilizi devono conformarsi all'Art. 48 c. 7ter lett. e) della L.R.11/2004.

Rispetto idraulico e di tutela fluviale

8. Sono disciplinate per quanto riguarda le servitù dai RD 368/1904 (fiumi, torrenti e canali) e 523/1904 (corsi d'acqua consorziali), per la tutela dall'Art. 41 della l.r. 11/2004 e per la pericolosità dal Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).
9. Le distanze del presente articolo sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio di acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

Rispetto di sorgenti e pozzi

10. Le fasce di rispetto delle opere di presa delle acque destinate al consumo umano (sorgenti e pozzi) sono disciplinate dal D.L. 152/2006, dalla Direttiva 2000/60/CE e relative norme di recepimento e dal Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 107/2009 e s.m.i.).

Rispetto degli impianti di depurazione

11. Le fasce di rispetto relative agli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura e le relative disposizioni attuative sono disposte dal D.L. 4/2/1977 Allegato 4, "Norme tecniche per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" applicativo della L. 319/1976 e dalla DGR 2529/1999 (P.R.R.A.) e prevedono un raggio di 100,0 m rispetto alla recinzione degli impianti, salvo diverse disposizioni da parte dell'ULSS.

12. Le vasche imhoff fino a una potenzialità di 500 a.e. non vengono considerate impianti di depurazione ai sensi della relativa disciplina di riferimento.

Fasce di rispetto degli elettrodotti

13. La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va condotta con riferimento a quanto previsto dal D.M. 29.05.2008 e s.m.i.
14. In caso di superamento dei limiti di esposizione e di attenzione della citata normativa nelle relative aree non sono ammesse destinazioni ad aree gioco, istruzione od abitative e comunque luoghi con permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.

Art. 2.24 - Rispetto cimiteriale.

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono disciplinate dall'art. 338 R.D. 1265/1934 e dalla l.r. 11/2004.
2. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna nuova costruzione; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 c.1 della l. 457/1978.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, è ammessa l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica con le modalità di cui all'Art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004.
4. La fascia di rispetto cimiteriale è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti.

Art. 2.25 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico.

1. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti devono rispettare le direttive, le prescrizioni e i vincoli di cui ai D.Lgs. 32/1998, l. 133/2008 nonché, per quanto compatibili, alla l.r. 23/2003 e D.G.R. attuative 1562/2004 e 497/2005; tali disposizioni potranno essere recepite attraverso uno specifico regolamento comunale che determinerà anche gli ingombri e le volumetrie massime consentite. Inoltre, in particolare:
 - DESTINAZIONE: in tale area oltre agli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione (distributore carburante con annesso: fabbricato servizi, magazzino, vendita accessori, ufficio, stazione di lavaggio) sono altresì ammesse attrezzature di ristoro.
 - TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi volumi dovranno essere studiati in modo tale da non essere in contrasto con i caratteri ambientali dell'area circostante. In modo particolare dovranno essere il più possibile studiate soluzioni architettoniche per il fabbricato servizi tali da renderlo compatibile con la tipologia edilizia dell'edificazione in zona agricola.
 - VOLUME MASSIMO: 600 mc
 - INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 10%
 - DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: m. 5,00
 - DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: m. 10,00
 - DISTANZA MINIMA DAL CONFINE STRADALE: m. 10,00

Art. 2.26 - Aree per parcheggi.

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate ai pubblici parcheggi per coprire le esigenze delle zone già edificate.
2. Su tali aree è fatto divieto collocare qualsiasi tipo di struttura, ancorché a titolo provvisorio. La realizzazione dei Parcheggi Pubblici spetta all'Amministrazione Comunale e dovrà essere effettuata in modo da non compromettere i caratteri morfologici del paesaggio.
3. In zona è ammessa la costruzione di parcheggi privati, ad un piano interrato almeno su 3 lati, in adiacenza a strade pubbliche, purché la superficie sovrastante venga destinata ad uso pubblico.

4. Nelle zone C2 i Parcheggi necessari verranno ricavati secondo le indicazioni dei Piani Attuativi.
5. Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggi di autoveicoli, nella misura di 1 mq per ogni 10 mc in appositi spazi/piani aventi dimensioni idonee al parcheggio delle autovetture e facile accesso alle aree di circolazione: la manovra di immissione ed uscita non deve ostacolare in alcun modo il traffico stradale.
6. La realizzazione di attrezzature di carattere commerciale e direzionale è subordinata al dimensionamento degli standards urbanistici in conformità a quanto prescritto dall'Art. 31 della L.R. 11/2004; in particolare, la dotazione di parcheggi degli esercizi commerciali dovrà rispettare i disposti di cui alla l.r. 50/2012 e relativi regolamenti attuativi.
7. Alberghi e pensioni dovranno inoltre essere forniti di opportuni piazzali per il parcheggio delle autovetture o di autorimesse, in ragione di almeno un posto macchina ogni 5 letti, entro una distanza massima di m. 100 dall'esercizio.
8. Le norme su riportate sono da intendersi riferite anche a ristoranti, esercizi pubblici ed altre attrezzature di pubblica utilità, con finalità specificatamente turistiche.

Art. 2.27 – Vincoli e tutele ambientali e di difesa del suolo.

Zone Z.S.C. e Z.P.S. "Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo"

1. Nel territorio comunale sono identificati, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la Zona di Conservazione Speciale (Z.S.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) "IT3230035 - Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo".
2. Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità di tale zona sono subordinati, fatte salve le previste ipotesi di esclusione, alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1400/2017 avente per oggetto "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".

Vincolo forestale idrogeologico

3. Nelle zone soggette a vincolo forestale idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e relativo regolamento (R.D. 1126/1926) ed alla l.r. 52/1978 gli interventi sono subordinati:
 - all'autorizzazione preventiva di cui al citato R.D. ed alla delega di cui all'Art. 2 della l.r. 58/1996, come integrato dall'Art. 4 della l.r. 25/1997, previa presentazione di idonea documentazione tecnica;
 - al rispetto delle disposizioni delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e del Regolamento Comunale di Polizia Rurale; tali disposizioni valgono anche per i boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

Penalità edificatorie

4. Il territorio dal punto di vista dell'attitudine a ricevere insediamenti urbani, artigianali ed industriali è stato suddiviso in classi, che si ottengono assemblando le penalità desunte dall'esame degli elaborati clivometrico, idrogeologico, geomorfologico e litologico. Esse sono evidenziate sull'elaborato n. 10/9 (carta delle penalità ai fini edificatori) che si articola in due tavole, la 10/9 a scala 1:10000 e la 10/9/A a scala 1:2000, estesa alle sole zone urbane e ad alcune altre zone significative.
5. Queste tavole sintetizzano l'intero studio geologico-tecnico e sono state ricavate dall'elaborazione delle precedenti. Tali classi sono le seguenti:
 - TERRENO OTTIMO
Nelle aree così definite non c'è alcun limite alla edificabilità; non si rilevano dissesti nel terreno, possibilità di esondazioni; il drenaggio delle acque superficiali è buono e le caratteristiche geotecniche dei terreni sono, in generale, buone.
 - TERRENO BUONO
Vi sono limiti all'edificabilità per edifici particolari, che inducano carichi unitari notevoli sui terreni. Non si rilevano frane o altri dissesti: non vi sono possibilità di esondazioni, se non remote. Il drenaggio delle acque è generalmente buono. Buone, in generale,

sono le caratteristiche meccaniche dei terreni. Le pendenze del profilo topografico sono inferiori al 10%.

- TERRENO MEDIOCRE

La penalizzazione è determinata dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o variabili, con difficoltà di drenaggi o che divengono sede, vista la configurazione topografica del suolo, di ristagno temporaneo di acque ruscellanti. Le pendenze sono inferiori al 20%; vi sono remote possibilità di esondazioni o si riscontra la presenza di terreni detritici con scarsa matrice, che possono subire assestamenti per cause sismiche o idrogeologiche. Questi terreni sono distribuiti su tutto il territorio. L'edificabilità è possibile, ma richiede interventi specifici, quali adeguate indagini onde stabilire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e definire le modalità di realizzazione delle opere necessarie per sanare la situazione esistente.

- TERRENO SCADENTE

L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Le pendenze dei versanti sono medie o alte (superiori al 20%) e vi sono possibilità di esondazioni; limitati i dissesti, forte ruscellamento superficiale, drenaggi difficoltoso e, infine, caratteristiche meccaniche scadenti del terreno. Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da dettagliate indagini idrogeologiche, sulla stabilità del versante o geotecniche particolareggiate. Molte zone rientrano in questa classe, soprattutto per l'elevata pendenza dei versanti; vi sono comprese aree, prevalentemente montane, che presentano vecchi insediamenti abitativi, adesso per lo più abbandonati.

- TERRENO PESSIMO

L'edificazione è sconsigliata per l'elevatissima penalizzazione. Qualsiasi intervento dovrà essere attentamente valutato e verificato con adeguate indagini geologico-tecniche, idrauliche, forestali. In questa classe sono compresi tutti i terreni caratterizzati da dissesto idrogeologico profondo, da erosione in atto, da pendenze superiori al 100% e tutti gli alvei dei corsi d'acqua.

6. Ai fini dell'idoneità del suolo si richiamano le perimetrazioni presenti alle tavole del P.R.G. conseguenti a prescrizioni puntuali della Regione Veneto.

Vincolo sismico

7. Il Comune di Lamon è classificato in "zona 2" ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 244/2021; in relazione a tale tematica:
- si applicano le vigenti norme di legge nonché le disposizioni di cui alla D.G.R. 244/2021 e D.G.R. 378/2021;
 - la progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, va corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, in base a quanto previsto dai D.M. 11/3/1988, D.M. 14/9/2005 e dal T.U. 8/1/2008;
8. Si richiamano inoltre, i disposti degli studi di microzonazione sismica approvati, prevalenti sulle presenti N.d.A., nonché le D.G.R. 1572/2013 e D.G.R. 899/2019.

Vincolo del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A)

9. Gli interventi previsti dal P.R.G. sono ammessi in quanto compatibili con i disposti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Piave (P.A.I.) e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA).

Art. 2.28 - Vincolo monumentale e paesaggistico.

Vincolo monumentale

1. Gli edifici sottoposti a tale vincolo sono disciplinati ai sensi dell'Art. 10 "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico" del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"; le tutele e gli interventi ammissibili sono riportati negli specifici provvedimenti di vincolo.

2. Sono altresì considerati beni monumentali, qualora di età superiore ai 70 anni, le cose immobili nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'Art. 10 c.1 e c.3a del D.lgs. 42/2004.

Vincolo paesaggistico

3. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico le zone di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, i beni di cui al n. 2 dell'Art. 1 della L. 29.6.39 n. 1497 e della L. 8 agosto 1985 n. 431 e successive modifiche.
4. **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 136 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Sul territorio di Lamon non sono individuate tali aree di vincolo.
5. **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Le aree vincolate, individuate nelle cartografie di P.I. fanno riferimento ad una fascia di m 150,0 per i corsi d'acqua e 300,0 per i laghi.
6. **Le aree di tipo "A" e "B"** del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 sono sottratte, ai sensi del D.lgs. 42/2004, all'applicazione del vincolo.
7. **Foreste e boschi.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" rappresentate da territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'Art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Data la dinamicità delle formazioni boscate la perimetrazione di P.R.G., anche ai fini del vincolo forestale di cui alla l.r. 52/1978, presenta carattere ricognitivo;
8. **Usi civici.** Sono sottoposte a tale vincolo, nelle quali l'edificazione è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, le aree di cui all'Art. 142 lett. h) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" gravate da usi civici; si tratta di aree, qualora con accertamento concluso, disciplinate inoltre dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, inalienabili, inusufruttibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. **Ambiti montani per la parte eccedente 1.600m slm.** In tali ambiti l'edificazione, ove ammessa, è soggetta a nulla osta rilasciato dalle competenti autorità, ai sensi dell'Art. 142 lett. d) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
10. **Vincolo archeologico.** i siti a rischio archeologico sono sottoposti alla tutela di cui all'art. 142 c.1. lett. m) del d.lgs. 42/2004; in caso di ritrovamento fortuito di beni culturali di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004 vanno seguiti i disposti e le procedure di cui all'art. 90 dello stesso. per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è facoltà del responsabile unico del procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. d) del d.p.r. 554/99 e 28 del d.lgs. 42/2004.

Art. 2.29 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).

1. Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza. Sono ammessi inoltre:
 - negozi o botteghe
 - studi professionali o commerciali
 - magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati
 - laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici
 - autorimesse pubbliche o private, purché sia garantito un accesso idoneo

- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè
 - banche
 - cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
2. Sono esclusi dalle zone residenziali:
- industrie
 - ospedali
 - macelli
 - nuove stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti, eccetto quelli per piccoli animali da cortile
 - tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
3. Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali e direzionali in relazione agli standards urbanistici.

Art. 2.30 - SUAP Sportello Unico Attività Produttive

1. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della L.R. 55/2012.
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla L.R. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla VAS, dalla normativa del P.R.G. e nel rispetto dei vincoli e delle tutele sia indicate dal P.R.G. che dalla pianificazione sovraordinata.

Parte Terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE – ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

(Strutture urbanistiche, aree libere, sistemazioni esterne, decoro degli spazi)

Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.

1. Il Piano prevede il riassetto del sistema viario sia con la costruzione di nuove strade che con l'adeguamento di quelle esistenti.
2. Al riassetto della viabilità provvede di norma il Comune mediante progetti esecutivi i quali potranno discostarsi dalle indicazioni di P.R.G. per esigenze determinate dalle specifiche condizioni dei luoghi, evidenziabili solo dallo studio di dettaglio.
3. Gli interventi dei privati non dovranno in alcun modo pregiudicare il riassetto del sistema viario e la realizzazione dei parcheggi.
4. In particolare, negli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno tener conto del disegno di Piano conformando ad esso ogni opera stabile sul terreno.
5. Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione e al rinverdimento delle scarpate.

Art. 3.2 – Percorsi pedonali e marciapiedi.

1. Le indicazioni grafiche relative a percorsi pedonali segnalano l'ubicazione privilegiata di tali collegamenti in zone dove essi sono ritenuti necessari per ragioni di riqualificazione urbana o, più in generale, per dotare il Comune di infrastrutture pedonali, possibilmente attrezzate, funzionali ad una più organizzata funzione turistica del sito.
2. Il Comune potrà disporre la realizzazione di percorsi pedonali nelle zone dove, per ragioni di riqualificazione funzionale, si renda necessaria tale dotazione. Potrà, inoltre, disporre la realizzazione di marciapiedi lungo i tracciati di cui al precedente articolo.
3. Nelle zone residenziali la Giunta Comunale può imporre l'uso pubblico dell'area destinata a marciapiede a carico dei proprietari dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di m. 2,00.
4. Nelle zone a carattere storico la pavimentazione di percorsi pedonali e marciapiedi sarà, preferibilmente, in pietra locale, dovrà essere preceduta da uno studio particolareggiato per conferire all'intervento un reale carattere di riqualificazione del contesto urbano.

Art. 3.3 - Piazze pedonali.

1. Con tale indicazione vengono previsti slarghi o piazze da assegnare ad un uso pedonale e sui quali avranno, in generale, affacci negozi, botteghe ed altri esercizi e infrastrutture aperti al pubblico.
2. La progettazione esecutiva di slarghi o piazze pedonali avverrà tenendo in particolare considerazione i materiali di pavimentazione preferibilmente in pietra locale, la disposizione di elementi di arredo fissi o mobili che dovranno, nel loro insieme, diventare elementi di riqualificazione ambientale e connotanti lo specifico sito in cui si collocano.

Art. 3.4 - Filari alberi ad alto fusto.

1. Con tale indicazione vengono previste nuove marginature arboree di strade o percorsi pedonali da ottenersi attraverso la piantumazione di essenze ad alto fusto di tipo locale.
2. E' prescritto il mantenimento di tali essenze: qualora uno o più alberi debbano essere tagliati, vanno sostituiti con nuove giovani piante.

Art. 3.5 - Sistemazione dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.

1. Nell'ambito delle zone residenziali nonché delle zone E4 sono soggetti al rilascio di regolare titolo edilizio tutte le opere di sistemazione e trasformazione dei terreni di iniziativa dei privati che non rientrino nel normale lavoro orticolo.
2. Le operazioni di modificazione del profilo del suolo connesse al rilascio delle concessioni a edificare non devono produrre modificazioni rilevanti nel paesaggio e nell'assetto dell'area.
3. Nelle aree scoperte private è consentita la sistemazione a verde con orti e giardini; la scelta delle essenze da utilizzare dovrà privilegiare quelle locali in sintonia con il paesaggio vegetale circostante.
4. Proprietari e conduttori della proprietà sono obbligati alla buona e costante manutenzione degli spazi sopracitati, pena le sanzioni che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le corti di antica origine, sulle quali hanno affacci edifici normati da grado di protezione, ubicate all'interno delle zone A e E4.2, vanno considerate spazi comune di pertinenza delle residenze e come tali ripulite da ogni superfetazione: non potranno essere consentiti frazionamenti con cordone o muretti in c.a.

Art. 3.6 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.

1. Sono consentite recinzioni realizzate con assicelle in legno, palizzate e strutture portanti in legno, rete metallica, ringhiere, siepi, muretti in pietra a vista di tipo tradizionale o muretti intonacati coperti da pietre squadrate.
2. Lungo i percorsi pedonali delle zone A-B e E4.2 le recinzioni dovranno avere cordolature in pietra a vista o in muratura intonacata coperta da pietra a vista; la cordolatura dovrà avere altezza massima di cm. 50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni; sono ammesse altezze maggiori nel caso di delimitazioni di terreno con quote e pendenze diverse.
3. Le recinzioni in rete metallica o legno dovranno avere preferibilmente fondazione a plinti isolati, senza la messa in opera di cordolature continua.
4. Sono ammessi, per la chiusura di accessi pedonali e carrai delle corti prospicienti spazi pubblici, cancelli realizzati in legno o ferro preferibilmente color scuro, secondo i motivi tradizionali, con arretramento di m. 5,0 dal ciglio strada per gli accessi carrai e m. 1,50 per gli accessi pedonali; sono ammesse distanze minori, all'interno dei centri abitati ed in condizioni di particolari difficoltà di realizzazione, su conforme parere della Giunta Comunale, qualora il cancello sia comandato elettronicamente con telecomando.
5. L'altezza massima delle recinzioni, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni, non potrà superare metri 1,50 nelle zone residenziali e metri 3,00 nelle zone industriali o ad esse assimilate; entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali-artigianali-commerciali o ad essi assimilati devono essere trasparenti; il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico edilizio può concedere deroghe per documentate necessità di sicurezza della lavorazione o per diverse motivazioni o prescrizioni, previo parere della Polizia Locale.
6. Le recinzioni delle aree private devono essere tenute staccate dal ciglio stradale secondo il D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495 con un minimo, all'interno dei centri abitati, di m. 1,00, salvo allineamenti preesistenti; la fondazione non deve insistere su suolo pubblico.
7. Al fine di garantire la sicurezza del traffico in corrispondenza di incroci e curve, la natura, l'altezza e la distanza dal nastro stradale delle recinzioni saranno soggette a prescrizioni del Responsabile del Procedimento, previo parere della Polizia Locale.
8. È prescritta la valorizzazione delle cinte murarie e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero. Qualora, per cause di forza maggiore, vengano sostituiti i muri di sostegno dei terrapieni vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori.

9. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni dovranno essere realizzati in modo da mascherare, mediante opportuni accorgimenti quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche ritenute valide dal competente Responsabile del Procedimento, la visione della parte continua in calcestruzzo inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante. È facoltà del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Edilizio, sentito il Responsabile del Procedimento, imporre la mobilità di recinzioni che costituiscano deturpamento all'ambiente.
10. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Edilizio, inoltre, può imporre, a secondo il tipo di zona, l'adozione di soluzioni architettoniche omogenee.

Art. 3.7 - Impianti tecnologici pubblici e privati.

1. Nell'ambito delle zone residenziali (A-B-C-E4) tutti gli impianti tecnologici pubblici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognatura) dovranno essere oggetto, prima di qualsiasi nuovo intervento o modifica che riguardi anche solo una categoria di essi, di un progetto unitari che riguardi la loro sistemazione e la previsione delle modifiche nel tempo.
2. In particolare, si prescrive che, di norma, tutte le reti compresa quella elettrica e telefonica siano realizzate in interrato e che, nelle zone A e E4.2, per la rete di illuminazione pubblica il supporto dei punti luce sia di forma e dimensioni tradizionali e realizzato in ferro.
3. Nelle zone A e E4.2 non è ammesso nessun volume tecnologico fuori terra: fanno eccezione solamente gli impianti TV e radio da realizzare nel numero massimo di uno per ogni edificio.

Art. 3.8 - Elementi di arredo.

1. Gli elementi di arredo urbano esistenti vanno opportunamente ripristinati sia nella loro forma che funzione.
2. Nuovi elementi di arredo urbano dovranno essere oggetto, prima della loro installazione, di apposito progetto, nel rispetto di materiali e tecnologie tradizionali.

Art. 3.9 - Pubblicità e affissioni.

1. È vietata la collocazione di cartelli, scritte, insegne anche luminose o apparecchi comunque pubblicitari sia fissi che mobili, che non abbiano avuto la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Per il servizio di affissioni sono disposti opportuni spazi e quadri in luoghi che potranno di volta in volta venir destinati tali da non turbare le esigenze estetiche del sito.

Art. 3.10 - Coni visuali significativi.

1. Entro l'area indicata dai coni visuali e per una distanza di m. 100 dal vertice è vietata ogni edificazione.
2. I volumi pertinenti a tali aree possono essere trasferiti su lotti contigui fuori dal cono visuale.

Art. 3.11 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale.

1. Il paesaggio rurale tradizionale presenta sintomi di degrado in seguito all'abbandono delle colture tradizionali e quindi alla mancanza di adeguata manutenzione delle opere di sistemazione agraria.
2. Il paesaggio naturale, ricco di motivi di grande rilevanza ambientale, non è oggetto di adeguata attenzione. Su tali ambiti le scelte operative dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
 - all'ambiente naturale, spesso compenetrato al paesaggio rurale, va riconosciuto un suo valore intrinseco e un'importanza irrinunciabile nell'equilibrio del territorio;
 - al paesaggio rurale, vanno riconosciuti non solo un valore storico paesaggistico e una potenzialità produttiva, ma anche un ruolo insostituibile nell'equilibrio del territorio.

3. Sulla base di tali obiettivi vengono date le seguenti indicazioni specifiche:

- SIEPI

Vanno mantenute e favorite le siepi, costituite prevalentemente da specie autoctone, poste lungo mulattiere, carrarecce, strade silvo-pastorali e interpoderali o delimitanti fondi rustici.

Potrà continuare la loro utilizzazione purché in occasione dei tagli venga mantenuto un adeguato numero di soggetti che ne garantiscano l'integrità strutturale.

Nel caso di allargamento di strade interpoderali alberate, dopo i lavori dovrà essere ricostruita la siepe originale.

- TERRAZZAMENTI

Nelle operazioni di rinforzo o di ripristino dei muretti in pietrame a secco che sostengono i terrazzamenti va conservato il parametro esterno in pietrame. Eventuali opere di rinforzo in calcestruzzo dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.

- FOSSI, RUSCELLI, CORSI D'ACQUA

Va rispettata la loro presenza e il loro ruolo. Nel caso di specifici biotopi, di riconosciuto valore ecologico, gli interventi sull'alveo dovranno essere studiati in modo tale da causare il minor danno possibile agli ambienti interessati.

La pulizia e il controllo del regime vanno fatti con metodi tradizionali.

- VEGETAZIONE RIPARLALE

Nel caso di interventi di sistemazione idraulica lungo il corso di alvei contornati dalla tipica vegetazione riparale, attraverso tecniche di bioingegneria si dovrà provvedere alla ricostituzione della vegetazione asportata con i lavori.

Art. 3.12 - Varianti Verdi

1. Sono aree di "variante verde" le aree rese inedificabili ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015, rientranti fra le aree inedificabili di cui all'Art. 9 c.1 d) della L.R. 14/2009 e s.m.i., che costituiscono una riserva di verde urbano e periurbano.
2. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi né edificatori, compresi gli interrati e gli elementi di arredo urbano, né di impermeabilizzazione dei suoli o di realizzazione di impianti o reti tecnologiche o superfici a standard e parcheggi.
3. Sono unicamente ammessi:
 - gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - opere di pavimentazione strettamente necessarie al passaggio pedonale;
 - interventi di opere tecnologiche di progettualità pubblica;
 - recinzioni perimetrali all'intero ambito.
4. I perimetri delle aree rese inedificabili devono intendersi come "confine" tra proprietà. L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalle norme dell'ambito territoriale nel quale gli stessi risultano inseriti. Non è ammessa:
 - la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti;
 - la costruzione a confine ancorché l'ambito "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.
5. In tali aree vanno mantenute le alberature esistenti e si indirizza alla realizzazione o mantenimento di prati arborati.
6. Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato.

Parte Quarta CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA

Art. 4.1 - Allineamenti.

1. Gli allineamenti indicati nei grafici di progetto hanno valore indicativo, dovranno essere definiti in dettagli in sede di progettazione esecutiva, e potranno essere modificati su conforme parere del Responsabile del Procedimento.

Art. 4.2 - Lotti ineditati.

Lotti ineditati. (Tipo A e tipo B)

1. Vengono così definiti quei lotti presenti in zona agricola E4 per i quali è consentita l'edificazione a concessione edilizia singola nel rispetto della relativa sagoma limite nonché delle prescrizioni edilizie-urbanistiche stabilite dalla normativa a seconda del tipo specifico.
2. Trattasi di lotti previsti per il completamento residenziale funzionale dei centri rurali.
3. In molti casi sono state indicate sagome limite per nuovi edifici affacciatisi su nuovi slarghi o piazze pedonali avendo ravvisato la carenza di spazi aggregativi associativi: tali nuovi edifici, nello spirito delle prescrizioni del presente Piano, dovranno essere organizzati al piano terreno per ospitare attività economiche e servizi connessi alla residenza.
4. In presenza di più lotti contigui sono ammessi Piani Attuativi che, comprendano tutti i lotti, forniscano previsioni planivolumetriche contenenti tipologie edilizie anche a schiera ma che interpretino i caratteri formali dell'edifici tradizionale.

5. Lotti ineditati. (Tipo A)

- Superficie coperta massima: mq. 120.
- Volumetria max: mc. 800.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze minime dai confini m. 5,00
- distacco minimo tra i fabbricati mt. 10,00

6. Lotti ineditati. (Tipo B)

- Superficie coperta massima: mq.180.
- Volumetria max: mc. 1200.
- I fabbricati dovranno rispettare tutte le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali relative alla nuova edificazione in zona agricola di cui all'Art. 4.6.
- distanze dai confini m. 5,00
- distacco minimo tra fabbricati mt. 10,00

Art. 4.3 - Sagome limite nuovi edifici in zona E4

1. Viene così definito il perimetro all'interno del quale va contenuta l'edificazione del volume ammesso, secondo le indicazioni tipologiche e gli indici di zona ovvero secondo le eventuali prescrizioni del pertinente lotto ineditato.
2. Sono consentite modifiche e aggiustamenti nella collocazione planimetrica delle sagome limite purché tali spostamenti non alterino sostanzialmente riorganizzazione distributiva sottesa alle prescrizioni del P.R.G..
3. Tale modifica dovrà comunque essere esaurientemente motivata dal richiedente; verranno fissati allineamenti in modo tale che il nuovo volume possa convenientemente rapportarsi alla edificazione circostante, presente e futura, e alle previsioni viarie.

Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.

1. La realizzazione di nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.

2. Gli edifici dovranno presentare impianto volumetrico semplificato, il tetto a due falde inclinate (con pendenza variabile tra il 40% e il 60%), di forma semplice secondo i moduli tradizionali e materiali di finitura esterna (manto di copertura, intonaci, rivestimenti, ecc.) ripresi da quelli tradizionali ed omogenei per zone.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti privi di valore storico ambientale dovranno perseguire il miglioramento della qualità formale dell'edificio ed un corretto rapporto con le preesistenze di carattere storico ambientale.
4. Si dovrà in particolare perseguire una semplificazione dell'impianto volumetrico con l'inserimento di elementi e materiali ripresi da quelli tradizionali. Potranno essere accettate anche soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle tradizionali qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea.
5. Oltre alle vigenti disposizioni legislative e alle norme di cui all'Art. 2.26, per ogni nuovo edificio dovrà essere previsto almeno un posto macchina ed un magazzino ripostiglio per ogni unità abitativa, che dovranno far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali.

Art. 4.4.1 - Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C.

1. Le coperture, costituendo elemento di rilevante interesse figurativo, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
2. Per le coperture dei tetti è consentito l'impiego dei seguenti elementi: coppi e tegole in cotto o cementizie, tavolette in legno (scandole), lamiera verniciata con tinta opaca scura.
3. In ogni caso il manto deve essere adeguato ai colori e tipi prevalenti nella zona.
4. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal filo del muro esterno di facciata.
5. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10. Gli abbaini con funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia.
6. Le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari; i serramenti, le strutture e i rivestimenti esterni saranno in legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie.
7. Le disposizioni relative alle coloriture, si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti. Il Responsabile del Procedimento può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni e materiali diversi, se lo ritiene giustificato dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.

Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.

1. Le realizzazioni di nuovi edifici e gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da valutazione dell'impatto planimetrico visivo del fabbricato sul contesto urbanistico e ambientale circostante.
2. Qualora l'impatto non dovesse essere accettabile vanno proposti interventi migliorativi e correttivi, sia occultando l'edificio mediante cortine arboree e movimenti terra, sia mascherando i prospetti con idonei provvedimenti.

Art. 4.6 - Caratteristiche tipologiche costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola

1. Il presente articolo ha per oggetto norme edilizie che definiscono gli aspetti architettonico formali ai quali attenersi sia nel caso di nuove costruzioni che di interventi sull'esistente edificato in Z.T.O. "E".
2. Tali norme attengono alle seguenti categorie di intervento:
 - Case di abitazione in zona agricola: nuova edificazione e ampliamento;

- Case di abitazione in zona agricola: interventi sull'esistente;
- Fabbricati non residenziali in zona agricola: nuova edificazione;
- Fabbricati non residenziali in zona agricola: interventi sull'esistente.

Art. 4.6.1 - Case di abitazione in zona agricola: - nuova edificazione e ampliamenti.

1. La realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.
2. Tale inserimento deve avvenire interpretando anche attraverso l'uso di tecnologie e materiali contemporanei i caratteri morfologici dell'ambiente.
3. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
4. L'edificio dovrà presentare una pianta semplificata di sagoma preferibilmente rettangolare o quadrata ed un max. di 2 piani abitabili fuori terra, più l'eventuale sottotetto abitabile.
5. In particolare, gli interventi dovranno unificarsi alle seguenti indicazioni:
 - la copertura dovrà essere a due falde con pendenza variabile tra il 40% e il 60%, le linee di gronda e di colmo il più possibile costanti.
6. Nel caso di edifici con pianta rettangolare la linea del colmo dovrà essere parallela al lato lungo, nel caso di edifici disposti su pendio la linea di colmo dovrà essere parallela alla curva di livello; il materiale usato per la copertura di edifici appartenenti alla stessa aggregazione edilizia dovrà essere omogeneo.
7. Tale prescrizione vale anche per singole unità componenti schiere che si trovano al di fuori degli aggregati edilizi.
8. Sono vietate coperture in vetroresina e in fibrocemento.
9. Coperture metalliche dovranno essere verniciate con colore opaco scuro.
10. Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone E4.2 dovranno essere realizzate con tegole sui colori tradizionali;
11. E' consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal REC.
12. Tutti gli abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie coperta dell'edificio ed essere arretrati almeno mt. 1,00 dal muro esterno di facciata.
13. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici e non potranno superare la larghezza massima esterna di mt. 1,10.
14. Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia;
15. tutte le facciate degli edifici dovranno essere in muratura intonacata e tinteggiata color chiaro o in sassi a vista di pietra locale.
16. Nella tipologia con ballatoio in legno possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione; è ammessa la realizzazione di poggiosi aggettanti purché rispondenti alle tipologie tradizionali.
17. In particolare, dovranno avere il piano di calpestio realizzato in legno con eventuali elementi strutturali in ferro, parapetti sempre in legno a ritti verticali di disegno semplice.
18. Dovranno preferibilmente disporsi parallelamente alla linea di colmo, possibilmente sulla facciata meglio esposta al sole; è sempre consentita la realizzazione di logge rientranti nel rispetto dell'organizzazione compositiva delle facciate.
19. È fatto divieto della loro chiusura anche con elementi vetrati sul filo facciata.
20. Potranno essere inseriti sul fronte di logge o poggiosi montanti verticali in legno o ferro schermato legno a tutta altezza che saranno ancorati al tetto.
21. I lati brevi dei poggiosi potranno essere chiusi con elementi lignei a tutta altezza fissati nel sottofalda;

22. Sono vietate pensiline, tettoie e tettucci di riparo non adeguatamente inseriti nel contesto dell'edificio;
23. Le scale principali degli edifici dovranno essere ubicate all'interno degli stessi: eventuali scale secondarie di servizio potranno, nel caso della tipologia a ballatoio, trovar posto esternamente sul fronte purché non sporgano dal filo dei poggiali; finestre, porte e polloni esterni saranno preferibilmente in legno lo schema compositivo delle facciate dovrà rispecchiare il più possibile quello delle tipologie tradizionali con particolare riguardo alle partiture e dimensioni dei fori; in particolare si consigliano finestre di dimensioni max. cm. 100 X 130, porte di dimensioni max. cm. 200 X 210, finestre circolari sui timpani di dimensioni max. diametro cm. 90.
24. Al piano terra sono ammessi fori di dimensioni anormali, per l'esercizio delle attività diverse dalla residenza e per l'accesso alle autorimesse, di dimensioni preferibilmente quadrate di lato max. cm. 250 purché in allineamento verticale col filo esterno della partitura dei fori superiori e non in contrasto con la modularità ed il ritmo dispositivo dei fori stessi;
25. Le finestre saranno munite esternamente di oscuri in legno a 2 ante realizzati secondo le forme e le tecniche tradizionali.
26. Eventuali contorni di cornice nelle finestre saranno a disegni semplici, in pietra locale o malta gli sporti in genere dovranno avere profondità comuni alle caratteristiche tipologiche del fabbricato e della zona in cui è situato, tali sporti dovranno essere eseguiti secondo le forme, finiture e materiali tradizionali.
27. In particolare, qualora la struttura del tetto sia in legno, saranno costituiti dal prolungamento dei travi ed arcarecci lasciati a vista;
28. Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori scuri (bruno grigio) oppure in rame naturale.
29. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare; le torrette di camino dovranno avere, preferibilmente, le caratteristiche di quelle tradizionali. Sono sconsigliate torrette prefabbricate in cemento.
30. E facoltà dell'Ufficio Edilizio Urbanistico, su parere conforme del Responsabile del Procedimento, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e materiali proposti per l'impiego.

Art. 4.6.2 - Case di abitazione in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona "E4" sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e compresi nelle zone "E1" "E2" "E3", indicati negli appositi elenchi di cui all'allegato A (Elenco degli Edifici Segnalati compresi nelle zone "E1" "E2" "E3").
2. In tutti gli altri casi gli interventi non sono correlati a specifico grado di protezione; per essi valgono le indicazioni urbanistiche della L.R. 11/2004 e delle presenti N.T..
3. Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici di qualche interesse non compresi tra quelli correlati a specifico grado di protezione, il Sindaco può sollecitare il Responsabile del Procedimento che, nello spirito e secondo i metodi indicati dall'Art. 5.1 esprimerà parere in merito all'intervento richiesto.
4. Ovunque possibili saranno da preferire interventi di recupero e consolidamento degli elementi esistenti nello spirito delle categorie facenti capo alla "Ristrutturazione" previste dalla presente normativa.

Art. 4.6.3 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - nuova edificazione.

1. La realizzazione di nuovi fabbricati non residenziali dovrà essere condotta tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.

2. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato e del paesaggio agricolo, la relazione descrittiva sulle tipologie allegata al P.R.G..
3. In particolare, i nuovi fabbricati, che qualora esterni alla zona E4 sono soggetti alle disposizioni dell'art. 44 della l.r. 11/2004, dovranno rientrare tra i seguenti tipi:
 - a. BARCHI APERTI: caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a seconda della quantità di fieno da conservare a forma di piramide a base quadrata o a capanna con lato massimo pari a mi. 6,00 (vedi allegato B tavola 1) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo);
 - b. RICOVERI MINIMI: piccole costruzioni contenute nelle misure planimetriche massime pari a mt. 3,50 X 5,00, con altezza del colmo massima pari a mi. 3,50 dal Piano di Campagna, con tetto a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti massimo da 60, con struttura in legno rivestita pure in legno e doghe larghe verticali mordentate scuro (vedi allegato B tavola 1); queste costruzioni non contemplate dalla L.R.24/85 trovano motivazione per la manutenzione dei corpi di terreno agricolo e per piccoli allevamenti famigliari non collocati all'interno di una azienda agricola che per la loro esigua estensione o frammentazione o per qualità di coltura non sono suscettibili di reddito.
Avranno diritto a realizzare questi manufatti, tutti i soggetti aventi titolo per richiedere il Permesso di Costruire che, secondo l'art. 48, c.7 ter, lett. c) della l.r. 11/2004, sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C".
 - c. ANNESSI RUSTICI PER ALLEVAMENTI: queste costruzioni come definite all'Art. 2 della L.R. 24/85 saranno generalmente ad un piano, con tetto a due falde di pendenza > al 30%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in muratura, intonacate color chiaro, con eventuali elementi esterni di finitura in legno scuro.
I progetti relativi a nuovi annessi rustici per allevamenti devono riportare:
 - lo schema organizzativo, morfologico e funzionale del centro aziendale, con specificate le modalità di inserimento del nuovo intervento soprattutto in rapporto ad eventuali edifici esistenti di interesse storico ambientale;
 - la valutazione dell'impatto visivo del nuovo intervento nel contesto ambientale e paesaggistico, attraverso idonea documentazione (rilievi, fotomontaggi, ecc.);
 - la predisposizione delle misure più idonee ad assicurare un corretto inserimento ambientale, generalizzando l'impianto di siepi ed alberature in modo da minimizzare l'impatto visivo del nuovo intervento con l'ambiente.I nuovi annessi rustici devono avere le sezioni contenute nelle sagome limite allegate (vedi allegato B tavola 3) contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo).
 - d. FABBRICATI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICO INTENSIVI;
queste costruzioni, come definite all'Art. 2 L.R. 24/85 dovranno rispondere agli stessi requisiti tipologici previsti per gli annessi rustici per allevamenti.

Art. 4.6.4 - Fabbricati non residenziali in zona agricola: - interventi sull'esistente.

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici sia nel caso questi rientrino nei perimetri di zona E4, sia essi rientrino tra quelli esterni a tali perimetri e confini (zone E1, E3), indicati negli appositi Elenchi di cui all'allegato n. 1 (Elenco Edifici Segnalati compresi nelle zone E1, E3).

Art. 4.6.5 - Cambio destinazioni d'uso

1. In tutte le zone agricole sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc a condizione:
 - che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze di fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura;

- che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
- che l'edificio rispetti tutte le prescrizioni in materia di igiene come disposto dal vigente regolamento edilizio
- non si tratti di una costruzione precaria: baracche totalmente in legno, tettoie aperte, costruzioni internate
- edifici con grado di protezione 1,2,3,4 nel caso gli interventi di adeguamento non modificano sostanzialmente (modifiche imposta solai, modifiche di tutte le forometrie) l'aspetto architettonico del bene;
- l'edificio abbia una volumetria superiore a 80 mc.

Art. 4.6.6 - Adeguamenti.

1. In tutte le zone E è consentito il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro, il ripristino ed il risanamento conservativo degli edifici esistenti connessi all'uso agistico, forestale, pastorale, e residenziale.
2. Nella realizzazione dei servizi igienici e l'installazione degli impianti tecnologici, i volumi tecnici devono essere realizzati all'interno degli edifici o, qualora ammessi in ampliamento nel rispetto della L.R. 11/2004, comunque non devono comportare significative alterazioni dell'impianto strutturale e tipologico degli stessi.
3. Il limite di tali alterazioni volumetriche è così determinato: fino al 30% del volume esistente con un massimo di mc. 60 e un minimo di mc 15 per edificio di modeste dimensioni;
4. La presente norma non si applica ad edifici con grado di protezione 1, 2, 3 o 4.
5. Gli adeguamenti di cui ai precedenti commi saranno realizzati nel rispetto delle tipologie locali, dei materiali e dei colori originari dell'edificio esistente, e dovranno integrarsi armonicamente con esso.
6. Sono esclusi interventi di modifica del prospetto principale ad esclusione di interventi interrati.
7. Per gli edifici in muratura di tipologia tradizionale a "casera" per i quali non è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale od assimilabile nei quali è prevista la presenza temporanea ai fini della conduzione del fondo o della manutenzione delle zone agricole, forestali e private, è ammessa l'installazione di servizi minimi (servizio igienico e punto fuoco) nel rispetto dei gradi di protezione esistenti e delle altre modalità di intervento sugli edifici tradizionali in zona agricola.
8. La volumetria verrà conteggiata come prescritto dal Regolamento edilizio vigente; sono consentiti ampliamenti interrati, essi comunque dovranno avere una superficie utile al massimo pari alla superficie del sedime già esistente.

Art. 4.6.7 - Ricostruzione di ruderi.

1. È consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò sia riscontrabile nelle categorie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
2. La ricostruzione può avvenire solo esclusivamente alla concomitante esistenza delle seguenti condizioni:
 - esistenza di muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò risulti nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti (catasto; Ufficio del Registro; Amministrazione comunale nel caso di edifici per i quali sia stato rilasciato titolo abilitativo) dalle quali emergano dati certi e incontrovertibili;
 - il rispetto della tipologia originaria, come risultante da documentazione fotografica o iconografica o comunque nel rispetto della tipologia degli edifici già presenti in zona;

- il rispetto della volumetria originaria se possibile ricavabile dalla suddetta documentazione;
- nel rispetto della volumetria sottoindicata nei rimanenti casi;
- la linea del colmo dovrà correre parallela al lato maggiore;
- l'altezza massima misurata tra la linea di terra ed il punto d'imposta del tetto sarà:
 - per gli edifici con larghezza del fronte fino a m. 4,00 massimo 2,80;
 - per gli edifici con larghezza del fronte da m. 4,00 e fino a m. 6,00 massimo 4,60;
 - per gli edifici con larghezza del fronte superiore a m. 6,00 massimo 5,60.

Art. 4.6.8 - Aveni titolo agli interventi di nuova edificazione.

1. L'edificazione di nuove case di abitazione nelle zone agricole è consentita per le esigenze della famiglia rurale con le modalità di cui agli 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Art. 4.7 - Costruzioni accessorie: garages o depositi fuori terra.

1. All'interno dei perimetri delle zone residenziali nonché delle zone agricole (in questo caso secondo i disposti dell'Art. 44 c.5 ter della L.R.11/2004), fatte salve le previsioni di P.R.G. e quando non sia utilizzabile il piano terra degli edifici di abitazione o dei rustici contigui, potranno essere realizzate una tantum, in ragione di numero una cellula per ogni residenza, costruzioni accessorie che potranno servire per ricovero di automezzi come pure per altri annessi alla residenza (vedi allegato B tavola 4A).
2. Tali costruzioni dovranno essere realizzate preferibilmente in abbinamento con altre simili per formare complessi a schiera e collocate in posizione facilmente accessibile dal collegamento stradale.
3. Sono pertanto ammesse costruzioni unitarie o addossate all'edificio principale di cui sono pertinenza, con unica copertura formata da tetto a una o due falde di pendenza minima pari al 40% e sporti di profondità massima pari a cm. 60, accorpanti, se isolate, un minimo di due cellule con un massimo di sei.
4. Ogni cellula potrà misurare una profondità massima pari a m. 5,50 e una larghezza massima pari a m. 3,50, dovrà avere un'altezza massima dal piano campagna alla linea di gronda pari a m. 2,50 ed un'apertura per l'accesso, eguale a quella delle altre cellule vicine, di dimensioni massime pari a m. 2,20 X 2,20 con un'eventuale apertura per aereazione sul lato opposto pari a max cm. 80 X 80.
5. Il Responsabile del Procedimento può disporre per misure diverse. Tamponamenti e paramenti esterni dovranno essere in legno a larghe doghe verticali mordentate scuro per corpi isolati, e dello stesso tipo dell'edificio principale, per corpi addossati. Lo zoccolo di appoggio sarà realizzato con terrapieno; eventuali opere murali e di sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate in pietra a vista del tipo tradizionale.
6. Gronde e pluviali saranno a sezione tonda in lamiera verniciata scura o in rame naturale.
7. Il materiale di copertura dovrà uniformarsi a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola.
8. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.8 - Costruzioni accessorie: garages interrati.

1. Si definiscono interrati i garages che presentino fuori terra soltanto la fronte di accesso e i cui fianchi laterali non fuoriescano dal terreno per un'altezza media pari a m. 1,20.

2. Tale dimensione deve essere raggiunta nello stato originario del terreno senza che lo stesso subisca artificialmente conformazioni diverse.
3. Nella costruzione dei garage interrati va seguita indicativamente la tipologia di cui all'allegato B tavola 4B delle presenti norme.
4. Tutte le parti murarie a vista saranno realizzate o rivestite in pietra a lavorazione tradizionale: può essere lasciata a vista l'eventuale piattabanda in c.a. del foro d'ingresso.
5. La muratura frontale (di accesso) proseguirà lateralmente al manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno.
6. Parapetti di protezione saranno ricavati in prosecuzione del paramento murario così come sopra definito, eventualmente ricoperto da copertina in pietra a filo muro. I portoni di accesso dovranno essere in legno o rivestiti legno o simil-legno secondo le nuove tecnologie. Nelle costruzioni isolate è fatto obbligo ricoprire l'estradosso del solaio di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm. 30 raccordato al terreno adiacente.
7. Qualora il garage sia costruito in adiacenza a fabbricati può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei o bituminosi.
8. È ammessa la costruzione di garages al confine con strade pubbliche o di uso pubblico purché, per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente ed il proprietario si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare la superficie stessa ad uso pubblico, spazio pedonale o parcheggio auto; dovrà essere garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente. È fatto divieto collocare superficialmente a tali manufatti qualsiasi altro tipo di costruzione accessoria anche a titolo provvisorio.
9. Il Permesso di costruire di detti corpi sarà a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C". Nella richiesta di Permesso di costruire dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentire trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista il Permesso di costruire potrà essere rilasciato a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: legnaie.

1. È ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a legnaia secondo le seguenti prescrizioni:
 - Indici di zona – Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie di cui al presente punto non sono da computarsi ai fini degli indici di fabbricazione della zona sulla quale insistono.
 - Ammissibilità – È ammessa la costruzione di un unico volume accessorio da adibire a legnaia per ogni unità abitativa esistente. Le costruzioni dovranno essere realizzate nelle aree edificabili di pertinenza dell'edificio e nelle aree a verde vincolato localizzate in addossamento o comunque entro un raggio massimo di m. 60 dall'edificio di riferimento. Nelle aree agricole dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'Art. 44 c.5 ter della L.R. 11/2004 o ricadere nelle fattispecie di edilizia libera.
 - Materiali – Le legnaie saranno realizzate in legno tinta naturale con manto di copertura uguale a quello dell'edificio di riferimento e dimensioni conformi alla Tavola 5 delle presenti Norme. L'eventuale zoccolo di appoggio non potrà sporgere oltre 10 cm dalla quota naturale del terreno. In caso di contestuali opere di rimodellazione del terreno o modificazioni dell'area scoperta, dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa edilizio-urbanistica vigente.
 - Distanze – Le distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti rispetteranno le misure minime rispettivamente di m. 3,0 e m. 6,0. Le distanze minime dalle strade saranno quelle previste dal relativo azzonamento di P.R.G.. È ammessa l'eventuale costruzione in allineamento.

- Collocazione – Di norma le costruzioni accessorie di cui al presente punto saranno costruite su fronti secondari dell'edificio e, per edifici con G.d.P. fino a 4, in modo da non compromettere, per quanto possibile, la visuale di altri prospetti di pregio.
 - Alienazione - La legnaia non potrà essere ceduta per nessun titolo separatamente all'unità abitativa per la quale e' stata richiesta. L'eventuale alienazione del terreno, separatamente dall'unità abitativa di riferimento, comporterà l'obbligo della rimozione della legnaia.
2. Le costruzioni accessorie aventi le caratteristiche indicate al presente articolo sono realizzabili in zona agricola senza alcun titolo abilitativo, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 4.10 - Agriturismo

1. Per gli aventi titolo ai sensi della normativa vigente è ammesso l'ampliamento per usi agrituristici delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; la parte eccedente gli 800 mc va assoggettata a vincolo ventennale di destinazione d'uso.
2. L'agriturismo viene condotto ai sensi delle l.r. 28/2012 e 7/2016 ed alla DGR 502/2016.

Art. 4.11 - Altri interventi in zona "E"

Edificazione in aree boscate e al di sopra dei 1.600 m.

1. Nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione fatta salva la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini; il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'Art. 50 c.1 lett.d) n.6.

Serre fisse

2. Sono serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; la loro realizzazione è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'Art. 43 c.2 lett.e) della L.R. 11/2004.
3. Le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente sono equiparate ad attività di edilizia libera ai sensi dell'Art. 6 c.6 lett. a) del DPR 380/2001; dovranno uniformarsi a quanto previsto da apposito provvedimento della G.R. relativo a caratteristiche costruttive e condizioni da rispettare per l'installazione.

Ricoveri per equidi

4. È consentita la realizzazione fino ad un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare secondo quanto previsto all'Art. 44 c.5 quinquies della l.r. 11/2004.
5. I box saranno realizzati e tamponati con materiali lignei, ad eccezione di eventuale telaio metallico, con l'esclusione di elementi in muratura. La lettiera potrà essere realizzata con pavimentazione prefabbricata o apposito telaio purché non stabilmente infissa al suolo; le caratteristiche dei box, in ogni caso, dovranno rispettare le linee guida del Ministero della Salute "Norme e Regole per la tutela del Cavallo".
6. La superficie coperta complessiva per ciascun animale sarà di 9 mq, elevati a 12 in caso di giumente con puledro con spazio libero scoperto non inferiore a 1.000 mq/animale.
7. Le distanze minime previste sono di 10 m dai confini e 30 m dagli edifici di altra proprietà, riducibili a 10 m per edifici della stessa proprietà.
8. Le recinzioni dell'area pertinenziale il ricovero dei cavalli sono ammesse solo con staccionata in legno o elettrificazione.

Piscine scoperte

9. Per le aziende agrituristiche e le attività turistico ricettive è ammessa la realizzazione di piscine scoperte pertinenziali alla residenza qualora:
- siano localizzate in stretta pertinenza all'edificio di riferimento e comunque entro 60 m dallo stesso;
 - la superficie dello specchio d'acqua non sia superiore a 50mq, elevati ad 80 per strutture ricettive;
 - non emergano con strutture murarie oltre 20 cm. dal piano campagna, eventualmente raccordato per ridurre l'impatto paesaggistico.

Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi

1. Tutti gli edifici ricadenti nelle Z.T.O. "A" ed "E4.2" nonché gli edifici meritevoli di segnalazione ricadenti nelle altre zone sono classificati, a seconda del grado di protezione ed in conseguenza del tipo di intervento consentito, in nove categorie. Tale classificazione si basa sui valori storico-ambientali-morfologici emersi dall'indagine diretta espressa negli elaborati di analisi, nonché su elementi progettuali insostituibili del paesaggio e, in particolare, dove sia stato ritenuto preminente tale aspetto, a singoli episodi costruttivi ritenuti sufficientemente significativi. La classificazione ha lo scopo di prefigurare delle ipotesi limite di intervento a cui ciascun edificio può essere sottoposto, restando inteso che sono sempre applicabili interventi di grado più restrittivo rispetto a quelli fissati, con l'esecuzione dei G.d.P. 8 e 9.
2. Qualsiasi intervento edilizio, diverso da quello previsto dal grado assegnato al singolo edificio, dovrà essere preceduto dalla richiesta dell'interessato di modifica del grado assegnato presentata compilando la scheda di cui all'allegato B, come previsto all'Art. 2.3 c.4.
3. Tale richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico corredata di idonea documentazione atta a verificare le caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato tramite portale SUAP.
4. I privati potranno accedere alla procedura descritta ai commi precedenti anche nel caso in cui sia necessario assegnare un grado di intervento ad un edificio che ne sia privo in quanto non schedato.
5. La classificazione riportata nelle tavole 13.3 (interventi sull'esistente edificato) si articola nel modo seguente:
 - 1 - Restauro filologico
 - 2 - Risanamento conservativo
 - 3 - Restauro propositivo
 - 4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A"
 - 5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B"
 - 6 - Ristrutturazione conservativa globale
 - 6b - Ristrutturazione ricostruttiva
 - 6c - Ristrutturazione ricostruttiva programmata
 - 7 - Demolizione e ricostruzione
 - 8 - Demolizione senza ricostruzione
 - 9 - Ristrutturazione urbanistica

Art. 5.1.1 - Restauro filologico - Grado di protezione 1

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la conservazione di edifici di interesse storico-artistico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e restaurato con tecnologie e materiali affini a quelli dell'epoca cui si fa prevalere il riferimento, nel rispetto e nella valorizzazione della sua configurazione d'origine per quanto riguarda rimpianto volumetrico, l'involucro esterno e rimpianto distributivo.

Art. 5.1.2 - Risanamento conservativo - Grado di protezione 2

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente la conservazione di edifici di interesse storico-artistico e di valore architettonico.

2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente delle informazioni sull'edifici emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con tecnologie e materiali scelti a seconda della specificità del caso, nel rispetto degli elementi aggiunti ed evitando, comunque, interventi innovativi o di ripristino.

Art. 5.1.3 - Restauro propositivo - Grado di protezione 3

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la consentine di edifici di valore architettonico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".
3. L'edificio va consolidato e risanato con la possibilità di sostituzione di parti deteriorate o inadeguate anche con tecnologie e materiali di nuova concezione.

Art. 5.1.4 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "A" - Grado di protezione 4

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, il recupero di edifici di valore ambientale e testimoniale. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della conservazione dell'eventuale ripristino dei loro specifici caratteri Tipologici ed architettonici.
2. Tuttavia, questi edifici presentano spesso aspetti di ordine funzionale non più adeguati alle mutate condizioni di vita. Vengono quindi riportati i principali problemi di ordine distributivo-funzionali nonché di ordine compositivo-formale accompagnati dalla normativa che ne regola le modalità d'intervento.
3. In generale gli interventi correlati a tale Grado di Protezione dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno.
4. Dovranno essere mantenuti anche elementi dell'impianto distributivo particolarmente significativi.
5. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni:
 - a. SUPERFETAZIONI
Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.
 - b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO
II motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.
L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetische superfetazioni.
E sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edifici a scapito di altri vani.
Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi. Si utilizzeranno per l'aereazione preferibilmente le aperture esistenti.
Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.
Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto – f - del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.
 - c. SCALE E COLLEGAMENTI

Non è ammesso lo spostamento degli elementi distributivi verticali, è tuttavia ammessa la realizzazione di impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e rimpianto volumetrico dell'edifici.

In particolare, non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie a ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitativi purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi a vista.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a m.2,40. Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a m. 2,20.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulle quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati color chiaro: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale. Per dimostrate necessità di carattere igienico-edilizio sono ammesse nuove aperture e/o allargamenti di quelle esistenti mantenendo gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista. Nel caso di ripristino di fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona.

Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali.

È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile.

Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

I. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoio o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizio.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigio) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame nonché alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali come individuate nella relazione di analisi.

Art. 5.1.5 - Ristrutturazione conservativa parziale tipo "B" - Grado di protezione 5

1. A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, recupero degli edifici antichi o recenti in continuità con le tradizioni del luogo.
2. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della consistenza e del ripristino dei loro specifici caratteri tipologici e architettonici, nonché l'esecuzione di tutte quelle opere di sostituzione, anche con materiali e tecnologie di nuova concezione atte a rendere architettonicamente accettabili e coerenti con l'edificio nel suo complesso gli elementi alterati ed i corpi aggiunti nei casi in cui, per motivi di ordine tecnico, economico e funzionale, non sia opportuno procedere ad un ripristino radicale.
3. In generale gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono il mantenimento dell'impianto volumetrico e di parte dell'involucro esterno.
4. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
 - a. SUPERFETAZIONI
Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compresine storico-tipologica dell'edifici.
 - b. SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO
Il motivo di disagi più frequente riguarda la mancanza di servizi igienici adeguati che spesso sono ricavati esternamente agli edifici in baracche o aggregati agli edifici in corpi sporgenti.
L'esigenza di dotare l'edifici di servizi igienici adeguati si accompagna a quella di eliminare queste antiestetische superfetazioni.
E sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edificio a scapito di altri vani.
Ciò è spesso attuabile senza alterare sensibilmente la disponibilità di spazi.
Si utilizzeranno per l'aerazione preferibilmente le aperture esistenti.
Eventuali nuove aperture dovranno rispettare quanto prescritto al punto g) del presente articolo.
Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica.
Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto f) del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per

ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45.

c. SCALE E COLLEGAMENTI

Sono ammesse nuove scale interne, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e rimpianto volumetrico dell'edificio.

In particolare non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti.

In ogni caso nelle tipologie con ballatoi dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d. SOFFITTE E SOTTOTETTI

È consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini Abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche ed igieniche previste dal Regolamento Edilizi comunale.

Nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari di dimensione max 60x100) in misura non superiore al 5% della falda interessata.

Nelle schiere disposte sui pendii ciò potrà essere fatto nella falda rivolta verso monte. Eventuali abbaini saranno rivolti verso i cortili interni: nelle schiere disposte sui pendii verso

monte.

Dovranno essere di struttura lignea, di dimensioni ridotte (passo d'uomo), di tipo tradizionale a due falde ortogonali alla falda del tetto ed in numero non superiore a uno ogni 25 mq. di superficie lorda della falda interessata.

Allo scopo di utilizzare i sottotetti è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio fino al 50% della sua superficie onde poter realizzare ambienti a più livelli (soppalchi) adatti ad uso abitativo.

e. TRASLAZIONE DEI SOLAI

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi possibilmente in vista.

È eventualmente permessa la traslazione degli elementi orizzontali portanti senza modificare il numero dei piani, la superficie utile complessiva dell'edificio e qualora non comporti lo spostamento delle finestre.

Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a m.2,40.

Per i vani destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a m. 2,20.

f. MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulla quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Negli edifici già intonacati o in pietra non di pregi sarà concessa la sostituzione dell'intonaco o la nuova intonacatura purché con l'impiego di intonaci non sintetici a grana fine.

Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoi dovranno essere tinteggiati bianco calce: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione.

Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete pena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali.

Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna.

Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondari: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano.

Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g. APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale.

È ammessa la realizzazione di nuovi fori con le caratteristiche di quelli preesistenti e la modifica di quelli esistenti qualora si rispettino gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti prevalenti nei prospetti.

Nei rustici, compresi nei perimetri delle zone residenziali, aventi i requisiti richiesti dalla presente normativa per il cambio di destinazione d'uso residenziale, è concessa la realizzazione di nuove aperture per finestra solo in casi del tutto eccezionali e in assenza di fori nello stato di fatto: le dimensioni dei nuovi fori finestra non dovranno eccedere quelle di cm. 90x120.

Sono ammesse al piano terra aperture di dimensioni maggiori, sia per ricavare autorimesse, sia per l'esercizio di attività diverse dalla residenza, alle seguenti condizioni:

- nelle tipologie a ballatoio l'operazione è ritenuta ammissibile quando il piano terra, generalmente utilizzato quale rustico, sia già dotato di un portone d'accesso di larghezza maggiore di m. 1,30; in tale caso può essere ricavato un foro di dimensioni max m. 2,20x2,20.

Nel caso che tale apertura venga utilizzata per l'accesso al garage è necessario che sia carrabile il percorso d'impianto edilizi;

Nelle tipologie con fronte principale a parete piena l'operazione è ritenuta ammissibile quando i nuovi fori siano disposti secondo i principali allineamenti verticali e orizzontali dei fori esistenti e non in contrasto con il ritmo dispositivo dei fori stessi.

Nel caso del riuso residenziale dei rustici incorporati o contigui all'edifici principale o dei rustici a blocco isolato compresi nelle zone residenziali e rispondenti ai requisiti fissati dalla presente normativa,

vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura, la chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso (vetrate o legno) oppure arretrando il tamponamento rispetto al piano di facciata e ricavando una loggia.

h. CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista.

Nel caso di ripristino dei fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i. SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o simil legno secondo le nuove tecnologie. Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri ed eventuali profili in ottone. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti. Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piana, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali. È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Possono essere previste inferriate, in ferro color scuro, che riprendano motivi tradizionali.

l. POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoi o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m. TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati forme, pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti.

Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno.

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizi.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri (bruno - grigi) oppure in rame naturale.

Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

Sono ammessi inoltre:

- la sostituzione di tutti i muri interni;
- il rifacimento dei solai in legno con solai di moderna concezione (es. laterocemento);
- la sostituzione del tetto purché vengano conservate linee di colmo e di gronda: le strutture potranno essere realizzate con i materiali oggi a disposizione ad eccezione delle tipologie a ballatoi o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno;
- l'ampliamento sul retro di edifici a corpo semplice e con percorso di impianto edilizio passante sul fronte anteriore dell'edifici stesso, per la realizzazione dei servizi igienici e/o delle scale qualora risulti impossibile ricavarli all'interno data la limitatezza dello spazio disponibile.

Tale ampliamento dovrà avere una profondità max. di m. 2,50 con un aumento max. del volume esistente pari al 10% e non superiore a 50 mc. per ogni unità edilizia: in tal caso valgono le prescrizioni per la distanza dai confini e dai fabbricati previste per il grado di protezione "7" (Demolizione e ricostruzione).

La copertura dovrà essere realizzata possibilmente in prosecuzione e con la medesima presenza di quella esistente;

- nel caso di poggiali rifatti in ferro con eventuali solette in c.a. è eventualmente consentito di rimuovere il solo parapetto e di applicare alla soletta un parapetto in legno di tipo tradizionale a ritti verticali di disegno semplice, con montanti verticali in legno, o ferro mascherato legno, a tutta altezza ancorati al tetto e fascia inferiore in legno a mascheramento della testa della soletta.

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 a - Ristrutturazione conservativa globale - Grado di protezione 6

1. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono, in generale, mantenimento dell'impianto planimetrico con eventuale adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti.
2. Per tali edifici risulta significativa la loro conservazione di elemento sedimentato nel tessuto urbanistico depurandolo da sovrastrutture che ne hanno alterato le originarie caratteristiche.
3. Generalmente queste sovrastrutture, superfetazioni o alterazioni anche sostanziali dei caratteri tipologici originali sono di entità tale da richiedere, ai fini di riportare l'edificio a un sufficiente grado di integrazione con i caratteri tipologici dell'edilizia locale, varie opere edilizie sostitutive di parti manomesse nel tempo.
4. In generale sono previste per questo tipo di categoria anche interventi di demolizioni di parti seriamente degradate e/o non più recuperabili dell'edificio con la conseguente ricostruzione delle stesse.
5. Per ciò che concerne l'impianto planimetrico al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del Procedimento, consentire spostamenti dal sedime esistente con aggiustamenti planimetrici semplificativi, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato.
6. In particolare:

1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno uniformarsi alle indicazioni di cui alla Ristrutturazione Parziale tipo "B" ad eccezione delle precisazioni, qui di seguito riportate, che consentono, per questa categoria specifica, gradi maggiori di libertà esecutiva.

Sono ammessi:

- la sostituzione di porzioni delle murature esterne fortemente degradate, su perizia asseverata di idoneità statica;
- l'adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti;
- per gli edifici isolati rientranti tra quelli di tipologia con fronte principale in muratura pena l'uso di materiali e tecniche diverse da quelle preesistenti e/o originarie è facoltà del Responsabile del Procedimento concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto d'intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicativa delle forme e dei materiali proposti per l'impegno;
- per gli edifici rientranti nelle schiere edilizie con tipologia a loggiato in legno che presentino alterazioni del fronte (fori di dimensioni anormali, superfetazioni e aggetti in c.a. con ringhiere in ferro ecc.) tali da rendere difficili operazioni di ricomposizione di facciata, purché detto fronte non confini con il percorso stradale comunale, il Responsabile del Procedimento può concedere la modifica dell'impianto volumetrico con l'avanzamento del fronte sino a raggiungere il filo esterno degli edifici finitimi e con la previsione di fori finestra di dimensioni normali con le caratteristiche di quelli vicini preesistenti, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti, presenti nei prospetti.

Tale concessione può concretizzarsi alla condizione che il corpo oggetto dell'avanzamento venga a inglobarsi funzionalmente con un edificio vicino per formare con questo un'unica unità edilizia: il sistema compositivo di facciata farà riferimento alla tipologia "(E) Varianti delle tipologie a ballatoi" esaminata nella Relazione di Analisi. Per quanto riguarda i materiali esterni essi dovranno uniformarsi a quelli previsti per la Ristrutturazione Parziale tipo "B".

2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne rimpianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

Art. 5.1.6 b - Ristrutturazione ricostruttiva - Grado di protezione 6b

1. Diversamente dai precedenti gradi di ristrutturazione, il G.d.P. 6b, nei casi di palese degrado delle strutture, su perizia asseverata di idoneità statica, consente anche la demolizione e ricostruzione secondo quanto ammesso dall'Art. 3 c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001.
2. Il nuovo intervento farà riferimento alle disposizioni tipologiche del G.d.P. 6; il Responsabile del Procedimento potrà consentire limitate soluzioni diverse qualora compatibili con il tessuto urbanistico circostante.

Art. 5.1.6 c - Ristrutturazione ricostruttiva differita - Grado di protezione 6c

1. E' ammessa la demolizione e ricostruzione. La ricostruzione è subordinata all'approvazione di un P.P. o P.d.R. di iniziativa pubblica che intervenga propositivamente su tutto il centro urbano in particolare sugli edifici diruti, demoliti ai sensi del presente grado od in cattive/pessime condizioni per disciplinarne caratteristiche e modalità di recupero.

Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione - Grado di protezione 7

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici di nessun valore architettonico o ambientale che si collocano all'interno di zone con preesistenze (Zone "A" e "E42") e con esse sono in rapporto compositivo prospettico.
2. Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono in generale, oltre agli interventi di cui alle all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 lett. a), b), c), d) interventi di demolizione e ricomposizione dei volumi preesistenti con eventuale eliminazione dei caratteri deturpanti o in contrasto con le tipologie tradizionali o con il paesaggio.
3. In generale gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno accompagnarsi a modificazioni sia volumetriche sia planimetriche:
 - per ciò che concerne rimpianto volumetrico, al fine di favorire operazioni di riordino distributivo nonché di adeguamento igienico-sanitari, potrà essere concesso un aumento del volume preesistente, complessivamente considerato, del 10% fino a un max. di mc. 50.
 - nel caso l'aumento volumetrico riguardi sopraelevazioni per il solo conseguimento di altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale, si potrà derogare a tali limitazioni:
 - per ciò che concerne rimpianto planimetrico, al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglioramento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere conforme del Responsabile del Procedimento consentire spostamenti dal sedime esistente, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da un tecnico abilitato:
4. In particolare:
 1. Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le seguenti indicazioni:
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "A" la tipologia edilizia dovrà essere conseguenziale a quella prevalente degli edifici di pregio limitrofi. È facoltà del Responsabile del Procedimento consentire soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizi studi assonometrici e prospetti d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi, a dimostrazione dei rapporti compostivi tra l'edifici oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicita delle forme e dei materiali proposti per l'impiego;
 - nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "E" dovranno essere osservate le norme edilizie previste per la nuova edificazione in tale zona;
 2. Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente articolo ad eccezione di quanto stabilito per l'aumento della volumetria che non potrà subire variazioni rispetto allo stato di fatto.
5. Gli interventi di ricostruzione dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali così come individuate nella Relazione di analisi.
6. Nel caso di rustici di modeste entità, gli interventi di ricostruzione dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Art. 4.7 riguardante garages e depositi fuori terra compresi nei perimetri delle zone residenziali.
7. È sempre consentita la demolizione e ricostruzione per cambi di destinazione d'uso a garage: per le costruzioni di modesta entità è da preferire la demolizione con ricostruzione secondo quanto stabilito all'articolo 4.7 riguardante Garages e Depositi fuori terra.

Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione - Grado di protezione 8

1. Gli interventi correlati a tale categoria di intervento prevedono la demolizione senza ricostruzione di volumi non in sintonia con la fisionomia ambientale originaria del sito. Trattasi, per lo più, di volumi di modesta entità e di natura precaria, in genere baracche

comprese nei cortili o attestate su percorsi di impianto edilizio, che si trovano in contrasto con il decoro degli spazi esterni degli edifici.

2. Sulla cartografia di P.R.G., data l'impossibilità di definire tali volumi contrastanti con l'ambiente, sono indicati con il grado di protezione "8" situazioni tipo generalizzabili a tutto il territorio comunale.
3. Il Responsabile del Procedimento ha sempre la facoltà di ordinare la demolizione di tali volumi per ragioni di riqualificazione ambientale.

Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica - Grado di protezione 9

1. Con tale grado di protezione sono classificati edifici che, in rapporto al nuovo disegno urbanistico previsto dal P.R.G., vengono a sovrapporsi con aree di differente destinazione e quindi debbono essere demoliti per consentire la razionale sistemazione di spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento alla viabilità pubblica.
2. Tali interventi di demolizione sono previsti ed attuati nell'ambito di progetti per la realizzazione delle strutture pubbliche da parte dell'Ente preposto.
3. Alla demolizione può essere associato il trasferimento del volume in area limitrofa non vincolata ad uso pubblico; in tal caso l'intervento sarà concordato dal proprietario con il Responsabile del Procedimento al fine di individuare l'area dove edificare il nuovo edificio. In assenza delle operazioni di ristrutturazione urbanistica l'edificio contrassegnato potrà subire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Art. 5.1.10 – Modifica ed attribuzione del Grado di Protezione

1. Sono ammesse variazioni dei G.d.P., secondo le procedure di cui ai seguenti commi, per intervenute variazioni dello stato di fatto rispetto alla situazione originale, per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici anche con riferimento a studi di microzonazione sismica o di fragilità del territorio o per altre motivazioni probanti.
2. Qualora attraverso studi più puntuali e documentati o attraverso un aggiornamento dello stato di fatto venga richiesta una diversa attribuzione del G.d.P. esistente, la nuova attribuzione è subordinata a:
 - un rilievo completo dell'unità edilizia;
 - una relazione storica, accompagnata da documenti idonei ad accertare gli stati precedenti dell'edificio;
 - ove opportuno una perizia asseverata di idoneità statica redatta da tecnico competente nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa (costruzioni in zona sismica, modeste costruzioni, opere in cemento armato);
 - una documentazione fotografica di tutti i prospetti con particolari degli elementi caratteristici interni ed esterni;
 - copia dei titoli abilitativi rilasciati in precedenza;
 - scheda di indagine, debitamente compilata ed asseverata dal professionista abilitato, di cui all'All. C;
 - documentazione fotografica di tutti i fronti e degli elementi di analisi riportati alla scheda di indagine.
 - l'approvazione, secondo la modalità di cui al successivo articolo.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, per la modifica del grado o della tipologia edilizia è richiesto l'assenso con parere motivato da parte del Responsabile del Procedimento reso definitivo da una deliberazione del Consiglio Comunale. Saranno effettuate un minimo di 2 delibere all'anno per definire tali modifiche, considerando le domande presentate sino ai 2 mesi antecedenti. Gli elaborati cartografici verranno aggiornati dopo ogni Deliberazione e pubblicati nell'apposita sezione nel sito istituzionale del Comune.
4. Il cambio di grado di edifici con G.d.P. "1", "7" e "8" è soggetto a variante al P.I..

5. Per gli edifici con G.d.P.:
 - non sono ammesse premialità, ivi compresi gli incrementi di cui alla l.r. 14/2019 e s.m.i., ad edifici con G.d.P. fino a "3" compreso;
 - per i G.d.P. da "3" in poi, caso di adeguamenti strutturali dell'intero edificio alle normative sismiche potrà essere aumentata l'altezza fino a 30 cm; qualora gli aumenti non siano dovuti all'adeguamento sismico costituiscono, anche ai fini delle distanze, volume;
 - in caso di crollo o demolizione per cause proprie o per conforme ordinanza sindacale, con conseguente perdita del G.d.P., l'eventuale ricostruzione è subordinata:
 - a) nelle zone "A" alle modalità del G.d.P. 6b o ad un intervento di ripristino;
 - b) nelle altre zone all'approvazione di un P.d.R., intendendosi l'edificio in zona di degrado ai sensi della L. 457/78, o ad un intervento di ripristino.
6. Quali interventi di ripristino di cui al precedente comma si intendono interventi che riportino l'edificio alle caratteristiche originali relativamente a assetto planivolumetrico, collegamenti verticali e orizzontali, partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
7. In caso di variazione in riduzione del G.d.P (es. da "5" a "6") previa delibera consigliare la variazione diverrà operativa all'emissione del titolo abilitativo per il quale era stata richiesta; in ogni caso entro 2 anni dalla relativa delibera consigliare, qualora i lavori non siano consistentemente iniziati, viene automaticamente ripristinato il precedente G.d.P..

Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.

1. Gli elementi significativi puntuali sono contrassegnati da apposito simbolo.
2. Per costoro il grado di protezione è il n. 2 (RISANAMENTO CONSERVATIVO); vanno quindi mantenuti e restaurati nella loro totalità, ripristinati nel caso di parziale trasformazione, recuperati completamente in caso di degrado.
3. La normativa è generale e riguarda tutti gli elementi presenti sul territorio, interni ed esterni agli edifici, anche non contrassegnati sulle tavole del Piano.
4. Il numero interno al simbolo (n) si riferisce al tipo di elemento, con la seguente corrispondenza:
 1. Capitello
 2. Cappella
 3. Affresco, immagine votiva
 4. Portale
 5. Fontana
 6. Emergenza archeologica
 7. Portico passante

Art. 5.3 - Zone di particolare interesse ambientale.

1. Tali zone sono contrassegnate da apposita campitura sulla tavola 13.1.1 in scala 1:5000.
2. Esse riguardano i tratti conosciuti della Strada Romana Claudia Augusta Altinate:
 - Crocere di S. Donato lungo Val Cengia e del Bus della Bela fino al torrente Senaiga;
 - tratto presso l'abitato di Lamon verso Rugna, attraversamento della Val Stalena.
3. In queste zone è vietata l'edificazione di qualunque genere.
4. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b) c) dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 salvo differenti prescrizioni previste dallo specifico Grado di Protezione.

Art. 5.4 - Zone di degrado e piani di recupero.

1. Gli ambiti del Centro Storico nonché tutte le sottozone E4.2 sono assunti come "Zona di Recupero" ai sensi della L. 5.8.78 n. 457 Art. 27, definite anche "Zone Degradate" ai sensi della predetta legge. In tali zone è ammissibile l'adozione di "Piani di Recupero" ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2004 previa definizione dei limiti di ciascun intervento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 5.5 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.

1. Le attività produttive esistenti elencate nelle schede C di analisi (attività produttive secondarie) e le attività relative alle fasi di lavorazione di materiali inerti derivati da estrazione, ricadenti in zone non previste con tali destinazioni dal P.R.G. sono confermate, dovranno, comunque essere osservate le normative regionali specifiche.
2. Per gli edifici esistenti, destinati ad attività produttive, è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza.

Parte Sesta - NORME FINALI

Art. 6.1 - Norme relative alle distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini.

1. Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione e al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal Piano e ciò è nelle sottozone E1- E2-E3, sono quelle stabilite dal D.M. 1 Aprile 1968 n. 1404.
2. Le distanze dai confini sono quelle previste dalla normativa relativa a ciascuna zona omogenea.
3. In deroga a tali norme è ammessa la costruzione a distanza inferiore mediante scrittura privata autenticata, registrata e trascritta tra i proprietari confinanti.

Art. 6.2 - Norme relative alla distanza tra fabbricati

1. Ai sensi dell'Art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, è prescritta la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, o, se maggiore, è prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
2. Le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità fondo cieco a servizi di non più di 4 edifici), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
 - m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
3. Qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo, in tutte le zone oggetto di prescrizioni particolari da parte del presente Piano Regolatore Generale.

Art. 6.3 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità)

1. Oltre alle norme descritte agli articoli precedenti, le costruzioni devono rispettare le seguenti distanze:
 - dal ciglio dei corsi d'acqua e comunque dall'unghia verso campagna delle arginature, m. 20;
 - dal ciglio di cave e zone franose m. 100.

Art. 6.4 - Norme riguardanti limiti di zona D - F.

1. I limiti di zona D e F non definiti da sedi stradali o pubblici parcheggi devono considerarsi, a tutti gli effetti, come confini di proprietà, rispetto ai quali valgono le norme sulle distanze stabilite per le singole zone.
2. Per le altre zone è ammessa la costruzione sul limite della zona edificabile, ferme restando le distanze dai confini di proprietà stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

Art. 6.5 - Attuazione del P.R.G.

1. L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà di norma mediante Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, per tutte le zone di nuova espansione, sia a destinazione residenziale che a diversa destinazione.
2. L'attività edificatoria singola sarà pertanto limitato alle zone di completamento, ed ivi la fabbricazione dovrà rispettare i parametri riportati nei precedenti articoli per le singole zone.

Art. 6.6 - Piani Attuativi

1. Qualora vengano presentati Piani Attuativi interessanti aree comprese entro le zone edificabili individuate dal P.R.G., dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico e potranno essere modificati i tracciati delle strade indicative e di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti.
2. Nella elaborazione del piano esecutivo, sia per gli interventi esistenti che per le nuove costruzioni dovranno essere prescritte tecnologie e finiture di tipo armonizzato con l'ambiente e la tradizione locale.
3. In particolare, dovrà essere curata, in riguardo all'inserimento dei corpi di fabbrica, la forma e l'orientamento del tetto, la pendenza della falda, il tipo di forature.
4. Si devono prevedere aree per parcheggi in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a m. 5,00 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione.
5. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del piano di lottizzazione.
6. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco o lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature d'essenze adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo.
7. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le caratteristiche vigenti.
8. Dimensioni, profili, materiali, sono concordati e tradotti nella prescritta convenzione che la ditta lottizzante deve stipulare con il Comune.
9. La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi che evidenzii tutte le caratteristiche costruttive, formali e funzionali della tradizione locale, nonché le caratteristiche del territorio da pianificare.
10. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica, programmatica, grafica e fotografica.

Art. 6.7 - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E. Comunale

1. Queste norme devono considerarsi integrative e prevalenti rispetto a quelle contenute nel REC..

Art. 6.8 - Poteri di deroga

1. Il Sindaco ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alla presente normativa secondo quanto previsto dall'Art. 80 della L.R. 61/1985.

Art. 6.9 – Norme finali

1. I rilievi di adeguamento allo stato di fatto e la correzione di errori materiali non costituiscono variante al P.R.G..
2. Il riferimento alle normative sovraordinate vigenti si intende sempre aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni delle stesse senza che ciò costituisca variante al P.R.G., fatte salve diverse e specifiche disposizioni di adeguamento.

Parte Settima – CONSUMO DI SUOLO

Art. 7 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e limite massimo di consumo di suolo utilizzabile ai sensi della L.R. 14/2017

1. Il PRG individua alla Tavola 13.4 (2022) "Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata " gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti all'Art.2 c. 1 lett. e) della L.r.14/2017.
2. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il comune è determinata dalla DGRV 668/2018 e s.m.i.. La DGRV 668/2018 prevede:
 - all' "Allegato C" una superficie ammessa di consumo di suolo di 33,75 ha;
 - un fattore di correzione per i comuni dotati di P.R.G. che la riduce, a seguito della verifica delle zone di espansione del vigente P.R.G., a 6,6 ha che pertanto va considerata come superficie massima ammessa di nuovo consumo di suolo.
3. A far data dalla presente variante, la quantità di consumo di suolo disponibile verrà aggiornata:
 - aggiungendo le quantità di aree ricomprese nel perimetro del "consolidato" di cui alla presente variante che si renderanno disponibili (anche a seguito di varianti verdi ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 4/2015);
 - sottraendo le aree esterne al perimetro del consolidato di cui alla presente variante oggetto di interventi di impermeabilizzazione del suolo come definiti ai sensi dell'Art.2 c.1 lett. d) della L.R. 14/2017.
4. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito, gli interventi previsti dall'Art. 12 c.1 della L.R. 14/2017 e s.m.i..

Parte ottava - NORME CONTRO I RUMORI

Art. 8.1 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

1. Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extra urbani.

Art. 8.2 - Norme per l'impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

1. Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti aviosuperfici eliporti;
 - b) strade;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:
 - dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
 - la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 8.3 - Rilascio nulla-osta acustico .

1. Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio comunale competente, rilascia opportuno NULLA OSTA ACUSTICO

Art. 8.4 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche.

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 8.5 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
 - categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Premesso ciò la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo Edifici	Potere Fonoisolante	Isolamento Acustico Standardizz.	Livello Rumore di Calpestio	Livello Massimo di Pressione	Livello Cont. Equivalente di Pressione Sonora
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

4. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997

Art. 8.6 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) LA_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b) 25 dB(A) LA_{eq} per i servizi a funzionamento continuo.
4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
5. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997.

Art. 8.7 - Apertura cantieri edili

1. Per l'attivazione di cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, verrà rilasciata opportuna autorizzazione che consenta l'uso di macchinari rumorosi nei seguenti orari: dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00 dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00-12.00/13.30-19.30.

ALLEGATO A - alle Norme Tecniche di Attuazione

1. Elenco degli edifici segnalati compresi nelle zone E1-E2-E3 per i quali valgono le norme dello specifico grado di protezione.
2. (La sezione e il numero dell'edifici fanno riferimento alla schedatura di Rilevamento del Patrimonio Edilizio - Scheda A annessa alla documentazione del P.R.G.).

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
12	7	5
13	25	5
15	29	5
15	30	5
16	18	5
17	2	5
17	4	5
19	1	4
19	2	5
19	4	4
19	20	5
19	25	5
19	26	5
19	55	5
19	58	5
19	67	5
19	69	5
19	72	5
19	76	5
19	88	5
19	93	4
19	100	5
19	108	5
19	110	5
19	114	5
19	115	5
19	123	5
19	125	5
19	126	5
19	127	4
19	132	4
19	142	4
19	145	4
19	160	5
19	161	5
19	163	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
23	3	5
23	16	4
23	20	5
23	23	5
23	25	4
24	33	5
24	37	5
24	42	5
24	43	5
24	44	chiesa
24	45	5
24	50	5
24	54	5
24	55	5
24	57	5
24	58	5
24	60	5
24	64	5
24	66	5
24	68	5
24	87	5
24	88	5
24	89	5
24	90	5
24	96	5
24	97	5
30	45	5
32	5	4
33	1	5
33	2	5
33	3	5
33	4	5
33	9	5
33	10	5
33	11	5
33	13	5

Comune di Lamon – P.R.G. – Norme di Attuazione
 Variante 1/2024

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
33	13	5
33	15	5
33	16	5
33	20	5
33	23	5
33	24	5
33	25	4
33	27	5
33	41	5
33	44	5
33	45	5
33	48	4
33	53	5
33	55	5
33	58	5
33	59	5
35	6	4
35	13	4
49	3	5
49	10	5
49	16	5
49	24	5
49	25	5
49	26	5
49	30	5
49	32	5
49	34	5
49	37	5
49	41	chiesa
49	42	5
50	1	5
50	2	5
50	3	5
50	7	5
50	15	5
50	16	5
50	17	5
50	18	5
50	22	5
50	25	5
50	26	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
50	27	5
50	28	5
50	29	5
50	31	5
50	33	5
50	36	5
50	42	5
50	52	5
50	57	5
50	58	5
50	61	4
50	73	4
50	74	4
50	90	5
50	94	4
50	95	4
50	96	5
50	97	5
50	98	5
50	99	5
50	101	5
50	102	5
50	103	5
50	104	5
50	106	5
50	107	5
50	108	5
50	109	4
50	110	4
50	111	5
50	112	4
50	114	5
50	115	4
50	116	5
50	118	4
56	3	5
56	5	chiesa
61	9	5
61	11	5
65	9	5
65	10	5

Comune di Lamon – P.R.G. – Norme di Attuazione
 Variante 1/2024

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
65	11	5
65	12	5
65	13	5
65	19	5
65	21	5
65	22	5
65	24	4
65	27	5
65	30	5
65	33	5
65	34	5
65	35	5
65	37	5
65	40	5
65	42	5
65	43	4
65	55	4
65	56	4
65	57	5
65	58	4
65	59	5
71	6	5
71	9	5
71	10	4
71	13	5
71	16	5
71	18	5
71	19	5
71	20	5
71	22	5
71	25	5
71	32	5
71	39	5
71	40	5
71	49	4
71	53	5
71	54	5
71	56	5
71	59	5
71	60	5
71	68	5

Nr. Sezione	Nr. Edificio	G.d.P.
71	69	5
71	70	5
71	75	5
71	77	5
71	80	5
71	81	5
71	82	5
71	83	5
74	3	5
74	4	5
74	5	5
74	6	5
74	7	4
74	9	5
74	10	5
74	13	5
75	1	5
75	2	5
75	3	5
75	4	5
75	7	5
75	10	5
75	11	5
75	12	5
75	14	5
75	19	5
75	20	5
75	23	5
75	25	5
75	33	5
76	13	5

ALLEGATO B - alle Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATI ALLA NORMATIVA

TAVOLA 1 - Barchi aperti - Ricoveri minimi

TAVOLA 2 - Abrogata dalla LR 11/2004


TAVOLA 3 - Annessi rustici per allevamenti

TAVOLA 4 - Garages o depositi fuori terra - Garages interrati

TAVOLA 1

RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

BARCHI APERTI (A)



RICOVERI MINIMI (B) - TAVOLE INDICATIVE

Devono rispettare solo le dimensioni

Sono accettate piccole modifiche quali piccole aperture (finestre) o colmo perpendicolare a lato lungo




TAVOLA 3 RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

ANNESI RUSTICI

ANNESI RUSTICI PER ALLEVAMENTI







TAVOLA 4 RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

COSTRUZIONI ACCESSORIE

GARAGES O DEPOSITI FUORI TERRA (A)



GARAGES INTERRATI (B)



ALLEGATO C - alle Norme Tecniche di Attuazione

01. EPOCA DI COSTRUZIONE			Comune di Lamon	 Scheda di Valutazione del Patrimonio Edilizio Storico
Impianto originale:	Ristrutturazione:	Volumi aggiunti:		
<input type="checkbox"/> Prima del 1860 <input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Dopo il 1940	<input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Fra il 1940 ed il 1971 <input type="checkbox"/> Dopo il 1971	<input type="checkbox"/> Fra il 1860 ed il 1940 <input type="checkbox"/> Fra il 1940 ed il 1971 <input type="checkbox"/> Dopo il 1971		

02. VOLUMETRIA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Originale <input type="checkbox"/> Superfetazioni <input type="checkbox"/> Sopraelevazioni <input type="checkbox"/> Ampliamenti <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Nessun intervento volumetrico <input type="checkbox"/> Eliminazione tutte o parte superfetazioni <input type="checkbox"/> Eliminazione tutte o parte sopraelevazioni <input type="checkbox"/> Eliminazione tutti o parte ampliamenti <input type="checkbox"/> Previsione nuovi ampliamenti <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

03. STRUTTURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Sasso <input type="checkbox"/> Muratura ordinaria <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Struttura mista (barrare i singoli componenti) <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Sasso <input type="checkbox"/> Muratura ordinaria <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento armato <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Struttura mista (barrare singoli componenti) <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

04. RIVESTIMENTI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<p>Tipo di Intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> Calce</p> <p><input type="checkbox"/> Cemento</p> <p><input type="checkbox"/> Malta bastarda</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p> <p>Altri Rivestimenti:</p> <p><input type="checkbox"/> Muratura a vista</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra artificiale</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Pessimo</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo</p> <p><input type="checkbox"/> Discreto</p> <p><input type="checkbox"/> Buono</p>	<p>Trattamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Pulitura</p> <p><input type="checkbox"/> Consolidamento</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento</p> <p><input type="checkbox"/> Nuovo intonaco</p> <p><input type="checkbox"/> Integrazione</p> <p>Tipo di Intonaco:</p> <p><input type="checkbox"/> Calce</p> <p><input type="checkbox"/> Cemento</p> <p><input type="checkbox"/> Malta bastarda</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p> <p>Altri Rivestimenti:</p> <p><input type="checkbox"/> Muratura a vista</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra</p> <p><input type="checkbox"/> Pietra artificiale</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Rispettati</p> <p><input type="checkbox"/> Compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In parte non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>

05. SOLAI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<p><input type="checkbox"/> Legno</p> <p><input type="checkbox"/> Laterocemento</p> <p><input type="checkbox"/> CIs</p> <p><input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Pessimo</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo</p> <p><input type="checkbox"/> Discreto</p> <p><input type="checkbox"/> Buono</p>	<p><input type="checkbox"/> Legno</p> <p><input type="checkbox"/> Laterocemento</p> <p><input type="checkbox"/> CIs</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p><input type="checkbox"/> Rispettati</p> <p><input type="checkbox"/> Compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In parte non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>

06. FORATURE			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Originali <input type="checkbox"/> Aggiunte <input type="checkbox"/> Deformate <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	Tipo di intervento: <input type="checkbox"/> Ripristino originali <input type="checkbox"/> Integrazione originali <input type="checkbox"/> Adeguamento originali <input type="checkbox"/> Nuove aperture <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

07. COPERTURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
Tipo: <input type="checkbox"/> Piana <input type="checkbox"/> 1 falda <input type="checkbox"/> 2 falde <input type="checkbox"/> 4 falde <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro Manto: <input type="checkbox"/> Tegole coppo <input type="checkbox"/> Tegole piane <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Plasticati <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	Tipo: <input type="checkbox"/> Piana <input type="checkbox"/> 1 falda <input type="checkbox"/> 2 falde <input type="checkbox"/> 4 falde <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro Manto: <input type="checkbox"/> Tegole coppo <input type="checkbox"/> Tegole piane <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Plasticati <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

08. EVENTUALI AGGETTI (POGGIOLI, BALLATOI. ...)			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Mensola in: <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Parapetto in: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Muratura <input type="checkbox"/> Metallo <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Mensola in: <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> CIs <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Parapetto in: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Muratura <input type="checkbox"/> Metallo <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

09. GRONDE E PLUVIALI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Rame <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Ghisa <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

09. SISTEMI DI OSCURAMENTO			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
Tipologia: <input type="checkbox"/> Persiane <input type="checkbox"/> Avvolgibili <input type="checkbox"/> Scuretti interni <input type="checkbox"/> Altro..... Materiale: <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Restauro <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

10. SERRAMENTI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

11. RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Ringhiere <input type="checkbox"/> Cancelli <input type="checkbox"/> Recinzioni Materiali: <input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Misto plastica <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.1 ELEMENTI DECORATIVI - ZOCCOLATURA			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Intonaco <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra artificiale <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.2 ELEMENTI DECORATIVI – CORNICI, LESENE, MARCAPIANI			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Intonaco <input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra artificiale <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Pulitura <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Tinteggiatura <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

12.3 ELEMENTI DECORATIVI – ELEMENTI TIPICI (SCALE IN PIETRA, VOLTI, ARCHI ...)			
Stato di fatto:	Stato di conservazione:	Progetto:	Caratteri formali tradizionali
<input type="checkbox"/> Scale interne in pietra <input type="checkbox"/> Scale esterne in pietra <input type="checkbox"/> Rampe di accesso tradizionali <input type="checkbox"/> Coperture a volta <input type="checkbox"/> Archi <input type="checkbox"/> Punto fuoco tradizionale (caminetto, larin, ritonda, ...) <input type="checkbox"/> Affreschi, pitture <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Pessimo <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Restauro <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Nuova realizzazione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Rispettati <input type="checkbox"/> Compatibili <input type="checkbox"/> In parte non compatibili <input type="checkbox"/> In prevalenza non compatibili <input type="checkbox"/> Altro

13. CONDIZIONE STATICA – RELAZIONE INTEGRATIVA

Relazione integrativa sulle eventuali condizioni specifiche di dissesto, vulnerabilità sismica, criticità di singoli elementi costruttivi (fondazioni, murature, solai, copertura ecc.) - allegare max. 3 cartelle

In particolare, in caso di previsione di rifacimento delle strutture perimetrali verticali, specificare la percentuale di muratura interessata:

Fino al 15%

Fino al 30%

Fino al 50%

Oltre il 50%

14. RIEPILOGO DICHIARAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE – A CURA DEL TECNICO COMUNALE														
	Singoli “Elementi di valutazione”													
Stato di conservazione	02 (3)	03 (3)	04 (2)	05 (2)	06 (3)	07(2)	08 (1)	09 (0,5)	10 (1)	11(1)	12.1(0,5)	12.2(0,5)	12.3 (3)	T
Pessimo (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cattivo (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discreto (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buono (-2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. RIEPILOGO DICHIARAZIONE RISPETTO AI CARATTERI TIPOLOGICI TRADIZIONALI – A CURA DEL TECNICO COMUNALE														
	Singoli “Elementi di valutazione”													
Compatibilità Tipologica	02 (3)	03 (3)	04 (2)	05 (2)	06 (3)	07(2)	08 (1)	09 (0,5)	10 (1)	11(1)	12.1(0,5)	12.2(0,5)	12.3 (3)	T
Rispettata (-2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compatibile (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In parte non compatibile (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In prevalenza non compatibile (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gli “Elementi di valutazione”, gli “Stati di Conservazione” e la “Compatibilità Tipologia” sono accompagnati da un coefficiente moltiplicativo.

In via indicativa, fermo restando il parere motivato finale del Responsabile dell’Ufficio, la modifica del G.d.P. può essere valutata positivamente a partire da un punteggio complessivo dello “Stato di Conservazione” superiore a 40 punti e, contemporaneamente, un punteggio complessivo relativo ai “Caratteri tipologici tradizionali” inferiore a 40 punti.

La valutazione finale terrà conto del parametro “1 – Epoca di costruzione” e dell’eventuale assenza di singole voci (p.es. “Aggetti”, “Elementi decorativi”, ecc.).

A seguito della verifica della consistenza dell’algoritmo valutativo potranno essere rivisti i punteggi di cui ai precedenti commi senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



LAMON

ELABORATO

3

Compatibilità Idraulica

Asseverazione di non necessità

IL SINDACO

Variante nr al P.R.G. 1/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

**Egr. Sig. Sindaco
e p.c.
Resp. U.T.C.
sede municipale
Lamon (BL)**

Belluno, 02.04.2024

ogg.: asseverazione variante urbanistica ex D.G.R. 2948/2009

Con la presente, il sottoscritto dott. urb. Mauro De Conz, responsabile della redazione della variante al P.R.G. n.1/2024 del Comune di Lamon, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. 2.948/2009, considerato che la variante:

- interviene unicamente a livello normativo del vigente P.I. adeguandolo con i richiami alle norme sovraordinate sopravvenute comunque da applicare;
- non modifica il dimensionamento (sia in termini volumetrici che di standard) del vigente P.R.G.;
- non modifica il consumo di suolo né gli azionamenti o gli indici del vigente P.R.G.;
- non modifica gli elaborati cartografici del P.R.G.;
- ed in sintesi non modifica né i carichi urbanistici né le impermeabilizzazioni previste dalle norme vigenti

dichiara e assevera

che tale variante non comporta alterazione del regime idraulico e che pertanto non si ritiene necessaria la valutazione di carattere idraulico, secondo quanto previsto all'Allegato "A" della D.G.R. 2948/2009.

p. Planwork
dott. urb. Mauro De Conz

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



LAMON

ELABORATO

3

Compatibilità Idraulica

Asseverazione di non necessità

IL SINDACO

Variante nr al P.R.G. 1/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

**Egr. Sig. Sindaco
e p.c.
Resp. U.T.C.
sede municipale
Lamon (BL)**

Belluno, 02.04.2024

ogg.: asseverazione variante urbanistica ex D.G.R. 2948/2009

Con la presente, il sottoscritto dott. urb. Mauro De Conz, responsabile della redazione della variante al P.R.G. n.1/2024 del Comune di Lamon, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. 2.948/2009, considerato che la variante:

- interviene unicamente a livello normativo del vigente P.I. adeguandolo con i richiami alle norme sovraordinate sopravvenute comunque da applicare;
- non modifica il dimensionamento (sia in termini volumetrici che di standard) del vigente P.R.G.;
- non modifica il consumo di suolo né gli azionamenti o gli indici del vigente P.R.G.;
- non modifica gli elaborati cartografici del P.R.G.;
- ed in sintesi non modifica né i carichi urbanistici né le impermeabilizzazioni previste dalle norme vigenti

dichiara e assevera

che tale variante non comporta alterazione del regime idraulico e che pertanto non si ritiene necessaria la valutazione di carattere idraulico, secondo quanto previsto all'Allegato "A" della D.G.R. 2948/2009.

p. Planwork
dott. urb. Mauro De Conz

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data:

7 LUG. 2024

Protocollo N°

317021

Allegati N°:

Oggetto: Comune di Lamon - progetto di variante al PRG n. 1/2024 – modifica delle Norme Tecniche.

Pareri di competenza

Al

Comune di Lamon

lamon@postemailcertificata.it**Il Direttore della UO Genio Civile Belluno**

VISTA la nota ns prot. n. 264811 del 03/06/2024 con la quale il Comune di Lamon ha trasmesso alla scrivente U.O. gli elaborati relativi alla variante al PRG n. 1/2024 per i pareri di competenza;

CONSIDERATO che la variante in oggetto è finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente;

VISTI gli elaborati progettuali ed, in particolare, l'asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009 a firma del dott. urb. Mauro De Conz e l'asseverazione di non necessità dello studio di microzonazione sismica ai sensi delle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019 poiché la variante non comporta aumento dei carichi urbanistico edilizi;

VISTO l'art. 89 del DPR 380/2001;

VISTE la DGR 1572/2013 e la DGR 899/2019;

VISTA la DGR 2948/2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, sismica ai sensi della DGRV 1572/2013 e idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009 alla variante al PRG n. 1/2024 in Comune di Lamon, di cui in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech

Per informazioni:

Ing. Nicola Gaspardo – parte idraulica – tel. 0437.946135

ing. Rizieri, Mezzomo - parte sismica - tel. 0437 946110

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141
pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it

Oggetto: **Variante al P.R.G. n.1/2024**

**Asseverazione sismica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, della dgrv n. 1572/2013,
della n. 899/2019 e n. 1381/2021**

Il sottoscritto Sartor Livio nato a Pederobba (TV) il 07.12.1957, residente in Maser (TV) via San San Giorgio9, C.F. SRTLVI57T07G408B, in qualità di geologo iscritto all'Albo della Regione del Veneto al n. 235,

PRESO ATTO

che l'area in esame è oggetto di "*Variante al PRG n.1/2024*" del Comune di Lamon (BL). Il progettista della variante urbanistica, dott. urb. Mauro De Conz, nella relazione illustrativa afferma che: "*la variante n.1/2024 interviene ai sensi dell'art.48 c.1 della L.R. 11/2004...in particolare ai sensi...del punto l) del citato ...che consente le modifiche alle norme tecniche e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità...dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità d'attuazione*". Inoltre al cap.3 della relazione afferma che la variante "*...non modifica né dimensionamento (sia in termini volumetrici che di standard), né consumo di suolo o aspetti del vigente PRG...*"

CONSIDERATO

che la DGRV 899/2019 stabilisce che

1) "*...il documento di asseverazione...della non necessità della valutazione sismica ...può essere proposto per gli strumenti urbanistici o loro varianti che non comportano un aumento del carico urbanistici/insediativo, quali:*

- *varianti di normativa;*
- *varianti di riduzione di previsioni di edificabilità e trasformabilità (ambiti, densità, altezze, ecc.);*
- *varianti verdi di cui all'art.7 LR n.4/2015;*
- *varianti di adeguamento alla LR n.14/2017;*
- *varianti disciplinate dall'art.50 commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/1985, limitatamente alle fattispecie che non incrementino le quantità (volumi, superfici coperte, altezze, superfici utili, ecc.) degli interventi previsti, non modifichino le destinazioni degli edifici e delle aree, nonché la capacità insediativa del piano.*"

2) "*la non necessità di valutazione sismica può essere asseverata per ulteriori fattispecie non comportanti aumenti dei carichi insediativi...*"

ASSEVERA

che non si rende necessaria un'ulteriore valutazione sismica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, della DGRV n. 1572/2013, DGR 899/2019 e n. 1381/2021 in quanto trattasi di una variante di normativa che non prevede aumento di carichi urbanistico/insediativi, come descritto nella relazione di variante a firma del progettista".

Lamon, 29.05.2024

Il geologo
Livio dott. Sartor



Oggetto: **Variante al P.R.G. n.1/2024**

**Asseverazione sismica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, della dgrv n. 1572/2013,
della n. 899/2019 e n. 1381/2021**

Il sottoscritto Sartor Livio nato a Pederobba (TV) il 07.12.1957, residente in Maser (TV) via San San Giorgio9, C.F. SRTLVI57T07G408B, in qualità di geologo iscritto all'Albo della Regione del Veneto al n. 235,

PRESO ATTO

che l'area in esame è oggetto di "*Variante al PRG n.1/2024*" del Comune di Lamon (BL). Il progettista della variante urbanistica, dott. urb. Mauro De Conz, nella relazione illustrativa afferma che: "*la variante n.1/2024 interviene ai sensi dell'art.48 c.1 della L.R. 11/2004...in particolare ai sensi...del punto l) del citato ...che consente le modifiche alle norme tecniche e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità...dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità d'attuazione*". Inoltre al cap.3 della relazione afferma che la variante "*...non modifica né dimensionamento (sia in termini volumetrici che di standard), né consumo di suolo o aspetti del vigente PRG...*"

CONSIDERATO

che la DGRV 899/2019 stabilisce che

1) "*...il documento di asseverazione...della non necessità della valutazione sismica ...può essere proposto per gli strumenti urbanistici o loro varianti che non comportano un aumento del carico urbanistici/insediativo, quali:*

- *varianti di normativa;*
- *varianti di riduzione di previsioni di edificabilità e trasformabilità (ambiti, densità, altezze, ecc.);*
- *varianti verdi di cui all'art.7 LR n.4/2015;*
- *varianti di adeguamento alla LR n.14/2017;*
- *varianti disciplinate dall'art.50 commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/1985, limitatamente alle fattispecie che non incrementino le quantità (volumi, superfici coperte, altezze, superfici utili, ecc.) degli interventi previsti, non modifichino le destinazioni degli edifici e delle aree, nonché la capacità insediativa del piano."*

2) "*la non necessità di valutazione sismica può essere asseverata per ulteriori fattispecie non comportanti aumenti dei carichi insediativi...*".

ASSEVERA

che non si rende necessaria un'ulteriore valutazione sismica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, della DGRV n. 1572/2013, DGR 899/2019 e n. 1381/2021 in quanto trattasi di una variante di normativa che non prevede aumento di carichi urbanistico/insediativi, come descritto nella relazione di variante a firma del progettista".

Lamon, 29.05.2024

Il geologo
Livio dott. Sartor





COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre, 16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257
<https://www.comune.lamon.bl.it/>

Tel. 0439.794201
Fax 0439.794234
lamon@comune.lamon.bl.it
pec:lamon@postemailcertificata.it



**Relazione attestante la non necessità VINCA
ai sensi della DGR 1400/2017 ALLEGATO A par. 2.2 – lettera b) punto 23**

Indice

Premessa	3
Sintetica descrizione della variante del piano	3
Localizzazione cartografica-corografica dell'area interessata dal piano con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 considerati	4
Verifica della presenza di elementi naturali di interesse	6
Verifica degli effetti sui siti della Rete Natura 2000	7

Premessa

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. "Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza come "strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto". Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 "Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza", la già citata D.G.R. individua i seguenti casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati (segue elenco di 23 fattispecie).

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l'allegato "E – Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza", con il quale è possibile dichiarare che "non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2". Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una delle prime 22 fattispecie dell'elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di accompagnare la dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/17 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in relazione alla variante n.42 del PRG del Comune di Lamon (BL), così come sarà descritto nel paragrafo successivo.

Sintetica descrizione della variante del piano

Il Comune di Lamon (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 31.01.1995 e successivamente modificato. La variante n. 42 interviene ai sensi dell'art. 48 c.1 della l.r. 11/2004 che prevede che "Fino all'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni".

In particolare, l'aspetto di interesse è relativo al punto 1) del citato comma 4 che consente "le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione". La finalità fondamentale della presente variante è quella, in attesa dell'approvazione del PAT (la cui stesura è in corso) e del successivo P.L., di aggiornare le Norme di Attuazione del PRG alle disposizioni sovraordinate della normativa statale e regionali nonché realizzare un testo unico comprensivo di quanto approvato nelle molteplici varianti al P.R.G. intervenute dal 1995 ad oggi. La presente variante, pertanto, pur rientrando nel novero di quanto previsto all'art. 50 c.4 della l.r. 61/1985, modifica le vigenti N.d.A. solo con integrazioni e richiami a disposizioni già operanti ai sensi della normativa sovraordinata; viene pertanto adottata essenzialmente per rappresentare un "testo unico" della normativa comunale con lo scopo di garantire una corretta gestione della pianificazione urbanistica da parte degli uffici comunali ed un altrettanto adeguato ed aggiornato utilizzo da parte di progettisti, cittadini

e portatori di interesse.

Per quanto sopra, ed ai sensi dell'art. 50 c.16 della l.r. 61/1985, la variante non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore.

Il nuovo assetto delle N.d.A. mantiene lo schema e la struttura delle previgenti. Le integrazioni più significative si riferiscono al richiamo alle disposizioni sopravvenute:

- del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), con particolare riferimento alle “definizioni degli interventi edilizi” di cui al relativo art. 3;
- degli artt. 44, 45 e 48 della l.r. 11/2004 relativamente alla disciplina delle zone agricole;
- della l.r. 50/2012 relativamente alla “pianificazione commerciale”;
- della l.r. 4/2015 relativamente alle “varianti verdi”;
- del D.P.R. 160/2010 e della l.r. 55/2012 relativamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- del “contributo straordinario” di cui all'art.16 c.4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001;
- relative al “credito edilizio” di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004;
- degli “Atti di Indirizzo” di cui all'art. 50 della l.r. 11/2004, con particolare riferimento agli standard;
- della direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 1400/2017 relativamente ai “Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)” e alle “Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”;
- del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) approvato con D.C.R. n.62 del 30/06/2020 relativamente agli ambiti naturalistici-ambientali di “Natura 2000”;
- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Piave e del Fiume Livenza e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA);
- della O.P.C.M. 3519/2006, D.C.R. 67/2003 e D.G.R. 71/2008 relativamente al vincolo sismico;
- dell'art. 338 c. 5 del R.D. 1265/1934 e dei disposti dell'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004 per quanto concerne il vincolo cimiteriale;
- nazionali e regionali che trattano, in molteplici atti normativi, la disciplina dei distributori di carburante;
- del D.L. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle fasce di rispetto di sorgenti e depuratori.

Per alcuni articoli si è invece trattato non di integrazione quanto di reimpaginazione di contenuti comunque esistenti nella normativa vigente al fine di una più chiara argomentazione delle varie tematiche.

In tema di interventi edilizi si è introdotto un nuovo G.d.P. per rispondere alla modifica del D.P.R. 380/2001 relativamente al mutato concetto di “ristrutturazione” demandando al Consiglio Comunale, su istruttoria dell'U.T., le possibilità di modifica del G.d.P. in precedenza prevista di esclusiva competenza dell'U.T., riformulando in modo più completo ed esaustivo la scheda di rilievo dello stato di fatto da accompagnare alle richieste di variazione del G.d.P..

Localizzazione cartografica-corografica dell'area interessata dal piano con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 considerati


Lamon rientra nella Comunità Montana Feltrina ed è collocato nella parte sud-occidentale della Provincia di Belluno; si estende su una superficie di 54,36 km² e si trova fra due lunghe vallate, intagliate ad est dal torrente Cison e verso sud dal torrente Senaiga, il quale poco prima di affluire nel Cison dà origine al Lago del Senaiga. L'abitato si sviluppa sotto la piatta cresta rocciosa del Monte Coppolo (2068 m) e si estende in un ampio territorio popolato da una ventina di frazioni. Tra queste vanno ricordate, per le loro peculiari caratteristiche le località di Arina e San Donato, dove le tipologie architettoniche e l'organizzazione urbanistica delle tipiche abitazioni lamonesi sono ancora bene conservate.

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000, all'interno del territorio comunale di Lamon si individuano:

- ZPS IT 3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”;
- SIC/ZPS IT 3230035 “Valli del Cison-Vanoi: Monte Coppolo”;



Regione: Veneto - Codice Sito: IT3230035 - Superficie: 2845ha
Denominazione: VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO



Legenda

■ sito: IT3230035


■ altri siti

base cartografica: IGM 1:100.000

Data di stampa: Novembre 2004



Proiezione: UTM - Fuso: 32 - Datum: WGS84
Unità: metri - Scala: 1:100.000



Verifica della presenza di elementi naturali di interesse

Il sito ZPS IT 3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine interessa solo in minima parte l'area nord del Comune di Lamon, in prossimità del Torrente Cismon e si estende per la maggior parte nei vicini Comuni di Sovramonte, Fonzaso e Pedavena per una superficie complessiva di 8097 ettari, con quote comprese grosso modo tra i 300 m s.m.m. e i 1350 m s.m.m. Il sito include frazioni ancora abitate e località che da secoli sono state oggetto di intense cure e che solo negli ultimi anni hanno conosciuto fenomeni di abbandono. La ricchezza di situazioni ecotonali e di aree prative ha favorito il mantenimento di comunità ornitiche di rilevante valore, sia quantitative che qualitativo (ad esempio la sola presenza del Re di Quaglie -*Crex crex*- è indicativa). L'alternanza di fasce boscate, caratterizzate da cedui termofili, con orno-ostrieti talvolta ricchi di querce, ma anche di formazioni mesofile con faggio, carpino bianco e forre del Tilio-Acerion, oltre che di piccoli nuclei castanicoli, è presupposto per una varietà che trova pochi riscontri, arricchita da piccole sorgenti e raccolte d'acqua, mai estese, sempre puntuali, ma il cui contributo alla biodiversità è non meno importante di quello funzionale e paesaggistico. Il fatto che molti di questi microhabitat siano attualmente in fase evolutiva e che i cambiamenti dello scenario ambientale siano evidenti in pochi anni richiede, appunto, misure attive per evitare la banalizzazione e la semplificazione degli habitat stessi. Il mantenimento di prati falciati, gli arenatereti sono qui assai diffusi, in particolare, rappresenta indubbiamente una priorità. Il territorio feltrino localizzato al margine meridionale del Parco Nazionale è stato oggetto di vari studi e contributi che ne hanno evidenziato la valenza ambientale e naturalistica. Da questo punto di vista, infatti, la fascia collinare e submontana, ancorché più antropizzata, esprime notoriamente elevati valori di biodiversità, sia animale, soprattutto, che vegetale. Per molte specie dell'avifauna, inoltre, che nidificano nelle aree del Parco, questa fascia rappresenta un ideale territorio di caccia e di alimentazione. Di particolare interesse risultano le popolazioni di anfibi (*Bombina variegata* ha qui il suo optimum) e tra i quali anche il Rospo smeraldino e la Raganella italiana, e di rettili. Notevole, in più stazioni, la popolazione di Re di quaglie. Tra le specie più rappresentative si segnalano, fra gli Uccelli: Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Nibbio bruno, Succiacapre e Averla piccola. L'area è di grande

vocazione per il capriolo, oggi segnalato in regresso. Tra gli invertebrati vi sono diverse specie endemiche e alcune rientranti negli allegati della direttiva. Tra queste ultime, in particolare, le farfalle del genere *Parnassius* (*P. apollo* e *P. mnemosyne*), *Euphydryas aurinia* e l'eterocero *Callimorpha quadripunctata*. Orchidee termofile ancora presenti in residui prati aridi meriterebbero, infine, di essere valorizzate prima che i cambiamenti in atto e l'abbandono colturale (o l'intensivizzazione) ne determinino la scomparsa.

Il sito SIC/ZPS IT 3230035 Valli del Cismon-Vanoi: Monte Coppolo si colloca nella porzione più a nord del territorio amministrativo del Comune di Lamon, toccando il confine il Comune di Sovramonte, a est, e della Provincia Autonoma di Trento, verso nord-ovest, in particolare nei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Canal San Bovo. L'intera superficie di questo ambito territoriale si estende per circa 2845 ettari, sviluppandosi da una quota minima di 580 m s.l.m., nei pressi della borgata Costa, fino ai 2.068 m del Monte Coppolo. Il Monte Coppolo, tipica montagna prealpina, ha caratteristiche che richiamano quelle del settore occidentale delle Vette di Feltre, per substrato geologico e qualità floristica. Rispetto ad altri territori situati a simile latitudine, la diminuzione delle precipitazioni medie annue conferma l'impronta più subcontinentale che è espressa dalla maggiore competitività delle conifere. Le faggete, quasi sempre di chiara impronta illirica, restano prevalenti nel settore più esterno, mentre nella splendida foresta di Agnei abete bianco e larice contribuiscono ad articolare scenari cangianti e di grande suggestione. Sui versanti meridionali del Coppolo si osservano spesso peccete su substrati carbonatici primitivi. Le forre della Val Senaiga, inoltre, formano un sistema articolato e sono presenti grotte di rilevante valore antropologico, geomorfologico e faunistico. Gli habitat non forestali, con residui prati magri, sono meno rappresentativi, ma non per questo da trascurare o di bassa qualità. A prescindere dagli habitat prioritari (ambienti di forra, in particolare) che nobilitano il sito, e dalla qualità di alcuni lembi di foresta, le stazioni sul Coppolo di *Delphinium dubium* e di *Geranium argenteum* rappresentano valori di rilevante interesse fitogeografico. La ricchezza floristica, ma soprattutto le sequenze vegetazionali, confermano elevati livelli di naturalità. La componente faunistica è di rilevante pregio con numerose specie di allegato I tra gli uccelli. Tra esse meritano di essere segnalate Civetta capogrosso, Gufo reale, Picchio nero e Succiacapre. La frequentazione dell'orso conferma la qualità ambientale che viene espressa anche da alcuni indicatori forestali che segnalano potenzialità di ulteriore recupero.

Verifica degli effetti sui siti della Rete Natura 2000

La valutazione di incidenza risulta necessaria qualora un piano, progetto o intervento comporti la possibilità di manifestazione di effetti negativi significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000. Nel caso esaminato, al contrario, si è verificato che la modifica dello strumento urbanistico non necessita della redazione di uno screening di valutazione di incidenza, in quanto è certo a priori che non possa comportare modificazioni significative allo stato attuale dei luoghi tali da comportare una riduzione di habitat ovvero alterazioni alle popolazioni delle specie di allegato delle direttive habitat e uccelli, tali da comprometterne la consistenza delle popolazioni. La presente variante infatti prevede solo un aggiornamento alle disposizioni sovraordinate della normativa statale e regionale, tra cui anche quella relativa ai Siti Natura 2000, e di fatto quindi va a prendere atto di una situazione normativa già esistente. Per concludere si afferma che la fattispecie di modifica allo strumento urbanistico rientra all'interno di un caso di esclusione alla procedura V.Inc.A. indicato nella D.G.R. 1400/17, il numero 23, che individua "Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Lamon, 16/07/2024

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Stefania Zuglian



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre, 16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257
<https://www.comune.lamon.bl.it/>

Tel. 0439.794201
Fax 0439.794234
lamon@comune.lamon.bl.it
pec:lamon@postemailcertificata.it



**Relazione attestante la non necessità VINCA
ai sensi della DGR 1400/2017 ALLEGATO A par. 2.2 – lettera b) punto 23**

Indice

Premessa	3
Sintetica descrizione della variante del piano	3
Localizzazione cartografica-corografica dell'area interessata dal piano con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 considerati	4
Verifica della presenza di elementi naturali di interesse	6
Verifica degli effetti sui siti della Rete Natura 2000	7

Premessa

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. "Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza come "strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto". Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 "Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza", la già citata D.G.R. individua i seguenti casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati (segue elenco di 23 fattispecie).

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l'allegato "E – Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza", con il quale è possibile dichiarare che "non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2". Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una delle prime 22 fattispecie dell'elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di accompagnare la dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/17 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in relazione alla variante n.42 del PRG del Comune di Lamon (BL), così come sarà descritto nel paragrafo successivo.

Sintetica descrizione della variante del piano

Il Comune di Lamon (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 31.01.1995 e successivamente modificato. La variante n. 42 interviene ai sensi dell'art. 48 c.1 della l.r. 11/2004 che prevede che "Fino all'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni".

In particolare, l'aspetto di interesse è relativo al punto 1) del citato comma 4 che consente "le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione". La finalità fondamentale della presente variante è quella, in attesa dell'approvazione del PAT (la cui stesura è in corso) e del successivo P.L., di aggiornare le Norme di Attuazione del PRG alle disposizioni sovraordinate della normativa statale e regionali nonché realizzare un testo unico comprensivo di quanto approvato nelle molteplici varianti al P.R.G. intervenute dal 1995 ad oggi. La presente variante, pertanto, pur rientrando nel novero di quanto previsto all'art. 50 c.4 della l.r. 61/1985, modifica le vigenti N.d.A. solo con integrazioni e richiami a disposizioni già operanti ai sensi della normativa sovraordinata; viene pertanto adottata essenzialmente per rappresentare un "testo unico" della normativa comunale con lo scopo di garantire una corretta gestione della pianificazione urbanistica da parte degli uffici comunali ed un altrettanto adeguato ed aggiornato utilizzo da parte di progettisti, cittadini

e portatori di interesse.

Per quanto sopra, ed ai sensi dell'art. 50 c.16 della l.r. 61/1985, la variante non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore.

Il nuovo assetto delle N.d.A. mantiene lo schema e la struttura delle previgenti. Le integrazioni più significative si riferiscono al richiamo alle disposizioni sopravvenute:

- del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), con particolare riferimento alle “definizioni degli interventi edilizi” di cui al relativo art. 3;
- degli artt. 44, 45 e 48 della l.r. 11/2004 relativamente alla disciplina delle zone agricole;
- della l.r. 50/2012 relativamente alla “pianificazione commerciale”;
- della l.r. 4/2015 relativamente alle “varianti verdi”;
- del D.P.R. 160/2010 e della l.r. 55/2012 relativamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- del “contributo straordinario” di cui all'art.16 c.4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001;
- relative al “credito edilizio” di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004;
- degli “Atti di Indirizzo” di cui all'art. 50 della l.r. 11/2004, con particolare riferimento agli standard;
- della direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 1400/2017 relativamente ai “Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)” e alle “Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”;
- del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) approvato con D.C.R. n.62 del 30/06/2020 relativamente agli ambiti naturalistici-ambientali di “Natura 2000”;
- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Piave e del Fiume Livenza e del Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA);
- della O.P.C.M. 3519/2006, D.C.R. 67/2003 e D.G.R. 71/2008 relativamente al vincolo sismico;
- dell'art. 338 c. 5 del R.D. 1265/1934 e dei disposti dell'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004 per quanto concerne il vincolo cimiteriale;
- nazionali e regionali che trattano, in molteplici atti normativi, la disciplina dei distributori di carburante;
- del D.L. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle fasce di rispetto di sorgenti e depuratori.

Per alcuni articoli si è invece trattato non di integrazione quanto di reimpaginazione di contenuti comunque esistenti nella normativa vigente al fine di una più chiara argomentazione delle varie tematiche.

In tema di interventi edilizi si è introdotto un nuovo G.d.P. per rispondere alla modifica del D.P.R. 380/2001 relativamente al mutato concetto di “ristrutturazione” demandando al Consiglio Comunale, su istruttoria dell'U.T., le possibilità di modifica del G.d.P. in precedenza prevista di esclusiva competenza dell'U.T., riformulando in modo più completo ed esaustivo la scheda di rilievo dello stato di fatto da accompagnare alle richieste di variazione del G.d.P..

Localizzazione cartografica-corografica dell'area interessata dal piano con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 considerati


Lamon rientra nella Comunità Montana Feltrina ed è collocato nella parte sud-occidentale della Provincia di Belluno; si estende su una superficie di 54,36 km² e si trova fra due lunghe vallate, intagliate ad est dal torrente Cison e verso sud dal torrente Senaiga, il quale poco prima di affluire nel Cison dà origine al Lago del Senaiga. L'abitato si sviluppa sotto la piatta cresta rocciosa del Monte Coppolo (2068 m) e si estende in un ampio territorio popolato da una ventina di frazioni. Tra queste vanno ricordate, per le loro peculiari caratteristiche le località di Arina e San Donato, dove le tipologie architettoniche e l'organizzazione urbanistica delle tipiche abitazioni lamonesi sono ancora bene conservate.

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000, all'interno del territorio comunale di Lamon si individuano:

- ZPS IT 3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”;
- SIC/ZPS IT 3230035 “Valli del Cison-Vanoi: Monte Coppolo”;




Regione: Veneto - Codice Sito: IT3230035 - Superficie: 2845ha
Denominazione: VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO



Data di stampa: Novembre 2004

0 2 4 6 Kilometers

Proiezione: UTM - Fuso: 32 - Datum: WGS84
Unità: metri - Scala: 1:100.000



Verifica della presenza di elementi naturali di interesse

Il sito ZPS IT 3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine interessa solo in minima parte l'area nord del Comune di Lamon, in prossimità del Torrente Cismon e si estende per la maggior parte nei vicini Comuni di Sovramonte, Fonzaso e Pedavena per una superficie complessiva di 8097 ettari, con quote comprese grosso modo tra i 300 m s.m.m. e i 1350 m s.m.m. Il sito include frazioni ancora abitate e località che da secoli sono state oggetto di intense cure e che solo negli ultimi anni hanno conosciuto fenomeni di abbandono. La ricchezza di situazioni ecotonali e di aree prative ha favorito il mantenimento di comunità ornitiche di rilevante valore, sia quantitative che qualitative (ad esempio la sola presenza del Re di Quaglie -*Crex crex*- è indicativa). L'alternanza di fasce boscate, caratterizzate da cedui termofili, con orno-ostrieti talvolta ricchi di querce, ma anche di formazioni mesofile con faggio, carpino bianco e forre del Tilio-Acerion, oltre che di piccoli nuclei castanicoli, è presupposto per una varietà che trova pochi riscontri, arricchita da piccole sorgenti e raccolte d'acqua, mai estese, sempre puntuali, ma il cui contributo alla biodiversità è non meno importante di quello funzionale e paesaggistico. Il fatto che molti di questi microhabitat siano attualmente in fase evolutiva e che i cambiamenti dello scenario ambientale siano evidenti in pochi anni richiede, appunto, misure attive per evitare la banalizzazione e la semplificazione degli habitat stessi. Il mantenimento di prati falciati, gli arenatereti sono qui assai diffusi, in particolare, rappresenta indubbiamente una priorità. Il territorio feltrino localizzato al margine meridionale del Parco Nazionale è stato oggetto di vari studi e contributi che ne hanno evidenziato la valenza ambientale e naturalistica. Da questo punto di vista, infatti, la fascia collinare e submontana, ancorché più antropizzata, esprime notoriamente elevati valori di biodiversità, sia animale, soprattutto, che vegetale. Per molte specie dell'avifauna, inoltre, che nidificano nelle aree del Parco, questa fascia rappresenta un ideale territorio di caccia e di alimentazione. Di particolare interesse risultano le popolazioni di anfibi (*Bombina variegata* ha qui il suo optimum) e tra i quali anche il Rospo smeraldino e la Raganella italiana, e di rettili. Notevole, in più stazioni, la popolazione di Re di quaglie. Tra le specie più rappresentative si segnalano, fra gli Uccelli: Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Nibbio bruno, Succiacapre e Averla piccola. L'area è di grande

vocazione per il capriolo, oggi segnalato in regresso. Tra gli invertebrati vi sono diverse specie endemiche e alcune rientranti negli allegati della direttiva. Tra queste ultime, in particolare, le farfalle del genere *Parnassius* (*P. apollo* e *P. mnemosyne*), *Euphydryas aurinia* e l'eterocero *Callimorpha quadripunctata*. Orchidee termofile ancora presenti in residui prati aridi meriterebbero, infine, di essere valorizzate prima che i cambiamenti in atto e l'abbandono colturale (o l'intensivizzazione) ne determinino la scomparsa.

Il sito SIC/ZPS IT 3230035 Valli del Cismon-Vanoi: Monte Coppolo si colloca nella porzione più a nord del territorio amministrativo del Comune di Lamon, toccando il confine il Comune di Sovramonte, a est, e della Provincia Autonoma di Trento, verso nord-ovest, in particolare nei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Canal San Bovo. L'intera superficie di questo ambito territoriale si estende per circa 2845 ettari, sviluppandosi da una quota minima di 580 m s.l.m., nei pressi della borgata Costa, fino ai 2.068 m del Monte Coppolo. Il Monte Coppolo, tipica montagna prealpina, ha caratteristiche che richiamano quelle del settore occidentale delle Vette di Feltre, per substrato geologico e qualità floristica. Rispetto ad altri territori situati a simile latitudine, la diminuzione delle precipitazioni medie annue conferma l'impronta più subcontinentale che è espressa dalla maggiore competitività delle conifere. Le faggete, quasi sempre di chiara impronta illirica, restano prevalenti nel settore più esterno, mentre nella splendida foresta di Agnei abete bianco e larice contribuiscono ad articolare scenari cangianti e di grande suggestione. Sui versanti meridionali del Coppolo si osservano spesso peccete su substrati carbonatici primitivi. Le forre della Val Senaiga, inoltre, formano un sistema articolato e sono presenti grotte di rilevante valore antropologico, geomorfologico e faunistico. Gli habitat non forestali, con residui prati magri, sono meno rappresentativi, ma non per questo da trascurare o di bassa qualità. A prescindere dagli habitat prioritari (ambienti di forra, in particolare) che nobilitano il sito, e dalla qualità di alcuni lembi di foresta, le stazioni sul Coppolo di *Delphinium dubium* e di *Geranium argenteum* rappresentano valori di rilevante interesse fitogeografico. La ricchezza floristica, ma soprattutto le sequenze vegetazionali, confermano elevati livelli di naturalità. La componente faunistica è di rilevante pregio con numerose specie di allegato I tra gli uccelli. Tra esse meritano di essere segnalate Civetta capogrosso, Gufo reale, Picchio nero e Succiacapre. La frequentazione dell'orso conferma la qualità ambientale che viene espressa anche da alcuni indicatori forestali che segnalano potenzialità di ulteriore recupero.

Verifica degli effetti sui siti della Rete Natura 2000

La valutazione di incidenza risulta necessaria qualora un piano, progetto o intervento comporti la possibilità di manifestazione di effetti negativi significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000. Nel caso esaminato, al contrario, si è verificato che la modifica dello strumento urbanistico non necessita della redazione di uno screening di valutazione di incidenza, in quanto è certo a priori che non possa comportare modificazioni significative allo stato attuale dei luoghi tali da comportare una riduzione di habitat ovvero alterazioni alle popolazioni delle specie di allegato delle direttive habitat e uccelli, tali da comprometterne la consistenza delle popolazioni. La presente variante infatti prevede solo un aggiornamento alle disposizioni sovraordinate della normativa statale e regionale, tra cui anche quella relativa ai Siti Natura 2000, e di fatto quindi va a prendere atto di una situazione normativa già esistente. Per concludere si afferma che la fattispecie di modifica allo strumento urbanistico rientra all'interno di un caso di esclusione alla procedura V.Inc.A. indicato nella D.G.R. 1400/17, il numero 23, che individua "Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Lamon, 16/07/2024

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Stefania Zuglian

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o _____ Stefania Zuglian_____

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a _____ prov. _____
il _____ e residente in _____
nel Comune di _____ prov. _____
CAP _____ tel. _____/_____ fax _____/_____
email _____

in qualità di _____ Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lamon (BL)_____
del piano – progetto – intervento denominato VARIANTE N. 42 AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE NORME DI ATTUAZIONE

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione attestante la non necessità VINCA ai sensi della DGR 1400/2017 ALLEGATO A par. 2.2 – lettera b) punto 23

DATA _____ 16/07/2024 _____
II DICHIARANTE _____ Arch. Stefania Zuglian _____

Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA _____ 16/07/2024 _____
II DICHIARANTE _____ Arch. Stefania Zuglian _____

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o _____ Stefania Zuglian_____

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a _____ prov. _____
il _____ e residente in _____
nel Comune di _____ prov. _____
CAP _____ tel. _____/_____ fax _____/
email _____

in qualità di _____ Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lamon (BL)_____
del piano – progetto – intervento denominato **VARIANTE N. 42 AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE NORME DI ATTUAZIONE**

DICHIARA

che per l'istanza presentata **NON** è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione attestante la non necessità VINCA ai sensi della DGR 1400/2017 ALLEGATO A par. 2.2 – lettera b) punto 23

DATA _____ 16/07/2024 _____
II DICHIARANTE _____ Arch. Stefania Zuglian _____

Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA _____ 16/07/2024 _____
II DICHIARANTE _____ Arch. Stefania Zuglian _____